

Regione
Toscana

Repubblica Italiana



BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Toscana

PARTE SECONDA n. 24 del 12-06-2024

Supplemento n. 142

mercoledì, 12 giugno 2024

Firenze

Bollettino Ufficiale: piazza dell'Unità Italiana, 1 - 50123 Firenze

E-mail: redazione@regione.toscana.it

Il Bollettino Ufficiale della Regione Toscana è pubblicato esclusivamente in forma digitale, la pubblicazione avviene di norma il mercoledì, o comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, ed è diviso in tre parti separate.

L'accesso alle edizioni del B.U.R.T., disponibili sul sito WEB della Regione Toscana, è libero, gratuito e senza limiti di tempo.

Nella **Parte Prima** si pubblicano lo Statuto regionale, le leggi e i regolamenti della Regione, nonché gli eventuali testi coordinati, il P.R.S. e gli atti di programmazione degli Organi politici, atti degli Organi politici relativi all'interpretazione di norme giuridiche, atti relativi ai referendum, nonché atti della Corte Costituzionale e degli Organi giurisdizionali per gli atti normativi coinvolgenti la Regione Toscana, le ordinanze degli organi regionali.

Nella **Parte Seconda** si pubblicano gli atti della Regione, degli Enti Locali, di Enti pubblici o di altri Enti ed Organi la cui pubblicazione sia prevista in leggi e regolamenti dello Stato o della Regione, gli atti della Regione aventi carattere diffusivo generale, atti degli Organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale.

Nella **Parte Terza** si pubblicano i bandi e gli avvisi di concorso, i bandi e gli avvisi per l'attribuzione di borse di studio, incarichi, contributi, sovvenzioni, benefici economici e finanziari e le relative graduatorie della Regione, degli Enti Locali e degli altri Enti pubblici, si pubblicano inoltre ai fini della loro massima conoscibilità, anche i bandi e gli avvisi disciplinati dalla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

Ciascuna parte, comprende la stampa di Supplementi, abbinata all'edizione ordinaria di riferimento, per la pubblicazione di atti di particolare voluminosità e complessità, o in presenza di specifiche esigenze connesse alla tipologia degli atti.

Sommario

Sommario	2
SEZIONE I	14
GIUNTA REGIONALE	
- Dirigenza-Decreti	15
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Superiore	
DECRETO 30 maggio 2024, n. 11892 - certificato il 3 giugno 2024 RD nr. 523/1904 - LR nr. 80/2015. AUT_2656208/AC - Concessione di porzione di area demaniale di vari corsi d'acqua afferenti al reticolo idrografico ubicati in loc. varie del Comune di Sestino (AR) per la ricostruzione in cavo aereo elicordato ad elica visibile di cinque tratte della linea aerea esistente a conduttori nudi, denominata "Badia Tedalda" a media tensione 15 kv. Pratica SiDIT n. 782/2024	
.....	15
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Sud	
DECRETO 31 maggio 2024, n. 11900 - certificato il 3 giugno 2024 SIDIT 2156/22- Istanza di Ricerca e Concessione ad uso agri- colo, comune di Montalcino - Decreto di Concessione.	
.....	22
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Inferiore	
DECRETO 31 maggio 2024, n. 11905 - certificato il 3 giugno 2024 Pratica SIDIT 1844/2020. R.D. 1775/1933. GCVI-ACQUE. Rinnovo con variante sostanziale alla concessione per utilizzo di acque pubbliche sotterranee ad uso produzione beni e servizi nel comune di Castelfranco di Sotto. Consorzio Acquedotto Industriale Castelfranco di Sotto "COAQUE".	
.....	26
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Superiore	
DECRETO 31 maggio 2024, n. 11913 - certificato il 3 giugno 2024 r.d. 1775/33 - Regolamento Regione Toscana n. 61/r del 16/08/2016 e s.m.i. - Procedimento-Pratica SiDIT n. 12500/2023- 10154/2023. Autorizzazione ricerca e contestuale concessione di derivazione di acque pubbliche sotterranee ad uso diverso dal domestico nel Comune di Reggello, Località Leccio.	
.....	32
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Sud	

<p>DECRETO 31 maggio 2024, n. 11917 - certificato il 3 giugno 2024 Pratica SiDIT n. 6355/2019 (Proc. n. 3269/2024) - L.R. 77/2016 - Concessione demaniale per tre attraversamenti con ponte (tip. 5.1) dei corsi d'acqua denominati Canale Essiccatore Principale dell'Alberese (TS71033), Colatore B (TS71196) e Colatore D (TS71313), a servizio della Strada di Bonifica n. 4, in località Salina di San Paolo nel Parco Regionale della Maremma, comune di Grosseto (GR). Concessionario: Ente Parco Regionale della Maremma.</p> <p>.....</p>	37
<p>DECRETO 31 maggio 2024, n. 11919 - certificato il 3 giugno 2024 Pratica SiDIT n. 9765/2019 - Proc. n. 12370/2023; Cod. loc. n. 1237 O.I. - L.R. 77/2016 - Concessione demaniale per l'attraversamento con metanodotto del Fosso Crevolicchio (TS17915), del Torrente Crevolone (TS18193), del Torrente Crevole (TS17763) e in due punti di un fosso privo di denominazione (TS17968), situati in Località Monteverdello nel Comune di Murlo (SI). Concessionario: Centria S.R.L.</p> <p>.....</p>	46
<p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Nord</p>	
<p>DECRETO 3 giugno 2024, n. 11929 - certificato il 3 giugno 2024 R.D. n. 1775/1933 - conclusione positiva della Conferenza di servizi ex art.14 c.1 legge n. 241/1990, in forma semplificata modalità asincrona, relativa all'istanza intesa ad ottenere la riattivazione della concessione preferenziale per l'utilizzo di acqua pubblica sotterranea, relativa ad un pozzo nel Comune di Viareggio (LU), ad uso civile, pratica CL VER 4824 Sidit n. 181560/2020.</p> <p>.....</p>	56
<p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Sud</p>	
<p>DECRETO 31 maggio 2024, n. 11939 - certificato il 3 giugno 2024 Pratica SiDIT n. 5901/2019 (Proc. n. 3677/2024) - Rettifica errore materiale decreto dirigenziale n. 9398 del 03/05/2024 "Oggetto: Pratica SiDIT n. 5901/2019 (Proc. n. 163/2024) - Concessione di area del demanio idrico per complessivi 35 mq, ad uso parcheggio privato (tip. 2.7), situata in località Ansedonia nel comune di Orbetello (GR) riferimenti catastali: foglio 110, particella 57p".</p> <p>.....</p>	61
<p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Superiore</p>	
<p>DECRETO 31 maggio 2024, n. 11941 - certificato il 3 giugno 2024 R.D. 1775/33 - Regolamento Regione Toscana n. 61/R del 16/08/2016 e s.m.i. - Procedimento-Pratica SiDIT n. 6165/2022-422917/2020; Codice locale n. 3877. Variante sostanziale alla concessione di derivazione di acque pubbliche nel Comune di Sesto Fiorentino, Località QUINTO BASSO.</p> <p>.....</p>	65

<p>DECRETO 31 maggio 2024, n. 11954 - certificato il 3 giugno 2024 R.D. 1775/33 - Regolamento Regione Toscana n. 61/R del 16/08/2016 e s.m.i. - Procedimento/Pratica SiDIT n. 589/2023- 1814/2016; Codice locale n. 917. Rinnovo di derivazione di acque pubbliche nel Comune di Colle di Val d'Elsa, Località Le Nove - Il Pettiere.</p> <p>.....</p>	70
<p>DECRETO 31 maggio 2024, n. 11955 - certificato il 3 giugno 2024 R.D. 1775/33 - Regolamento Regione Toscana n. 61/R del 16/08/2016 e s.m.i. - Procedimento-Pratica SiDIT n. 4878/2023- 3350/2023. Concessione di derivazione di acque pubbliche nel Comune di Impruneta, Località Villa Nobili.</p> <p>.....</p>	74
<p>DECRETO 31 maggio 2024, n. 11960 - certificato il 3 giugno 2024 R.D. 1775/33 - Regolamento Regione Toscana n. 61/R del 16/08/2016 e s.m.i. - Procedimento-Pratica SiDIT n. 2484/2024- 445138/2020; Concessione di derivazione di acque pubbliche nel Comune di Firenze, Località Rovezzano.</p> <p>.....</p>	79
<p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Nord</p>	
<p>DECRETO 3 giugno 2024, n. 11969 - certificato il 3 giugno 2024 R.D. n. 1775/33 - concessione prelievo acqua pubblica sotter- ranea mediante 2 pozzi nel Comune di Pietrasanta (LU), ad uso civile (lavaggio attrezzature dello stabilimento balneare, ir- rigazione aree a verde e abbattimento polveri), prat. Sidit n. 472/2024.</p> <p>.....</p>	83
<p>DECRETO 3 giugno 2024, n. 11970 - certificato il 3 giugno 2024 R.D. n. 1775/33 - concessione utilizzazione acqua pubblica sot- terranea prelevata mediante un pozzo nel Comune di Massa (MS), ad uso civile (lavaggio attrezzature balneari e irrigazione aree verdi), (prat. Sidit n. 408566/2020 C.L. n. PC 1052/36- 141).</p> <p>.....</p>	88
<p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Sud</p>	
<p>DECRETO 31 maggio 2024, n. 11973 - certificato il 3 giugno 2024 Pratica SiDIT n. 3380/2021 (Proc. n. 3687/2024) - Rettifica errore materiale decreto dirigenziale n. 16348 del 27/07/2023 "Oggetto: Rettifica errore materiale Decreto dirigenziale n. 9030 del 08/05/2023 - Oggetto: Pratica SiDIT n. 3380/2021 - Con- cessione di aree del demanio idrico per complessivi mq 2.620, situate in località Ansedonia nel comune di Orbetello (GR), di cui mq 1.429 ad uso non agricolo-ricreativo (tip. 2.3), mq 325 ad uso parcheggio privato (tip. 2.7) e mq 866 ad uso non agricolo-giardino (tip. 2.3)".</p> <p>.....</p>	93
<p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Superiore</p>	

<p>DECRETO 31 maggio 2024, n. 11985 - certificato il 3 giugno 2024 RD nr. 523/1904 - LR nr. 80/2015. Concessione porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Borro del Chiasobuio, in loc. Tegoletto del Comune di Civitella in Val di Chiana (AR) per tubazione di scarico di acque meteoriche. Pratica SiDIT 1126/2024.</p>	98
<p>.....</p>	
<p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Nord DECRETO 3 giugno 2024, n. 12000 - certificato il 3 giugno 2024 R.D. n. 1775/3 - voltura della concessione di emungimento acqua dal sottosuolo nel Comune di Camaiore (LU) loc. Bocchette fraz. Capezzano Pianore, ad uso produzione di beni e servizi, prat. Sidit n. 181798/2020 C.L. n. 2806.</p>	103
<p>.....</p>	
<p>DECRETO 3 giugno 2024, n. 12031 - certificato il 4 giugno 2024 R.D. n. 1775/1933 - conclusione positiva della Conferenza di servizi ex art.14 c.1 legge n. 241/1990, in forma semplificata e modalità asincrona, relativa all'istanza intesa ad ottenere la concessione preferenziale di derivazione acqua pubblica sotterranea nel Comune di Viareggio (LU), ad uso civile, pratica CL VER 4857-4961, codice Sidit 181458/2020.</p>	108
<p>.....</p>	
<p>DECRETO 3 giugno 2024, n. 12033 - certificato il 4 giugno 2024 R.D. 523/1904, L. 37/1994, D.P.G.R. 60/R/2016, L.R. 41/2018. Pratica n. 4341, Sidit n. 235/2024. Concessione idraulica di una porzione di area, appartenente al Demanio idrico dello Stato, di pertinenza del Fiume Frigido (codice TN28905) ad uso commerciale, nel comune di Massa (MS).</p>	112
<p>.....</p>	
<p>DECRETO 3 giugno 2024, n. 12035 - certificato il 4 giugno 2024 R.D. n. 1775/1933 - conclusione positiva della Conferenza di servizi art.14 bis legge n. 241/1990, in forma semplificata modalità asincrona, relativa all'istanza intesa ad ottenere la riattivazione di concessione preferenziale per l'utilizzo di acqua pubblica sotterranea, tramite un pozzo ubicato nel Comune di Viareggio (LU), uso civile, pratica CL VER 4726 Sidit n. 180731/2020.</p>	119
<p>.....</p>	
<p>DECRETO 3 giugno 2024, n. 12038 - certificato il 4 giugno 2024 R.D. n. 1775/1933 - conclusione positiva della Conferenza di servizi art.14 bis legge n. 241/1990, in forma semplificata modalità asincrona, relativa all'istanza intesa ad ottenere la riattivazione di concessione preferenziale per l'utilizzo di acqua pubblica sotterranea, ad uso civile, relativa ad un pozzo nel Comune di Viareggio (LU) e la nuova concessione per l'utilizzo di acqua pubblica sotterranea, ad uso civile, da un secondo pozzo esistente e non denunciato, anch'esso ubicato nel Comune di Viareggio (LU), pratica Sidit n. 1341/2024.</p>	123
<p>.....</p>	
<p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Sud</p>	

<p>DECRETO 30 maggio 2024, n. 12040 - certificato il 4 giugno 2024 Pratica SIDIT n. 129/2020 - Proc. 137/2020 - T.U. 11/12/1933 n. 1775 - Concessione di derivazione acqua da un pozzo in Località Casette Poggio di Lilla nel Comune di Campagnatico (GR), per uso agricolo </p>	128
<p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Nord DECRETO 3 giugno 2024, n. 12046 - certificato il 4 giugno 2024 R.D. n. 1775/33 - concessione prelievo acqua pubblica sotterra- nea mediante un pozzo nel Comune di Viareggio (LU), ad uso civile (prat. Sidit n. 600/2024). </p>	132
<p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Inferiore DECRETO 3 giugno 2024, n. 12047 - certificato il 4 giugno 2024 Pratica SIDIT n. 1454/2023 Procedimento 2252/2023 - GCVI ACQUE - Conclusione positiva Conferenza dei Servizi ex art. 14 c.1 L. 241/1900 e rilascio concessione di derivazione acque pubbliche ai sensi del RD 1775/1933. </p>	137
<p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Nord DECRETO 3 giugno 2024, n. 12048 - certificato il 4 giugno 2024 L.R. 80/2015, D.P.G.R. n. 60/R/2016. Pratica idraulica n. 3333 (SIDIT n.1522/2020). Subentro nella titolarità della con- cessione di un'area, appartenente al Demanio dello Stato, di pertinenza di un corso d'acqua non iscritto nel Reticolo Idro- grafico ma afferente al demanio idrico, in località Partaccia, nel comune di Massa (MS), utilizzata come piazzale industriale. </p>	143
<p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Sud DECRETO 3 giugno 2024, n. 12052 - certificato il 4 giugno 2024 T.U. 11/12/1933 n. 1775 - Pratica SIDIT n. 1144/2023 Proc. 1809/2023. Concessione di derivazione di acqua da un pozzo in Zona Industriale Valpiana nel Comune di Massa Marittima (GR) per uso civile. </p>	148
<p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Nord DECRETO 3 giugno 2024, n. 12054 - certificato il 4 giugno 2024 R.D. n. 1775/33 - concessione prelievo acqua pubblica sotter- ranea mediante un pozzo nel Comune di Viareggio (LU), ad uso civile (lavaggio attrezzature dello stabilimento balneare, ir- rigazione aree a verde e abbattimento polveri) prat. Sidit n. 275/2024. </p>	152
<p>DECRETO 3 giugno 2024, n. 12055 - certificato il 4 giugno 2024 R.D. n. 1775/33 - rinnovo della concessione di derivazione ac- qua pubblica sotterranea mediante un pozzo nel Comune di Lucca (LU) fraz. Balbano, ad uso civile (abbattimento polveri ed antincendio), (prat. Sidit n. 190367/2020 C.L. 2584). </p>	157

<p>DECRETO 3 giugno 2024, n. 12071 - certificato il 4 giugno 2024 R.D. n. 1775/33 - concessione prelievo acqua pubblica sotterranea mediante un pozzo nel Comune di Pietrasanta (LU), ad uso civile (lavaggio attrezzature dello stabilimento balneare, irrigazione aree a verde e abbattimento polveri), prat. Sidit n. 464/2024.</p> <p>.....</p>	163
<p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Inferiore</p>	
<p>DECRETO 3 giugno 2024, n. 12072 - certificato il 4 giugno 2024 L.R. 80/2015 - R.D. 523/1904. Pratica Sidit n. 1880/2024. Concessione e contestuale autorizzazione idraulica per attraversamento in subalveo del corso d'acqua senza nome IDRE-TLR79(BV7830) e del "torrente Vaghera" (BV7716) per la costruzione ed esercizio di un elettrodotto sotterraneo MT a 15kV e relativi impianti per potenziamento di rete, nel Comune di Montopoli Val d'Arno (PI). AUT_ 0044-2024/PNRR_Pt.1. Richiedente: E-distribuzione S.p.A.</p> <p>.....</p>	168
<p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Nord</p>	
<p>DECRETO 3 giugno 2024, n. 12077 - certificato il 4 giugno 2024 R.D. n. 1775/33 - concessione prelievo acqua pubblica sotterranea mediante due pozzi nel Comune di Viareggio (LU), ad uso civile (lavaggio attrezzature dello stabilimento balneare, irrigazione aree a verde e abbattimento polveri), prat. Sidit n. 270/2024.</p> <p>.....</p>	178
<p>DECRETO 3 giugno 2024, n. 12078 - certificato il 4 giugno 2024 R.D. n. 1775/33 - concessione prelievo acqua pubblica sotterranea mediante un pozzo nel Comune di Pietrasanta (LU), ad uso civile (lavaggio attrezzature dello stabilimento balneare, irrigazione aree a verde e abbattimento polveri), prat. Sidit n. 470/2024.</p> <p>.....</p>	183
<p>DECRETO 3 giugno 2024, n. 12079 - certificato il 4 giugno 2024 R.D. n. 1775/1933 - conclusione positiva della Conferenza di servizi art. 14 bis legge n. 241/1990, in forma semplificata modalità asincrona, relativa all'istanza intesa ad ottenere la riattivazione di concessione preferenziale di derivazione acqua pubblica sotterranea nel Comune di Camaiore (LU), ad uso civile, pratica CL VER 443 Sidit n. 189020/2020.</p> <p>.....</p>	188
<p>DECRETO 3 giugno 2024, n. 12089 - certificato il 4 giugno 2024 R.D. n. 1775/33 - concessione utilizzazione acqua pubblica derivata dal torrente Sillico, nel Comune di Pieve Fosciana (LU) loc. Sillico, ad uso agricolo, prat. Sidit n. 9952/2023.</p> <p>.....</p>	193

<p>DECRETO 3 giugno 2024, n. 12093 - certificato il 4 giugno 2024 R.D. n. 1775/1933 - conclusione positiva della Conferenza di servizi art.14 bis legge n. 241/1990, in forma semplificata modalità asincrona, relativa all'istanza intesa ad ottenere la riattivazione di concessione preferenziale per l'utilizzo di acqua pubblica sotterranea, tramite un pozzo nel Comune di Viareggio (LU), ad uso civile, pratica CL 4400 Sidit n. 184779/2020.</p>	198
<p>.....</p>	
<p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Superiore</p>	
<p>DECRETO 31 maggio 2024, n. 12095 - certificato il 4 giugno 2024 R.D. 1775/33 - Regolamento Regione Toscana n. 61/R del 16/08/2016 e s.m.i. - Procedimento-Pratica SiDIT n. 5399/2022-415403/2020; Codice locale n. 2020. Variante sostanziale alla concessione di derivazione di acque pubbliche nel Comune di Sesto Fiorentino, Località QUINTO BASSO.</p>	202
<p>.....</p>	
<p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Nord</p>	
<p>DECRETO 3 giugno 2024, n. 12098 - certificato il 4 giugno 2024 R.D. 523/1904, L.R. 80/2015. Pratica idraulica n. 1438, pratica SIDIT n.393/2019. Variante alla concessione idraulica rilasciata con decreto dirigenziale n. 11420 del 09/07/2019.</p>	207
<p>.....</p>	
<p>DECRETO 3 giugno 2024, n. 12099 - certificato il 4 giugno 2024 R.D. 523/1904, L.R. 80/2015, L.R. 41/2018. pratica idraulica n° 4465, pratica SIDIT n. 1119/2024. Concessione di porzioni di area, appartenente al Demanio Idrico dello Stato, per realizzare percorsi pedonali in sommità del rilevato dell'argine del fiume Magra e spazi ludici al piano dell'abitato di Bagni di Podenzana, nel comune di Podenzana (MS).</p>	212
<p>.....</p>	
<p>DECRETO 3 giugno 2024, n. 12100 - certificato il 4 giugno 2024 R.D. n. 1775/33 - conclusione positiva della Conferenza di Servizi decisoria - approvazione del documento "Piano Operativo di Svaso - Bacino di Borgo a Mozzano".</p>	219
<p>.....</p>	
<p>DECRETO 3 giugno 2024, n. 12101 - certificato il 4 giugno 2024 R.D. n. 1775/1933 - conclusione positiva della Conferenza di servizi art.14 bis legge n. 241/1990, in forma semplificata modalità asincrona, relativa all'istanza intesa ad ottenere la riattivazione di concessione preferenziale per l'utilizzo di acqua pubblica sotterranea, tramite un pozzo ubicato nel Comune di Viareggio (LU), uso civile, pratica CL VER 4718 Sidit n. 180827/2020.</p>	225
<p>.....</p>	

<p>DECRETO 3 giugno 2024, n. 12108 - certificato il 4 giugno 2024 R.D. n. 1775/1933 - conclusione positiva della Conferenza di servizi art.14 bis legge n. 241/1990, in forma semplificata modalità asincrona, relativa all'istanza intesa ad ottenere la concessione per l'utilizzo di acqua pubblica sotterranea, tramite un pozzo nel Comune di Viareggio (LU), uso civile, pratica Sidit n. 1508/2024.</p>	230
<p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Superiore</p>	
<p>DECRETO 3 giugno 2024, n. 12111 - certificato il 4 giugno 2024 R.D. 1775/33 - Regolamento Regione Toscana n. 61/r del 16/08/2016 e s.m.i. Voltura della titolarità della concessione di derivazione di acque pubbliche tramite un pozzo in Comune di Montepulciano (SI), Località Pantano, rilasciata con disposizione dirigenziale n. 595 del 23/04/2012 della Provincia di Siena. Procedimento/Pratica SiDIT n. 3266/2024-869/2016 (Codice locale n. 21262_SI).</p>	234
<p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Nord</p>	
<p>DECRETO 4 giugno 2024, n. 12112 - certificato il 4 giugno 2024 R.D. n. 1775/33 - concessione prelievo acqua pubblica sotterranea mediante un pozzo nel Comune di Viareggio (LU), ad uso civile (prat. Sidit n. 352/2024).</p>	237
<p>DECRETO 4 giugno 2024, n. 12114 - certificato il 4 giugno 2024 R.D. n. 1775/33 - concessione prelievo di acqua pubblica sotterranea mediante un pozzo nel Comune di Viareggio (LU), ad uso civile (prat. Sidit n. 293/2024).</p>	242
<p>DECRETO 3 giugno 2024, n. 12128 - certificato il 4 giugno 2024 R.D. n. 1775/33 - concessione prelievo di acqua pubblica sotterranea mediante un pozzo nel Comune di Viareggio (LU), ad uso civile (prat. Sidit n. 957/2024).</p>	247
<p>DECRETO 4 giugno 2024, n. 12132 - certificato il 4 giugno 2024 R.D. 523/1904 - L. 37/1994 - D.P.G.R. 60/R/2016 - L.R. 41/2018 - Pratica idraulica n. 3684 - SIDIT 1570/2024 - Proc. 2551/2024. Concessione ed Autorizzazione idraulica per l'intervento di realizzazione di elettrodotti in cavo sotterraneo e aereo MT a 15kV in attraversamento superiore di vari corsi d'acqua iscritti nel Reticolo Idrografico, nonché in fiancheggiamento in area di pertinenza idraulica, da realizzarsi tra le località Molino Rettori e La Serrina, nel Comune di San Marcello Piteglio (PT).</p>	252

<p>DECRETO 4 giugno 2024, n. 12136 - certificato il 4 giugno 2024 R.D. n. 1775/1933 - conclusione positiva della Conferenza di servizi art. 14 bis legge n. 241/1990, in forma semplificata modalità asincrona, relativa all'istanza intesa ad ottenere la riattivazione di concessione preferenziale per l'utilizzo di acqua pubblica sotterranea, nel Comune di Viareggio (LU), ad uso civile, pratica CL D 13899 Sidit n. 194866/2020.</p>	260
<p>DECRETO 3 giugno 2024, n. 12139 - certificato il 4 giugno 2024 R.D. n. 1775/1933 - conclusione positiva della Conferenza di servizi art. 14 bis legge n. 241/1990, in forma semplificata modalità asincrona, relativa all'istanza intesa ad ottenere la riattivazione di concessione preferenziale per l'utilizzo di acqua pubblica sotterranea, tramite un pozzo nel Comune di Viareggio (LU), uso civile, pratica CL VER 4742 Sidit n. 180756/2020.</p>	265
<p>DECRETO 4 giugno 2024, n. 12141 - certificato il 4 giugno 2024 R.D. n. 523/1904 - L. n. 37/1994 - L.R. n. 41/2018 - Pratica idraulica n. 4549 - SIDIT 2055/2024 - Proc. 3413/24. Concessione ed Autorizzazione idraulica per la realizzazione di rete in fibra ottica in varie località nel Comune di Pietrasanta (LU).</p>	270
<p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Superiore</p>	
<p>DECRETO 4 giugno 2024, n. 12199 - certificato il 5 giugno 2024 R.D. 11/12/33 n. 1775, sulle acque pubbliche - Concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea da n. 1 pozzo ubicato in Comune di Marciano della Chiana (AR), Località Cesa. Approvazione del Disciplinare di concessione. Procedimento/Pratica SiDIT n. 1850/2024-2329/2020. (Codice locale n. ACS2010_00010).</p>	288
<p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Inferiore</p>	
<p>DECRETO 4 giugno 2024, n. 12203 - certificato il 5 giugno 2024 L.R. 80/2015 e R.D. 523/1904. Pratica Sidit n. 10247/2023. Concessione per l'utilizzo del demanio idrico con contestuale autorizzazione idraulica per l'intervento di ripristino dell'attraversamento stradale sul Botro delle Gorghe in corrispondenza del confine comunale tra Castelnuovo Val di Cecina (Pi) e Monterotondo Marittimo (Gr). Richiedente: Enel Green Power Italia SRL.</p>	292
<p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Sud</p>	

DECRETO 4 giugno 2024, n. 12215 - certificato il 5 giugno 2024
 Pratica SIDIT n. 1683/2018 Proc. 4930/2022 - T.U. 11/12/1933
 n. 1775 - Concessione con variante sostanziale per cambio uso
 della derivazione di acqua da un pozzo ad uso domestico in Loc.
 Il Passo degli Ulivi nel Comune di Civitella Paganico (GR), per
 uso agricolo.
 303

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno
 Superiore

DECRETO 5 giugno 2024, n. 12263 - certificato il 5 giugno 2024
 r.d. 1775/33 - Regolamento Regione Toscana n. 61/r del
 16/08/2016 e s.m.i. - Procedimento-Pratica SiDIT n. 2332/2024-
 422943/2020; Codice locale n. 3901. Rinnovo di derivazione di
 acque pubbliche nel Comune di Lastra a Signa, Località MAL-
 MANTILE.
 307

DECRETO 5 giugno 2024, n. 12273 - certificato il 5 giugno 2024
 r.d. 1775/33 - Regolamento Regione Toscana n. 61/r del
 16/08/2016 e s.m.i. - Procedimento-Pratica SiDIT n. 2657/2022-
 1594/2022. Concessione di derivazione di acque pubbliche nel
 Comune di Firenze, via Porta Rossa - angolo Chiasso Soldanieri
 n. 80.
 312

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Nord

DECRETO 5 giugno 2024, n. 12324 - certificato il 6 giugno 2024
 R.D. n. 1775/33 - concessione utilizzazione di acqua pubblica
 sotterranea prelevata mediante un pozzo, nel Comune di Via-
 reggio (LU) ad uso civile (prat. Sidit n. 180794/2020 C.L. VER
 4712 - 4826).
 317

DECRETO 5 giugno 2024, n. 12334 - certificato il 6 giugno 2024
 R.D. n. 1775/1933 - conclusione positiva della Conferenza di
 servizi art. 14 bis legge n. 241/1990, in forma semplificata mo-
 dalità asincrona, relativa all'istanza intesa ad ottenere la riat-
 tivazione della concessione preferenziale per l'utilizzo di acqua
 pubblica sotterranea, nel Comune di Viareggio (LU), uso civile,
 FG 1 Mappale 727, prat. CL VER 4716 Sidit n. 180845/2020.
 322

DECRETO 5 giugno 2024, n. 12353 - certificato il 6 giugno 2024
 R.D. n. 1775/33 - concessione utilizzazione di acqua pubblica
 sotterranea prelevata mediante un pozzo nel Comune di San
 Giuliano Terme (PI), ad uso civile (antincendio), (prat. Sidit
 n. 337/2024).
 327

<p>DECRETO 5 giugno 2024, n. 12362 - certificato il 6 giugno 2024 R.D. n. 1775/1933 - conclusione positiva della Conferenza di servizi art. 14 bis legge n. 241/1990, in forma semplificata modalità asincrona, relativa all'istanza intesa ad ottenere la riattivazione di concessione preferenziale per l'utilizzo di acqua pubblica, nel Comune di Forte dei Marmi (LU), uso civile, prat. CL VER 1187 Sidit n. 186571/2020.</p>	332
<p>DECRETO 5 giugno 2024, n. 12364 - certificato il 6 giugno 2024 R.D. n. 1775/1933 - conclusione positiva della Conferenza di servizi art. 14 bis legge n. 241/1990, in forma semplificata modalità asincrona, relativa all'istanza intesa ad ottenere la riattivazione di concessione preferenziale per l'utilizzo di acqua pubblica, nel Comune di Forte dei Marmi (LU), uso civile, FG 14 Mappale 1134, prat. CL D12671 VER 1156 Sidit n. 192877/2020.</p>	337
<p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Superiore</p>	
<p>DECRETO 5 giugno 2024, n. 12372 - certificato il 6 giugno 2024 r.d. 1775/33 - Regolamento Regione Toscana n. 61/r del 16/08/2016 e s.m.i. - Procedimento-Pratica SiDIT n. 9534/2023-417040/2020; Codice locale n. 2404. Concessione di derivazione di acque pubbliche nel Comune di Greve in Chianti, Località PANZANO IN CHIANTI.</p>	342
<p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Inferiore</p>	
<p>DECRETO 5 giugno 2024, n. 12379 - certificato il 6 giugno 2024 Pratica Sidit n. 1549/2022. Procedimento n. 2596/2022. GCVI-Acque. Concessione di derivazione di acque pubbliche superficiali nel territorio del Comune di Capannori (LU).</p>	347
<p>DECRETO 5 giugno 2024, n. 12381 - certificato il 6 giugno 2024 L.R. 80/2015 e R.D. 523/1904. Pratica Sidit n. 1321/2024. Concessione di porzione di area del demanio idrico del Torrente Ritasso (TC8800) occupata da attraversamento carrabile con guado e contestuale autorizzazione idraulica per interventi di manutenzione straordinaria dello stesso ubicato nel Comune di Monteverdi Marittimo (PI). Richiedente: Enel Green Power Italia S.r.l.</p>	352
<p>DECRETO 5 giugno 2024, n. 12392 - certificato il 6 giugno 2024 Pratica Sidit n. 3500/2022. Procedimento n. 5013/2022. GCVI-Acque. Concessione di derivazione di acque pubbliche sotterranee nel territorio del Comune di Campiglia Marittima (LI).</p>	363
<p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Superiore</p>	

<p>DECRETO 5 giugno 2024, n. 12393 - certificato il 6 giugno 2024 R.D. 1775/33 - Regolamento Regione Toscana n. 61/r del 16/08/2016 e s.m.i. - Procedimento-Pratica SiDIT n. 3234/2023- 2150/2023; Domanda di concessione di derivazione di acque pubbliche nel Comune di Monteriggioni, Località Castel Petra- io.</p>	<p>369</p>
<p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Nord DECRETO 5 giugno 2024, n. 12394 - certificato il 6 giugno 2024 R.D. n. 1775/1933 - conclusione positiva della Conferenza di servizi art. 14 ter della legge n. 241/1990, in forma simulta- nea e modalità sincrona, relativa all'istanza intesa ad ottenere la concessione per l'utilizzo di acqua pubblica, nel Comune di Viareggio (LU), uso civile, FG 12 Mappale 1189, prat. Sidit n. 970/2024.</p>	<p>373</p>
<p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Inferiore DECRETO 5 giugno 2024, n. 12399 - certificato il 6 giugno 2024 Pratica SIDIT 66476/2020, Procedimento 851/2024 - Pozzo ID. 11468. "GCVI - Acque". Concessione di derivazione acque pub- bliche sotterranee nel Comune di Cecina (LI).</p>	<p>378</p>
<p>DECRETO 5 giugno 2024, n. 12407 - certificato il 6 giugno 2024 L.R. 80/2015 e D.P.G.R. n. 60/R/2016. Pratica SIDIT n. 1758/2024 Concessione per occupazione afferente al Demanio idrico mediante due scarichi di acqua piovana, già esistenti, sul corso d'acqua individuato nel reticolo idrografico, di cui alla L.R. 79/2012, con il toponimo "Fosso delle Tane", in località Mannaione, nel comune di Bibbona (LI). Richiedente: Colon- nello S.r.l.</p>	<p>383</p>
<p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Nord DECRETO 5 giugno 2024, n. 12421 - certificato il 6 giugno 2024 R.D. n. 1775/1933 - conclusione positiva della Conferenza di servizi art. 14 bis legge n. 241/1990, in forma semplificata mo- dalità asincrona, relativa all'istanza intesa ad ottenere la riatti- vazione di concessione preferenziale per l'utilizzo di acqua pub- blica, nel Comune di Forte dei Marmi (LU), uso civile, FG 14 Mappale 1141, prat. CL D12672 VER 1245 Sidit 192910/2020.</p>	<p>392</p>

SEZIONE

I





REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10159 del 14-05-2024

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 11892 - Data adozione: 30/05/2024

Oggetto: RD nr. 523/1904 - LR nr. 80/2015. AUT_2656208/AC - Concessione di porzione di area demaniale di vari corsi d'acqua afferenti al reticolo idrografico ubicati in loc. varie del Comune di Sestino (AR) per la ricostruzione in cavo aereo elicordato ad elica visibile di cinque tratte della linea aerea esistente a conduttori nudi, denominata "Badia Tedalda" a media tensione 15 kv. Pratica SiDIT n 782/2024

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 03/06/2024

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2024AD013301

IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 93 del R.D. 523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche";

VISTA la L.R. 79/2012 "Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994";

VISTA la D.C.R.T. n. 55 dell'11/07/2023: "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n.79 approvato con deliberazione del Consiglio regionale 6 dicembre 2022, n.103";

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014";

RICHIAMATO il DPGR 60/R del 12/08/2016 "Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri" recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R dell'8/8/2017;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1555 del 27/12/2022 "Aggiornamento dei canoni per l'uso del demanio idrico ai sensi della l.r. n. 80/2015 e del d.p.g.r. n. 60/R/2016";

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 "Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)."

VISTA l'istanza di concessione del demanio idrico di cui alla pratica SiDIT n. 9449/2023, acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 135313 del 26-02-2024 presentata da E-distribuzione S.p.a., c.f. 05779711000, con sede legale in Comune di Roma, Via Ombrone, n. 2 e l'allegata documentazione progettuale costituita dai seguenti elaborati in formato digitale:

- relazione tecnico-descrittiva;
- planimetria generale (scala 1:10.000);
- planimetria catastale (scala 1:2.000);
- sezioni trasversali (scala 1:1.000/250);
- documentazione fotografica;

PRESO ATTO che il progetto prevede:

- la ricostruzione in cavo aereo elicordato ad elica visibile di cinque tratte della linea aerea esistente a conduttori nudi, denominata "Badia Tedalda" a media tensione 15 kv n. DX2033158 nelle pertinenze dei corsi d'acqua denominati Fosso della Cerreta 7 AV3957 Interferenza I-1, Fosso Rosso AV4346 Interferenza I-2, Fosso con codice AV4318 Interferenza I-3, Fosso Rosso AV4346 Interferenza I-4, Fosso Piccolo AV3934 Interferenza I-5, Fosso Piccolo AV3934 Interferenza I-6, Fosso di San Donato AV4112 Interferenza I-9, Fosso della Canonica 2 AV4398, Interferenza I-11, in loc varie del Comune di Sestino (AR) così come descritto e rappresentato negli elaborati di progetto;

VISTE:

- la nota dell'Autorità Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale Settore Sub-distrettuale Ovest – Gestione rischio frane n. 2996/2024 del 19-03-2024, assunta al ns prot. n. 180758 del 20/03/2024 con la quale viene richiesto parere in merito all'intervento in oggetto;

- la nota ns prot 182680 del 21/03/2024 con la quale si chiedono integrazioni in merito alle modalità progettuali ed a che profondità verranno messe in opera le fondazioni dei nuovi tralicci in corrispondenza dei nuovi fenomeni attivi definendo mediante indagini geognostiche la profondità del substrato stabile ed indicando gli accorgimenti atti ad evitare l'aggravio dei dissesti;

CONSIDERATO che i nuovi fenomeni attivi non interferiscono con le fasce di rispetto dei corsi d'acqua coinvolti nel procedimento;

DATO ATTO che il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, si raccomanda l'esatto adempimento a quanto verrà disposto dall'Autorità Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale Settore Sub-distrettuale Ovest – Gestione rischio frane in merito alle modalità progettuali delle fondazioni dei nuovi tralicci in corrispondenza dei nuovi fenomeni attivi;

RICHIAMATA la nota ns prot n. 150729 del 05/03/2024 con la quale si comunica l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della Legge 241/90 e si richiedono i versamenti necessari per l'istruttoria del procedimento;

CONSIDERATO che con la nota ns prot. n. 190293 del 26/03/2024 e-distribuzione invia i versamenti di cauzione, canoni ed imposta regionale ma non il modello F24 quietanzato per il versamento dell'imposta di registro;

RICHIAMATA la email del 27/03/2024 con la quale viene sollecitata la trasmissione del modello F24 quietanzato sopra descritto;

VISTA la nota nota n. ns prot 292385 del 27/05/2024 con la quale e-distribuzione trasmette il modello F24 quietanzato relativo al versamento dell'imposta di registro;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento è l'incaricato di elevata qualificazione delle procedure tecnico autorizzative per la difesa del suolo nominato con Ordine di Servizio n. 19 del 14/11/2022;

CONSIDERATO che le opere e attività sopra descritte comportano l'utilizzo di porzione di area del demanio idrico del suddetto corso d'acqua;

DATO ATTO che le suddette opere rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 comma 1 del Regolamento 60/R/2016 e s.m.i e pertanto si può procedere ad assegnazione diretta dell'area demaniale senza procedura in concorrenza;

RICORDATO che ai sensi dell'art. 24 comma 6 del Regolamento 60/R, la concessione può essere rilasciata senza il disciplinare;

DATO ATTO che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra questa Amministrazione e il concessionario;

DATO ATTO che la documentazione progettuale che descrive l'esecuzione dei lavori e le caratteristiche più significative delle opere con evidenziate le aree demaniali impegnate e la finalità dell'occupazione, è quella agli atti del procedimento n. 1277/2024;

ACCERTATO che:

- il progetto presenta i requisiti per esser autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate in quanto:
 - non altera il buon regime delle acque;
 - non interferisce con esigenze di regimazione idraulica, accessibilità e manutenzione del corso d'acqua ed è compatibile con la presenza di opere idrauliche;
 - non interferisce con la stabilità del fondo e delle sponde del corso d'acqua;
 - non vi è aggravio del rischio in altre aree derivante dalla realizzazione dell'intervento;
 - non vi è aggravio del rischio per le persone;
- la realizzazione dei lavori non è in contrasto con la disciplina dal Capo VII del R.D 523/1904 e con la normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nella realizzazione e gestione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI TECNICHE

- i tralicci con fondazione di nuova realizzazione o in sostituzione degli esistenti, nel caso questi fossero originariamente posizionati a distanze inferiori a quelle previste dalla normativa di riferimento di cui al R.D. 523/1904, dovranno essere collocati possibilmente ad una distanza di almeno 10 mt. dal ciglio di sponda e/o dal piede esterno dell'argine del corso d'acqua;
- per sostegni di tipo Tubolare (cac o ferro), posti di trasformazione su palo semplicemente infissi di nuova realizzazione o in sostituzione degli esistenti dovranno essere collocati possibilmente ad una distanza di almeno 5 m dal ciglio di sponda e/o dal piede esterno dell'argine del corso d'acqua;
- non è comunque consentita la sostituzione di pali nella posizione originaria qualora gli stessi fossero collocati sulle opere idrauliche (argini);
- L'attraversamento superiore dei corsi d'acqua arginati è di norma consentito con l'infissione dei sostegni con e senza fondazione all'esterno della zona arginata e con il rispetto di distanze e altezze dai corpi arginali conformi alle norme di polizia idraulica (T.U. 523/1904 e R.D. 368/1904) e alle norme tecniche previste dal D.M. 21

marzo 1988, e tali da consentire lo svolgimento delle attività di manutenzione, vigilanza degli enti competenti, l'impianto dei cantieri per la manutenzione ordinaria o straordinaria e per eventuali sovralti e ringrossi delle arginature medesime e pronto intervento idraulico, in condizioni di assoluta sicurezza nel rispetto dell'art. 83 del DLGS 81/2008 e s.m.i. e pertanto la distanza minima del cavidotto dalla sommità arginale o dal ciglio di sponda dovrà essere conforme a quanto previsto nell'allegato IX del DGLS. 81/2008;

- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'efficienza idraulica del corso d'acqua interessato dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua e dovranno essere comunque rimosse prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative;
- le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati da questo Ufficio;
- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale di questo Ufficio e del Consorzio di Bonifica o altri da tali Enti individuati, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli;
- i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell'ittiofauna e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla fauna ittica;
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree interessate dal passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
- non è consentito il transito dei mezzi pesanti su argini imbibiti;

PRESCRIZIONI GENERALI:

- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione
- i lavori dovranno iniziare entro dodici mesi dalla data di rilascio del presente atto pena la perdita di validità dello stesso. Nel caso in cui le opere non fossero ancora iniziate entro tale scadenza, l'autorizzazione deve essere considerata automaticamente decaduta senza ulteriore comunicazione da parte dello scrivente Ufficio;
- l'autorizzazione di cui al presente atto ha validità di anni tre dalla data del presente atto a pena di decadenza senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente Ufficio salvo richiesta di rinnovo da presentarsi almeno 30 giorni prima della scadenza ;
- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;
- il richiedente dovrà comunicare allo scrivente Settore la data di inizio e fine lavori con un anticipo di almeno 5 giorni ciò al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza tra quanto previsto e quanto realizzato e trasmettere, entro sessanta giorni dal termine dei lavori, copia della dichiarazione di rispondenza delle opere stesse a quanto oggetto di autorizzazione e dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni contenute nel presente atto;
- il Richiedente, ai fini dell'esecuzione delle opere, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;
- con il presente Decreto s'intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi manutentivi ordinari che si rendessero necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto comunque delle normative vigenti al momento;
- il concessionario dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione la data d'inizio dei predetti lavori manutentivi e dovrà altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa;

STABILITO che ai sensi dell'art. 22 del DPGR 60/R del 12/08/2016, il Concessionario si obbliga:

- ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltreché delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere né sub concedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;
- a consentire, in ogni momento l'accesso e/o il transito, per le opportune operazioni di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;
- a ripristinare, a proprie spese i luoghi alla scadenza della concessione per decorrenza del termine di durata sotto indicato e in caso di revoca o rinuncia, fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'Amministrazione;

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevute intimazioni, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

DATO ATTO che l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica anche nei casi di.

a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari;

b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale dell'immobile;

c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;

RICORDATO che:

- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;
- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'immobile e al ripristino dei luoghi;
- nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa;
- per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

DATO ATTO che il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, fatte salve le sanzioni penali per l'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporta il pagamento di una sanzione, nel rispetto dei limiti minimo e massimo previsto dall'articolo 9 della l.r.80/2015;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 19 la durata della concessione e potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine della concessione;

DATO ATTO che nel periodo di validità della concessione, il canone dovrà essere corrisposto anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione e che, in caso di rinuncia, il pagamento del canone è dovuto fino alla data di presentazione della relativa richiesta;

RICHIAMATO l'articolo 1 della L.R. 30/12/1971 n. 2, così come modificato dall'art.1 della L.R. 74/2018, che istituisce l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione commisurandola al 50% del canone di concessione;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 28 comma 6 del Regolamento regionale 12 agosto 2016, n. 60/R per le concessioni di durata superiore ad un anno il canone sarà aggiornato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato;

RITENUTO di commisurare a una annualità del canone il deposito cauzionale di cui all'art. 31 del Regolamento, versato dal concessionario a garanzia del regolare pagamento del canone e/o a titolo di rimborso delle spese eventualmente sostenute da questa Amministrazione e da reintegrare fino alla suddetta misura nel caso di prelievi parziali di somme, nel corso della concessione;

DATO ATTO che il presente atto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

DATO ATTO che l'imposta di bollo relativa al presente atto è stata assolta dal richiedente con marca cartacea n.01220572335165 del 20/03/2024;

DATO ATTO infine che il richiedente ha provveduto al versamento a favore della Regione Toscana dei seguenti importi:

- € 732,48 a titolo di deposito cauzionale definitivo infruttifero mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;
- € 732,48 a titolo di primo canone concessorio, corrispondente al canone riferito al 2024 mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;
- € 366,24 a titolo di imposta regionale sul canone di concessione sul conto Banco Posta codice IBAN IT70 J 0760102800 000011899580;
- € 278,34 tramite F24 per imposta di registro;
- € 3.379,04 quali indennità per occupazioni pregresse comprensivo di interessi legali mediante bonifico sul c/c Banco Posta intestato a Regione Toscana IBAN: IT 41 X 07601 02800 001031581018;

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

1. di autorizzare l'esecuzione delle opere ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e dell' art. 93 del R.D. 523/1904 così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati;
2. di stabilire che l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori ha validità di anni 3 dalla data del presente atto, fatta salva la possibilità di motivata richiesta di rinnovo da parte del richiedente;
3. di accordare alla Società E-distribuzione S.p.a., c.f. 05779711000, con sede legale in Comune di Roma, Via Ombrone, n. 2 la Concessione per l'occupazione di:
 - porzione di area demaniale dei corsi d'acqua denominati Fosso della Cerreta 7 AV3957 Interferenza I-1, Fosso Rosso AV4346 Interferenza I-2, Fosso con codice AV4318 Interferenza I-3, Fosso Rosso AV4346 Interferenza I-4, Fosso Piccolo AV3934 Interferenza I-5, Fosso Piccolo AV3934 Interferenza I-6, Fosso di San Donato AV4112 Interferenza I-9, Fosso della Canonica 2 AV4398, Interferenza I-11, in loc. varie del Comune di Sestino (AR), per la ricostruzione in cavo aereo elicordato ad elica visibile di cinque tratte della linea aerea esistente a conduttori nudi, denominata "Badia Tedalda" a media tensione 15 kv n. DX2033158;
4. di stabilire che la concessione ha durata di anni 19 dalla data del presente atto e che il canone di concessione è pari a € 732,48, secondo quanto riportato al p.to 1.2 dell'Allegato A della D.G.R. 1555/2022, soggetto ad aggiornamento e modifica in ragione delle disposizioni emanate dalla Regione Toscana, da pagarsi entro il 31 Dicembre dell'anno di riferimento, sino alla scadenza della presente concessione anche se il concessionario non voglia o non possa fare uso in tutto o in parte della concessione;
5. di disporre che la realizzazione dell'opera e la gestione dell'area demaniale siano sottoposte alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
6. di procedere alla registrazione fiscale del presente provvedimento, considerato che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta per l'intera durata della concessione risulta superiore alla misura fissa di Euro 200,00 ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del D.P.R. 131/1986;
7. di dare atto che:
 - il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti.
 - il Concessionario è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente autorizzazione non possono iniziare i lavori.
8. di trasmettere per via telematica il presente provvedimento all'indirizzo pec e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA SUD

Responsabile di settore Francesco PISTONE

Incarico: Ordine di Servizio artt. 4bis, 7 e 9 L.R. 1/2009 n. 203 del 29-05-2024

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 11900 - Data adozione: 31/05/2024

Oggetto: SIDIT 2156/22- Istanza di Ricerca e Concessione ad uso agricolo, comune di Montalcino - Decreto di Concessione.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 03/06/2024

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2024AD013414

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il R.D. 11.12.1933, n. 1775;
- la legge n. 241 del 1990 “Nuove norme del procedimento amministrativo”, come modificata dalla legge n. 69 del 2009 e s.m.i.;
- il D.L.vo 31.03.1998, n. 112;
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25/01/2005 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;
- il D. Lgs. Del 03/04/2006 n. 152, “Norme in materia ambientale”, artt. 95 e 96;
- i regolamenti emanati dalla Regione Toscana di cui al D.P.G.R. 21/04/2015 n. 51/R/2015 e al D.P.G.R. 16/08/2016 n. 61/R/2016 e il successivo D.P.G.R. n. 46/R/2017 che approva modifiche ai Regolamenti 61/R/2016 e 51/R/2015;
- la L.R. n. 80 del 28/12/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- la D.G.R. n. 1341 del 29/12/2015 “Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di difesa del suolo ai sensi dell’art. 9 comma 4 della L.R. 22/2015”;
- la D.G.R. n. 122 del 23/02/2016 per il subentro nei procedimenti ai sensi dell’art. 11bis comma 2 della L.R. 22/2015 in materia di difesa del suolo;
- la Delibera n. 1035 del 05/08/2019 “Disposizioni in materia di concessioni per l’utilizzo e per l’occupazione del demanio idrico e aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione”;
- la L.R. n. 19 del 16/04/2019 “Interventi normativi relativi alla prima variazione al bilancio di previsione 2019-2021”;
- la L.R. n. 48 del 28/12/2023 "Legge di stabilità per l'anno 2024".

VISTA l’istanza acquisita al protocollo della Regione Toscana n. 221190 in data 27/05/2022, del soggetto identificato nel disciplinare di concessione con la quale viene chiesta la concessione per derivazione di acqua pubblica sotterranea nel comune di Montalcino (SI), ad uso agricolo – Pratica SIDIT n.2156/22;

VISTO il disciplinare, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione di derivazione acqua pubblica, sottoscritto dal soggetto richiedente e allegato al presente atto con la lettera A, facente parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO CHE:

- il prelievo interessa un pozzo individuato catastalmente nel Comune di Montalcino (SI) al foglio n. 179 particella n. 5;
- la portata media di concessione è di 0,16 l/sec per un fabbisogno di 5300 mc annui;
- l’uso richiesto è agricolo ai sensi del D.P.G.R. 61/R/2016;
- a seguito degli accertamenti effettuati è possibile stabilire che le condizioni locali corrispondono a quanto riportato negli atti tecnici presentati a corredo della domanda di concessione;

ACCERTATA la regolarità tecnica attestante la correttezza dell’azione amministrativa del presente atto che con la sottoscrizione dello stesso viene attestata.

DATO ATTO:

- che il bollo è stato assolto ai sensi del D.P.R. 642/72;

- che a seguito dell'esperita istruttoria non sono emersi ulteriori elementi volti a determinare un provvedimento di diniego al rilascio dell'atto di concessione demaniale idrica;
- dell'assenza di conflitto di interessi da parte del Dirigente, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dalla L. 6 novembre 2012, n. 190;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., è il Dirigente del Settore Genio Civile Toscana Sud;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rilasciare al soggetto identificato nel disciplinare di concessione, allegato con la lettera A al presente atto di cui fa parte integrante e sostanziale, entro i limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti di terzi, la concessione di derivazione acque pubbliche sotterranee ad uso agricolo per l'irrigazione di uliveti, vigneti, aree verdi e frutteti e all' interno dei locali cantina, mediante un pozzo ubicato nel Comune di Montalcino (SI), al foglio n.179 particella n.5 - Pratica SIDIT n.2156/22;
2. L'utilizzazione di acque che necessitano di caratteristiche di quelle destinate al consumo umano è concessa nel rispetto delle norme di tutela previste dalla normativa vigente. Il concessionario è responsabile per il rispetto di tali norme, con particolare riferimento al giudizio di idoneità, reso dalla competente Autorità sanitaria ai sensi del D.Lgs. 23 febbraio 2023 n. 18;
3. di concedere il prelievo per una portata media di 0,16 litri al secondo per un fabbisogno stimato di 5300 mc annui;
4. di stabilire la durata della concessione in anni 10 (dieci) successivi e continui, decorrenti dalla data del decreto di concessione;
5. di dare atto che la concessione è subordinata alla corresponsione di un canone annuale;
6. di dare atto che l'esercizio della derivazione di acque pubbliche dovrà essere conforme al contenuto degli elaborati progettuali presentati a corredo dell'istanza ed avverrà secondo le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato al presente atto sotto la lettera A e che ne fa parte integrante e sostanziale, redatto in conformità allo schema approvato con Delibera G.R. n. 194 del 16/03/2016 e sottoscritto dal richiedente;
7. di dare altresì atto che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del concessionario;
8. di trasmettere il presente atto al concessionario;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

DISCIPLINARE

36060c9633a5b33cdcc7af38038517b4b9afeb9d68e447914551d37fde291278



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO INFERIORE

Responsabile di settore Francesco PISTONE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10159 del 14-05-2024

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 11905 - Data adozione: 31/05/2024

Oggetto: Pratica SIDIT 1844/2020. R.D. 1775/1933. GCVI-ACQUE. Rinnovo con variante sostanziale alla concessione per utilizzo di acque pubbliche sotterranee ad uso produzione beni e servizi nel comune di Castelfranco di Sotto. Consorzio Acquedotto Industriale Castelfranco di Sotto "COAQUE".

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 03/06/2024

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2024AD013266

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il R.D. 11/12/1933 n. 1775 “Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici”;
- il D.Lgs. 12/07/1993 n.275, riordino in materia di concessione di acque pubbliche;
- il D.P.R. n.238 del 18/02/1999;
- il D.L.vo n.112 del 31/03/1998;
- il D.Lgs. del 03/04/2006 n.152, artt. 95 e 96;
- la L.R. 19 marzo 2015, n. 30 “Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994, alla l.r. 65/1997, alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010”;
- la L.R. 22/2015 Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56;
- i regolamenti emanati dalla Regione Toscana di cui al D.P.G.R. 16/08/2016 n. 61/R/2016 e al D.P.G.R. 21/04/2015 n. 51/R/2015 come modificati dalla D.G.R. 830 del 31/07/2017;
- la L.R. n. 80 del 28/12/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- il Piano di Gestione del distretto idrografico dell’Appennino settentrionale approvato con DPCM 27/10/2016;
- il Decreto Direttoriale n. 29/STA del 13/02/2017 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- la Direttiva Derivazioni della Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale approvata in Conferenza Istituzionale permanente con Delibera n. 3 del 14/12/2017, pubblicata su G.U. n. 43 del 21/2/2018 ed in particolare l’Allegato B, primo aggiornamento del dicembre 2018.
- la D.G.R. n. 58 del 21/01/2019 “indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l’individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di Gestione delle Acque delle Autorità di Distretto idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana”;
- il secondo aggiornamento del Piano di Gestione delle Acque dell’Appennino Settentrionale e le relative misure di salvaguardia approvato con D.P.C.M. 07/06/2023 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 13/09/2023;
- l’Accordo di Programma Quadro Tutela delle Acque e Gestione Integrata delle Risorse Idriche sottoscritto - Accordo Integrativo per la tutela delle risorse idriche del Basso Valdarno e del Padule di Fucecchio attraverso la riorganizzazione della depurazione del comprensorio del cuoio e del Circondario Empolese, della Valdera, della Vald’Elsa e della Val di Nievole, (d’ora in avanti AdP) siglato in data 8/04/2013 da Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Regione Toscana, Autorità di Bacino del Fiume Arno, Province di Pisa, Pistoia, Unione dei Comuni del Circondario dell’Empolese Valdelsa, Comuni di Fucecchio, Castelfranco di Sotto, San Miniato, Santa Croce sull’Arno, Autorità Idrica Toscana, Associazione dei Conciatori dei Santa Croce sull’Arno, Consorzio dei Conciatori di Ponte a Egola;
- la Determina dirigenziale della Provincia di Pisa n. 1643 del 11/04/2012 con cui veniva riconosciuta al Consorzio Acquedotto Industriale Castelfranco di Sotto “COAQUE “ C.F.: 01332630506, con sede in via privata Giovacchini in Comune di Santa croce sull’Arno (PI), la concessione di derivazione di acque pubbliche sotterranee da quattro pozzi in Comune di Castelfranco di Sotto (PI) ad uso industriale, oggi produzione beni e servizi, per

un quantitativo pari a 200.000 mc/anno, pratica PI2169 alle condizioni stabilite nel disciplinare repertoriato al n. 482 del 02/04/2013 del registro della Provincia di Pisa;

- l'istanza, acquisita al protocollo n. 388008 del 18/10/2019, presentata dal Consorzio Acquedotto Industriale Castelfranco di Sotto "COAQUE" C.F.: 01332630506, di variante sostanziale della concessione di cui alla pratica PI2169 per realizzazione di 2 nuovi pozzi, incremento del quantitativo di risorsa in concessione da 200.00 mc/anno a 350.000 mc/anno e assunta anche come rinnovo concessione;
- il Decreto Dirigenziale n. 6265 del 20/04/2021, prorogato con Decreto Dirigenziale n. 8012 del 02/05/2022, con cui veniva rilasciata al Consorzio Acquedotto Industriale Castelfranco di Sotto "COAQUE", C.F.: 01332630506, l'autorizzazione alla ricerca per la perforazione di n. 2 pozzi per uso produzione beni e servizi, su terreno di proprietà del Comune di Castelfranco di Sotto, che ha dato il proprio assenso, pratica SIDIT 1844/2020 Procedimento 1882/2020 ex pratica n. PI2169;

CONSIDERATO:

- la conclusione con esito positivo dei lavori di realizzazione dei pozzi di cui al Decreto Dirigenziale n. 6265 del 20/04/2021, prorogato con Decreto Dirigenziale n. 8012 del 02/05/2022, da cui risulta che il pozzo previsto sulla particella 573 del foglio 38 è stato realizzato sulla particella 617 del foglio 41 come da relazione di fine lavori acquisita al protocollo n. 0033490 del 20/01/2023;
- la necessità di conformare il presente atto a quanto di seguito riportato dalle previsioni dell'Accordo di Programma Quadro Tutela delle Acque e Gestione Integrata delle Risorse Idriche sottoscritto - Accordo Integrativo per la tutela delle risorse idriche del Basso Valdarno e del Padule di Fucecchio attraverso la riorganizzazione della depurazione del comprensorio del cuoio e del Circondario Empolese, della Valdera, della Vald'Elsa e della Val di Nievole, (d'ora in avanti AdP) siglato in data 8/04/2013 da Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Regione Toscana, Autorità di Bacino del Fiume Arno, Province di Pisa, Pistoia, Unione dei Comuni del Circondario dell'Empolese Valdelsa, Comuni di Fucecchio, Castelfranco di Sotto, San Miniato, Santa Croce Sull'Arno, Autorità Idrica Toscana, Associazione dei Conciatori dei Santa Croce sull'Arno, Consorzio dei Conciatori di Ponte a Egola;
- l'art. 5 comma 2 dell'AdP con il quale le Associazioni dei Conciatori s'impegnano alla sostituzione delle acque dolci di falda utilizzate nei processi produttivi delle industrie del comprensorio del cuoio con acque reflue urbane depurate ed affinate nell'apposito impianto di trattamento realizzato, per un volume annuo minimo di 6 milioni di mc e in ogni caso per eliminare l'emungimento da falda;
- l'art. 8 del detto AdP con il quale il soggetto competente alla gestione del Demanio Idrico (all'epoca le Amministrazioni Provinciali, adesso la Regione), si impegna a ridurre progressivamente, in relazione alle quantità di reflui urbani effettivamente convogliati, i volumi delle concessioni al prelievo anche al fine di attuare l'obiettivo di azzeramento dei prelievi di cui all'art. 5 dell'AdP, assicurando, comunque, un approvvigionamento idrico complessivo di acque reflue depurate e acque primarie necessario al mantenimento della capacità produttiva;
- che la realizzazione degli acquedotti duali che dovranno rifornire di acque reflue depurate ed affinate le aziende conciarie è attualmente prevista per il 31/12/2023, ma che ritardi, comunque da concordarsi con una rimodulazione delle date di cronoprogramma dell'AdP, sono possibili in considerazione delle difficoltà introdotte dalla pandemia Covid19 e sofferte dall'intero comparto;
- che la concessione che si rilascia con il presente atto deve ottemperare agli impegni presi da questa amministrazione nel citato AdP e che quindi non può consentire il prelievo da

falda in presenza della fornitura di acque reflue depurate ed affinate;

- che l'articolo 4 comma 2 del D.P.G.R. 61/R/2016 e s.m.i. prevede come condizione ostativa al rilascio della concessione la possibilità di soddisfare integralmente, in termini di qualità e quantità, il proprio fabbisogno idrico mediante l'impiego d'acqua erogata da un acquedotto pubblico o consortile dedicato ad usi diversi dal potabile, ivi compresi acquedotti che distribuiscono acqua reflua recuperata;
- il Disciplinare, conforme allo schema tipo di disciplinare approvato con D.G.R.T. n.194 del 16/03/2016, sottoscritto digitalmente in data 27/03/2024 dal legale rappresentante del Consorzio Acquedotto Industriale Castelfranco di Sotto "COAQUE" C.F.: 01332630506, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione di derivazione di acqua pubblica, "Allegato A" al presente decreto che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- che la disponibilità di fornitura di acque reflue depurate ed affinate sia da considerarsi come condizione di revoca della concessione ai sensi di quanto previsto nel AdP e nel rispetto dei contenuti dell'art. 75 del D.P.G.R. 61/R/2016 e s.m.i.;
- il concessionario è in regola con il pagamento dei canoni per gli anni pregressi fino al 2023 e che i canoni per l'annualità 2024 e per quelle successive verranno richiesti con le modalità previste dalla Regione Toscana;
- il richiedente in data 18/10/2019 ha corrisposto la somma di € 300,00 per le spese istruttorie con bonifico sul conto corrente postale della Regione Toscana IBAN IT8900760102800001031575820;
- il richiedente ha assolto all'obbligo del pagamento dei bolli per la convalida del presente atto e del disciplinare di concessione, per un importo pari a € 32,00, con F24 pagato in data del 27/03/2024;
- il concessionario ha versato la somma di € 9.554,78, che aggiunta alla somma già versata alla Provincia di Pisa in fase di rilascio della concessione pari a € 3.613,69, poi introitata dalla Regione Toscana, va a costituire la cauzione prevista ai sensi dell'art. 60 del DPGR 61/R/2016 e s.m.i. pari a € 13.168,47;
- il prelievo previsto risulta ubicato all'esterno di SIC o di siti della Rete Natura 2000 e non sussistendo possibili incidenze negative sugli stessi siti, come da valutazioni contenute nella relazione istruttoria agli atti, l'istanza è esclusa dalle procedure di valutazione di incidenza (art. 88 comma 2 della L.R. 30/2015);
- il prelievo in oggetto possa essere considerato ammissibile ai sensi della Direttiva Derivazioni della Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale, come da valutazioni contenute nella relazione istruttoria agli atti nel rispetto delle prescrizioni contenute nel disciplinare di concessione precedentemente richiamato;
- a seguito dell'esperita istruttoria è possibile riconoscere al Consorzio Acquedotto Industriale Castelfranco di Sotto "COAQUE" C.F.: 01332630506, il rinnovo con variante sostanziale per la realizzazione di due nuovi pozzi di prelievo, per un totale di 5 punti di derivazione e l'incremento di risorsa in concessione da 200.000 mc/anno a 350.000 mc/anno, pratica SIDIT 1844/2020 Procedimento 1882/2020 ex pratica n. PI2169 alla condizioni stabilite nel Disciplinare di concessione predisposto da questo Ufficio e sottoscritto dal concessionario in data 27/03/2024, allegato A al presente atto;
- ACCERTATA la regolarità tecnica attestante la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto che con la sottoscrizione del disciplinare del 27/03/2024 viene accettata;
- DATO ATTO CHE il Responsabile del Procedimento è il titolare di incarico di Elevata Qualificazione del Settore Genio Civile Valdarno Inferiore;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di riconoscere al Consorzio Acquedotto Industriale Castelfranco di Sotto “COAQUE “ C.F.: 01332630506, con sede in via privata Giovacchini in Comune di Santa Croce sull’Arno (PI), il rinnovo con variante sostanziale alla concessione di derivazione di acque pubbliche sotterranee per la realizzazione di due nuovi pozzi di prelievo, per un totale di 5 punti di derivazione, e l’incremento di risorsa in concessione da 200.000 mc/anno a 350.000 mc/anno, pratica SIDIT 1844/2020 Procedimento 1882/2020 ex pratica n. PI2169, alle condizioni e prescrizioni contenute nel Disciplinare di seguito richiamato;
2. di approvare il Disciplinare sottoscritto digitalmente in data 27/03/2024 dal legale rappresentante del Consorzio Acquedotto Industriale Castelfranco di Sotto “COAQUE “ C.F.: 01332630506 contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione di derivazione di acqua pubblica, “Allegato A” al presente decreto che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
3. di fissare la durata della concessione in anni 5 calcolati a decorrere dalla data del presente atto considerando sanato il periodo intercorso dalla data della scadenza naturale della concessione e la data del presente atto;
4. di stabilire che il prelievo in oggetto potrà essere interessato da revisione delle concessioni in essere, da effettuarsi tenendo conto della successiva disponibilità dei dati di bilancio idrico;
5. di dare atto che per ogni effetto di legge il richiedente elegge il proprio domicilio presso il Comune di Santa Croce sull’Arno (PI);
6. di dare atto che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell’attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l’esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;
7. di procedere alla registrazione fiscale del presente provvedimento, considerato che l’ammontare dell’imposta proporzionale dovuta per l’intera durata della concessione risulta superiore alla misura fissa di Euro 200,00, ai sensi dell’art. 2, parte II della Tariffa del DPR 131/1986.
8. di trasmettere il presente atto al richiedente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell’autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

DISCIPLINARE

56c10729182fb4a86bfe3c5a8303adbbb85ac1d7c629518b8cf8bc289b8f6cd



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10159 del 14-05-2024

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 11913 - Data adozione: 31/05/2024

Oggetto: r.d. 1775/33 - Regolamento Regione Toscana n. 61/r del 16/08/2016 e s.m.i. - Procedimento-Pratica SiDIT n. 12500/2023-10154/2023. Autorizzazione ricerca e contestuale concessione di derivazione di acque pubbliche sotterranee ad uso diverso dal domestico nel Comune di Reggello, Località Leccio.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 03/06/2024

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2024AD013456

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 "Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici";

VISTA la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii.;

VISTO il D.Lgs 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali", in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana 25 gennaio 2005 n. 6 "Approvazione del piano di tutela delle acque";

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";

VISTA la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 "Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56";

VISTA la L.R. 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri";

VISTI i regolamenti della Regione Toscana:

- 21 aprile 2015, n. 51/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni";

- 16 agosto 2016, n. 61/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R. 51/R/2015";

VISTA la delibera della Giunta regionale 21/01/2019 n. 58, pubblicata nel Burt il 30/01/2019, recante "Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l'individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di gestione delle Acque delle autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana";

VISTA la delibera della Giunta Regionale del 1 ottobre 2018 n. 1068 "Delibera di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque per l'annualità 2018" e successive delibere di aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione programmata (TIP);

CONSIDERATO che con domanda in data 11/12/2023 al numero protocollo 0559399 il richiedente, come meglio identificato nell'allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), ha fatto richiesta di Autorizzazione ricerca e contestuale concessione di acque pubbliche sotterranee ad uso diverso dal domestico nel Comune di Reggello, Località Leccio, nel terreno individuato al N.C.T nel foglio n. 45, particella n. 719, ad uso AGRICOLO;

RICHIAMATO il Decreto Dirigenziale n. 425 del 11/01/2024 della Regione Toscana con il quale è stata autorizzata ai sensi dell'art. 95 del R.D.1775/1933 la ricerca di acque sotterranee;

VISTA la relazione di fine lavori acquisita dalla Regione Toscana con prot. 291741 del 24/05/2024;

VISTI gli esiti dell'istruttoria svolta dall'Ufficio e le caratteristiche della derivazione che possono essere così sintetizzate:

- la quantità di acqua da derivare, sulla quale è calcolato il canone di concessione, è fissata in misura della portata media di 0,063 l/s, per un fabbisogno di 2.000 metri cubi annui, destinati ad uso AGRICOLO;

CONSIDERATO CHE la società richiedente ha versato in data 29/05/2024 la somma di € 86,97 (*euro ottantasei virgola novantasette centesimi*) tramite bonifico su C/C bancario IBAN IT41 X 07601 02800 001031581018 intestato a Regione Toscana, a titolo di cauzione a garanzia del pagamento del canone di concessione di derivazione d'acqua pubblica ai sensi dell'art. 60 della D.P.G.R. 61/R/2016 e della D.G.R.T. n. 1068/2018 e degli obblighi assunti con il disciplinare di concessione, somma che sarà restituita alla scadenza della concessione senza rinnovo, la somma di € 50,73 (*euro cinquanta virgola settantatré centesimi*), a titolo di rateo canone per l'anno 2024, e la somma di € 40,00 (*euro quaranta virgola zero centesimi*), a titolo di contributo ex art. 7 del r.d. 1775/1933;

DATO ATTO CHE il richiedente ha sottoscritto il Disciplinare conservato agli atti e allegato al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all'oggetto;

DATO ATTO CHE il Disciplinare in questione è conforme allo schema tipo approvato con Delibera G.R.T. n. 194 del 16/03/2016;

RITENUTA l'istanza presentata meritevole di approvazione;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento amministrativo, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., è il titolare di incarico di Elevata Qualificazione in "Procedure tecnico autorizzative in materia di acque - Valdarno Superiore";

DATO ATTO CHE l'imposta di bollo relativa al presente atto è stata regolarmente assolta;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rilasciare, entro i limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti di terzi, al richiedente, come meglio identificato nell'allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), la concessione di acque sotterranee tramite POZZO ubicato al foglio n. 45, particella n. 719 in Comune di Reggello, Località Leccio, per uso AGRICOLO, per una portata media di 0,063 l/s di acqua sulla base della quale sarà calcolato il canone di concessione;
2. di stabilire la durata della concessione in anni 20 con decorrenza dalla data del presente atto;
3. di approvare il Disciplinare conservato agli atti dell'ufficio scrivente e allegato al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all'oggetto;
4. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito nel Disciplinare di Concessione richiamato e approvato al precedente punto 3;
5. di dichiarare che ai sensi della D.G.R. n. 1068/2018 e successive delibere di aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione programmata (TIP), il canone annuo è stabilito nella misura di € 86,97 (*euro ottantasei virgola novantasette centesimi*);
6. di dichiarare che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;
7. di trasmettere il presente provvedimento al Concessionario e al Comune di Reggello;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

DISCIPLINARE

8da2cbb1634f7128f747f7be1b855072c6e3de986c97bd35a76b3e365fa996a7



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA SUD

NULL Francesco PISTONE

Incarico: Ordine di Servizio artt. 4bis, 7 e 9 L.R. 1/2009 n. 203 del 29-05-2024

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 11917 - Data adozione: 31/05/2024

Oggetto: Pratica SiDIT n. 6355/2019 (Proc. n. 3269/2024) - L.R. 77/2016 - Concessione demaniale per tre attraversamenti con ponte (tip. 5.1) dei corsi d'acqua denominati Canale Essiccatore Principale dell'Alberese (TS71033), Colatore B (TS71196) e Colatore D (TS71313), a servizio della Strada di Bonifica n. 4, in località Salina di San Paolo nel Parco Regionale della Maremma, comune di Grosseto (GR). Concessionario: Ente Parco Regionale della Maremma.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 03/06/2024

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2024AD013475

IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 93, 95, 97 e 98 del R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie”;

VISTO l'art. 1, comma 1, della L.R. 2/1971, che ha istituito l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito della Regione, attualmente commisurata al 50% del canone di concessione dei beni del demanio idrico e delle relative aree, il cui versamento deve essere effettuato entro il 31 dicembre dell'anno in cui deve essere versato il canone di concessione;

VISTA la Legge 241/1990 e ss.mm.ii., “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTA la L. 37/1994 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs. n. 112 del 31/03/1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

VISTA la L.R. 23 luglio 2009 n. 40 “Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994”;

VISTA la D.C.R.T. n. 57 del 11/06/2013 “Individuazione del reticolo idrografico e di gestione ai sensi dell'articolo 22, comma 1, lettera e), della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79 (Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994)”;

VISTA la L.R. 22/2015 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56” che dispone in ordine al trasferimento alla Regione Toscana della gestione del demanio idrico e dell'introito dei relativi proventi;

VISTA la L.R. 30/2015 “Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico - ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994, alla l.r. 65/1997, alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010”;

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2, lett. i);

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 463 del 12/02/2016 con il quale si approva lo schema del decreto di concessione delle aree demaniali;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 60/R del 12/08/2016 “Regolamento in attuazione dell'art. 5 della LR 80/2015, recante disciplina per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni”, d'ora in avanti “Regolamento”;

VISTA la L.R. 77/2016 “Disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico”, che stabilisce particolari modalità e requisiti per regolarizzare le utilizzazioni demaniali prive di atto di

concessione valido al momento del subentro della Regione Toscana nella competenza della gestione amministrativa del demanio idrico;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1138 del 15/11/2016 “Determinazione dei canoni per l’uso demanio idrico – revoca della DGRT n. 813/2016”, con la quale sono stati determinati i canoni di concessione per l’anno 2016;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 888 del 07/08/2017 “Determinazione dei canoni per l’uso del Demanio Idrico – revoca della D.G.R.T. n. 1138 del 15/11/2016”, con cui sono stati rideterminati sia i canoni da applicare alla varie tipologie di concessioni per l’utilizzo delle aree demaniali, sia i nuovi importi per quanto concerne gli oneri istruttori oltre alle modalità di pagamento e riscossione;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1414 del 17/12/2018, con la quale si introducono alcune modifiche nell’applicazione dei canoni di specifiche occupazioni demaniali e si confermano per il resto, i canoni per l’uso del demanio idrico fissati dalla precedente DGRT 888/2017;

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014”;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 25 luglio 2018, n. 42/R “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)”;

VISTI gli articoli n. 12, c. 1, della L.R. 57/2017, n. 5 della L.R. 74/18 e n. 1 della L.R. 93/2020, che riducono del 100% l’imposta di cui alla L.R. 2/1971 suddetta, rispettivamente nel biennio 2017-2018, nel 2019 e nel 2020;

VISTI gli articoli 2 della L.R. 93/2020 e 7 della L.R. 50/2021, con i quali si dispone la rinuncia all’applicazione dell’aggiornamento sulla base del tasso di inflazione programmato rispettivamente ai canoni di concessione delle annualità 2019, 2020 e 2021;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1219 del 02/11/2022 “Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi del demanio idrico al tasso di inflazione programmata per l’annualità 2022, ai sensi dell’articolo 6, comma 2 della L.R. 28 dicembre 2015 n. 80”, con la quale si stabilisce che per l’annualità 2022 l’aggiornamento dei canoni di concessione e degli indennizzi sia fatto al tasso di inflazione del 7,1%;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1555 del 27/12/2022 “Aggiornamento dei canoni per l’uso del demanio idrico ai sensi della l.r. n. 80/2015 e del d.p.g.r. n. 60/R/2016”;

VISTA la deliberazione del Consiglio regionale 23 aprile 2024, n. 25 “Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n.79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 11 luglio 2023, n. 55”;

PRESO ATTO che, con Determinazione Dirigenziale n. 5253 del 22/12/2005, la Provincia di Grosseto ha rilasciato all’Ente Parco Regionale della Maremma l’atto di rinnovo della concessione demaniale relativa alla Strada di Bonifica n. 4 (Litoranea di Alberese), in località Alberese nel comune di Grosseto, individuata al foglio 153 e compresa tra le particelle 33-20-21-22-25-26-28-29 (riferimento Prat. 91/Bon), fino al 31/12/2010;

RICHIAMATA la richiesta di rinnovo della concessione, acquisita agli atti della Provincia di Grosseto con prot. n. 100448 del 15/06/2011;

VISTA l'istanza di rinnovo della concessione sul demanio idrico per la Strada di Bonifica n. 4 (Litoranea di Alberese) per n. 3 attraversamenti in località Alberese nel comune di Grosseto, presentata dall'Ente Parco Regionale della Maremma, acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 0267472 del 13/05/2024, con la quale, richiamando la precedente richiesta prot. n. 1183 del 30/06/2017, si fa presente che la Strada di Bonifica n. 4 attraversa con ponti i corsi d'acqua denominati Canale Essiccatore Principale dell'Alberese, Colatore B e Colatore D;

VISTA la comunicazione di avvio del procedimento amministrativo, trasmessa al richiedente con prot. n. 0280428 del 20/05/2024;

ACCERTATO che i corsi d'acqua denominati Canale Essiccatore Principale dell'Alberese (TS71033), Colatore B (TS71196) e Colatore D (TS71313), riportati nel Reticolo Idrografico e di Gestione del Territorio Toscano di cui alla L.R.T. 79/2012, risultano acqua pubblica ai sensi della DCRT 57/2013 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che:

- la concessione degli attraversamenti è disciplinata dal Capo VII del R.D. 523/1904 e dalla normativa regionale di riferimento;
- ai sensi del regolamento 60/R/2016 la concessione degli attraversamenti presenta i requisiti per essere rinnovata con le prescrizioni elencate ai paragrafi successivi;

PRESO ATTO che la presente concessione comporta l'occupazione del demanio idrico, individuata nell'elaborato cartografico allegato al presente decreto sotto la lettera "A", quale parte integrante e sostanziale;

VERIFICATO che, in ordine al rilascio della concessione in esame, sussistono i presupposti di cui all'art. 1 della L.R. 77/2016 e che pertanto la stessa può essere rilasciata con la procedura di assegnazione diretta di cui all'art. 13 del Regolamento;

RITENUTO che, ai sensi dell'art. 24, comma 6 del Regolamento, la concessione possa essere accordata senza il disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra Amministrazione concedente e concessionario;

DATO ATTO che, ai fini dell'uso previsto, dell'esercizio delle attività, il Concessionario è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 22 del Regolamento, il Concessionario si obbliga a:

- a) assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltre che delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati, a propria cura e spese;
- b) consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della stessa, per garantire il buon regime delle acque;
- c) sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;
- d) rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D.

1775/1933, tenendo indenne la Regione da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;

- e) non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi, e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- f) assumersi gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene, ivi compresi gli oneri tributari;
- g) non cedere né sub concedere, neppure parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- h) assumere gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni e delle aree demaniali interessate, nonché delle opere e degli impianti ivi presenti.

Inoltre il Concessionario:

- si obbliga a porre in essere, a propria cura e spese, tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato/concesso e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori e dall'uso delle opere e/o dell'area;
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto del presente atto, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente Autorità idraulica;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n. 523/1904, ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;
- dovrà farsi carico di ogni atto ed onere necessario per procedere all'eventuale occupazione e/o interferenza con i terreni e le proprietà private e/o pubbliche limitrofe;
- l'onere della manutenzione e conservazione delle opere di attraversamento è a carico della Ditta proprietaria/concessionaria della strada, ai sensi dell'art. 12 del R.D. 523/1904 ("I lavori ai fiumi e torrenti che avessero per unico oggetto la conservazione di un ponte o di una strada pubblica, ordinaria o ferrata, si eseguono e si mantengono a spese esclusive di quella amministrazione a cui spetta la conservazione del ponte o della strada...");
- l'Ente Parco Regionale della Maremma è tenuto a garantire la gestione e l'esercizio del ponte in condizioni di rischio compatibili con la tutela della pubblica incolumità, provvedendo ad attuare le misure di prevenzione volte a gestire le situazioni di rischio in relazione alle attività di cui alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004 (Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile);
- il concessionario avrà onere di tenersi costantemente informato sulle previsioni meteo e sugli eventuali stati d'allerta, accertando la possibilità di utilizzo del ponte solo in condizione di totale sicurezza e sotto la propria piena responsabilità;

DATO ATTO che la presente concessione demaniale, decorrente dal 01/01/2016 ai sensi della L.R. 77/2016, può essere rilasciata per la durata massima di diciannove anni, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5 del Regolamento;

CONSIDERATO che, come espressamente previsto all'art. 23 del Regolamento, alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, rinuncia, revoca o decadenza, la concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare, a proprie spese, le aree e i luoghi occupati nel termine assegnato dall'Amministrazione concedente e che in caso contrario si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario, salvo valutare, d'ufficio o su istanza del concessionario, l'acquisizione al demanio dei manufatti realizzati dal concessionario medesimo, qualora non derivi alcun onere per la Regione e senza che possa essere riconosciuto alcun compenso o indennizzo a favore del concessionario;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 25 del Regolamento, il rinnovo della concessione è ammissibile solo nei casi di cui all'art. 13, comma 1 lettere a), b), c) e g) e la concessione non è rinnovabile tacitamente alla scadenza, la domanda di rinnovo deve essere presentata, almeno trenta giorni prima della scadenza della concessione, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 14 e fino al rilascio della nuova concessione e solo qualora abbia presentato domanda di rinnovo nel termine predetto il richiedente può continuare ad utilizzare l'area con le medesime modalità e condizioni della concessione in scadenza previo pagamento di un corrispettivo commisurato al canone, salvo conguaglio al rilascio della concessione;

CONSIDERATO che il Concessionario, ente strumentale della Regione Toscana, ai sensi dell'art. 33 del Regolamento è esonerato dal pagamento del canone;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865, allegato F;

DATO ATTO che il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016, all. B;

DATO ATTO che, per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, si applicano le disposizioni legislative e regolamentari, statali e regionali, vigenti in materia;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990 e ss.mm.ii., è il Dirigente del Settore Genio Civile Toscana Sud;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

- 1) di rilasciare all'Ente Parco Regionale della Maremma, avente sede legale in Grosseto, località Alberese, via del Bersagliere n. 7/9, C.F. 80004430536, la concessione demaniale per tre attraversamenti con ponte (tip. 5.1) dei corsi d'acqua denominati Canale Essiccatore Principale dell'Alberese (TS71033), del Colatore B (TS71196) e del Colatore D (TS71313), a servizio della Strada di Bonifica n. 4, in località Salina di San Paolo nel Parco Regionale della Maremma, comune di Grosseto (GR), così come rappresentato nell'elaborato cartografico facente parte integrante e sostanziale del presente decreto (allegato "A");
- 2) di stabilire che gli effetti della presente concessione decorrono, ai sensi della L.R. 77/2016, dal 01/01/2016 e che la stessa avrà durata di diciannove anni, con scadenza il 31/12/2034;
- 3) di dare atto che il Concessionario, per effetto del presente provvedimento, risulta soggetto agli obblighi di cui all'art. 22 del Regolamento, alle prescrizioni nonché alle disposizioni in materia di rinnovo e cessazione della concessione di cui agli articoli 23 e 25 del Regolamento, distintamente evidenziate in narrativa;

- 4) di dare atto che il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
- 5) di disporre che l'Ente Parco Regionale della Maremma garantisca la gestione e l'esercizio del ponte in condizioni di rischio compatibili con la tutela della pubblica incolumità, provvedendo ad attuare le misure di prevenzione volte a gestire le situazioni di rischio in relazione alle attività di cui alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004 (Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile);
- 6) di non procedere alla registrazione fiscale del presente provvedimento, considerato che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta per l'intera durata della concessione risulta inferiore all'importo di euro 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del D.P.R. 131/1986. Resta ferma comunque la possibilità da parte del Concessionario, in caso d'uso, di provvedere alla sua registrazione;
- 7) di trasmettere telematicamente il presente provvedimento al Concessionario.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

Il Dirigente

Allegati n. 1

A

Cartografia

f6613cd86d7478db119faf18ce3fc8901fd11a953a6ce25830ad313a162a3a0c

ALLEGATO A

Pratica SiDIT n. 6355/2019 (Proc. n. 3269/2024) - L.R. 77/2016 - Concessione demaniale per tre attraversamenti con ponte (tip. 5.1) dei corsi d'acqua denominati Canale Essiccatore Principale dell'Alberese (TS71033), Colatore B (TS71196) e Colatore D (TS71313), a servizio della Strada di Bonifica n. 4, in località Salina di San Paolo nel Parco Regionale della Maremma, comune di Grosseto (GR). Concessionario: Ente Parco Regionale della Maremma.





REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA SUD

Responsabile di settore Francesco PISTONE

Incarico: Ordine di Servizio artt. 4bis, 7 e 9 L.R. 1/2009 n. 203 del 29-05-2024

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 11919 - Data adozione: 31/05/2024

Oggetto: Pratica SiDIT n. 9765/2019 - Proc. n. 12370/2023; Cod. loc. n. 1237 O.I. - L.R. 77/2016 - Concessione demaniale per l'attraversamento con metanodotto del Fosso Crevolicchio (TS17915), del Torrente Crevolone (TS18193), del Torrente Crevole (TS17763) e in due punti di un fosso privo di denominazione (TS17968), situati in Località Monteverdello nel Comune di Murlo (SI). Concessionario: Centria S.R.L.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 03/06/2024

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2024AD013391

IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 93, 95, 97 e 98 del R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie”;

VISTO l'art. 1, comma 1, della L.R. n. 2/1971, che ha istituito l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito della Regione, attualmente commisurata al 50% del canone di concessione dei beni del demanio idrico e delle relative aree, il cui versamento deve essere effettuato entro il 31 dicembre dell'anno in cui deve essere versato il canone di concessione;

VISTA la Legge 241/1990 e ss.mm.ii., “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTA la L. 37/1994 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs. n. 112 del 31/03/1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

VISTA la L.R. 23 luglio 2009 n. 40 “Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994”;

VISTA la D.C.R.T. n. 57 del 11/06/2013 “Individuazione del reticolo idrografico e di gestione ai sensi dell'articolo 22, comma 1, lettera e), della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79 (Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994)”;

VISTA la L.R. 22/2015 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56”, che dispone in ordine al trasferimento alla Regione Toscana della gestione del demanio idrico e dell'introito dei relativi proventi;

VISTA la L.R. 30/2015 “Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico - ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994, alla l.r. 65/1997, alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010”;

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2, lett. i);

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 463 del 12/02/2016 con il quale si approva lo schema del decreto di concessione delle aree demaniali;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 60/R del 12/08/2016 “Regolamento in attuazione dell'art. 5 della LR 80/2015, recante disciplina per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni.”, di seguito “Regolamento”;

VISTA la L.R. 77/2016 “Disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico”, che stabilisce particolari modalità e requisiti per regolarizzare le utilizzazioni demaniali prive di atto di

concessione valido al momento del subentro della Regione Toscana nella competenza della gestione amministrativa del demanio idrico;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1138 del 15/11/2016 “Determinazione dei canoni per l’uso demanio idrico – revoca della DGRT n. 813/2016”, con la quale sono stati determinati i canoni di concessione per l’anno 2016;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 888 del 07/08/2017 “Determinazione dei canoni per l’uso del Demanio Idrico – revoca della D.G.R.T. n. 1138 del 15/11/2016”, con cui sono stati rideterminati sia i canoni da applicare alla varie tipologie di concessioni per l’utilizzo delle aree demaniali, sia i nuovi importi per quanto concerne gli oneri istruttori oltre alle modalità di pagamento e riscossione;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1414 del 17/12/2018 con la quale si introducono alcune modifiche nell’applicazione dei canoni di specifiche occupazioni demaniali e si confermano, per il resto, i canoni per l’uso del demanio idrico fissati dalla precedente DGRT 888/2017;

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014”;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 25 luglio 2018, n. 42/R “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)”;

VISTI gli articoli n. 12, c. 1, della L.R. 57/2017, n. 5 della L.R. 74/18 e n. 1 della L.R. 93/2020, che riducono del 100% l’imposta di cui alla L.R. 2/1971 suddetta, rispettivamente nel biennio 2017-2018, nel 2019 e nel 2020;

VISTI gli articoli 2 della L.R. 93/2020 e 7 della L.R. 50/2021, con i quali si dispone la rinuncia all’applicazione dell’aggiornamento sulla base del tasso di inflazione programmato rispettivamente ai canoni di concessione delle annualità 2019, 2020 e 2021;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1219 del 02/11/2022 “Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi del demanio idrico al tasso di inflazione programmata per l’annualità 2022, ai sensi dell’articolo 6, comma 2 della L.R. 28 dicembre 2015 n. 80”, con la quale si stabilisce che per l’annualità 2022 l’aggiornamento dei canoni di concessione e degli indennizzi sia fatto al tasso di inflazione del 7,1%;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1555 del 27/12/2022 “Aggiornamento dei canoni per l’uso del demanio idrico ai sensi della l.r. n. 80/2015 e del d.p.g.r. n. 60/R/2016”;

VISTA la deliberazione del Consiglio regionale 23 aprile 2024, n. 25 “Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n.79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 11 luglio 2023, n. 55”;

PRESO ATTO che, con determinazione dirigenziale n. 234924 del 11/12/2008, la Provincia di Siena ha autorizzato Centria S.R.L. all’attraversamento con condotta di gas metano dei corsi d’acqua Torrente Crevolone (TS18193), Torrente Crevole (TS17763) Torrente Crevolicchio (TS17915), in Località Monteverdello nel Comune di Murlo (SI) ;

PRESO ATTO che il tracciato del progetto autorizzato dalla Provincia di Siena con determinazione dirigenziale n. 234924 del 11/12/2008, oltre l'attraversamento del Fosso Crevolicchio (TS17915), del Torrente Crevolone (TS18193) e del Torrente Crevole (TS17763), interessa anche due attraversamenti di un fosso privo di denominazione (TS17968), che è stato successivamente incluso nel reticolo di cui alla L.R. 79/2012 e ss.mm.ii.;

RITENUTO pertanto di dover procedere alla regolarizzazione dei due attraversamenti del fosso privo di denominazione (TS17968), ai sensi dell'art. 40 del Regolamento che, nel caso di utilizzo di aree demaniali senza titolo concessorio, prevede il pagamento di un indennizzo, per ciascun anno di occupazione senza titolo, pari all'importo del canone determinato ai sensi dell'articolo 35;

VISTA l'istanza di concessione presentata da Centria S.R.L., avente sede legale in Arezzo, via Iginio Cocchi 14, P. IVA 02166820510, acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 538941 del 27/11/2023, relativa all'attraversamento del Fosso Crevolicchio (TS17915), ai fini del ripristino della tubazione di adduzione gas metano danneggiata a seguito degli eventi alluvionali dello scorso gennaio 2023, tratto "Murlo - Casciano di Murlo", con la quale è stata trasmessa in allegato la documentazione progettuale costituita dai seguenti elaborati:

- Relazione tecnica;
- Planimetrie ubicative;
- Piante, Sezioni;
- Documentazione fotografica;

VISTA la comunicazione di avvio del procedimento amministrativo, trasmessa al richiedente con prot. n. 559044 del 11/12/2023;

PRESO ATTO della dichiarazione di Centria S.R.L., agli atti del Settore, relativa alla dismissione dell'attraversamento del Torrente Crevole (TS17763) nel 2019;

ACCERTATO che i corsi d'acqua sopraindicati, riportati nel Reticolo Idrografico e di Gestione del Territorio Toscano di cui alla L.R.T. 79/2012, risultano acqua pubblica ai sensi della DCRT 57/2013 e ss.mm.ii.;

ACCERTATO che i vari attraversamenti oggetto della presente concessione risultano compatibili sotto il profilo idraulico ai sensi dell'art. 3 della D.P.G.R. 42/R/2018 e degli artt. 93, 95, 97 e 98 del R.D. 523/1904;

CONSIDERATO che:

- la concessione è disciplinata dal Capo VII del R.D. 523/1904 e dalla normativa regionale di riferimento;
- ai sensi del regolamento 60/R/2016 la concessione presenta i requisiti per essere rinnovata con le prescrizioni elencate ai paragrafi successivi;

PRESO ATTO che la presente concessione comporta l'occupazione del demanio idrico, individuata nell'elaborato cartografico allegato al presente decreto sotto la lettera "A", quale parte integrante e sostanziale;

VERIFICATO che, in ordine al rilascio della concessione in esame, sussistono i presupposti di cui all'art. 1 della L.R. 77/2016 e che pertanto la stessa può essere rilasciata con la procedura di assegnazione diretta di cui all'art. 13 del Regolamento;

CONSIDERATO che sono stati regolarmente versati i corrispettivi richiesti dalla Provincia di Siena ed altresì che sono stati effettuati gli adempimenti richiesti dalla Regione Toscana per regolarizzare, a partire dal 01/01/2016, l'occupazione demaniale suddetta, come previsto dalla L.R. 77/2016;

RITENUTO che, ai sensi dell'art. 24, comma 6 del Regolamento, la concessione possa essere accordata senza il disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra Amministrazione concedente e concessionario;

VISTA la nota di richiesta di adempimenti preliminari al rilascio della concessione, trasmessa al richiedente con prot. n. 37750 del 23/01/2024;

VISTA la nota di risposta del richiedente, prot. n. 110313 del 14/02/2024, con cui chiedono chiarimenti sui pagamenti e successive note di rettifica dell'ufficio, Prot. n. 152541 del 05/03/2024 e Prot. n. 257049 del 07/05/2024;

DATO ATTO che, ai fini dell'uso previsto, dell'esercizio delle attività, il Concessionario è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunemente denominati, previsti dalle leggi vigenti;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 22 del Regolamento, il Concessionario si obbliga a:

- a) assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltre che delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati, a propria cura e spese;
- b) consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque; consentire, inoltre, l'accesso al personale del consorzio di bonifica di riferimento per espletare le attività manutentive di competenza;
- c) sollevare fin d'ora la Concedente e il consorzio di bonifica competente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;
- d) rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo indenne la Regione da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- e) non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi, e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico e sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- f) assumersi gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene, ivi compresi gli oneri tributari;
- g) non cedere né sub concedere, neppure parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- h) assumere gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni e delle aree demaniali interessate, nonché delle opere e degli impianti ivi presenti.

Inoltre il Concessionario:

- si obbliga a porre in essere, a propria cura e spese, tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato/concesso e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori e dall'uso delle opere, ;

- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto del presente atto, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. 523/1904, ad eseguire a proprie spese e non appena ricevute intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;
- dovrà farsi carico di ogni atto ed onere necessario per procedere all'eventuale occupazione e/o interferenza con i terreni e le proprietà private e/o pubbliche limitrofe;

DATO ATTO che la presente concessione demaniale, decorrente dal 01/01/2016 ai sensi della L.R. 77/2016, può essere rilasciata per la durata massima di nove anni, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento;

CONSIDERATO che, come espressamente previsto all'art. 23 del Regolamento, alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, rinuncia, revoca o decadenza, la concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare, a proprie spese, le aree e i luoghi occupati nel termine assegnato dall'Amministrazione concedente e che in caso contrario si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario. Il settore competente può, d'ufficio o su istanza del concessionario, valutare l'acquisizione al demanio dei manufatti realizzati dal concessionario medesimo, qualora non derivi alcun onere per la Regione e senza che possa essere riconosciuto alcun compenso o indennizzo a favore del concessionario;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 25 del Regolamento, il rinnovo della concessione è ammissibile solo nei casi di cui all'art. 13, comma 1 lettere a), b), c) e g) e che la concessione non è rinnovabile tacitamente alla scadenza. La domanda di rinnovo è presentata, almeno trenta giorni prima della scadenza della concessione, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 14. Fino al rilascio della nuova concessione e solo qualora abbia presentato domanda di rinnovo nel termine predetto il richiedente può continuare ad utilizzare l'area con le medesime modalità e condizioni della concessione in scadenza previo pagamento di un corrispettivo commisurato al canone, salvo conguaglio al rilascio della concessione;

CONSIDERATO che il canone demaniale annuo per la concessione di un attraversamento in subalveo o utilizzando manufatti esistenti (tip. 11), comprensivo della riduzione del 20% ai sensi dell'art. 29 del Regolamento, ammonta:

- per l'anno 2016 all'importo di € 240,00, determinato in base alle tariffe approvate con la D.G.R.T. 1138 del 15/11/2016;
- per le annualità dal 2017 al 2021 all'importo di € 240,00, determinato in base alle tariffe approvate con la D.G.R.T. 888 del 07/08/2017;
- per l'anno 2022 all'importo € 257,04, determinato applicando alla tariffa suddetta la rivalutazione su base ISTAT ai sensi della D.G.R.T. n. 1219 del 02/11/2022;
- dall'annualità 2023 a € 268,80, importo determinato in base alle tariffe suddette modificate dalla D.G.R.T. n. 1555/2022, precisando che lo stesso potrà essere aggiornato annualmente dalla Giunta Regionale sulla base del tasso di inflazione programmato per l'anno di riferimento;

CONSIDERATO che il canone dovrà essere corrisposto anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione e che in caso di rinuncia il pagamento del canone è dovuto fino e per tutta l'annualità in cui l'istanza è stata presentata;

RITENUTO di commisurare a una annualità del canone il deposito cauzionale di cui all'art. 31 del Regolamento, versato dal concessionario a garanzia del regolare pagamento del canone e/o a titolo

di rimborso delle spese eventualmente sostenute da questa Amministrazione e da reintegrare fino alla suddetta misura nel caso di prelievi parziali di somme nel corso della concessione;

TENUTO CONTO che la concessione è rilasciata a titolo oneroso e temporaneo, che sono stati corrisposti gli oneri concessori richiesti dal Settore Politiche Fiscali e Riscossione Tributi fino alla data odierna per l'occupazione demaniale oggetto del presente decreto e che, in ottemperanza agli adempimenti richiesti con la nota sopracitata, il concessionario ha provveduto:

- al pagamento della somma a conguaglio di € 40,56, relativa ai canoni 2016-2022, e la somma di € 537,60 relativa al canone 2023, per n.3 attraversamenti sotterranei o utilizzando manufatti esistenti (Tip. 11) da regolarizzare ai sensi della L.R. 77/2016, (considerata la rimozione di un attraversamento a partire dall'annualità 2020 e comprensiva di sanzioni ed interessi per ritardato pagamento dell'annualità 2017, determinati ai sensi della L.R. 57/2017, art. 2 e D.lgs. 159/2015 art. 13);
- al pagamento dell'indennizzo di cinque annualità per l'occupazione senza titolo del bene demaniale (compresi interessi legali), relativo a due attraversamenti sotterranei o utilizzando manufatti esistenti (Tip. 11) da regolarizzare ai sensi dell'art. 40 del Regolamento, di importo pari ad € 2.819,06;
- al pagamento del deposito cauzionale di importo € 1.075,20, corrispondente ad una annualità del canone 2024 per quattro attraversamenti sotterranei o utilizzando manufatti esistenti (Tip. 11);
- al pagamento dell'imposta regionale per le annualità 2016, 2021, 2022 e 2023, per un importo totale di € 1.186,95 (comprensivo di interessi legali), dovuta sulle concessioni statali per l'occupazione del demanio idrico, ai sensi dell'art. 1 della L.R. 2/1971;
- al pagamento dell'importo di € 500,13, corrispondente alla maggiorazione del 20% sui canoni pagati alla Provincia di Siena per le annualità 2011-2015;
- ad assolvere agli obblighi relativi all'imposta di bollo di € 16,00 ai sensi del D.P.R. 642/1972, come da documentazione conservata agli atti (dichiarazione sostitutiva per marca da bollo n. 147 del registro 2024 del 23/04/2024);

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865, allegato F;

DATO ATTO che il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016, all. B;

DATO ATTO che, per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, si applicano le disposizioni legislative e regolamentari, statali e regionali, vigenti in materia;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990 e ss.mm.ii., è il Dirigente del Settore Genio Civile Toscana Sud;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rilasciare a Centria S.R.L., avente sede legale in Arezzo, via Iginio Cocchi 14, P. IVA 02166820510, la concessione demaniale per l'attraversamento con metanodotto del Fosso Crevolicchio (TS17915), del Torrente Crevolone (TS18193), del Torrente Crevole (TS17763) e in due punti di un fosso privo di denominazione (TS17968), in Località Monteverdello nel Comune di Murlo (SI), così come rappresentato nell'elaborato cartografico facente parte integrante e sostanziale del presente decreto (allegato "A");
2. di stabilire che gli effetti della presente concessione decorrono, ai sensi della L.R. 77/2016, dal 01/01/2016 e che la stessa avrà durata di nove anni, con scadenza il 31/12/2024;

3. di dare atto che l'attraversamento del Torrente Crevole (TS17763) è stato dismesso nel 2019;
4. di dare atto che il Concessionario, per effetto del presente provvedimento, risulta soggetto agli obblighi di cui all'art. 22 del Regolamento, alle prescrizioni nonché alle disposizioni in materia di rinnovo e cessazione della concessione di cui agli articoli 23 e 25 del Regolamento, distintamente evidenziate in narrativa;
5. di autorizzare ai fini idraulici, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e degli artt. 93, 95, 97 e 98 del R.D. 523/1904, il ripristino della tubazione di adduzione gas metano danneggiata a seguito degli eventi alluvionali del gennaio 2023, tratto "Murlo - Casciano di Murlo", in riferimento all'attraversamento Fosso Crevoliccchio (TS17915), situato in Località Monteverdello nel Comune di Murlo (SI), così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati indicati in premessa e agli atti del Settore;
6. di dare atto che il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
7. di non procedere alla registrazione fiscale del presente provvedimento, considerato che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta per l'intera durata della concessione risulta inferiore all'importo di euro 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del D.P.R. 131/1986. Resta ferma comunque la possibilità da parte del Concessionario, in caso d'uso, di provvedere alla sua registrazione;
8. di trasmettere telematicamente il presente provvedimento al Concessionario.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

Il Dirigente

Allegati n. 1


A

Cartografia

28dbe3762b87d9e1b360ddb05a4a7cf5071fe7602c17e010d23b980070f4e0a

ALLEGATO "A"

Pratica SiDIT n. 9765/2019 - Proc. n. 12370/2023; Cod. loc. n. 1237 O.I. - L.R. 77/2016 - Concessione demaniale per l'attraversamento con metanodotto del Fosso Crevolicchio (TS17915), del Torrente Crevolone (TS18193), del Torrente Crevole (TS17763) e in due punti di un fosso privo di denominazione (TS17968), situati in Località Monteverdello nel Comune di Murlo (SI). Concessionario: Centria S.R.L.





REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10159 del 14-05-2024

Decreto soggetto a verifica adempimenti trasparenza e pubblicazione ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 11929 - Data adozione: 03/06/2024

Oggetto: R.D. n° 1775/1933 - conclusione positiva della Conferenza di servizi ex art.14 c.1 legge n° 241/1990, in forma semplificata modalità asincrona, relativa all'istanza intesa ad ottenere la riattivazione della concessione preferenziale per l'utilizzo di acqua pubblica sotterranea, relativa ad un pozzo nel Comune di Viareggio (LU), ad uso civile, pratica CL VER 4824 Sidit n° 181560/2020.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato 1 nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 03/06/2024

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2024AD012968

IL DIRIGENTE

Visti:

- il R.D. 11/12/1933, n° 1775;
- la Legge n° 241/1990;
- il D.L.vo 31/03/1998, n° 112;
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n° 6 del 25/01/2005 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;
- la L.R. n° 40/2009;
- la L.R. n. 24 del 5 giugno 2012, “Norme per la gestione delle crisi idriche e idropotabili, modifiche alla l.r. 69/2011 ed alla L.R. 91/1998”;
- la L.R. 3 marzo 2015 n° 22 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n° 56”;
- i regolamenti emanati dalla Regione Toscana di cui al D.P.G.R. 21/04/2015 n° 50/R/2015 e al D.P.G.R. 21/04/2015 n° 51/R/2015;
- la L.R. 28/12/2015, n° 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- il D.P.G.R. 16 agosto 2016, n° 61/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 11 commi 1 e 2 della legge regionale 28 dicembre 2015, n° 80 (norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l’utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l’uso di acqua. Modifiche al d.p.g.r. 51/R/2015”;

Vista l’istanza del Richiedente, i cui dati identificativi sono indicati nell'allegato 1 non pubblicato, parte integrante e sostanziale del presente decreto, trasmessa attraverso la piattaforma R.T. Sidit, prot. n° 117861 del 19/02/2024, intesa ad ottenere la riattivazione di concessione preferenziale per l’utilizzo di acqua pubblica sotterranea, ad uso civile (irrigazione aree a verde, lavaggio attrezzature, locali e area dog-beach), per un volume complessivo pari a 3.500,0 mc/anno, relativa ad un pozzo nel Comune di Viareggio (LU), FG 1 Mappale 507, prat. CL VER 4824 Sidit n° 181560/2020.

Vista la nota di indizione prot. n° 0216373 del 10/04/2024, con la quale è stata indetta la conferenza dei servizi decisoria, ai sensi dell’art. 14, c.2, legge n° 241/1990, integrata dal D.L. 76/2020 e modificato dal D.L. 13/2023 e ss.mm.ii., in forma semplificata ed in modalità asincrona, ove è indicato:

- a) l’avviso di istruttoria di concessione preferenziale per l’utilizzo di acqua pubblica di cui in oggetto che è stato pubblicato all’albo pretorio del Comune di Viareggio (LU) per 15 giorni consecutivi a decorrere dalla data del 04/04/2024 e sul sito istituzionale della Regione Toscana;
- b) che trattasi di riattivazione di procedimento di concessione preferenziale e, pertanto, ai sensi art. 96 comma 7 del D.Lgs. 152/2006, colui che ha presentato istanza di concessione preferenziale ha un vero e proprio diritto soggettivo ad ottenere il rilascio di detta "concessione", con effetti (anche verso terzi) “ex tunc” perché si tratta di concessione non attributiva, ma meramente dichiarativa;
- c) che la L.R. n. 22/2015 individua l’Ente R.T. quale amministrazione titolare della competenza sul procedimento in oggetto;
- d) che la conclusione positiva del procedimento è subordinata all’acquisizione dei più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi dalle Amministrazioni in indirizzo ai sensi dell’art. 47 comma 7 del DPGRT n° 61/R del 16/08/2017 ed in particolare:
 - Autorità di Bacino Distrettuale Appennino Settentrionale ai fini dell’acquisizione del parere, previsto dall’art. 7, comma 2 del RD 1775/1933;
 - Comune di Viareggio (LU) in merito alla conformità della derivazione in relazione agli eventuali condizionamenti presenti negli strumenti urbanistici comunali, con particolare riguardo al fenomeno dell’intrusione salina;

e) che il giorno 27/05/2024 è il termine perentorio entro il quale le amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza.

Visti i contributi:

- parere di Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale, prot. n° 0220940 del 12/04/2024, favorevole alle seguenti condizioni:

- che il prelievo non ecceda i 3000,0 mc/anno;
- che la portata massima istantanea non sia superiore a 0,5 l/sec;
- che venga installato il misuratore dei volumi emunti;

- contributo istruttorio di ARPAT prot. n° 0176944 del 18/03/2024 con raccomandazioni:

- nell'uso dell'acqua non siano utilizzati detersivi, saponi o altri prodotti;
- per quanto riguarda l'irrigazione delle aree a verde si raccomanda l'utilizzo di sistemi ad alta efficienza;

- parere Comune di Viareggio (LU) prot. n° 0249203 del 02/05/2024:

la realizzazione del pozzo può essere dichiarata conforme agli strumenti urbanistici comunali solamente nel caso in cui lo stesso rispetti i parametri indicati nella norma, ossia realizzato in area con conducibilità inferiore a 1000 microsimens e, solamente nel caso di pozzo ad uso domestico, siano rispettate le forme di regolazione dei prelievi per tali usi, definiti dalla Regione Toscana ai sensi dell'articolo 96, comma 11, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n° 152 s.m.i., in linea con gli indirizzi dettati dalla Direttiva n° 7 del Piano di bacino stralcio per il bilancio idrico del Lago di Massaciuccoli.

Considerato che i lavori della Conferenza devono concludersi non oltre quarantacinque giorni in quanto sono coinvolte amministrazioni preposte alla tutela ambientale e della salute dei cittadini, dalla data della prima riunione sopra indicata.

Vista la Relazione d'istruttoria della conferenza di servizi redatta dai tecnici del GCTN il 27/05/2024.

Dato atto che il responsabile del procedimento è il sottoscritto dirigente e che non sussiste, nei propri confronti, conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990.

Tutto ciò premesso e considerato:

DECRETA

1. di concludere positivamente la Conferenza di servizi ex art.14 c.1 legge n° 241/1990, in forma semplificata modalità asincrona, come sopra indetta e svolta, che sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni e servizi pubblici interessati, relativa all'istanza del Richiedente, i cui dati identificativi sono indicati nell'allegato 1 non pubblicato, parte integrante e sostanziale del presente decreto, trasmessa attraverso la piattaforma R.T. Sidit prot. n° 117861 del 19/02/2024, intesa ad ottenere la riattivazione della concessione preferenziale per l'utilizzo di acqua pubblica sotterranea, ad uso civile (irrigazione aree a verde, lavaggio attrezzature, locali e area dog-beach), per un volume complessivo pari a 3.500,0 mc/anno, relativa ad un pozzo nel Comune di Viareggio (LU), FG 1 Mappale 507, prat. CL VER 4824 Sidit n° 181560/2020, con le seguenti prescrizioni:

- usi specifici concessi: lavaggio attrezzature, irrigazione aree a verde e abbattimento polveri;
 - la portata massima non sia superiore a 0,5 l/sec;
 - obbligo della manutenzione del misuratore dei volumi;
 - nell'uso non siano utilizzati detergenti, saponi o altri prodotti;
 - divieto dell'acqua per gli usi umani, così come definiti dal D. Lgs. 18/2023.
2. di stabilire che, ai sensi dell'art. 21-quater della legge n° 241/90, i termini di efficacia del presente atto decorreranno dalla data di riconoscimento della concessione di derivazione;
 3. di disporre che, ai fini di cui sopra, copia del presente decreto sia trasmessa in forma telematica alle Amministrazioni ed ai soggetti che per legge devono intervenire nel procedimento ed ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, ai loro rispettivi indirizzi;
 4. di dare atto che avverso il presente decreto, entro 10 giorni dalla sua comunicazione, le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica incolumità dei cittadini possono proporre opposizione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 14-quinquies, legge n° 241/1990; per le amministrazioni statali l'opposizione è proposta dal Ministro competente;
 5. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di Legge;
 6. di dare atto che gli atti inerenti il procedimento sono depositati presso il Genio Civile Toscana Nord – sede di Lucca, accessibili da parte di chiunque vi abbia interesse secondo le modalità ed i limiti previsti dalle vigenti norme in materia di accesso ai documenti amministrativi.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

1

DATI IDENTIFICATIVI

5eff09c003789410188a2a9369e64002e9a3b3bedea8ea96d7a3b9b18d48d7b5



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA SUD

Responsabile di settore Francesco PISTONE

Incarico: Ordine di Servizio artt. 4bis, 7 e 9 L.R. 1/2009 n. 203 del 29-05-2024

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 11939 - Data adozione: 31/05/2024

Oggetto: Pratica SiDIT n. 5901/2019 (Proc. n. 3677/2024) - Rettifica errore materiale decreto dirigenziale n. 9398 del 03/05/2024 "Oggetto: Pratica SiDIT n. 5901/2019 (Proc. n. 163/2024) - Concessione di area del demanio idrico per complessivi 35 mq, ad uso parcheggio privato (tip. 2.7), situata in località Ansedonia nel comune di Orbetello (GR) - riferimenti catastali: foglio 110, particella 57p".

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 03/06/2024

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2024AD013410

IL DIRIGENTE

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTA la legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 “Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell’attività amministrativa”;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 60/R del 12/08/2016: “Regolamento in attuazione dell’art. 5 della LR 80/2015, recante disciplina per il rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni”, d’ora in avanti “Regolamento”;

VISTO il decreto dirigenziale n. 9398 del 03/05/2024 “Oggetto: Pratica SiDIT n. 5901/2019 (Proc. n. 163/2024) – Concessione di area del demanio idrico per complessivi 35 mq, ad uso parcheggio privato (tip. 2.7), situata in località Ansedonia nel comune di Orbetello (GR) – riferimenti catastali: foglio 110, particella 57p”, rilasciato al soggetto identificato nell’allegato “A”, parte integrante e sostanziale del presente decreto;

CONSIDERATO che, per mero errore materiale, nell’elaborato cartografico allegato al decreto dirigenziale sopraindicato è stata riportata una rappresentazione grafica errata dell’area assegnata in concessione;

RITENUTO pertanto necessario provvedere alla rettifica dell’errore materiale rilevato ed alla conseguente sostituzione dell’allegato “B” del decreto dirigenziale n. 9398 del 03/05/2024;

DATO ATTO che la rappresentazione grafica corretta dell’area assegnata in concessione è quella riportata nell’allegato “B” al presente decreto, quale parte integrante e sostanziale;

VISTA la comunicazione di avvio del procedimento, trasmessa al Concessionario in data 27/05/2024, prot. n. 0293099;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990 e ss.mm.ii., è il Dirigente del Settore Genio Civile Toscana Sud;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rettificare il decreto dirigenziale n. 9398 del 03/05/2024 “Oggetto: Pratica SiDIT n. 5901/2019 (Proc. n. 163/2024) – Concessione di area del demanio idrico per complessivi 35 mq, ad uso parcheggio privato (tip. 2.7), situata in località Ansedonia nel comune di Orbetello (GR) – riferimenti catastali: foglio 110, particella 57p.”, sostituendo il relativo allegato cartografico con l’allegato “B” al presente decreto, quale parte integrante e sostanziale;
2. di confermare per il resto il contenuto del decreto dirigenziale predetto;
3. di trasmettere per via telematica il presente provvedimento al Concessionario.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all’Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

Il Dirigente

Allegati n. 2

- A* *Dati concessionario*
44c014f2d2286f07bc03280e7141cbefef1b622bb8b31431ac114d70e100191a
- B* *Cartografia*
8aceda12213fd828beaa8ca25de539377802427ebce3bf87f3712e7d618feef1

Allegato "B"

Pratica SiDIT n. 5901/2019 (Proc. n. 3677/2024) - Rettifica errore materiale decreto dirigenziale n. 9398 del 03/05/2024 "Oggetto: Pratica SiDIT n. 5901/2019 (Proc. n. 163/2024) – Concessione di area del demanio idrico per complessivi 35 mq, ad uso parcheggio privato (tip. 2.7), situata in località Ansedonia nel comune di Orbetello (GR) – riferimenti catastrali: foglio 110, particella 57p".





REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10159 del 14-05-2024

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 11941 - Data adozione: 31/05/2024

Oggetto: R.D. 1775/33 - Regolamento Regione Toscana n. 61/R del 16/08/2016 e s.m.i. - Procedimento-Pratica SiDIT n. 6165/2022-422917/2020; Codice locale n. 3877. Variante sostanziale alla concessione di derivazione di acque pubbliche nel Comune di Sesto Fiorentino, Località QUINTO BASSO.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 03/06/2024

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2024AD013448

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 "Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici";

VISTA la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii.;

VISTO il D.Lgs 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali", in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana 25 gennaio 2005 n. 6 "Approvazione del piano di tutela delle acque";

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";

VISTA la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 "Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56";

VISTA la L.R. 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri";

VISTI i regolamenti della Regione Toscana:

- 21 aprile 2015, n. 51/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni";

- 16 agosto 2016, n. 61/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R. 51/R/2015";

VISTA la delibera della Giunta regionale 21/01/2019 n. 58, pubblicata nel Burt il 30/01/2019, recante "Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l'individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di gestione delle Acque delle autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana";

VISTA la delibera della Giunta Regionale del 1 ottobre 2018 n. 1068 "Delibera di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque per l'annualità 2018" e successive delibere di aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione programmata (TIP);

CONSIDERATO che con domanda in data 11/11/2022 al numero protocollo 430263 il richiedente ELI LILLY ITALIA S.P.A., con sede legale in VIA A. GRAMSCI, Sesto Fiorentino, C.F. 00426150488, ha fatto richiesta di Variante sostanziale alla concessione di derivazione di acqua pubblica nel Comune di Sesto Fiorentino, Località QUINTO BASSO, Codice Locale n. 3877, nel terreno individuato al N.C.T nel foglio n. 37, particella n. 143, foglio n. 37, particella n. 273, ad uso PRODUZIONE BENI SERVIZI;

RICHIAMATO il Decreto Dirigenziale n. 1989 del 03/02/2023 della Regione Toscana con il quale è stata autorizzata ai sensi dell'art. 95 del R.D.1775/1933 la ricerca di acque sotterranee;

VISTA la relazione di fine lavori acquisita dalla Regione Toscana con prot. 0261507 del 09/05/2024;

VISTI gli esiti dell'istruttoria svolta dall'Ufficio e le caratteristiche della derivazione che possono essere così sintetizzate:

- la quantità di acqua da derivare, sulla quale è calcolato il canone di concessione, è fissata in misura della portata media di 10,46 l/s, per un fabbisogno di 330.000 metri cubi annui, destinati ad uso PRODUZIONE BENI SERVIZI;

CONSIDERATO CHE la società richiedente ha versato in data 23/05/2024 la somma di € 11.289,14 (*euro undicimiladuecentoottantanove virgola quattordici centesimi*) tramite bonifico su C/C bancario IBAN IT41 X 07601 02800 001031581018 intestato a Regione Toscana, a titolo di integrazione della cauzione versata in occasione del rilascio della concessione originaria, a garanzia del pagamento del canone di concessione di derivazione d'acqua pubblica ai sensi dell'art. 60 della D.P.G.R. 61/R/2016 e della D.G.R.T. n. 1068/2018 e degli obblighi assunti con il disciplinare di concessione, somma che sarà restituita alla scadenza della concessione senza rinnovo, la somma di € 939,82 (*euro novecentotrentanove virgola ottantadue centesimi*), a titolo di Imposta di Registro;

DATO ATTO CHE il richiedente ha sottoscritto il Disciplinare conservato agli atti e allegato al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all'oggetto;

DATO ATTO CHE il Disciplinare in questione è conforme allo schema tipo approvato con Delibera G.R.T. n. 194 del 16/03/2016;

RITENUTA l'istanza presentata meritevole di approvazione;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento amministrativo, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., è il titolare di incarico di Elevata Qualificazione in "Procedure tecnico autorizzative in materia di acque - Valdarno Superiore";

DATO ATTO CHE l'imposta di bollo relativa al presente atto è stata regolarmente assolta;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rilasciare, entro i limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti di terzi, al richiedente ELI LILLY ITALIA S.P.A., con sede legale in VIA A. GRAMSCI, Sesto Fiorentino, C.F. 00426150488, la variante alla concessione di acque sotterranee tramite un CAMPO POZZI costituito da n. 3 opere di presa ubicato al foglio n. 37, particella n. 143, foglio n. 37, particella n. 273 in Comune di Sesto Fiorentino, Località QUINTO BASSO, Codice Locale n. 3877, per uso PRODUZIONE BENI SERVIZI, per una portata media di 10,46 l/s di acqua sulla base della quale sarà calcolato il canone di concessione;
2. di stabilire la durata della concessione in anni 15 con decorrenza dalla data del presente atto;
3. di approvare il Disciplinare conservato agli atti dell'ufficio scrivente e allegato al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all'oggetto;
4. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito nel Disciplinare di Concessione richiamato e approvato al precedente punto 3;
5. di dichiarare che ai sensi della D.G.R. n. 1068/2018 e successive delibere di aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione programmata (TIP), il canone annuo è stabilito nella misura di € 12.530,89 (*euro dodicimilacinquecentotrenta virgola ottantanove centesimi*);
6. di dichiarare che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;

7. di trasmettere il presente provvedimento al Concessionario e al Comune di Sesto Fiorentino;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

DISCIPLINARE

38d260d102dd30caa5955b715d545b176542b6fcb0307e8ed86143d12ce9db71



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10159 del 14-05-2024

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 11954 - Data adozione: 31/05/2024

Oggetto: R.D. 1775/33 - Regolamento Regione Toscana n. 61/R del 16/08/2016 e s.m.i. - Procedimento/Pratica SiDIT n. 589/2023-1814/2016; Codice locale n. 917. Rinnovo di derivazione di acque pubbliche nel Comune di Colle di Val d'Elsa, Località Le Nove - Il Pettiere .

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 03/06/2024

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2024AD013466

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 "Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici";

VISTA la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii.;

VISTO il D.Lgs 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali", in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana 25 gennaio 2005 n. 6 "Approvazione del piano di tutela delle acque";

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";

VISTA la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 "Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56";

VISTA la L.R. 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri";

VISTI i regolamenti della Regione Toscana:

- 21 aprile 2015, n. 51/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni";

- 16 agosto 2016, n. 61/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R. 51/R/2015";

VISTA la delibera della Giunta regionale 21/01/2019 n. 58, pubblicata nel Burt il 30/01/2019, recante "Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l'individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di gestione delle Acque delle autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana";

VISTA la delibera della Giunta Regionale del 1 ottobre 2018 n. 1068 "Delibera di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque per l'annualità 2018" e successive delibere di aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione programmata (TIP);

VISTA la concessione di derivazione di acque superficiali tramite derivazione da corso d'acqua denominato Botro degli Strulli – Gorello delle Vene – Cartiera Le Nove, nel Comune di Colle di Val d'Elsa, Località Le Nove - Il Pettiere, rilasciata dall'Amministrazione Provinciale di Siena con Disposizione n. 108 del 24/01/2008;

CONSIDERATO che con domanda in data 23/01/2023 al numero protocollo 36585 il richiedente CONDOMINIO IL PETTIERE, con sede legale in Colle di Val d'Elsa, C.F. 91012000526, ha fatto richiesta di Rinnovo di derivazione di acqua pubblica nel Comune di Colle di Val d'Elsa, Località Le Nove - Il Pettiere, nel terreno individuato al N.C.T nel foglio n. 64, particella n. 497, ad uso USO PRIVATO;

VISTI gli esiti dell'istruttoria svolta dall'Ufficio e le caratteristiche della derivazione che possono essere così sintetizzate:

- la quantità di acqua da derivare, sulla quale è calcolato il canone di concessione, è fissata in misura della portata media di 0,028 l/s, per un fabbisogno di 900 metri cubi annui, destinati ad uso PRIVATO;

DATO ATTO CHE il richiedente ha sottoscritto il Disciplinare conservato agli atti e allegato al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all'oggetto;

DATO ATTO CHE il Disciplinare in questione è conforme allo schema tipo approvato con Delibera G.R.T. n. 194 del 16/03/2016;

RITENUTA l'istanza presentata meritevole di approvazione;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento amministrativo, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., è il titolare di incarico di Elevata Qualificazione in "Procedure tecnico autorizzative in materia di acque - Valdarno Superiore";

DATO ATTO CHE l'imposta di bollo relativa al presente atto è stata regolarmente assolta;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rilasciare, entro i limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti di terzi, al richiedente CONDOMINIO IL PETTIERE, con sede legale in Colle di Val d'Elsa, C.F. 91012000526, il rinnovo della concessione di acque superficiali tramite derivazione da corso d'acqua denominato Botro degli Strulli – Gorello delle Vene – Cartiera Le Nove, a servizio del terreno ubicato al foglio n. 64, particella n. 497 in Comune di Colle di Val d'Elsa, Località Le Nove - Il Pettiere, per uso USO PRIVATO, per una portata media di 0,028 l/s di acqua sulla base della quale sarà calcolato il canone di concessione;

2. di stabilire la durata della concessione in anni 20 (venti) dalla data di scadenza della concessione originaria rilasciata dalla Amministrazione Provinciale di Siena con Disposizione n. 108 del 24/01/2008 per 15 anni e pertanto con nuova scadenza fissata al 24/01/2043;

3. di approvare il Disciplinare conservato agli atti dell'ufficio scrivente e allegato al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all'oggetto;

4. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito nel Disciplinare di Concessione richiamato e approvato al precedente punto 3;

5. di dichiarare che ai sensi della D.G.R. n. 1068/2018 e successive delibere di aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione programmata (TIP), il canone annuo è stabilito nella misura di € 33,89 (*euro trentatrè virgola ottantanove centesimi*);

6. di dichiarare che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;

7. di trasmettere il presente provvedimento al Concessionario e al Comune di Colle di Val d'Elsa;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

DISCIPLINARE

c43bdc1b25137b8cd02237cc52cf70f8ce851396e68d03b5763cb819f33449fc



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10159 del 14-05-2024

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 11955 - Data adozione: 31/05/2024

Oggetto: R.D. 1775/33 - Regolamento Regione Toscana n. 61/R del 16/08/2016 e s.m.i. - Procedimento-Pratica SiDIT n. 4878/2023-3350/2023. Concessione di derivazione di acque pubbliche nel Comune di Impruneta, Località Villa Nobili.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 03/06/2024

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2024AD013472

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 "Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici";

VISTA la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii.;

VISTO il D.Lgs 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali", in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana 25 gennaio 2005 n. 6 "Approvazione del piano di tutela delle acque";

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";

VISTA la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 "Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56";

VISTA la L.R. 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri";

VISTI i regolamenti della Regione Toscana:

- 21 aprile 2015, n. 51/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni";

- 16 agosto 2016, n. 61/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R. 51/R/2015";

VISTA la delibera della Giunta regionale 21/01/2019 n. 58, pubblicata nel Burt il 30/01/2019, recante "Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l'individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di gestione delle Acque delle autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana";

VISTA la delibera della Giunta Regionale del 1 ottobre 2018 n. 1068 "Delibera di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque per l'annualità 2018" e successive delibere di aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione programmata (TIP);

VISTO l'art. 1 della L.R. 16 aprile 2019, n. 19 recante "Interventi normativi relativi alla prima variazione al bilancio di previsione 2019 - 2021" con il quale è stata abrogata l'imposta regionale sulle concessioni di acque pubbliche, prevista dalla lettera b) del comma 2 dell'art. 1 della L.R. n. 2 del 30/12/1971, a partire dall'anno di imposta 2019;

CONSIDERATO che con domanda in data 07/07/2023 al numero protocollo 331289 il richiedente, come meglio identificato nell'allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), ha fatto richiesta di Autorizzazione ricerca e contestuale concessione di derivazione di acqua pubblica nel Comune di Impruneta, Località Villa Nobili, nel terreno individuato al N.C.T nel foglio n. 25, particella n. 26, ad uso CIVILE;

RICHIAMATO il Decreto Dirigenziale n. 21129 del 04/10/2023 della Regione Toscana con il quale è stata autorizzata ai sensi dell'art. 95 del R.D.1775/1933 la ricerca di acque sotterranee;

VISTA la relazione di fine lavori acquisita dalla Regione Toscana con prot.45083del 26/01/2024;

VISTI gli esiti dell'istruttoria svolta dall'Ufficio e le caratteristiche della derivazione che possono essere così sintetizzate:

- la quantità di acqua da derivare, sulla quale è calcolato il canone di concessione, è fissata in misura della portata media di 0,19 l/s, per un fabbisogno di 6.060 metri cubi annui, destinati ad uso CIVILE;

CONSIDERATO CHE il richiedente ha versato in data 28/05/2024 la somma di € 296,38 (euro duecentonovantasei virgola trentotto centesimi) intestato a Regione Toscana, a titolo di cauzione a garanzia del pagamento del canone di concessione di derivazione d'acqua pubblica ai sensi dell'art. 60 della D.P.G.R. 61/R/2016 e della D.G.R.T. n. 1068/2018 e degli obblighi assunti con il disciplinare di concessione, somma che sarà restituita alla scadenza della concessione senza rinnovo, la somma di € 271,68 (euro duecentosettantuno virgola sessantotto centesimi), a titolo di rateo canone anticipato per l'annualità 2024, e la somma di € 40,00 (euro quaranta virgola zero centesimi), a titolo di contributo ex art. 7 del R.D. 1775/1933;

DATO ATTO CHE il richiedente, come meglio identificato nell'allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), ha sottoscritto il Disciplinare conservato agli atti e allegato al presente decreto contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all'oggetto;

DATO ATTO CHE il Disciplinare in questione è conforme allo schema tipo approvato con Delibera G.R.T. n. 194 del 16/03/2016;

RITENUTA l'istanza presentata meritevole di approvazione;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento amministrativo, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., è il titolare di incarico di Elevata Qualificazione in "Procedure tecnico autorizzative in materia di acque - Valdarno Superiore";

DATO ATTO CHE l'imposta di bollo relativa al presente atto è stata regolarmente assolta;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rilasciare, entro i limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti di terzi, al richiedente, come meglio identificato nell'allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), la concessione di acque sotterranee tramite POZZO ubicato al foglio n. 25, particella n. 26 in Comune di Impruneta, Località Villa Nobili, per uso CIVILE, per una portata media di 0,19 l/s di acqua sulla base della quale sarà calcolato il canone di concessione;
2. di stabilire la durata della concessione in anni 20 (venti) con decorrenza dalla data del presente atto;
3. di approvare il Disciplinare conservato agli atti dell'ufficio scrivente e allegato al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all'oggetto;
4. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito nel Disciplinare di Concessione richiamato e approvato al precedente punto 3;
5. di dichiarare che ai sensi della D.G.R. n. 1068/2018 e successive delibere di aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione programmata (TIP), il canone annuo è stabilito nella misura di € 296,38 (euro duecentonovantasei virgola trentotto centesimi);

6. di dichiarare che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;

7. di trasmettere il presente provvedimento al richiedente e al Comune di Impruneta;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

DISCIPLINARE

73c649c6b211b16f0f816d0c4130d58e1b78acd90743340790ce00b87cd8e955



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10159 del 14-05-2024

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 11960 - Data adozione: 31/05/2024

Oggetto: R.D. 1775/33 - Regolamento Regione Toscana n. 61/R del 16/08/2016 e s.m.i. - Procedimento-Pratica SiDIT n. 2484/2024-445138/2020; Concessione di derivazione di acque pubbliche nel Comune di Firenze, Località Rovezzano.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 03/06/2024

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2024AD013477

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 "Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici";

VISTA la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii.;

VISTO il D.Lgs 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali", in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana 25 gennaio 2005 n. 6 "Approvazione del piano di tutela delle acque";

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";

VISTA la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 "Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56";

VISTA la L.R. 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri";

VISTI i regolamenti della Regione Toscana:

- 21 aprile 2015, n. 51/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni";

- 16 agosto 2016, n. 61/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R. 51/R/2015";

VISTA la delibera della Giunta regionale 21/01/2019 n. 58, pubblicata nel Burt il 30/01/2019, recante "Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l'individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di gestione delle Acque delle autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana";

VISTA la delibera della Giunta Regionale del 1 ottobre 2018 n. 1068 "Delibera di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque per l'annualità 2018" e successive delibere di aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione programmata (TIP);

CONSIDERATO che con domanda in data 27/03/2024 al numero protocollo 193034 il richiedente CONGREGAZIONE CRISTIANA DEI TESTIMONI DI GEOVA, con sede legale in VIA DELLA BUFALOTTA, Roma, C.F. 97048750588, ha fatto Domanda di concessione di derivazione di acqua pubblica nel Comune di Firenze, Località Rovezzano, nel terreno individuato al N.C.T nel foglio n. 111, particella n. 551 ad uso CIVILE;

VISTI gli esiti dell'istruttoria svolta dall'Ufficio e le caratteristiche della derivazione che possono essere così sintetizzate:

- la quantità di acqua da derivare, sulla quale è calcolato il canone di concessione, è fissata in misura della portata media di 0,02 l/s, per un fabbisogno di 500 metri cubi annui, destinati ad uso CIVILE;

CONSIDERATO CHE la società richiedente ha versato in data 24/05/2024 la somma di € 255,06 (euro duecentocinquantacinque virgola sei centesimi) a titolo di cauzione, a garanzia del pagamento del canone

di concessione di derivazione d'acqua pubblica ai sensi dell'art. 60 della D.P.G.R. 61/R/2016 e della D.G.R.T. n. 1068/2018 e degli obblighi assunti con il disciplinare di concessione, somma che sarà restituita alla scadenza della concessione senza rinnovo, la somma di € 148,78 (euro centoquarantotto virgola settantotto centesimi), a titolo di canone anticipato per l'annualità 2024, e la somma di € 40,00 (euro quaranta virgola zero centesimi), a titolo di contributo ex art. 7 del R.D. 1775/1933;

DATO ATTO CHE il richiedente ha sottoscritto il Disciplinare conservato agli atti e allegato al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all'oggetto;

DATO ATTO CHE il Disciplinare in questione è conforme allo schema tipo approvato con Delibera G.R.T. n. 194 del 16/03/2016;

RITENUTA l'istanza presentata meritevole di approvazione;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento amministrativo, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., è il titolare di incarico di Elevata Qualificazione in "Procedure tecnico autorizzative in materia di acque - Valdarno Superiore";

DATO ATTO CHE l'imposta di bollo relativa al presente atto è stata regolarmente assolta;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rilasciare, entro i limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti di terzi, al richiedente CONGREGAZIONE CRISTIANA DEI TESTIMONI DI GEOVA, con sede legale in VIA DELLA BUFALOTTA, Roma, C.F. 97048750588, la concessione di acque sotterranee tramite POZZO ubicato al foglio n. 111, particella n. 551 in Comune di Firenze, Località Rovezzano, per uso CIVILE, per una portata media di 0,02 l/s di acqua sulla base della quale sarà calcolato il canone di concessione;

2. di stabilire la durata della concessione in anni 20 (venti) con decorrenza dalla data del presente atto;

3. di approvare il Disciplinare conservato agli atti dell'ufficio scrivente e allegato al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all'oggetto;

4. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito nel Disciplinare di Concessione richiamato e approvato al precedente punto 3;

5. di dichiarare che ai sensi della D.G.R. n. 1068/2018 e successive delibere di aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione programmata (TIP), il canone annuo è stabilito nella misura di € 255,06 (euro duecentocinquantacinque virgola sei centesimi).

6. di dichiarare che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;

7. di trasmettere il presente provvedimento al Concessionario e al Comune di Firenze;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

DISCIPLINARE

73fa073fac95173a835bd3a9e501777b87c70871db87d0fe5cd56a8b2d5d3d39



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10159 del 14-05-2024

Decreto soggetto a verifica adempimenti trasparenza e pubblicazione ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 11969 - Data adozione: 03/06/2024

Oggetto: R.D. n. 1775/33 - concessione prelievo acqua pubblica sotterranea mediante 2 pozzi nel Comune di Pietrasanta (LU), ad uso civile (lavaggio attrezzature dello stabilimento balneare, irrigazione aree a verde e abbattimento polveri), prat. Sidit n. 472/2024.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 03/06/2024

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2024AD012986

IL DIRIGENTE

Visti:

- il R.D. 11/12/1933 n. 1775 “Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici”;
- la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il D.L.vo 31.03.1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- il D.P.R. 18.2.1999 n°238;
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25.01.2005 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;
- il D.Lgs. del 03/04/2006 n° 152, artt. 95 e 96;
- la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56”;
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 21/04/2015 n. 51/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni”, così come modificato dal DPGRT n. 46/R del 11/08/2017;
- la L.R. 28/12/2015, n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- la delibera della Giunta regionale 23 febbraio 2016 n. 122 “Delibera per il subentro nei procedimenti ai sensi dell’art.11 bis comma 2 della L.R.22/2015 in materia di difesa del suolo”;
- la D.G.R. n. 194 del 16/03/2016 “Concessioni di acque pubbliche e di aree del demanio fluviale. Approvazione degli schemi tipo di disciplinare, come da DGR 29 dicembre 2015 n. 1341, ed ulteriori disposizioni per l’istruttoria ed il rilascio”;
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 16 agosto 2016, n. 61/R (pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 37 parte I del 19/08/2016), così come modificato dal DPGRT n. 46/R del 11/08/2017, “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l’utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l’uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R. 51/R/2015”;
- la L.R.11/11/2016 n.77 “disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico” art. 3;
- il DPGRT n. 46/R del 11/08/2017 pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 34 Parte I del 11/08/2017 “modifiche al DPGRT n. 61/R/2016 e al DPGRT n. 51/R/2015”;
- le deliberazioni di Giunta Regionale di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque n. 1068 del 01/10/2018, n. 1035 del 05/08/2019, n. 938 del 13/09/2021, n. 1219 del 02/11/2022 e n. 1208 del 23/10/2023;
- la delibera della Giunta Regionale del 21.01.2019 n. 58, pubblicata nel BURT il 30.01.2019, recante “Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l’individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di Gestione delle Acque delle Autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana”;

Vista l’istanza del Richiedente, i cui dati identificativi sono indicati nell’allegato A, non pubblicato, parte integrante e sostanziale del presente decreto, presentata attraverso il portale della Regione Toscana SIDIT, prot. n. 60821 del 30/01/2024 (marca da bollo da Euro 16,00 – identificativo 01220417532680, assolta con dichiarazione ex artt. 46 e 47 DPR n. 445/2000 e versamento degli oneri istruttori di Euro 300,00 effettuato in data 30/01/2024 - IBAN

IT8900760102800001031575820), per ottenere la concessione di derivazione acqua da 2 pozzi esistenti non denunciati e dichiarati non utilizzati, nel Comune di Pietrasanta (LU);

Considerato che a seguito degli accertamenti effettuati è possibile stabilire che le condizioni locali corrispondono a quanto riportato negli atti tecnici presentati a corredo della domanda di concessione;

Visto il decreto dirigenziale n. 9039 del 29/04/2024 di conclusione positiva della Conferenza di servizi ex art.14 c.1 legge n.241/1990, in forma semplificata modalità asincrona, riguardante l'istanza presentata dal Richiedente, prot. n. 60821 del 30/01/2024, intesa ad ottenere la concessione di derivazione acqua da 2 pozzi esistenti non denunciati e dichiarati non utilizzati, nel Comune di Pietrasanta (LU), pratica Sidit n. 472/2024;

Dato atto che in data 14/05/2024 con PagoPa sono stati versati il deposito cauzionale di Euro 269,94, il contributo idrografico di Euro 40,00, il rateo canone anno 2024 (mesi maggio/dicembre) di Euro 179,96;

Considerata altresì la conclusione dell'iter istruttorio, con esito favorevole, per il rilascio della concessione, come risulta dalla relazione dell'Ufficio Genio Civile Toscana Nord sede di Lucca, Ufficio Procedure Tecnico Autorizzative in Materia di Acque, conservata agli atti della prat. Sidit n. 472/2024;

Dato atto che a seguito dell'esperita istruttoria e del decreto dirigenziale n. 9039 del 29/04/2024 di conclusione positiva della Conferenza di servizi ex art.14 c.1 legge n.241/1990, è possibile concedere al Richiedente, il prelievo di acqua pubblica sotterranea mediante 2 pozzi nel Comune di Pietrasanta (LU), FG 43 Mappale 511, ad uso civile (lavaggio attrezzature dello stabilimento balneare, irrigazione aree a verde e abbattimento polveri), stabilendo la durata della concessione in 15 (quindici) anni a decorrere dalla data di approvazione del presente decreto, per 365 gg/a; i quantitativi del prelievo sono i seguenti: la portata di acqua massima è fissata in misura non superiore a 2,0 l/s, la portata media su cui calcolare il canone è 0,0793 l/s pari a circa 1.500,0 mc/a (prat. Sidit n. 472/2024);

Dato atto che:

- così come previsto dal D. Lgs 18/2023, è vietato l'uso dell'acqua sotterranea estratta mediante pozzo, per qualsiasi impiego sanitario (ad es. docce, lavamani, lavapiedi). L'Azienda USL è la sola Autorità competente a ricevere la domanda di giudizio di potabilità e a rilasciare il relativo parere. Qualora il Concessionario ottenga il giudizio di idoneità d'uso per il consumo umano, dovrà presentare domanda di variante non sostanziale alla concessione al fine di essere autorizzato anche per detto uso;
- è vietato l'utilizzo di detersivi, saponi o altri prodotti affini;

Preso atto che è stato sottoscritto in data 14/05/2024 il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acqua pubblica;

Visto l'allegato disciplinare di concessione sottoscritto in data 14/05/2024, redatto in conformità alla delibera di Giunta Regionale n. 194 del 16/03/2016, parte integrante e sostanziale del presente atto (All. A, non pubblicato), contenente i diritti e gli obblighi delle Parti, nonché la disciplina delle modalità di esecuzione delle attività oggetto di concessione ed ogni altro termine, modo e condizione accessoria;

Dato atto che è dovuto il canone anno 2025 di Euro 269,94 salvo conguaglio, da versare entro la scadenza annuale del 31/12/2025;

Dato atto che il responsabile del procedimento dichiara l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di concedere, a seguito dell'esperita istruttoria e del decreto dirigenziale n. 9039 del 29/04/2024 di conclusione positiva della Conferenza di servizi ex art.14 c.1 legge n.241/1990, al Richiedente, i cui dati identificativi sono indicati nell'allegato A, non pubblicato, parte integrante e sostanziale del presente decreto, il prelievo di acqua pubblica sotterranea mediante 2 pozzi nel Comune di Pietrasanta (LU), FG 43 Mappale 511, ad uso civile (lavaggio attrezzature dello stabilimento balneare, irrigazione aree a verde e abbattimento polveri), stabilendo la durata della concessione in 15 (quindici) anni a decorrere dalla data di approvazione del presente decreto, per 365 gg/a; i quantitativi del prelievo sono i seguenti: la portata di acqua massima è fissata in misura non superiore a 2,0 l/s, la portata media su cui calcolare il canone è 0,0793 l/s pari a circa 1.500,0 mc/a (prat. Sidit n. 472/2024);
2. di approvare il disciplinare, redatto in conformità allo schema di cui alla Delibera G.R. n.194 del 16/03/2016, sottoscritto in data 14/05/2024, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione di derivazione acqua pubblica, allegato al presente decreto e costituente parte integrante e sostanziale (All. A, non pubblicato);
3. di dare atto che:
 - così come previsto dal D. Lgs 18/2023, è vietato l'uso dell'acqua sotterranea estratta mediante pozzo, per qualsiasi impiego sanitario (ad es. docce, lavamani, lavapiedi). L'Azienda USL è la sola Autorità competente a ricevere la domanda di giudizio di potabilità e a rilasciare il relativo parere. Qualora il Concessionario ottenga il giudizio di idoneità d'uso per il consumo umano, dovrà presentare domanda di variante non sostanziale alla concessione al fine di essere autorizzato anche per detto uso;
 - è vietato l'utilizzo di detersivi, saponi o altri prodotti affini;
4. di dare atto che sono stati effettuati i versamenti di cui al 5° capoverso della narrativa;
5. di dare atto che è dovuto il canone anno 2025 di Euro 269,94 salvo conguaglio, da versare entro la scadenza annuale del 31/12/2025;
6. di dare atto che per ogni effetto di legge, il richiedente elegge il proprio domicilio presso il Comune di Pietrasanta (LU);
7. di dare atto che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;
8. di trasmettere il presente atto al Richiedente;
9. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A disciplinare

b298cfbf89e2e6e82fe3493984a6381e07944bbac91218cf08023f04efd0e940



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10159 del 14-05-2024

Decreto soggetto a verifica adempimenti trasparenza e pubblicazione ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 11970 - Data adozione: 03/06/2024

Oggetto: R.D. n. 1775/33 - concessione utilizzazione acqua pubblica sotterranea prelevata mediante un pozzo nel Comune di Massa (MS), ad uso civile (lavaggio attrezzature balneari e irrigazione aree verdi), (prat. Sidit n. 408566/2020 C.L. n. PC 1052/36-141).

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 03/06/2024

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2024AD012884

IL DIRIGENTE

Visti:

- il R.D. 11/12/1933 n. 1775 “Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici”;
- la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il D.L.vo 31.03.1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- il D.P.R. 18.2.1999 n°238;
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25.01.2005 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;
- il D.Lgs. del 03/04/2006 n° 152, artt. 95 e 96;
- la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56”;
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 21/04/2015 n. 51/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni”, così come modificato dal DPGRT n. 46/R del 11/08/2017;
- la L.R. 28/12/2015, n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- la delibera della Giunta regionale 23 febbraio 2016 n. 122 “Delibera per il subentro nei procedimenti ai sensi dell’art.11 bis comma 2 della L.R.22/2015 in materia di difesa del suolo”;
- la D.G.R. n. 194 del 16/03/2016 “Concessioni di acque pubbliche e di aree del demanio fluviale. Approvazione degli schemi tipo di disciplinare, come da DGR 29 dicembre 2015 n. 1341, ed ulteriori disposizioni per l’istruttoria ed il rilascio”;
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 16 agosto 2016, n. 61/R (pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 37 parte I del 19/08/2016), così come modificato dal DPGRT n. 46/R del 11/08/2017, “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l’utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l’uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R. 51/R/2015”;
- la L.R.11/11/2016 n.77 “disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico” art. 3;
- il DPGRT n. 46/R del 11/08/2017 pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 34 Parte I del 11/08/2017 “modifiche al DPGRT n. 61/R/2016 e al DPGRT n. 51/R/2015”;
- le deliberazioni di Giunta Regionale di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque n. 1068 del 01/10/2018, n. 1035 del 05/08/2019, n. 938 del 13/09/2021, n. 1219 del 02/11/2022 e n. 1208 del 23/10/2023;
- la delibera della Giunta Regionale del 21.01.2019 n. 58, pubblicata nel BURT il 30.01.2019, recante “Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l’individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di Gestione delle Acque delle Autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana”;

Vista l’istanza del Richiedente, i cui dati identificativi sono indicati nell’allegato A, non pubblicato, parte integrante e sostanziale del presente atto, protocollata dalla Provincia di Massa Carrara in data 07/02/2006 con il n. 5145, intesa ad ottenere la concessione di derivazione acqua sotterranea nel Comune di Massa (MS), FG 157 Mappale 244;

Considerato che a seguito degli accertamenti effettuati è possibile stabilire che le condizioni locali corrispondono a quanto riportato negli atti tecnici presentati a corredo della domanda di concessione;

Dato atto che, ai sensi del DPGRT n. 61/R del 16/08/2016, l'utilizzo dell'acqua indicato originariamente nella domanda di concessione, equivale all'uso civile;

Dato atto che in data 03/04/2024, sono stati effettuati i versamenti relativi: ai canoni anni 2016/2023 per complessivi Euro 1.925,01 di cui Euro 1.892,59 canoni e Euro 32,42 interessi (conto IBAN IT41X0760102800001031581018), al deposito cauzionale di Euro 258,37 (conto IBAN IT41X0760102800001031581018);

Considerata altresì la conclusione dell'iter istruttorio, con esito favorevole, per il rilascio della concessione, come risulta dalla relazione dell'Ufficio Genio Civile Toscana Nord sede di Massa, Ufficio Procedure Tecniche Autorizzative in Materia di Acque, conservata agli atti della prat. Sidit n. 408566/2020 C.L. n. PC 1052/36-141;

Dato atto che a seguito dell'esperita istruttoria è possibile concedere al Richiedente, l'utilizzazione di acqua pubblica sotterranea prelevata mediante un pozzo nel Comune di Massa (MS), FG 157 Mappale 244, ad uso civile (lavaggio attrezzature balneari e irrigazione aree verdi), stabilendo la durata della concessione in 10 (dieci) anni a decorrere dalla data di approvazione del presente decreto, per 365 gg/a; i quantitativi del prelievo sono i seguenti: la portata di acqua massima è fissata in misura non superiore a 0,1 l/s, la portata media su cui calcolare il canone è 0,03 l/s corrispondenti a 946,08 mc/a (prat. Sidit n. 408566/2020 C.L. n. PC 1052/36-141);

Dato atto che, così come previsto dal D. Lgs 18/2023, è vietato l'uso dell'acqua sotterranea estratta mediante pozzo, per qualsiasi impiego sanitario (ad es. docce, lavamani, lavapiedi). L'Azienda USL è la sola Autorità competente a ricevere la domanda di giudizio di potabilità e a rilasciare il relativo parere. Qualora il Concessionario ottenga il giudizio di idoneità d'uso per il consumo umano, dovrà presentare domanda di variante non sostanziale alla concessione al fine di essere autorizzato anche per detto uso;

Preso atto che è stato sottoscritto in data 13/05/2024 il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acqua pubblica;

Visto l'allegato disciplinare di concessione sottoscritto in data 13/05/2024, redatto in conformità alla delibera di Giunta Regionale n. 194 del 16/03/2016, parte integrante e sostanziale del presente atto (All. A, non pubblicato), contenente i diritti e gli obblighi delle Parti, nonché la disciplina delle modalità di esecuzione delle attività oggetto di concessione ed ogni altro termine, modo e condizione accessoria;

Dato atto che è dovuto il canone anno 2024 di Euro 258,37 salvo conguaglio, da versare entro la scadenza annuale del 31/12/2024;

Dato atto che il responsabile del procedimento dichiara l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di concedere al Richiedente, i cui dati identificativi sono indicati nell'allegato A, non pubblicato, parte integrante e sostanziale del presente atto, l'utilizzazione di acqua pubblica sotterranea prelevata mediante un pozzo nel Comune di Massa (MS), FG 157 Mappale 244, ad uso civile (lavaggio attrezzature balneari e irrigazione aree verdi), stabilendo la durata

della concessione in 10 (dieci) anni a decorrere dalla data di approvazione del presente decreto, per 365 gg/a; i quantitativi del prelievo sono i seguenti: la portata di acqua massima è fissata in misura non superiore a 0,1 l/s, la portata media su cui calcolare il canone è 0,03 l/s corrispondenti a 946,08 mc/a (prat. Sidit n. 408566/2020 C.L. n. PC 1052/36-141);

2. di approvare il disciplinare, redatto in conformità allo schema di cui alla Delibera G.R. n.194 del 16/03/2016, sottoscritto in data 13/05/2024, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione di derivazione acqua pubblica (All. A);
3. di dare atto che, così come previsto dal D. Lgs 18/2023, è vietato l'uso dell'acqua sotterranea estratta mediante pozzo, per qualsiasi impiego sanitario (ad es. docce, lavamani, lavapiedi). L'Azienda USL è la sola Autorità competente a ricevere la domanda di giudizio di potabilità e a rilasciare il relativo parere. Qualora il Concessionario ottenga il giudizio di idoneità d'uso per il consumo umano, dovrà presentare domanda di variante non sostanziale alla concessione al fine di essere autorizzato anche per detto uso;
4. di dare atto che sono stati effettuati i versamenti di cui al 5° capoverso della narrativa;
5. di dare atto che è dovuto il canone anno 2024 di Euro 258,37 salvo conguaglio, da versare entro la scadenza annuale del 31/12/2024;
6. di dare atto che per ogni effetto di legge, il richiedente elegge il proprio domicilio presso il Comune di Massa (MS);
7. di dare atto che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;
8. di trasmettere il presente atto al Richiedente;
9. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

disciplinare

26a6beb1796aab8b0e8aeac9c2a5afabe2c8f4a12271aab5723267f34d8e6b56



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA SUD

Responsabile di settore Francesco PISTONE

Incarico: Ordine di Servizio artt. 4bis, 7 e 9 L.R. 1/2009 n. 203 del 29-05-2024

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 11973 - Data adozione: 31/05/2024

Oggetto: Pratica SiDIT n. 3380/2021 (Proc. n. 3687/2024) - Rettifica errore materiale decreto dirigenziale n. 16348 del 27/07/2023 "Oggetto: Rettifica errore materiale Decreto dirigenziale n. 9030 del 08/05/2023 - Oggetto: Pratica SiDIT n. 3380/2021 - Concessione di aree del demanio idrico per complessivi mq 2.620, situate in località Ansedonia nel comune di Orbetello (GR), di cui mq 1.429 ad uso non agricolo-ricreativo (tip. 2.3), mq 325 ad uso parcheggio privato (tip. 2.7) e mq 866 ad uso non agricolo-giardino (tip. 2.3)".

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 03/06/2024

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2024AD013507

IL DIRIGENTE

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTA la legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 “Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell’attività amministrativa”;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 60/R del 12/08/2016: “Regolamento in attuazione dell’art. 5 della LR 80/2015, recante disciplina per il rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni”, d’ora in avanti “Regolamento”;

VISTO il decreto dirigenziale n. 9030 del 08/05/2023 “Oggetto: Pratica SiDIT n. 3380/2021 - Concessione di aree del demanio idrico per complessivi mq 2.620, situate in località Ansedonia nel comune di Orbetello (GR), di cui mq 1.429 ad uso non agricolo-ricreativo (tip. 2.3), mq 325 ad uso parcheggio privato (tip. 2.7) e mq 866 ad uso non agricolo-giardino (tip. 2.3)”, rilasciato al soggetto identificato nell’allegato “A”, parte integrante e sostanziale del presente decreto;

VISTO il decreto dirigenziale n. 16348 del 27/07/2023 “Oggetto: Rettifica errore materiale Decreto dirigenziale n. 9030 del 08/05/2023 - Oggetto Pratica SiDIT n. 3380/2021 - Concessione di aree del demanio idrico per complessivi mq 2.620, situate in località Ansedonia nel comune di Orbetello (GR), di cui mq 1.429 ad uso non agricolo-ricreativo (tip. 2.3), mq 325 ad uso parcheggio privato (tip. 2.7) e mq 866 ad uso non agricolo-giardino (tip. 2.3)”, rilasciato al soggetto identificato nell’allegato “A”, parte integrante e sostanziale del presente decreto;

CONSIDERATO che, per mero errore materiale, nell’elaborato cartografico, allegato “B” dei decreti sopraindicati, è stata riportata una rappresentazione grafica errata dell’area assegnata in concessione;

RITENUTO pertanto necessario provvedere alla rettifica dell’errore materiale rilevato ed alla conseguente sostituzione dell’allegato “B” del decreto dirigenziale n. 9030 del 08/05/2023 e n. 16348 del 27/07/2023;

DATO ATTO che la rappresentazione grafica corretta dell’area assegnata in concessione è quella riportata nell’allegato “B” al presente decreto, quale parte integrante e sostanziale;

VISTA la comunicazione di avvio del procedimento, trasmessa al Concessionario in data 27/05/2024, prot. n. 0293388;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990 e ss.mm.ii., è il Dirigente del Settore Genio Civile Toscana Sud;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rettificare il decreto dirigenziale n. 16348 del 27/07/2023 “Oggetto: Rettifica errore materiale Decreto dirigenziale n. 9030 del 08/05/2023 - Oggetto Pratica SiDIT n. 3380/2021 - Concessione di aree del demanio idrico per complessivi mq 2.620, situate in località Ansedonia nel comune di Orbetello (GR), di cui mq 1.429 ad uso non agricolo-ricreativo (tip. 2.3), mq 325 ad uso parcheggio privato (tip. 2.7) e mq 866 ad uso non agricolo-giardino (tip. 2.3)”;

sostituendo il relativo allegato cartografico con l'allegato "B" al presente decreto, quale parte integrante e sostanziale;

2. di confermare per il resto il contenuto del decreto dirigenziale predetto;
3. di trasmettere per via telematica il presente provvedimento al Concessionario, identificato nell'allegato "A", parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

Il Dirigente

Allegati n. 2

- A* *Dati concessionario*
d4db80d5a3187e756a3a19575c096cbdd43ec3676ba0c26216f6671ea85536f7
- B* *Cartografia*
7d917e0d3ead8defef0410c6de2814b12a84977463a1541ad930e3be5a6ca3ce

Allegato "B"

Pratica SiDIT n. 3380/2021 (Proc. n. 3687/2024) - Rettifica errore materiale decreto dirigenziale n. 16348 del 27/07/2023 "Oggetto: Rettifica errore materiale Decreto dirigenziale n. 9030 del 08/05/2023 - Oggetto: Pratica SiDIT n. 3380/2021 - Concessione di aree del demanio idrico per complessivi mq 2.620, situate in località Ansedonia nel comune di Orbetello (GR), di cui mq 1.429 ad uso non agricolo-ricreativo (tip. 2.3), mq 325 ad uso parcheggio privato (tip. 2.7) e mq 866 ad uso non agricolo-giardino (tip. 2.3)".





REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10159 del 14-05-2024

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 11985 - Data adozione: 31/05/2024

Oggetto: RD nr. 523/1904 - LR nr. 80/2015. Concessione porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Borro del Chiassobuio, in loc. Tegoletto del Comune di Civitella in Val di Chiana (AR) per tubazione di scarico di acque meteoriche. Pratica SIDIT 1126/2024

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 03/06/2024

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2024AD013432

IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 93 del R.D. 523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche";

VISTA la L.R. 79/2012 "Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994";

VISTA la D.C.R.T. n. 25 del 23/04/2024: "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n.79 approvato con deliberazione del Consiglio regionale 11 luglio 2023, n.55";

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014";

RICHIAMATO il DPGR 60/R del 12/08/2016 "Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri" recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R dell'8/8/2017;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1555 del 27/12/2022 "Aggiornamento dei canoni per l'uso del demanio idrico ai sensi della l.r. n. 80/2015 e del d.p.g.r. n. 60/R/2016";

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 "Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)."

VISTA l'istanza di concessione del demanio idrico di cui alla pratica SiDIT n. 1126/2024, acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 270041 del 14-05-2024 presentata da Comune di Civitella in Val di Chiana, c.f. 00259290518, con sede legale in via Settembrini, n. 21 e l'allegata documentazione progettuale costituita dai seguenti elaborati in formato digitale:

- Elaborato con inquadramento cartografico catastale, corografia, descrizione intervento, sezione sullo scarico e documentazione fotografica.

PRESO ATTO che l'istanza riguarda:

- l'occupazione dell'area demaniale del corso d'acqua denominato Borro del Chiassobuio, loc. Tegoletto in Comune di Civitella in Val di Chiana (AR), presso la particella 1146 del Foglio 74, con una tubazione di scarico di acque meteoriche, così come descritto e rappresentato negli elaborati di progetto;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento è l'incaricato di elevata qualificazione delle procedure tecnico autorizzative per la difesa del suolo nominato con Ordine di Servizio n. 19 del 14/11/2022;

CONSIDERATO che le opere e attività sopra descritte comportano l'utilizzo di porzione di area del demanio idrico del suddetto corso d'acqua;

DATO ATTO che le suddette opere rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 comma 1 del Regolamento 60/R/2016 e s.m.i e pertanto si può procedere ad assegnazione diretta dell'area demaniale senza procedura in concorrenza;

RICORDATO che ai sensi dell'art. 24 comma 6 del Regolamento 60/R, la concessione può essere rilasciata senza il disciplinare;

DATO ATTO che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra questa Amministrazione e il concessionario;

DATO ATTO che la documentazione progettuale e le caratteristiche più significative delle opere con evidenziate le aree demaniali impegnate e la finalità dell'occupazione, è quella agli atti del procedimento n. 3354/2024;

ACCERTATO che:

- le opere presentano i requisiti per esser autorizzate con le prescrizioni di seguito riportate in quanto:
 - non altera il buon regime delle acque;
 - non interferisce con esigenze di regimazione idraulica, accessibilità e manutenzione del corso d'acqua

ed è compatibile con la presenza di opere idrauliche;

- non interferisce con la stabilità del fondo e delle sponde del corso d'acqua;
 - non vi è aggravio del rischio in altre aree derivante dalla realizzazione dell'intervento;
 - non vi è aggravio del rischio per le persone;
- la realizzazione dei lavori non è in contrasto con la disciplina dal Capo VII del R.D 523/1904 e con la normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nella gestione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni generali, che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI GENERALI:

- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente la concessione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione
- con il presente Decreto s'intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi manutentivi ordinari che si rendessero necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto comunque delle normative vigenti al momento;
- il concessionario dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione la data d'inizio dei predetti lavori manutentivi e dovrà altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa;

STABILITO che ai sensi dell'art. 22 del DPGR 60/R del 12/08/2016, il Concessionario si obbliga:

- ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltreché delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere né sub concedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;
- a consentire, in ogni momento l'accesso e/o il transito, per le opportune operazioni di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;
- a ripristinare, a proprie spese i luoghi alla scadenza della concessione per decorrenza del termine di durata sotto indicato e in caso di revoca o rinuncia, fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'Amministrazione;

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

DATO ATTO che l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica anche nei casi di.

- a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari;
- b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale dell'immobile;
- c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;

RICORDATO che:

- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;
- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'immobile e al ripristino dei luoghi;
- nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa;
- per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

DATO ATTO che il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, fatte salve le sanzioni penali per l'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporta il pagamento di una sanzione, nel rispetto dei limiti minimo e massimo previsto dall'articolo 9 della l.r.80/2015;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 19 la durata della concessione e potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine della concessione;

DATO ATTO che nel periodo di validità della concessione, il canone dovrà essere corrisposto anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione e che, in caso di rinuncia, il pagamento del canone è dovuto fino alla data di presentazione della relativa richiesta;

RICHIAMATO l'articolo 1 della L.R. 30/12/1971 n. 2, così come modificato dall'art.1 della L.R. 74/2018, che istituisce l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione commisurandola al 50% del canone di concessione;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 28 comma 6 del Regolamento regionale 12 agosto 2016, n. 60/R per le concessioni di durata superiore ad un anno il canone sarà aggiornato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato;

RITENUTO di commisurare a una annualità del canone il deposito cauzionale di cui all'art. 31 del Regolamento, versato dal concessionario a garanzia del regolare pagamento del canone e/o a titolo di rimborso delle spese eventualmente

sostenute da questa Amministrazione e da reintegrare fino alla suddetta misura nel caso di prelievi parziali di somme, nel corso della concessione;

DATO ATTO che il presente atto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

DATO ATTO che il presente provvedimento è rilasciato in esenzione di bollo ex art. 16 Tab. Allegato B, D.P.R. n. 642/1972;

DATO ATTO infine che il richiedente ha provveduto al versamento a favore della Regione Toscana dei seguenti importi:

- € 112,00 a titolo di primo canone concessorio, riferito al 2024, mediante versamento sul conto di Tesoreria Unica acceso c/o Banca d'Italia n. 30938 sez. 311 (IBAN: IT 29 Q 01000 03245 311300030938);
- € 545,48 a titolo di canoni pregressi annualità 2019-2023, mediante versamento sul conto di Tesoreria Unica acceso c/o Banca d'Italia n. 30938 sez. 311 (IBAN: IT 29 Q 01000 03245 311300030938);
- € 56,00 a titolo di imposta regionale 2024, pari al 50% del canone di concessione ai sensi dell'art. 1 della Legge Regionale n. 2 del 30 Dicembre 1971, sul conto di Tesoreria Unica acceso c/o Banca d'Italia n. 30938 sez. 311 (IBAN: IT 29 Q 01000 03245 311300030938).

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

1. di accordare al Comune di Civitella in Val di Chiana, c.f. 00259290518, con sede legale in Comune di Civitella in Val di Chiana, via Settembrini, n. 21 la concessione per l'occupazione di:
 - porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Borro del Chiassobuio, loc. Tegoletto in Comune di Civitella in Val di Chiana (AR), presso la particella 1146 del Foglio 74 con l'opera tubazione di scarico di acque meteoriche;
2. di stabilire che la concessione ha durata di anni 19 dalla data del presente atto e che il canone di concessione è pari a € 89,60, secondo quanto riportato al p.to 6.1 dell'Allegato A della D.G.R. 1555/2022, soggetto ad aggiornamento e modifica in ragione delle disposizioni emanate dalla Regione Toscana, da pagarsi entro il 31 Dicembre dell'anno di riferimento, sino alla scadenza della presente concessione anche se il concessionario non voglia o non possa fare uso in tutto o in parte della concessione;
3. di disporre che la gestione dell'area demaniale sia sottoposta alle prescrizioni generali individuate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
4. di non procedere alla registrazione fiscale del presente provvedimento, considerato che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta per l'intera durata della concessione risulta inferiore alla misura fissa di Euro 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del D.P.R. 131/1986. Resta ferma comunque la possibilità da parte del concessionario, in caso d'uso, ai sensi del suddetto articolo, di provvedere alla sua registrazione;
5. di dare atto che:
 - il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti.
 - il Concessionario è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente autorizzazione non possono iniziare i lavori.
6. di trasmettere per via telematica il presente provvedimento all'indirizzo pec: civichiana@postacert.toscana.it.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10159 del 14-05-2024

Decreto soggetto a verifica adempimenti trasparenza e pubblicazione ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 12000 - Data adozione: 03/06/2024

Oggetto: R.D. n. 1775/3 - voltura della concessione di emungimento acqua dal sottosuolo nel Comune di Camaiore (LU) loc. Bocchette fraz. Capezzano Pianore, ad uso produzione di beni e servizi, prat. Sidit n. 181798/2020 C.L. n. 2806.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato 1 nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 03/06/2024

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2024AD012977

IL DIRIGENTE

Visti:

- il R.D. 11/12/1933 n. 1775 “Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici”;
- la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il D.L.vo 31.03.1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- il D.P.R. 18.2.1999 n°238;
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25.01.2005 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;
- il D.Lgs. del 03/04/2006 n° 152, artt. 95 e 96;
- la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56”;
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 21/04/2015 n. 51/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni”, così come modificato dal DPGRT n. 46/R del 11/08/2017;
- la L.R. 28/12/2015, n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- la delibera della Giunta regionale 23 febbraio 2016 n. 122 “Delibera per il subentro nei procedimenti ai sensi dell’art.11 bis comma 2 della L.R.22/2015 in materia di difesa del suolo”;
- la D.G.R. n. 194 del 16/03/2016 “Concessioni di acque pubbliche e di aree del demanio fluviale. Approvazione degli schemi tipo di disciplinare, come da DGR 29 dicembre 2015 n. 1341, ed ulteriori disposizioni per l’istruttoria ed il rilascio”;
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 16 agosto 2016, n. 61/R (pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 37 parte I del 19/08/2016), così come modificato dal DPGRT n. 46/R del 11/08/2017, “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R. 51/R/2015”;
- la L.R.11/11/2016 n.77 “disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico” art. 3;
- il DPGRT n. 46/R del 11/08/2017 pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 34 Parte I del 11/08/2017 “modifiche al DPGRT n. 61/R/2016 e al DPGRT n. 51/R/2015”;
- le deliberazioni di Giunta Regionale di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque n. 1068 del 01/10/2018, n. 1035 del 05/08/2019, n. 938 del 13/09/2021, n. 1219 del 02/11/2022 e n. 1208 del 23/10/2023;

Visti i seguenti atti di concessione pratica Sidit n. 181798/2020 C.L. n. 2806:

- la determinazione dirigenziale del Servizio Difesa del Suolo n. 259 del 13/07/2009 con la quale è stato concesso a Tecnocal s.r.l. di emungere dal sottosuolo in loc. Bocchette fraz. Capezzano Pianore nel Comune di Camaione (LU), la portata di medi lt/sec. 0,341 di acqua per uso industriale senza restituzione, accordando la concessione a decorrere dal 09/12/1994 e determinando la scadenza della concessione in 15 anni a far data dalla determinazione stessa, subordinatamente all’osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione del 07/07/2009 e verso il pagamento del canone annuo;

- la determinazione dirigenziale del Servizio Difesa del Suolo della Provincia di Lucca n. 974 del 01/03/2011 di voltura a Prebeton Calcestruzzi srl, della concessione di emungimento acqua di cui alla determinazione dirigenziale del Servizio Difesa del Suolo n. 259 del 13/07/2009;

- la determinazione dirigenziale del Servizio Difesa del Suolo della Provincia di Lucca n. 735 del 26/02/2014:

- di voltura, a far data dal 20/12/2012, a “Barbetti Materials s.p.a.”, con sede legale a Gubbio (PG) Corso Semonte s.n., della concessione di emungimento acqua dal sottosuolo in loc. Bocchette fraz. Capezzano Pianore nel Comune di Camaiore (LU), per la portata di medi lt/sec. 0,341 ad uso industriale senza restituzione delle acque utilizzate, di cui alla determinazione dirigenziale del Servizio Difesa del Suolo n. 259 del 13/07/2009 e successiva voltura: determinazione dirigenziale del Servizio Difesa del Suolo della Provincia di Lucca n. 974 del 01/03/2011;
- di rettifica della determinazione dirigenziale del Servizio Difesa del Suolo della Provincia di Lucca n. 974 del 01/03/2011, indicando il giorno 12/07/2024 come l'esatta data di scadenza della concessione di cui alla determinazione dirigenziale del Servizio Difesa del Suolo n. 259 del 13/07/2009;

Vista l'istanza in bollo acquisita al protocollo in data 12/04/2024 con il n. 0219304, presentata da Barbetti Materials s.p.a., C.F.: 01286380512, con la quale è stata chiesta la voltura a favore della Società, i cui dati identificativi sono indicati nell'Allegato 1, non pubblicato, parte integrante e sostanziale del presente decreto, relativamente alla concessione di emungimento acqua dal sottosuolo in loc. Bocchette fraz. Capezzano Pianore nel Comune di Camaiore (LU), di cui alle determinazioni dirigenziali del Servizio Difesa del Suolo della Provincia di Lucca nn. 259 del 13/07/2009, 974 del 01/03/2011 e 735 del 26/02/2014, prat. Sidit n. 181798/2020 C.L. n. 2806;

Viste:

- la richiesta del GCTN prot. n. 0241640 del 24/04/2024 di integrazioni;

- la nota di risposta prot. n. 0248536 del 02/05/2024 con la quale è stato trasmesso l'atto notarile di vendita del 31/10/2023 rep. n. 39.193, giustificativo dell'istanza di voltura del 12/04/2024 prot. n. 0219304;

Dato atto che, ai sensi del DPGRT n. 61/R del 16/08/2016, l'utilizzo dell'acqua della concessione di cui alla pratica Sidit n. 181798/2020 C.L. n. 2806, equivale all'uso produzione di beni e servizi;

Preso atto che in data 11/04/2024 è stato effettuato il versamento di Euro 75,00 per spese di istruttoria (conto IBAN: IT89O0760102800001031575820) e il versamento del deposito cauzionale di Euro 2.256,49 (conto IBAN IT41X076012800001031581018);

Considerato che la scadenza di tale concessione è il 12/07/2024;

Ritenuto di accogliere la domanda presentata in data 12/04/2024 prot. n. 0219304, sopra descritta e volturare, a far data dal presente decreto, alla Società indicata nell'Allegato 1, la concessione di emungimento acqua dal sottosuolo nel Comune di Camaiore (LU) loc. Bocchette fraz. Capezzano Pianore, ad uso produzione di beni e servizi, di cui alle determinazioni dirigenziali del Servizio Difesa del Suolo della Provincia di Lucca nn. 259 del 13/07/2009, 974 del 01/03/2011 e 735 del 26/02/2014, prat. Sidit n. 181798/2020 C.L. n. 2806;

Dato atto che nulla osta allo svincolo del precedente deposito cauzionale di Euro 960,55 versato sul conto 11771557 della Provincia di Lucca con bollettino postale n. 198 del 14/04/2009, da Tecnocal s.r.l., C.F.: 02024950541;

Dichiarata l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990;

Tutto ciò premesso e considerato;

DECRETA

1. di volturare, a far data dal presente decreto, alla Società i cui dati identificativi sono indicati nell'Allegato 1, non pubblicato, parte integrante e sostanziale del presente decreto, la concessione di emungimento acqua dal sottosuolo nel Comune di Camaiore (LU) loc. Bocchette fraz. Capezzano Pianore, ad uso produzione di beni e servizi, di cui alle determinazioni dirigenziali del Servizio Difesa del Suolo della Provincia di Lucca nn. 259 del 13/07/2009, 974 del 01/03/2011 e 735 del 26/02/2014, prat. Sidit n. 181798/2020 C.L. n. 2806;
2. di confermare la scadenza della concessione al 12/07/2024;
3. di dare atto che in data 11/04/2024 è stato effettuato il versamento di Euro 75,00 per spese di istruttoria (conto IBAN: IT89O0760102800001031575820) e il versamento del deposito cauzionale di Euro 2.256,49 (conto IBAN IT41X076012800001031581018);
4. di dare atto che nulla osta allo svincolo del precedente deposito cauzionale di Euro 960,55 versato sul conto 11771557 della Provincia di Lucca con bollettino postale n. 198 del 14/04/2009, da: Tecnocal s.r.l., C.F.: 02024950541;
5. di trasmettere il presente atto al Richiedente;
6. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

1

dati identificativi

c0a6aaee413ff2084f21594ac1ad76b8b41fc1e4d8700be7164388bb3daea30f



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10159 del 14-05-2024

Decreto soggetto a verifica adempimenti trasparenza e pubblicazione ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 12031 - Data adozione: 03/06/2024

Oggetto: R.D. n° 1775/1933 - conclusione positiva della Conferenza di servizi ex art.14 c.1 legge n° 241/1990, in forma semplificata e modalità asincrona, relativa all'istanza intesa ad ottenere la concessione preferenziale di derivazione acqua pubblica sotterranea nel Comune di Viareggio (LU), ad uso civile, pratica CL VER 4857-4961, codice Sidit 181458/2020.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 04/06/2024

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2024AD012960

IL DIRIGENTE

Visti:

- il R.D. 11/12/1933, n° 1775;
- la Legge n° 241/1990;
- il D.L.vo 31/03/1998, n°112;
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n° 6 del 25/01/2005 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;
- la L.R. n° 40/2009;
- la L.R. n° 24 del 5 giugno 2012, “Norme per la gestione delle crisi idriche e idropotabili, modifiche alla l.r. 69/2011 ed alla L.R. 91/1998”;
- la L.R. 3 marzo 2015 n° 22 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n° 56”;
- i regolamenti emanati dalla Regione Toscana di cui al D.P.G.R. 21/04/2015 n° 50/R/2015 e al D.P.G.R. 21/04/2015 n° 51/R/2015;
- la L.R. 28/12/2015, n° 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- il D.P.G.R. 16 agosto 2016, n° 61/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 11 commi 1 e 2 della legge regionale 28 dicembre 2015, n° 80 (norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l’utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l’uso di acqua. Modifiche al d.p.g.r. 51/R/2015”;

Vista l’istanza presentata da Bagno Rondine S.r.l. Codice Fiscale: 02100570460, con sede legale a Viareggio (LU) Via Terrazza della Repubblica, 33, trasmessa attraverso la piattaforma R.T. Sidit, prot. n° 123626 del 19/02/2024, intesa a riattivare il procedimento di concessione preferenziale per l’utilizzo di acqua pubblica, ad uso civile (irrigazione aree a verde, lavaggio attrezzature), per un volume complessivo pari a 3.000,0 mc/anno, relativa ad un pozzo nel Comune di Viareggio (LU), FG 1 Mappale 106, prat. CL VER 4857-4961, codice Sidit 181458/2020.

Vista la nota di indizione prot. n° 0216372 del 10/04/2024, con la quale è stata indetta la conferenza dei servizi decisoria, ai sensi dell’art. 14, c.2, legge n° 241/1990, integrata dal D.L. 76/2020 e modificato dal D.L. 13/2023 e ss.mm.ii., in forma semplificata ed in modalità asincrona, ove è indicato:

- a) l’avviso di istruttoria di concessione preferenziale per l’utilizzo di acqua pubblica di cui in oggetto che è stato pubblicato all’albo pretorio del Comune di Viareggio (LU) per 15 giorni consecutivi a decorrere dalla data del 08/04/2024 e sul sito istituzionale della Regione Toscana;
- b) che trattasi di riattivazione di procedimento di concessione preferenziale e, pertanto, ai sensi art. 96 comma 7 del D.Lgs. 152/2006, colui che ha presentato istanza di concessione preferenziale ha un vero e proprio diritto soggettivo ad ottenere il rilascio di detta "concessione", con effetti (anche verso terzi) “ex tunc” perché si tratta di concessione non attributiva, ma meramente dichiarativa;
- c) che la L.R. n° 22/2015 individua l’Ente R.T. quale amministrazione titolare della competenza sul procedimento in oggetto;
- d) che la conclusione positiva del procedimento è subordinata all’acquisizione dei più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi dalle Amministrazioni in indirizzo ai sensi dell’art. 47 comma 7 del DPGRT n° 61/R del 16/08/2017 ed in particolare:
 - Autorità di Bacino Distrettuale Appennino Settentrionale ai fini dell’acquisizione del parere, previsto dall’art. 7, comma 2 del RD 1775/1933;
 - Comune di Viareggio (LU) in merito alla conformità della derivazione in relazione agli eventuali condizionamenti presenti negli strumenti urbanistici comunali, con particolare riguardo al fenomeno dell’intrusione salina e gli aspetti connessi con la concessione dell’area del demanio marittimo;

e) che il giorno 27/05/2024 è il termine perentorio entro il quale le amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza.

Visti:

- parere di Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale, prot. n° 0220935 del 12/04/2024, favorevole alle seguenti condizioni:

- che il prelievo non ecceda i 3000,0 mc/anno;
- che la portata massima istantanea non sia superiore a 0,5 l/sec;
- che venga installato il misuratore dei volumi emunti;

- contributo istruttorio di ARPAT prot. n° 0176944 del 18/03/2024 con raccomandazioni:

- nell'uso dell'acqua non siano utilizzati detergenti, saponi o altri prodotti;
- per quanto riguarda l'irrigazione delle aree a verde si raccomanda l'utilizzo di sistemi ad alta efficienza;

- parere Comune di Viareggio (LU) prot. n° 0251212 del 02/05/2024:

la realizzazione del pozzo può essere dichiarata conforme agli strumenti urbanistici comunali solamente nel caso in cui lo stesso rispetti i parametri indicati nella norma, ossia realizzato in area con conducibilità inferiore a 1000 microsimens e, solamente nel caso di pozzo ad uso domestico, siano rispettate le forme di regolazione dei prelievi per tali usi, definiti dalla Regione Toscana ai sensi dell'articolo 96, comma 11, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n° 152 s.m.i., in linea con gli indirizzi dettati dalla Direttiva n° 7 del Piano di bacino stralcio per il bilancio idrico del Lago di Massaciuccoli.

Considerato che i lavori della Conferenza devono concludersi non oltre quarantacinque giorni in quanto sono coinvolte amministrazioni preposte alla tutela ambientale e della salute dei cittadini, dalla data della prima riunione sopra indicata.

Vista la Relazione d'istruttoria della conferenza di servizi redatta dai tecnici del GCTN il 27/05/2024.

Dato atto che il responsabile del procedimento è il sottoscritto dirigente e che non sussiste, nei propri confronti, conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990.

Tutto ciò premesso e considerato:

DECRETA

1. di concludere positivamente la Conferenza di servizi ex art.14 c.1 legge n° 241/1990, integrata dal D.L. 76/2020, modificato dal D.L. 13/2023, in forma semplificata e modalità asincrona, come sopra indetta e svolta, che sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni e servizi pubblici interessati, riguardante l'istanza presentata da Bagno Rondine S.r.l. Codice Fiscale: 02100570460, con sede legale a Viareggio (LU) Via Terrazza della Repubblica, 33, intesa ad ottenere la concessione preferenziale di derivazione acqua pubblica sotterranea nel Comune di Viareggio (LU), ad uso civile, per un volume complessivo pari a 3.000,0 mc/anno, pratica CL VER 4857-4961, codice Sidit 181458/2020, con le seguenti prescrizioni:

- il prelievo non ecceda i 3000 mc/anno;
- la portata massima non sia superiore a 0,5 l/sec;
- obbligo della manutenzione del misuratore dei volumi;
- nell'uso non siano utilizzati detergenti, saponi o altri prodotti;

- divieto dell'acqua per gli usi umani, così come definiti dal D. Lgs. 18/2023.
2. di stabilire che, ai sensi dell'art. 21-quater della legge n° 241/90, i termini di efficacia del presente atto decorreranno dalla data di riconoscimento della concessione di derivazione;
 3. di disporre che, ai fini di cui sopra, copia del presente decreto sia trasmessa in forma telematica alle Amministrazioni ed ai soggetti che per legge devono intervenire nel procedimento ed ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, ai loro rispettivi indirizzi;
 4. di dare atto che avverso il presente decreto, entro 10 giorni dalla sua comunicazione, le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica incolumità dei cittadini possono proporre opposizione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 14-quinquies, legge n° 241/1990; per le amministrazioni statali l'opposizione è proposta dal Ministro competente;
 5. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di Legge;
 6. di dare atto che gli atti inerenti il procedimento sono depositati presso il Genio Civile Toscana Nord – sede di Lucca, accessibili da parte di chiunque vi abbia interesse secondo le modalità ed i limiti previsti dalle vigenti norme in materia di accesso ai documenti amministrativi.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10159 del 14-05-2024

Decreto soggetto a verifica adempimenti trasparenza e pubblicazione ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 12033 - Data adozione: 03/06/2024

Oggetto: R.D. 523/1904, L. 37/1994, D.P.G.R. 60/R/2016, L.R. 41/2018. Pratica n. 4341, Sidit n. 235/2024. Concessione idraulica di una porzione di area, appartenente al Demanio idrico dello Stato, di pertinenza del Fiume Frigido (codice TN28905) ad uso commerciale, nel comune di Massa (MS).

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 04/06/2024

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2024AD013473

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L.R. 2/1971 " Istituzione dei tributi propri della Regione" emanata ai sensi dell'art. 2 della legge 16/05/1970 n. 281 con cui è istituita l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione, e s.m. e i.;

VISTA la L. 37/1994 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs 112/1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la L.R. 88/1998 “Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell’ambiente, tutela dell’ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal D.Lgs 112/1998;

VISTO il D.Lgs. 152/2006 “Norme in materia ambientale”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di Consorzi di Bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R.91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994” e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l’art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 22/2015 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n.56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni). Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014;

RICHIAMATA la D.G.R.T. 1341/2015 “Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di difesa del suolo ai sensi dell'art. 9 comma 4) della L.R. 22/2015”;

RICHIAMATO il Decreto della Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile 463/2016 “Approvazione degli schemi di decreto per l'esercizio delle funzioni in materia di difesa del suolo e tutela della costa, di competenza della Direzione Difesa del suolo e Protezione Civile”;

RICHIAMATO il D.P.G.R. 60/R/2016 “Regolamento in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri” recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, e successiva modifica con regolamento emanato con D.P.G.R. 08/08/2017 n. 45/R;

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010 n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/6 0/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni) modifiche alla L.R. 80/2015 e alla L.R. 65/2014”;

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R/2018 “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della L.R. 28 dicembre 2015, n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri”;

RICHIAMATA la D.G.R.T 1414/2018 “Disposizioni in materia di concessioni per l'occupazione del demanio idrico - Modifiche alla D.G.R.T. 888/2017”;

RICHIAMATA la D.G.R.T 1555/2022 “Aggiornamento dei canoni per l'uso del demanio idrico ai sensi della l.r. n. 80/2015 e del d.p.g.r. n. 60/R/2016”;

RICHIAMATA la D.C.R.T. 25/2024 “Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 11 luglio 2023, n. 55” ;

VISTA l'istanza di concessione idraulica, presentata dalla Golfo srl, con sede legale a Massa (MS) in via Massa Avenza 22/D, codice fiscale 01196110454, acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 9306 il 08/01/2024, perfezionata in data 24/01/2024 (prot. 41336), alla quale sono stati allegati i seguenti elaborati, firmati dal tecnico iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Massa Carrara al n. 846: relazione tecnica, documentazione fotografica, estratto catastale, elaborato grafico e dichiarazione di compatibilità idraulica;

RISCONTRATO che la società richiedente ha versato € 100,00 di oneri istruttori tramite sistema di pagamento pagoPA in data 08/01/2024 e l'imposta di bollo (€ 16,00), sia per l'istanza che per il presente atto, mediante sistema di pagamento pagoPA in data 08/01/2024 e in data 16/02/2024;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento è stato nominato con ordine di servizio n. 23 del 25/11/2022;

PRESO ATTO che l'istanza è stata inoltrata per il rilascio della concessione di una porzione di area di 428 mq, appartenente al Demanio idrico dello stato, di pertinenza del Fiume Frigido (codice TN28905) ad uso commerciale (2.2. come da allegato A alla D.G.R.T 1555/2022), identificata catastalmente al foglio 140, in prossimità del mappale 1163, nel comune di Massa (MS);

PRESO ATTO che nella suddetta area verrà realizzata una recinzione alta 2 m con paletti e reti per la delimitare l'area demaniale, verrà pulita tutta l'area, verranno tagliati tre alberi e tagliato a raso un muretto in c.a.;

RISCONTRATO che la società richiedente ha ottemperato al pagamento dei seguenti importi, le cui ricevute sono pervenute il 01/03/2024 (prot. 0145299):

€ 1.669,20 quale canone per l'anno 2024

€ 1.669,20 quale deposito cauzionale, richiesto a garanzia del regolare pagamento del canone e/o a titolo di rimborso delle spese eventualmente sostenute da questa Amministrazione

€ 834,60 quale imposta regionale per l'anno 2024

€ 348,46 quale di spese di registrazione (il presente atto è soggetto a registrazione fiscale, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986);

RISCONTRATO che la società richiedente in data 16.05.2024 ha ottemperato al pagamento anche dei seguenti importi:

€ 2.860,47 di imposta regionale pregressa,

€ 21.889,45 di indennità di occupazione;

CONSIDERATO che il tecnico progettista ha attestato le condizioni di compatibilità idraulica dell'uso richiesto delle porzioni di aree del Demanio idrico, di cui all'art. 3 comma 5 della L.R. 41/18;

DATO ATTO che la concessione della porzione di area demaniale può essere rilasciata con assegnazione diretta in quanto rientra tra quelle previste dall'art. 13 del Regolamento 60/R/2016 e successiva modifica;

VISTO in particolare l'art. 24 comma 6 del succitato Regolamento, ai sensi del quale la Concessione è rilasciata senza il disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli

elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra la Regione Toscana, in qualità di Amministrazione concedente (di seguito denominata “Concedente”) e il Concessionario;

RITENUTO, sulla base dell’esperita istruttoria, di stabilire in anni 9 la durata della concessione, che potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del termine di concessione;

CONSIDERATO che gli interventi previsti rientrano tra quelli autorizzabili ai sensi dell’art. 3 comma 2 della L.R. 41/2018;

DATO ATTO che, nella realizzazione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni di seguito riportate e le disposizioni disciplinate dal Capo VII del RD. 523/1904 e dalla normativa nazionale e regionale di riferimento:

PRESCRIZIONI TECNICHE

- durante l’esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l’efficienza idraulica del tratto di corso d’acqua interessato dai lavori;
- durante l’esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l’interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l’incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l’esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l’alveo del corso d’acqua ed in ogni caso dovranno essere rimosse a lavori ultimati e comunque prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d’arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative;
- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;
- dovrà essere sempre garantito l’accesso all’alveo al personale del Genio Civile Toscana Nord od altro da tali Ente individuato, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d’acqua;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l’alveo del corso d’acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli;
- i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell’ittiofauna contenute e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla fauna ittica;
- prescrizioni sul taglio di alberature : eventuali autorizzazioni dovranno essere ottenute a cura del richiedente;
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree che hanno visto il passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
- divieto di transito per mezzi pesanti in particolare su argini imbibiti;
- le opere dovranno risultare conformi a quanto descritto in relazione e rappresentato negli elaborati grafici allegati;

PRESCRIZIONI GENERALI:

- l’autorizzazione, di cui al presente atto, riguarda esclusivamente l’esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati dovrà essere sottoposta ad ulteriore esame del Settore Genio Civile per la nuova eventuale autorizzazione prima della esecuzione;

- i lavori dovranno iniziare entro 12 mesi e terminare entro 36 mesi, dalla data del presente decreto e che l'autorizzazione idraulica ha validità 36 mesi, sempre a partire dalla data del presente decreto e che superati tali termini, ne decade automaticamente la validità, senza necessità di ulteriori comunicazioni da parte di questo Settore, fatta salva la possibilità di motivata richiesta di rinnovo da parte del richiedente da presentarsi almeno 30 giorni prima della scadenza;
- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;
- la società richiedente dovrà comunicare allo scrivente Settore la data di inizio lavori con un anticipo di almeno 15 giorni e la data di fine lavori entro 15 giorni dalla loro ultimazione e trasmettere copia della dichiarazione di rispondenza delle opere stesse a quanto oggetto di autorizzazione e dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni contenute nel presente atto;
- la società richiedente, ai fini dell'esecuzione delle opere, è tenuta a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;
- con il presente decreto si intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi manutentivi ordinari che si rendessero necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto comunque delle normative vigenti al momento;
- il concessionario dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione, la data d'inizio dei predetti lavori manutentivi e dovrà altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa;

STABILITO che ai sensi dell'art. 22 del DPGR 60/R del 12/08/2016, il Concessionario si obbliga:

- ad assumere la custodia della porzione di area demaniale in concessione, oltreché delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione della porzione di area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al Demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere né sub concedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;

- a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;
- a ripristinare, a proprie spese i luoghi alla scadenza della concessione per decorrenza del termine di durata sotto indicato e in caso di revoca o rinuncia, fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al Demanio, senza oneri per l'Amministrazione;

Il Concessionario inoltre:

- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni dei corsi d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che possa sopravvenire;
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed ai corsi d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

DATO ATTO che l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica in particolare nei casi di:

- a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari e nel presente decreto;
- b) violazione del divieto di cessione della Concessione e di sub-concessione anche parziale della porzione di area;
- c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato;

Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;

RICORDATO che:

-al Concessionario dichiarato decaduto, non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;

-qualora il Concessionario non ottemperi a quanto sopra, si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario, salvo che su istanza di questi l'Amministrazione concedente non ritenga di esonerarlo, nel qual caso il Concessionario non avrà diritto a compensi od indennizzi di sorta, e fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al Demanio, senza oneri per l'amministrazione;

per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

DATO ATTO che il canone che la società richiedente dovrà corrispondere, alla Regione Toscana per l'occupazione della porzione di area demaniale, è di € 1669,20, importo determinato dall'allegato A alla D.G.R.T. n. 1555 del 27/12/2022, che verrà aggiornato ogni dodici mesi mediante applicazione degli indici ISTAT relativi alla variazione del costo della vita;

DATO ATTO che il presente atto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria competente;

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

1. di rilasciare alla Golfo srl, codice fiscale 01196110454, con sede legale a Massa (MS) in via Massa Avenza 22/D, in nome e per conto del legale rappresentante, la concessione di una porzione di area, appartenente al Demanio idrico dello Stato, di pertinenza del Fiume Frigido (codice TN28905) ad uso commerciale (2.2. come da allegato A alla D.G.R.T 1555/2022), identificata catastalmente al foglio 140, in prossimità del mappale 1163, nel comune di Massa (MS);
2. di autorizzare, ai soli fini idraulici, ai sensi e per gli effetti dell'art. 93 del R.D. 523/1904 e dell'art. 3 comma 2 della L.R. 41/2018, l'esecuzione delle opere, in narrativa menzionate e meglio descritte nella documentazione allegata all'istanza(pratica idraulica n. 4341, pratica Sidit n. 235/2024);
3. di stabilire che i lavori, di cui alla presente autorizzazione, dovranno iniziare entro 12 mesi e terminare entro 36 mesi,dalla data del presente decreto e che l'autorizzazione idraulica ha validità 36 mesi, sempre a partire dalla data del presente decreto e che superati tali termini, ne decade automaticamente la validità, senza necessità di ulteriori comunicazioni da parte di questo Settore, fatta salva la possibilità di motivata richiesta di rinnovo da parte della società richiedente;
4. di disporre che la realizzazione delle opere sia sottoposta alle prescrizioni individuate in narrativa;
5. di stabilire che la concessione della suddetta porzioni di area, avrà la durata di anni 9 anni, a decorrere dalla data del presente decreto, a fronte del pagamento del canone demaniale annuo pari ad € 1.669,20, importo che verrà maggiorato dall'incremento annuale ISTAT e/o salvo future e diverse modifiche o rivalutazioni;
6. di dare atto che la concessione, di cui al presente atto, è rilasciata ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904 e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi; la società destinataria è tenuta a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
7. dare atto che la società richiedente è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente concessione/autorizzazione non possono iniziare i lavori;
8. di procedere alla registrazione fiscale del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del D.P.R. 131/1986, considerato che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta, per l'intera durata della concessione, risulta superiore alla misura fissa di € 200,00;
9. di notificare il presente atto alla società richiedente tramite pec;
10. di dare atto che, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente, nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10159 del 14-05-2024

Decreto soggetto a verifica adempimenti trasparenza e pubblicazione ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 12035 - Data adozione: 03/06/2024

Oggetto: R.D. n° 1775/1933 - conclusione positiva della Conferenza di servizi art.14 bis legge n° 241/1990, in forma semplificata modalità asincrona, relativa all'istanza intesa ad ottenere la riattivazione di concessione preferenziale per l'utilizzo di acqua pubblica sotterranea, tramite un pozzo ubicato nel Comune di Viareggio (LU), uso civile, pratica CL VER 4726 Sidit n° 180731/2020.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 04/06/2024

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2024AD013496

IL DIRIGENTE

Visti:

- il R.D. 11/12/1933, n° 1775;
- la Legge n° 241/1990;
- il D.L.vo 31/03/1998, n° 112;
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n° 6 del 25/01/2005 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;
- la L.R. n° 40/2009;
- la L.R. n° 24 del 5 giugno 2012, “Norme per la gestione delle crisi idriche e idropotabili, modifiche alla l.r. 69/2011 ed alla L.R. 91/1998”;
- la L.R. 3 marzo 2015 n° 22 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n° 56”;
- i regolamenti emanati dalla Regione Toscana di cui al D.P.G.R. 21/04/2015 n° 50/R/2015 e al D.P.G.R. 21/04/2015 n° 51/R/2015;
- la L.R. 28/12/2015, n° 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- il D.P.G.R. 16 agosto 2016, n° 61/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 11 commi 1 e 2 della legge regionale 28 dicembre 2015, n° 80 (norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l’utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l’uso di acqua. Modifiche al d.p.g.r. 51/R/2015”;

Vista l’istanza presentata da Bagno Felice di Barsella S.r.l. Codice Fiscale: 00136220464 con sede legale in Viareggio (LU) Viale Margherita, 52, trasmessa attraverso la piattaforma R.T. Sidit, prot. n° 90272 del 07/02/2024, intesa ad ottenere la riattivazione di concessione preferenziale per l’utilizzo di acqua pubblica sotterranea, ad uso civile (irrigazione aree a verde, lavaggio attrezzature, lastricati, pavimentazione e spazi coperti, abbattimento polveri), tramite un pozzo nel Comune di Viareggio (LU), su arenile demaniale in concessione, contraddistinto al Catasto dei terreni al foglio n° 18 mappale n° 1 del Comune di Viareggio (LU), per un volume complessivo pari a 2.700,0 mc/anno, pratica CL VER 4726 Sidit n° 180731/2020.

Vista la nota di indizione, prot. n° 0225482 del 16/04/2024, con la quale è stata indetta la conferenza dei servizi decisoria, ai sensi dell’art. 14 bis Legge n° 241/1990, integrata dal D.L. 76/2020, modificato dal D.L. 13/2023 e ss.mm.ii., in forma semplificata ed in modalità asincrona, ove è indicato:

- a) l’avviso di istruttoria di concessione preferenziale per l’utilizzo di acqua pubblica di cui in oggetto che è stato pubblicato all’albo pretorio del Comune di Viareggio (LU) per 15 giorni consecutivi a decorrere dalla data del 12/04/2024 e sul sito istituzionale della Regione Toscana;
- b) che trattasi di riattivazione di procedimento di concessione preferenziale e, pertanto, ai sensi art. 96 comma 7 del D.Lgs. 152/2006, colui che ha presentato istanza di concessione preferenziale ha un vero e proprio diritto soggettivo ad ottenere il rilascio di detta "concessione", con effetti (anche verso terzi) “ex tunc” perché si tratta di concessione non attributiva, ma meramente dichiarativa;
- c) che la L.R. n. 22/2015 individua l’Ente R.T. quale amministrazione titolare della competenza sul procedimento in oggetto;
- d) che la conclusione positiva del procedimento è subordinata all’acquisizione dei più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi dalle Amministrazioni in indirizzo ai sensi dell’art. 47 comma 7 del DPGRT n° 61/R del 16/08/2017 ed in particolare:
 - Autorità di Bacino Distrettuale Appennino Settentrionale ai fini dell’acquisizione del parere, previsto dall’art. 7, comma 2 del RD 1775/1933;
 - Comune di Viareggio (LU) in merito alla conformità della derivazione in relazione agli eventuali condizionamenti presenti negli strumenti urbanistici comunali, con particolare riguardo al fenomeno

dell'intrusione salina;

e) che il giorno 31/05/2024 è il termine perentorio entro il quale le amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza.

Visti i contributi:

- parere di Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale, prot. n° 0246551 del 30/04/2024: assenso alle seguenti condizioni:

- che il prelievo non ecceda i 3.000,0 mc/anno;
- che la portata massima istantanea non sia superiore a 0,5 l/sec;
- che venga installato il misuratore dei volumi emunti;

- contributo istruttorio di ARPAT prot. n° 0176944 del 18/03/2024, con le seguenti raccomandazioni:

- nell'uso dell'acqua non siano utilizzati detergenti, saponi o altri prodotti;
- per quanto riguarda l'irrigazione delle aree a verde si raccomanda l'utilizzo di sistemi ad alta efficienza;

- parere Comune di Viareggio (LU), prot. n° 0264635 del 10/05/2024:

- il pozzo può essere dichiarato conforme agli strumenti urbanistici comunali, solamente nel caso in cui lo stesso rispetti i parametri indicati nella norma, ossia realizzato in area con conducibilità inferiore a 1000 microsimens e, solamente nel caso di pozzo ad uso domestico, siano rispettate le forme di regolazione dei prelievi per tali usi, definiti dalla Regione Toscana ai sensi dell'articolo 96, comma 11, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n° 152 s.m.i., in linea con gli indirizzi dettati dalla Direttiva n° 7 del Piano di bacino stralcio per il bilancio idrico del Lago di Massaciuccoli.

Considerato che il pozzo, pur essendo ubicato in area a conducibilità superiore a 1.000 microsimens, trattandosi di una istanza di concessione preferenziale, può essere ritenuto conforme agli strumenti urbanistici vigenti del Comune di Viareggio (LU).

Considerato che i lavori della Conferenza devono concludersi non oltre quarantacinque giorni in quanto sono coinvolte amministrazioni preposte alla tutela ambientale e della salute dei cittadini, dalla data della prima riunione sopra indicata.

Vista la Relazione d'istruttoria della conferenza di servizi redatta dai tecnici del GCTN il 31/05/2024.

Dato atto che il responsabile del procedimento è il sottoscritto dirigente e che non sussiste, nei propri confronti, conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990.

Tutto ciò premesso e considerato:

DECRETA

1. di concludere positivamente la Conferenza di servizi art.14 bis legge n° 241/1990, in forma semplificata modalità asincrona, come sopra indetta e svolta, che sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni e servizi pubblici interessati, relativa all'istanza presentata da Bagno Felice di Barsella S.r.l. Codice Fiscale: 00136220464 con sede legale in Viareggio (LU) Viale

Margherita, 52, trasmessa attraverso la piattaforma R.T. Sedit, prot. n° 90272 del 07/02/2024, intesa ad ottenere la riattivazione di concessione preferenziale per l'utilizzo di acqua pubblica sotterranea, ad uso civile (irrigazione aree a verde, lavaggio attrezzature, lastricati, pavimentazione e spazi coperti, abbattimento polveri), tramite un pozzo ubicato nel Comune di Viareggio (LU), su arenile demaniale in concessione, contraddistinto al Catasto dei terreni al foglio n° 18 mappale n° 1 del Comune di Viareggio (LU), per un volume complessivo pari a 2.700,0 mc/anno, pratica CL VER 4726 Sedit n° 180731/2020, con le seguenti prescrizioni:

- usi specifici concessi: irrigazione aree a verde, lavaggio attrezzature, lastricati, pavimentazione e spazi coperti, abbattimento polveri;
 - divieto dell'acqua per gli usi umani, così come definiti dal D. Lgs. 18/2023;
 - la portata massima non sia superiore a 0,5 l/sec;
 - manutenzione del misuratore dei volumi;
 - nell'uso non siano utilizzati detersivi, saponi o altri prodotti.
2. di stabilire che, ai sensi dell'art. 21-quater della legge n° 241/90, i termini di efficacia del presente atto decorreranno dalla data di riconoscimento della concessione di derivazione;
 3. di disporre che, ai fini di cui sopra, copia del presente decreto sia trasmessa in forma telematica alle Amministrazioni ed ai soggetti che per legge devono intervenire nel procedimento ed ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, ai loro rispettivi indirizzi;
 4. di dare atto che avverso il presente decreto, entro 10 giorni dalla sua comunicazione, le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica incolumità dei cittadini possono proporre opposizione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 14-quinquies, legge n° 241/1990; per le amministrazioni statali l'opposizione è proposta dal Ministro competente;
 5. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di Legge;
 6. di dare atto che gli atti inerenti il procedimento sono depositati presso il Genio Civile Toscana Nord – sede di Lucca, accessibili da parte di chiunque vi abbia interesse secondo le modalità ed i limiti previsti dalle vigenti norme in materia di accesso ai documenti amministrativi.

IL DIRIGENTE

**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10159 del 14-05-2024

Decreto soggetto a verifica adempimenti trasparenza e pubblicazione ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 12038 - Data adozione: 03/06/2024

Oggetto: R.D. n° 1775/1933 - conclusione positiva della Conferenza di servizi art.14 bis legge n° 241/1990, in forma semplificata modalità asincrona, relativa all'istanza intesa ad ottenere la riattivazione di concessione preferenziale per l'utilizzo di acqua pubblica sotterranea, ad uso civile, relativa ad un pozzo nel Comune di Viareggio (LU) e la nuova concessione per l'utilizzo di acqua pubblica sotterranea, ad uso civile, da un secondo pozzo esistente e non denunciato, anch'esso ubicato nel Comune di Viareggio (LU), pratica Sidit n° 1341/2024.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato 1 nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 04/06/2024

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2024AD013152

IL DIRIGENTE

Visti:

- il R.D. 11/12/1933, n° 1775;
- la Legge n° 241/1990;
- il D.L.vo 31/03/1998, n° 112;
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n° 6 del 25/01/2005 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;
- la L.R. n° 40/2009;
- la L.R. n° 24 del 5 giugno 2012, “Norme per la gestione delle crisi idriche e idropotabili, modifiche alla l.r. 69/2011 ed alla L.R. 91/1998”;
- la L.R. 3 marzo 2015 n° 22 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n° 56”;
- i regolamenti emanati dalla Regione Toscana di cui al D.P.G.R. 21/04/2015 n° 50/R/2015 e al D.P.G.R. 21/04/2015 n° 51/R/2015;
- la L.R. 28/12/2015, n° 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- il D.P.G.R. 16 agosto 2016, n° 61/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 11 commi 1 e 2 della legge regionale 28 dicembre 2015, n° 80 (norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l’utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l’uso di acqua. Modifiche al d.p.g.r. 51/R/2015”;

Vista l’istanza del Richiedente, i cui dati identificativi sono indicati nell’allegato 1 non pubblicato, parte integrante e sostanziale del presente decreto, trasmessa attraverso la piattaforma R.T. Sidit, prot. n° 188492 del 25/03/2024, intesa ad ottenere la riattivazione di concessione preferenziale per l’utilizzo di acqua pubblica sotterranea, ad uso civile (lavaggio attrezzature, lavaggio superfici, irrigazione, reintegro piscina), relativa ad un pozzo nel Comune di Viareggio (LU), foglio n° 1 mappale n° 534 e la nuova concessione per l’utilizzo di acqua pubblica sotterranea, ad uso civile (lavaggio attrezzature, lavaggio superfici, irrigazione, reintegro piscina), da un secondo pozzo esistente e non denunciato, anch’esso ubicato nella stesso mappale n° 534 del foglio n° 1 del Comune di Viareggio (LU), per un volume complessivo pari a 2.990,0 mc/anno, pratica Sidit n° 1341/2024.

Vista la nota di indizione, prot. n° 0216371 del 10/04/2024, con la quale è stata indetta la conferenza dei servizi decisoria, ai sensi dell’art. 14 bis Legge n° 241/1990, integrata dal D.L. 76/2020, modificato dal D.L. 13/2023 e ss.mm.ii., in forma semplificata ed in modalità asincrona, ove è indicato:

- a) l’avviso di istruttoria di concessione preferenziale per l’utilizzo di acqua pubblica di cui in oggetto che è stato pubblicato all’albo pretorio del Comune di Viareggio (LU) per 15 giorni consecutivi a decorrere dalla data del 09/04/2024 e sul sito istituzionale della Regione Toscana;
- b) che trattasi di riattivazione di procedimento di concessione preferenziale e, pertanto, ai sensi art. 96 comma 7 del D.Lgs. 152/2006, colui che ha presentato istanza di concessione preferenziale ha un vero e proprio diritto soggettivo ad ottenere il rilascio di detta "concessione", con effetti (anche verso terzi) “ex tunc” perché si tratta di concessione non attributiva, ma meramente dichiarativa;
- c) che la L.R. n. 22/2015 individua l’Ente R.T. quale amministrazione titolare della competenza sul procedimento in oggetto;
- d) che la conclusione positiva del procedimento è subordinata all’acquisizione dei più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi dalle Amministrazioni in indirizzo ai sensi dell’art. 47 comma 7 del DPGRT n° 61/R del 16/08/2017 ed in particolare:
 - Autorità di Bacino Distrettuale Appennino Settentrionale ai fini dell’acquisizione del parere, previsto dall’art. 7, comma 2 del RD 1775/1933;

- Comune di Viareggio (LU) in merito alla conformità della derivazione in relazione agli eventuali condizionamenti presenti negli strumenti urbanistici comunali, con particolare riguardo al fenomeno dell'intrusione salina;

-Azienda Unità Sanitaria locale e Dipartimento ARPAT territorialmente competente, ai fini dell'acquisizione di eventuali valutazioni tecniche e contributi istruttori, anche in ordine alla localizzazione dell'opera di presa, con particolare riferimento all'eventuale necessità del giudizio di idoneità all'uso umano dell'acqua, reso dalla competente Autorità sanitaria ai sensi del D. Lgs. 18/2023, tenuto conto che l'acqua sarà utilizzata anche per reintegro della piscina;

e) che il giorno 27/05/2024 è il termine perentorio entro il quale le amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza.

Visti i contributi:

- parere di Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale, prot. n° 0220939 del 12/04/2024: assenso alle seguenti condizioni:

- che il prelievo non ecceda i 3.000,0 mc/anno;
- che la portata massima istantanea non sia superiore a 0,5 l/sec;
- che venga installato il misuratore dei volumi emunti;

- contributo istruttorio di ARPAT prot. n° 0176944 del 18/03/2024, con le seguenti raccomandazioni:

- nell'uso dell'acqua non siano utilizzati detersivi, saponi o altri prodotti;
- per quanto riguarda l'irrigazione delle aree a verde si raccomanda l'utilizzo di sistemi ad alta efficienza;

- parere di Azienda USL, prot. n° 0235461 del 22/04/2024:

- in merito all'utilizzo di acqua per il reintegro della piscina deve essere garantito il rispetto dei valori dei parametri di cui all'allegato D del D.P.G.R. n° 23/R del 26/02/2019;

- parere Comune di Viareggio (LU), prot. n° 0250013 del 02/05/2024:

- la realizzazione del pozzo può essere dichiarata conforme agli strumenti urbanistici comunali, solamente nel caso in cui lo stesso rispetti i parametri indicati nella norma, ossia realizzato in area con conducibilità inferiore a 1000 microsimens e, solamente nel caso di pozzo ad uso domestico, siano rispettate le forme di regolazione dei prelievi per tali usi, definiti dalla Regione Toscana ai sensi dell'articolo 96, comma 11, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n° 152 s.m.i., in linea con gli indirizzi dettati dalla Direttiva n° 7 del Piano di bacino stalcio per il bilancio idrico del Lago di Massaciuccoli;

Considerato che i due pozzi sono ubicati in area a conducibilità inferiore a 1.000 microsimes e quindi può essere ritenuto conforme agli strumenti urbanistici vigenti del Comune di Viareggio (LU).

Considerato che i lavori della Conferenza devono concludersi non oltre quarantacinque giorni in quanto sono coinvolte amministrazioni preposte alla tutela ambientale e della salute dei cittadini, dalla data della prima riunione sopra indicata.

Vista la Relazione d'istruttoria della conferenza di servizi redatta dai tecnici del GCTN il 27/05/2024.

Dato atto che il responsabile del procedimento è il sottoscritto dirigente e che non sussiste, nei propri confronti, conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990.

Tutto ciò premesso e considerato:

DECRETA

1. di concludere positivamente la Conferenza di servizi art.14 bis legge n° 241/1990, in forma semplificata modalità asincrona, come sopra indetta e svolta, che sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni e servizi pubblici interessati, relativa all'istanza del Richiedente, i cui dati identificativi sono indicati nell'allegato 1 non pubblicato, parte integrante e sostanziale del presente decreto, trasmessa attraverso la piattaforma R.T. Sidit prot. n° 188492 del 25/03/2024, intesa ad ottenere la riattivazione di concessione preferenziale per l'utilizzo di acqua pubblica sotterranea, ad uso civile (lavaggio attrezzature, lavaggio superfici, irrigazione, reintegro piscina), relativa ad un pozzo nel Comune di Viareggio (LU), foglio n° 1 mappale n° 534 e la nuova concessione per l'utilizzo di acqua pubblica sotterranea, ad uso civile (lavaggio attrezzature, lavaggio superfici, irrigazione, reintegro piscina), da un secondo pozzo esistente e non denunciato, anch'esso ubicato nella stesso mappale n° 534 del foglio n° 1 del Comune di Viareggio (LU), per un volume complessivo pari a 2.990,0 mc/anno, pratica Sidit n° 1341/2024, con le seguenti prescrizioni:
 - usi specifici concessi: lavaggio attrezzature, lavaggio superfici, irrigazione;
 - la portata massima non sia superiore a 0,5 l/sec;
 - obbligo della manutenzione del misuratore dei volumi;
 - per il reintegro della piscina deve essere garantito il rispetto dei valori dei parametri di cui all'allegato D del D.P.G.R. n. 23/R del 26/02/2019;
 - divieto dell'acqua per gli usi umani, così come definiti dal D. Lgs. 18/2023;
 - nell'uso non siano utilizzati detersivi, saponi o altri prodotti.
2. di stabilire che, ai sensi dell'art. 21-quater della legge n° 241/90, i termini di efficacia del presente atto decorreranno dalla data di riconoscimento della concessione di derivazione;
3. di disporre che, ai fini di cui sopra, copia del presente decreto sia trasmessa in forma telematica alle Amministrazioni ed ai soggetti che per legge devono intervenire nel procedimento ed ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, ai loro rispettivi indirizzi;
4. di dare atto che avverso il presente decreto, entro 10 giorni dalla sua comunicazione, le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica incolumità dei cittadini possono proporre opposizione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 14-quinquies, legge n° 241/1990; per le amministrazioni statali l'opposizione è proposta dal Ministro competente;
5. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di Legge;
6. di dare atto che gli atti inerenti il procedimento sono depositati presso il Genio Civile Toscana Nord – sede di Lucca, accessibili da parte di chiunque vi abbia interesse secondo le modalità ed i limiti previsti dalle vigenti norme in materia di accesso ai documenti amministrativi.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

1

DATI IDENTIFICATIVI

7e40e7ceb976d7372d1597afcc3dd9baeb184bda7dad23183134a6035b0c58a2



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA SUD

Responsabile di settore Renzo RICCIARDI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10159 del 14-05-2024

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 12040 - Data adozione: 30/05/2024

Oggetto: Oggetto: Pratica SIDIT n. 129/2020 - Proc. 137/2020 - T.U. 11/12/1933 n. 1775 - Concessione di derivazione acqua da un pozzo in Località Casette Poggio di Lilla nel Comune di Campagnatico (GR), per uso agricolo

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 04/06/2024

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2024AD013281

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il R.D. 11/12/1933, n. 1775;
- il D.L.vo 31/03/1998, n. 112;
- la legge n. 241 del 1990 “Nuove norme del procedimento amministrativo”, come modificata dalla legge n. 69 del 2009 e s.m.i.;
- il D. Lgs. del 03/04/2006 n. 152, “Norme in materia ambientale”, artt. 95 e 96;
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25/01/2005 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;
- i regolamenti emanati dalla Regione Toscana di cui al D.P.G.R. 21/04/2015 n. 51/R/2015 e al D.P.G.R. 16/08/2016 n. 61/R/2016 e il successivo D.P.G.R. n. 46/R/2017 che approva modifiche ai Regolamenti 60/R/2016, 61/R/2016 e 51/R/2015;
- la L.R. n. 80 del 28/12/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- la D.G.R. n. 1341 del 29/12/2015 “Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di difesa del suolo ai sensi dell’art. 9 comma 4 della L.R. 22/2015”;
- la D.G.R. 23/02/2016 n. 122 per il subentro nei procedimenti ai sensi dell’art. 11bis comma 2 della L.R. 22/2015 in materia di difesa del suolo;
- la Delibera n. 1035 del 05/08/2019 “ Disposizioni in materia di concessioni per l’utilizzo delle acque”;
- Delibera n. 1219 del 02/11/2022 “Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi del demanio idrico al tasso di inflazione programmata per l’annualità 2022, ai sensi dell’articolo 6, comma 2 della L.R. 28 dicembre 2015 n. 80”.
- la Delibera n. 1208 del 23/10/2023 “Aggiornamento per l’annualità 2023 dei canoni di concessione per l’uso di acqua e degli indennizzi tenendo conto di quanto previsto dal Documento di Economia e Finanza (NADEF) in merito al "tasso di inflazione programmata (TIP)" del 4,3%”
- la L.R. 28/12/2023, n. 48 “Legge di stabilità per l’anno 2024”;

VISTA l’istanza presentata al protocollo della Regione Toscana in data 14/01/2029 prot. 14102 dal richiedente (come identificato nell’allegato disciplinare, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto), con la quale viene chiesta la concessione per derivare acqua pubblica da un pozzo in Località Casette Poggio di Lilla nel Comune di Campagnatico per uso agricolo - Pratica SIDIT n. 129/2020 - Proc. 137/2020;

VISTO il disciplinare, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione di derivazione di acqua pubblica, firmato digitalmente in data 20/05/2024 dal richiedente, allegato al presente atto, facente parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO CHE:

- l’emungimento interessa un pozzo in Località Casette Poggio di Lilla individuato catastalmente nel Comune di Campagnatico (GR), al Foglio 20 particella 82;
- il volume annuale è di 2919 (duemilanovecentodiciannove) metri cubi;
- la portata di acqua massima richiesta è di 0,42 litri al secondo e la portata media di concessione è pari a 0,09 litri al secondo;
- a seguito degli accertamenti effettuati è possibile stabilire che le condizioni locali corrispondono a quanto riportato negli atti tecnici presentati a corredo della domanda di concessione;

ACCERTATA la regolarità tecnica attestante la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto che con la sottoscrizione dello stesso viene attestata;

DATO ATTO:

- che l'imposta di bollo è stata assolta ai sensi del DPR 642/72;
- che a seguito dell'esperita istruttoria non sono emersi ulteriori elementi volti a determinare un provvedimento di diniego al rilascio dell'atto di concessione demaniale idrica;
- dell'assenza di conflitto di interessi da parte del Dirigente sottoscrittore, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dalla L. 6 novembre 2012, n. 190;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento amministrativo, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., è il sottoscritto Dirigente;

Tutto ciò premesso e considerato:

DECRETA

1. di rilasciare al richiedente (come identificato nell'allegato disciplinare, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto), entro i limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti di terzi, la Concessione demaniale idrica, per la derivazione di acque pubbliche sotterranee mediante un pozzo nel Comune di Campagnatico (GR) Località Casette Poggio di Lilla, su terreno contraddistinto al N.C.T. al Foglio 20 particella 82, Pratica SIDIT n. 129/2020 - Proc. 137/2020;
2. di concedere il prelievo per una portata massima di 0,42 (zero virgola quarantadue) litro al secondo e una portata media annua di 0,09 (zero virgola zeronove) litri al secondo per un volume massimo di 2919 (duemilanovecentodiciannove) metri cubi/anno per un periodo di utilizzo dell'acqua compreso dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno;
3. di stabilire la durata della concessione in anni 10 (dieci) successivi e continui decorrenti dalla data del presente atto;
4. di dare atto che la concessione è subordinata alla corresponsione di canone annuale;
5. di dare atto che l'esercizio della derivazione di acque pubbliche sarà conforme al contenuto degli elaborati progettuali presentati a corredo dell'istanza e avverrà secondo le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato al presente atto sotto la lettera A, facente parte integrante e sostanziale; redatto in conformità allo schema approvato con Delibera G.R. n. 194 del 16/03/2016 e sottoscritto dal richiedente;
6. di dare atto che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;
7. di trasmettere il presente atto al richiedente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

DISCIPLINARE FIRMATO

d0e1b2d2e878d6c2ef4b1cddb5432a72871f892cb387520157e10c730819f5fc



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10159 del 14-05-2024

Decreto soggetto a verifica adempimenti trasparenza e pubblicazione ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 12046 - Data adozione: 03/06/2024

Oggetto: R.D. n. 1775/33 - concessione prelievo acqua pubblica sotterranea mediante un pozzo nel Comune di Viareggio (LU), ad uso civile (prat. Sidit n. 600/2024).

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 04/06/2024

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2024AD013571

IL DIRIGENTE

Visti:

- il R.D. 11/12/1933 n. 1775 “Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici”;
- la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il D.L.vo 31.03.1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- il D.P.R. 18.2.1999 n°238;
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25.01.2005 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;
- il D.Lgs. del 03/04/2006 n° 152, artt. 95 e 96;
- la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56”;
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 21/04/2015 n. 51/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni”, così come modificato dal DPGRT n. 46/R del 11/08/2017;
- la L.R. 28/12/2015, n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- la delibera della Giunta regionale 23 febbraio 2016 n. 122 “Delibera per il subentro nei procedimenti ai sensi dell’art.11 bis comma 2 della L.R.22/2015 in materia di difesa del suolo”;
- la D.G.R. n. 194 del 16/03/2016 “Concessioni di acque pubbliche e di aree del demanio fluviale. Approvazione degli schemi tipo di disciplinare, come da DGR 29 dicembre 2015 n. 1341, ed ulteriori disposizioni per l’istruttoria ed il rilascio”;
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 16 agosto 2016, n. 61/R (pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 37 parte I del 19/08/2016), così come modificato dal DPGRT n. 46/R del 11/08/2017, “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l’utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l’uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R. 51/R/2015”;
- la L.R.11/11/2016 n.77 “disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico” art. 3;
- il DPGRT n. 46/R del 11/08/2017 pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 34 Parte I del 11/08/2017 “modifiche al DPGRT n. 61/R/2016 e al DPGRT n. 51/R/2015”;
- le deliberazioni di Giunta Regionale di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque n. 1068 del 01/10/2018, n. 1035 del 05/08/2019, n. 938 del 13/09/2021, n. 1219 del 02/11/2022 e n. 1208 del 23/10/2023;
- la delibera della Giunta Regionale del 21.01.2019 n. 58, pubblicata nel BURT il 30.01.2019, recante “Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l’individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di Gestione delle Acque delle Autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana”;

Vista l’istanza trasmessa attraverso il portale della Regione Toscana SIDIT, prot. n. 64173 del 30/01/2024, dal Richiedente, i cui dati identificativi sono indicati nell’Allegato A, non pubblicato, parte integrante e sostanziale del presente decreto, per ottenere la concessione di derivazione acqua sotterranea mediante pozzo, nel Comune di Viareggio (LU), FG 1 Mapp. 737;

Considerato che a seguito degli accertamenti effettuati è possibile stabilire che le condizioni locali corrispondono a quanto riportato negli atti tecnici presentati a corredo della domanda di concessione;

Visto il decreto dirigenziale n. 9341 del 03/05/2024 di conclusione positiva della Conferenza di servizi ex art.14 c.1 legge n.241/1990, in forma semplificata modalità asincrona, riguardante l'istanza presentata dal Richiedente, prot. n. 64173 del 30/01/2024, intesa ad ottenere la concessione di derivazione acqua sotterranea mediante un pozzo, nel Comune di Viareggio (LU), FG 1 Mapp. 737, ad uso civile, per un volume complessivo di 2.900,0 mc/a, pratica Sidit n. 600/2024;

Dato atto che:

- in data 30/01/2024 con pagoPa è stata assolta la marca da bollo da Euro 16,00 ed è stato versato l'importo di Euro 100,00 per le spese di istruttoria;

in data 22/05/2024 con pagoPA sono stati versati il deposito cauzionale di Euro 272,92, il contributo idrografico di Euro 40,00, il rateo canone anno 2024 (mesi maggio/dicembre) di Euro 181,95;

Considerata altresì la conclusione dell'iter istruttorio, con esito favorevole, per il rilascio della concessione, come risulta dalla relazione dell'Ufficio Genio Civile Toscana Nord sede di Lucca, Ufficio Procedure Tecnico Autorizzative in Materia di Acque, conservata agli atti della prat. Sidit n. 600/2024;

Dato atto che a seguito dell'esperita istruttoria e del decreto dirigenziale n. 9341 del 03/05/2024 di conclusione positiva della Conferenza di servizi ex art.14 c.1 legge n.241/1990, è possibile concedere al Richiedente, il prelievo di acqua pubblica sotterranea mediante un pozzo nel Comune di Viareggio (LU), FG 1 Mapp. 737, ad uso civile (irrigazione aree a verde, pulizia locali, attrezzature e mezzi per l'allestimento della spiaggia, reintegro piscina), stabilendo la durata della concessione in 15 (quindici) anni a decorrere dalla data di approvazione del presente decreto, per 365 gg/a; i quantitativi del prelievo sono i seguenti: la portata di acqua massima è fissata in misura non superiore a 0,5 l/s, la portata media su cui calcolare il canone è 0,0920 l/s pari a circa 2.900,0 mc/a (prat. Sidit n. 600/2024);

Dato atto che:

- così come previsto dal D. Lgs 18/2023, è vietato l'uso dell'acqua sotterranea estratta mediante pozzo, per qualsiasi impiego sanitario (ad es. docce, lavamani, lavapiedi). L'Azienda USL è la sola Autorità competente a ricevere la domanda di giudizio di potabilità e a rilasciare il relativo parere. Qualora il Concessionario ottenga il giudizio di idoneità d'uso per il consumo umano, dovrà presentare domanda di variante non sostanziale alla concessione al fine di essere autorizzato anche per detto uso;

- è vietato l'utilizzo di detersivi, saponi o altri prodotti affini;

Preso atto che è stato sottoscritto in data 23/05/2024 il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acqua pubblica;

Visto l'allegato disciplinare di concessione sottoscritto in data 23/05/2024, redatto in conformità alla delibera di Giunta Regionale n. 194 del 16/03/2016 (All. A), contenente i diritti e gli obblighi delle Parti, nonché la disciplina delle modalità di esecuzione delle attività oggetto di concessione ed ogni altro termine, modo e condizione accessoria;

Dato atto che è dovuto il canone anno 2025 di Euro 272,92 salvo conguaglio, da versare entro la scadenza annuale del 31/12/2025;

Dato atto che il responsabile del procedimento dichiara l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di concedere, a seguito dell'esperita istruttoria e del decreto dirigenziale n. 9341 del 03/05/2024 di conclusione positiva della Conferenza di servizi ex art.14 c.1 legge n.241/1990, al Richiedente, i cui dati identificativi sono indicati nell'Allegato A, non pubblicato, parte integrante e sostanziale del presente decreto, il prelievo di acqua pubblica sotterranea mediante un pozzo nel Comune di Viareggio (LU), FG 1 Mapp. 737, ad uso civile (irrigazione aree a verde, pulizia locali, attrezzature e mezzi per l'allestimento della spiaggia, reintegro piscina), stabilendo la durata della concessione in 15 (quindici) anni a decorrere dalla data di approvazione del presente decreto, per 365 gg/a; i quantitativi del prelievo sono i seguenti: la portata di acqua massima è fissata in misura non superiore a 0,5 l/s, la portata media su cui calcolare il canone è 0,0920 l/s pari a circa 2.900,0 mc/a (prat. Sidit n. 600/2024);
2. di approvare il disciplinare, redatto in conformità allo schema di cui alla Delibera G.R. n.194 del 16/03/2016, sottoscritto in data 23/05/2024, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione di derivazione acqua pubblica (All. A);
3. di dare atto che:
 - così come previsto dal D. Lgs 18/2023, è vietato l'uso dell'acqua sotterranea estratta mediante pozzo, per qualsiasi impiego sanitario (ad es. docce, lavamani, lavapiedi). L'Azienda USL è la sola Autorità competente a ricevere la domanda di giudizio di potabilità e a rilasciare il relativo parere. Qualora il Concessionario ottenga il giudizio di idoneità d'uso per il consumo umano, dovrà presentare domanda di variante non sostanziale alla concessione al fine di essere autorizzato anche per detto uso;
 - è vietato l'utilizzo di detersivi, saponi o altri prodotti affini;
4. di dare atto che sono stati effettuati i versamenti di cui al 5° capoverso della narrativa;
5. di dare atto che è dovuto il canone anno 2025 di Euro 272,92 salvo conguaglio, da versare entro la scadenza annuale del 31/12/2025;
6. di dare atto che per ogni effetto di legge, il richiedente elegge il proprio domicilio presso il Comune di Viareggio (LU);
7. di dare atto che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;
8. di trasmettere il presente atto al Richiedente;
9. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A disciplinare

bc26baee413080c0a51c81f07b036d5aa981ca92e3a21a834a49e9a792a74843



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO INFERIORE

Responsabile di settore Francesco PISTONE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10159 del 14-05-2024

Decreto soggetto a verifica adempimenti trasparenza e pubblicazione ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 12047 - Data adozione: 03/06/2024

Oggetto: Pratica SIDIT n. 1454/2023 Procedimento 2252/2023 - GCVI ACQUE - Conclusione positiva Conferenza dei Servizi ex art. 14 c.1 L. 241/1900 e rilascio concessione di derivazione acque pubbliche ai sensi del RD 1775/1933

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 04/06/2024

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2024AD013583

IL DIRIGENTE

VISTI

- il R.D. 11/12/1933, n. 1775 “Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici”;
- il D.Lgs. del 03/04/2006 n.152;
- la L.R.T. 03/03/2015, n. 22 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56”;
- la L.R. 28/12/2015, n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- il D.P.G.R. 21/04/2015 n. 51/R/2015 come modificato dal D.G.R. 31/07/2017 n. 830;
- il D.P.G.R. 19/08/2016 n. 61/R/2016 come modificato dal D.G.R. 31/07/2017 n. 830;
- il Piano di Bacino del Fiume Arno, stralcio “Bilancio Idrico” approvato con DPCM 20/02/2015 pubblicato sulla G.U. n. 155 del 07/07/2015, in particolare art. 7 comma 3;
- la l.r. 19 marzo 2015, n. 30 “Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla L. 24/1994, alla l.r. 65/1997, alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010”;
- il Piano di Gestione dell'Appennino Settentrionale approvato con DPCM 27/10/2016;
- il Decreto Direttoriale n. 29/STA del 13/02/2017 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- la Direttiva Derivazioni della Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale approvata in Conferenza Istituzionale permanente con Delibera n. 3 del 14/12/2017, pubblicata su G.U. n. 43 del 21/2/2018 – Allegato B, primo aggiornamento dicembre 2018;
- la D.G.R. n. 58 del 21/01/2019 “Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l’individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di Gestione delle Acque delle Autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana”;
- il secondo aggiornamento del Piano di Gestione delle Acque delle approvato con D.P.C.M. 07/06/2023 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 13/09/2023;
- l’istanza acquisita al protocollo della Regione Toscana con numero 148283 del 23/03/2023 con cui con cui il soggetto richiedente (per i dati identificativi relativi al soggetto si rinvia all’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento) ha richiesto la concessione alla derivazione di acque pubbliche ad uso agricolo per irrigazione aree a verde e riempimento piscina per un quantitativo di risorsa pari a 670 mc annui, mediante la captazione di una sorgente presente sui terreni nelle disponibilità del richiedente individuata al C.T. del comune di Castelnuovo Val di Cecina (PI) alla particella n. 17 del foglio 25 in corrispondenza del punto di coordinate GAUSS BOAGA (epsg 3003) E: 1.655.674 N: 4.788.446;

CONSIDERATO CHE:

- a) con note protocolli n. 0296638 del 22/06/2023 e n. 0323731 del 04/07/2023 è stata convocata la Conferenza dei servizi in modalità asincrona semplificata a cui sono stati invitati a esprimere un proprio contributo l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale, l'Azienda USL Toscana Nord Ovest, ASA Livorno ed il Comune di Castelnuovo Val di Cecina;
- b) con nota protocollo 0297854 del 22/06/2023 è stata richiesta la pubblicazione dell'avviso della domanda di concessione, comprensivo dei principali dati, all'Albo Pretorio del Comune di Castelnuovo Val di Cecina (PI) per 15 giorni consecutivi a decorrere dalla data del 26/06/2023 ed in pari data è stata fatta la pubblicazione sul sito internet della Regione Toscana; nei 15 giorni successivi alla data di pubblicazione all'albo Pretorio del Comune di Castelnuovo Val di Cecina (PI) non sono state ricevute opposizioni né istanze in concorrenza con quella in oggetto;
- c) l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale ha espresso, con propria nota acquisita al protocollo n. 0319938 del 03/07/2023, per quanto di competenza, parere favorevole al rilascio della concessione con la condizione che il riempimento della piscina venga effettuato al di fuori del periodo più propriamente estivo, che sia garantito sempre il rilascio di una percentuale di acqua dalla sorgente e che la derivazione sia dotata di idoneo contatore per la misurazione e contabilizzazione dei volumi derivati; precisando anche che il prelievo in oggetto potrà essere interessato da revisione ai sensi dell'art. 15, comma 5 degli indirizzi del PGA;
- d) ASA Livorno in qualità di gestore del servizio idrico non ha trasmesso un proprio contributo nei termini previsti;
- e) il Comune di Castelnuovo Val di Cecina con proprio parere acquisito al protocollo n. 0389795 del 16/08/2023 ha comunicato, esclusivamente per quanto di sua competenza, parere favorevole inerente l'istanza di rilascio della concessione alla derivazione di acque pubbliche;
- f) la USL Toscana Nord Ovest con nota acquisita al protocollo n. 0311876 del 29/06/2023, per quanto di competenza, non ha ritenuto di effettuare osservazioni, fatto salvo che la captazione non risulti interferente con quelle a servizio del pubblico acquedotto, per la cui valutazione rimanda agli enti competenti, evidenziando che al fine di ottenere l'autorizzazione al consumo umano delle acque sarà necessario, in fase successiva, procedere ad inoltro di specifica richiesta da parte del Concessionario;
- g) il Disciplinare, conforme allo schema tipo di disciplinare approvato con D.G.R.T. n.194 del 16/03/2016, sottoscritto in data 07/04/2024 dal Richiedente contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione di derivazione di acqua pubblica, "Allegato A" al presente decreto che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- h) la durata della concessione è fissata nel disciplinare sottoscritto dal richiedente, di cui al punto precedente, in anni venti (20) dalla data del presente decreto, nel rispetto delle norme dettate dal Regolamento della Regione Toscana n.61/R/2016 e s.m.i.;
- i) il richiedente ha assolto all'obbligo del pagamento dell'imposta di bollo pari ad € 16,00 per la presentazione della domanda di rilascio concessione con marca da bollo Identificativo: 01210609260265 del 16/03/2023 come da modulo di assolvimento bollo agli atti;
- j) il richiedente ha assolto all'obbligo del pagamento dell'imposta di bollo pari ad € 16,00 per il rilascio del presente provvedimento e per la convalida del disciplinare allegato con marche da bollo Identificativo: 01210609296805 del 29/03/2024; 01210609293937 del 20/05/2024; 01210609293926 del 20/05/2024; 01210609293948 del 20/05/2024;

- k) il richiedente corrisposto le spese di istruttoria previste pari a € 100,00 con bonifico eseguito in data 16/03/2023 sul conto corrente intestato alla Regione Toscana avente IBAN: IT89O0760102800001031575820;
- l) il richiedente ha versato, in data 27/03/2024, il canone per l'uso dell'acqua per l'anno 2024, comprensivo del contributo idrografico previsto sulla prima annualità ai sensi dell'art.7 del R.D. 1775/1933 con bonifico sul conto intestato alla Regione Toscana avente IBAN: IT41X0760102800001031581018;
- m) il richiedente ha versato, in data 29/03/2024, la somma pari ad € 88,81 per la costituzione della cauzione prevista ai sensi dell'art. 60 del DPGR 61/R/2016 e s.m.i. con bonifico sul conto intestato alla Regione Toscana avente IBAN: IT41X0760102800001031581018;
- n) il prelievo previsto risulta ubicato all'esterno di SIC o di siti della Rete Natura 2000 e non sussistendo possibili incidenze negative sugli stessi siti, come da valutazioni contenute nella relazione istruttoria agli atti, l'istanza è esclusa dalle procedure di valutazione di incidenza (art. 88 comma 2 della L.R. 30/2015);
- o) il prelievo previsto ricade tra i corpi idrici non caratterizzati nel PGA e pertanto non è dovuta la valutazione dell'ammissibilità del prelievo ai sensi della Direttiva Derivazioni della Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale come da valutazioni contenute nella relazione istruttoria agli atti alla mancanza;
- k) per quanto sopra espresso è possibile concludere con esito favorevole l'iter istruttorio attivato con l'indizione della conferenza dei servizi avendo acquisito in forma espressa e di silenzio assenso tutti i pareri, contributi, gli atti di assenso richiesti e contestualmente procedere al rilascio della concessione alla derivazione di acque pubbliche sotterranee dalla sorgente ubicata su terreno individuato al foglio 25 particella 17 ad uso agricolo per un quantitativo annuo pari a 670 mc alle condizioni e prescrizione contenute nel Disciplinare sottoscritto dal richiedente in data 22/05/2024;
- p) il Responsabile del Procedimento è il titolare di incarico di Elevata Qualificazione del Settore Acque del Genio Civile Valdarno Inferiore;

RILEVATA: la propria competenza ai sensi di legge;

DECRETA

1. di concludere positivamente la Conferenza dei servizi ai sensi dell'art. 14 comma 1 della L.241/1990 come sopra indetta e svolta, che sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni e servizi pubblici interessati, riguardante l'istanza trasmessa dal soggetto richiedente (per i dati identificativi relativi al soggetto si rinvia all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento), di rilascio concessione alla derivazione di acque pubbliche da sorgente di cui alla pratica sidit 1454/2023 procedimento 2252/2023;
2. di rilasciare ai soli fini di quanto previsto da R.D. 1775/1933 e fatti salvi i diritti di terzi, al soggetto richiedente (per i dati identificativi relativi al soggetto si rinvia all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento), la concessione alla derivazione di acque pubbliche da sorgente ad uso agricolo per irrigazione aree a verde e riempimento piscina per un quantitativo di risorsa pari a 670 mc annui, mediante la captazione di una sorgente presente sui terreni nelle disponibilità del richiedente individuata al C.T. del comune di Castelnuovo Val di Cecina (PI) alla particella n. 17 del foglio 25 alle condizioni e prescrizioni stabilite nel disciplinare di seguito richiamato, pratica Sidit 1454/2023 procedimento 2252/2023;

3. di approvare il Disciplinare sottoscritto in data 24/05/2024 contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione di derivazione di acqua pubblica, "Allegato A" al presente decreto che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
4. di ricordare che il prelievo ed utilizzo di acque per le quali è richiesta l'idoneità al consumo umano è subordinato all'ottenimento da parte del richiedente del giudizio di idoneità all'uso dell'acqua destinata al consumo umano ai sensi del Dlgs 18 del 23/02/2023 e del DM del 26/03/1991 rilasciato da USL Toscana Nord Ovest;
5. di ricordare che la durata della concessione è stabilita nel disciplinare di concessione sottoscritto dal richiedente in anni venti (20) calcolati a decorrere dalla data del presente atto;
6. di dare atto che per ogni effetto di legge, il richiedente elegge il proprio domicilio presso il Comune di Castelnuovo Val di Cecina (PI);
7. di dare atto che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;
8. di trasmettere copia del presente decreto al richiedente ed ai soggetti partecipanti alla Conferenza dei Servizi idi cui all'oggetto;
9. di non procedere alla registrazione fiscale del presente provvedimento, considerato che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta per l'intera durata della concessione risulta inferiore alla misura fissa di euro 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del DPR 131/1986. Resta ferma comunque la possibilità da parte dei concessionari, in caso d'uso, ai sensi del suddetto articolo, di provvedere alla sua registrazione.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

DISCIPLINARE

818ca53e14c2d726a4d712251d6ea1e7d5ae376829cd538d01c0b9e819f3c608



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10159 del 14-05-2024

Decreto soggetto a verifica adempimenti trasparenza e pubblicazione ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 12048 - Data adozione: 03/06/2024

Oggetto: L.R. 80/2015, D.P.G.R. n. 60/R/2016. Pratica idraulica n. 3333 (SIDIT n.1522/2020). Subentro nella titolarità della concessione di un'area, appartenente al Demanio dello Stato, di pertinenza di un corso d'acqua non iscritto nel Reticolo Idrografico ma afferente al demanio idrico, in località Partaccia, nel comune di Massa (MS), utilizzata come piazzale industriale.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 04/06/2024

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2024AD013029

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L.R. 2/1971 " Istituzione dei tributi propri della Regione" emanata ai sensi dell'art. 2 della legge 16/05/1970 n. 281 con cui è istituita l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione, e s.m. e i.;

VISTA la L. 37/1994 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs 112/1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la L.R. 88/1998 “Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell’ambiente, tutela dell’ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal D.Lgs 112/1998;

VISTO il D.Lgs. 152/2006 “Norme in materia ambientale”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di Consorzi di Bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R.91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994” e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l’art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 22/2015 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n.56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni). Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014;

RICHIAMATA la D.G.R.T. 1341/2015 “Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di difesa del suolo ai sensi dell'art. 9 comma 4) della L.R. 22/2015”;

RICHIAMATO il Decreto della Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile 463/2016 “Approvazione degli schemi di decreto per l'esercizio delle funzioni in materia di difesa del suolo e tutela della costa, di competenza della Direzione Difesa del suolo e Protezione Civile”;

RICHIAMATO il D.P.G.R. 60/R/2016 “Regolamento in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri” recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, e successiva modifica con regolamento emanato con D.P.G.R. 08/08/2017 n. 45/R;

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010 n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni) modifiche alla L.R. 80/2015 e alla L.R. 65/2014”;

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R/2018 “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della L.R. 28 dicembre 2015, n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri”;

RICHIAMATA la D.G.R.T 1555/2022 “Aggiornamento dei canoni per l'uso del demanio idrico ai sensi della l.r. n. 80/2015 e del d.p.g.r. n. 60/R/2016”;

RICHIAMATA la D.C.R.T. 25/2024 “Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 11 luglio 2023, n. 55” ;

VISTA l’istanza di cambio titolarità della concessione, acquisita agli atti di questo Ente con n. prot. 260966 il 29/06/2022, inoltrata dalla Marmi di Vara s.r.l.(soggetto subentrante), di seguito denominato “concessionario”, c.f. 01000100451, con sede legale a Carrara (MS) in via Igino Cocchi n.1, tramite il tecnico incaricato iscritto all’Ordine dei Geometri della Provincia di Lucca al n. 1865;

DATO ATTO che oggetto dell’istanza è il cambio di titolarità della concessione, di un’area appartenente al Demanio dello Stato, di pertinenza del fosso Bozzone, in località Partaccia, nel comune di Massa (MS), occupata da una tombatura ed utilizzata come piazzale industriale identificata catastalmente al foglio 105 tra i mappali 568/1- 569 - 570, rilasciata con proprio decreto n.21876 il 07.11.2022 alla CAMPOLONGHI ITALIA S.P.A., c.f.:00060530458, con sede legale a Montignoso (MS) in via Aurelia Sud n.97;

RISCONTRATO che il soggetto subentrante ha versato € 75,00 di oneri istruttori mediante bonifico a favore Regione Toscana in data 05/04/2024 ed ha assolto all’imposta di bollo di €16,00 per l’istanza in maniera virtuale il 04/04/2024 e per il presente atto (€16,00) in data 17.05.2024, utilizzando la piattaforma Pagopa;

DATO ATTO che il subentro, nella titolarità della concessione suddetta, è ammesso ai sensi dell’art. 36, comma 2/c) del D.P.G.R. 60/R/2016;

DATO ATTO che il canone demaniale dovuto annualmente per l’uso dell’area suddetta, stabilito dalla D.G.R.T. 1555/2022, è di € 336,00;

ACCERTATO l’adempimento degli obblighi, di cui all’articolo 22 del D.P.G.R. 60/R/2016, nonché la corretta corresponsione, con riscontro in via telematica, del canone demaniale unitamente all’imposta regionale sulle concessioni del Demanio idrico fino alla data di presentazione dell’istanza;

PRESO ATTO che il soggetto subentrante, al fine di garantire l’amministrazione concedente (Regione Toscana) in ordine al regolare pagamento del canone e al rimborso delle spese eventualmente anticipate, ha costituito in data 18/05/2024 un deposito cauzionale di € 336,00, pari a una annualità del canone demaniale, mediante versamento con Pagopa;

CONSIDERATO che per l’occupazione sopra descritta, verificata la compatibilità idraulica di cui all’art. 3 del D.P.G.R. 42/R/2018, persistono le condizioni per la sua permanenza in ambito demaniale;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è stato nominato con Ordine di servizio n. 23 del 25/11/2022 e che alla pratica è stato dato il n 3333 (SIDIT n. 1522/2020);

DATO ATTO che il concessionario è tenuto ad osservare le prescrizioni di seguito specificate:

- assumere la custodia dell’area demaniale in concessione e dell’ opera realizzata, mantenendola in buono stato, preservandola dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandola da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati, a propria cura e spese;

- consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dal Settore competente, al fine di verificare lo stato di manutenzione dell'area e individuare in capo ai concessionari interventi eventualmente necessari per garantire il buon regime delle acque;
- sollevare la Regione Toscana da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia delle aree, assumendosi gli oneri del risarcimento;
- rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque, tenendo indenne la Regione da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- non mutare la destinazione dell'area o del bene in concessione;
- assumere gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene, ivi compresi gli oneri tributari;
- non cedere né sub concedere, neppure parzialmente, l'area e/o bene oggetto di concessione;
- assumere gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria del bene e dell' area demaniale interessata, nonché dell' opera ivi presente;

Le opere aggiuntive e di miglioramento autorizzate sono acquisite al demanio senza che il concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi; qualora il concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione è tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, fatte salve le sanzioni penali ai sensi della normativa vigente;

DATO ATTO alla scadenza della concessione, per decorrenza del termine, rinuncia, revoca o decadenza, il concessionario è obbligato a ripristinare, a proprie spese, l' area e i luoghi occupati nel termine assegnato nel provvedimento di concessione; qualora il concessionario non provveda agli obblighi, il Settore competente provvede all'esecuzione d'ufficio, ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 con diritto di rivalsa sul concessionario inadempiente ed inoltre, il Settore competente può d'ufficio o su istanza del concessionario valutare l'acquisizione al demanio dei manufatti realizzati dal medesimo, qualora non derivi alcun onere per la Regione e senza che possa essere riconosciuto alcun compenso o indennizzo a favore dello stesso;

DATO ATTO, inoltre, che il Concessionario:

- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n. 523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevute intimazioni, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione dell' opera stessa e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendesse necessaria, per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi dell' opera stessa o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che possa sopravvenire;
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato all' opera idraulica ed al corso d'acqua in generale per effetto del presente atto, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;

DATO ATTO che per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione, si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

DATO ATTO che il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016.

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria competente;

tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

- di ammettere, ai sensi dell'art. 36 c.2/b del D.P.G.R. 60/R/2016, il subentro nella titolarità della concessione, rilasciata con proprio decreto n.21876 del 07.11.2022 alla CAMPOLONGHI ITALIA S.P.A., c.f.:00060530458, con sede legale a Montignoso (MS) in via Aurelia Sud n.97, di un'area appartenente al Demanio dello Stato, di pertinenza del fosso Bozzone, in località Partaccia, nel comune di Massa (MS), occupata da una tombatura ed utilizzata come piazzale industriale identificata catastalmente al foglio 105 tra i mappali 568/1- 569 – 570;
- di dare atto che il canone demaniale che la Marmi di Vara s.r.l.(soggetto subentrante), c.f. 01000100451 con sede legale a Carrara (MS) in via Iginò Cocchi n.1, dovrà corrispondere annualmente alla Regione Toscana, sino alla scadenza della presente concessione, per l'utilizzo della suddetta area demaniale, è di €336,00, secondo quanto stabilito dalla D.G.R.T. 1555/2022;
- di dare atto che il concessionario dovrà inoltre corrispondere entro il 31 dicembre di ogni anno, per tutta la durata della concessione, l'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del Demanio e del Patrimonio indisponibile dello Stato, salvo diverse e future disposizioni da parte della Regione Toscana;
- di disporre che l'occupazione dell'area demaniale sia sottoposta alle condizioni, prescrizioni e clausole previste in narrativa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- di dare atto che la concessione, di cui al presente atto, è rilasciata in relazione alle proprie competenze di gestione delle aree di Demanio Idrico, ai sensi della L.R. n. 80/2015 e del D.P.G.R. n. 60/R/2016 e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi; il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
- di concedere al Settore Bilancio e Finanze il nulla osta alla restituzione del deposito cauzionale di 300,00 euro versato dalla CAMPOLONGHI ITALIA S.P.A. il 29/08/2022;
- di trasmettere il presente atto al soggetto subentrante, al soggetto cedente e al tecnico incaricato, mediante pec;
- di dare atto che, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente, nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA SUD

Responsabile di settore Renzo RICCIARDI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10159 del 14-05-2024

Decreto soggetto a verifica adempimenti trasparenza e pubblicazione ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 12052 - Data adozione: 03/06/2024

Oggetto: Oggetto: T.U. 11/12/1933 n. 1775 - Pratica SIDIT n. 1144/2023 Proc. 1809/2023. Concessione di derivazione di acqua da un pozzo in Zona Industriale Valpiana nel Comune di Massa Marittima (GR) per uso civile

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 04/06/2024

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2024AD013620

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il R.D. 11/12/1933, n. 1775;
- il D.L.vo 31/03/1998, n. 112;
- la legge n. 241 del 1990 “Nuove norme del procedimento amministrativo”, come modificata dalla legge n. 69 del 2009 e s.m.i.;
- il D. Lgs. del 03/04/2006 n. 152, “Norme in materia ambientale”, artt. 95 e 96;
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25/01/2005 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;
- i regolamenti emanati dalla Regione Toscana di cui al D.P.G.R. 21/04/2015 n. 51/R/2015 e al D.P.G.R. 16/08/2016 n. 61/R/2016 e il successivo D.P.G.R. n. 46/R/2017 che approva modifiche ai Regolamenti 60/R/2016, 61/R/2016 e 51/R/2015;
- la L.R. n. 80 del 28/12/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- la D.G.R. n. 1341 del 29/12/2015 “Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di difesa del suolo ai sensi dell’art. 9 comma 4 della L.R. 22/2015”;
- la D.G.R. 23/02/2016 n 122 per il subentro nei procedimenti ai sensi dell’art. 11bis comma 2 della L.R. 22/2015 in materia di difesa del suolo;
- la Delibera n 1035 del 05/08/2019 “ Disposizioni in materia di concessioni per l’utilizzo delle acque e per l’occupazione del demanio idrico e aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione”;
- Delibera n. 1219 del 02/11/2022 “Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi del demanio idrico al tasso di inflazione programmata per l’annualità 2022, ai sensi dell’articolo 6, comma 2 della L.R. 28 dicembre 2015 n. 80”.
- la Delibera n. 1208 del 23/10/2023 “Aggiornamento per l’annualità 2023 dei canoni di concessione per l’uso di acqua e degli indennizzi tenendo conto di quanto previsto dal Documento di Economia e Finanza (NADEF) in merito al "tasso di inflazione programmata (TIP)" del 4,3%”
- la L.R. 28/12/2023, n. 48 “Legge di stabilità per l’anno 2024”;

VISTA l’istanza presentata al protocollo della Regione Toscana in data 03/02/2023 prot. 60928, dall’Impresa Arillo in Terrabianca Società Agricola s.r.l., con la quale viene chiesta la concessione per derivare acqua pubblica da un pozzo in Zona Industriale Valpiana nel Comune di Massa Marittima per uso civile - Pratica SIDIT n. 1144/2023, proc. 1809/2023;

VISTO il disciplinare, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione di derivazione di acqua pubblica, firmato digitalmente in data 28/05/2024 dal richiedente, allegato al presente atto sotto la lettera A, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO CHE:

- l’emungimento interessa un pozzo in Zona Industriale Valpiana nel Comune di Massa Marittima;
- il volume annuale è di 2098 (duemilanovantotto) metri cubi;
- la portata di acqua massima richiesta è di 0,52 litri al secondo e la portata media di concessione è pari a 0,07 litri al secondo;

- a seguito degli accertamenti effettuati è possibile stabilire che le condizioni locali corrispondono a quanto riportato negli atti tecnici presentati a corredo della domanda di concessione;

ACCERTATA la regolarità tecnica attestante la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto che con la sottoscrizione dello stesso viene attestata;

DATO ATTO:

- che l'imposta di bollo è stata assolta ai sensi del DPR 642/72;
- che a seguito dell'esperita istruttoria non sono emersi ulteriori elementi volti a determinare un provvedimento di diniego al rilascio dell'atto di concessione demaniale idrica;
- dell'assenza di conflitto di interessi da parte del Dirigente sottoscrittore, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dalla L. 6 novembre 2012, n. 190;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento amministrativo, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., è il sottoscritto Dirigente;

Tutto ciò premesso e considerato:

DECRETA

1. di rilasciare all'Impresa Arillo in Terrabianca Società Agricola s.r.l. entro i limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti di terzi, la Concessione demaniale idrica, per la derivazione di acque pubbliche sotterranee mediante un pozzo nel Comune di Massa Marittima (GR) in Zona Industriale Valpiana per uso civile, Pratica SIDIT n. 1144/2023, proc. 1809/2023;
2. di concedere il prelievo per una portata massima di 0,52 (zerovirgolacinquantadue) litri al secondo e una portata media annua di 0,07 (zerovirgolazerosette) litri al secondo per un volume massimo di 2098 (duemilanovantotto) metri cubi/anno per un periodo di utilizzo dell'acqua compreso dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno;
3. di stabilire la durata della concessione in anni 10 (dieci) successivi e continui decorrenti dalla data del presente atto;
4. di dare atto che la concessione è subordinata alla corresponsione di canone annuale;
5. di dare atto che l'esercizio della derivazione di acque pubbliche sarà conforme al contenuto degli elaborati progettuali presentati a corredo dell'istanza e avverrà secondo le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato al presente atto sotto la lettera A, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, redatto in conformità allo schema approvato con Delibera G.R. n. 194 del 16/03/2016 e sottoscritto dall'Impresa a richiedente;
6. di dare atto che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;
7. di trasmettere il presente atto all'Impresa richiedente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

DISCIPLINARE FIRMATO

9e6e73eb9c672340aee20344a89b5751bc64f730f26d00addcedba2b0b18b445



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10159 del 14-05-2024

Decreto soggetto a verifica adempimenti trasparenza e pubblicazione ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 12054 - Data adozione: 03/06/2024

Oggetto: R.D. n. 1775/33 - concessione prelievo acqua pubblica sotterranea mediante un pozzo nel Comune di Viareggio (LU), ad uso civile (lavaggio attrezzature dello stabilimento balneare, irrigazione aree a verde e abbattimento polveri) prat. Sidit n. 275/2024.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 04/06/2024

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2024AD012992

IL DIRIGENTE

Visti:

- il R.D. 11/12/1933 n. 1775 “Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici”;
- la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il D.L.vo 31.03.1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- il D.P.R. 18.2.1999 n°238;
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25.01.2005 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;
- il D.Lgs. del 03/04/2006 n° 152, artt. 95 e 96;
- la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56”;
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 21/04/2015 n. 51/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni”, così come modificato dal DPGRT n. 46/R del 11/08/2017;
- la L.R. 28/12/2015, n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- la delibera della Giunta regionale 23 febbraio 2016 n. 122 “Delibera per il subentro nei procedimenti ai sensi dell’art.11 bis comma 2 della L.R.22/2015 in materia di difesa del suolo”;
- la D.G.R. n. 194 del 16/03/2016 “Concessioni di acque pubbliche e di aree del demanio fluviale. Approvazione degli schemi tipo di disciplinare, come da DGR 29 dicembre 2015 n. 1341, ed ulteriori disposizioni per l’istruttoria ed il rilascio”;
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 16 agosto 2016, n. 61/R (pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 37 parte I del 19/08/2016), così come modificato dal DPGRT n. 46/R del 11/08/2017, “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l’utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l’uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R. 51/R/2015”;
- la L.R.11/11/2016 n.77 “disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico” art. 3;
- il DPGRT n. 46/R del 11/08/2017 pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 34 Parte I del 11/08/2017 “modifiche al DPGRT n. 61/R/2016 e al DPGRT n. 51/R/2015”;
- le deliberazioni di Giunta Regionale di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque n. 1068 del 01/10/2018, n. 1035 del 05/08/2019, n. 938 del 13/09/2021, n. 1219 del 02/11/2022 e n. 1208 del 23/10/2023;
- la delibera della Giunta Regionale del 21.01.2019 n. 58, pubblicata nel BURT il 30.01.2019, recante “Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l’individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di Gestione delle Acque delle Autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana”;

Vista l’istanza del Richiedente, i cui dati identificativi sono indicati nell’allegato A, non pubblicato, parte integrante e sostanziale del presente decreto, presentata attraverso il portale della Regione Toscana SIDIT, prot. n. 568692 del 15/12/2023 (marca da bollo da Euro 16,00 – identificativo 01211513222687, assolta il 14/12/2023 con dichiarazione ex artt. 46 e 47 DPR n. 445/2000 e versamento degli oneri istruttori di Euro 100,00 effettuato in data 14/12/2023 – c/c postale

1031575820), per ottenere la concessione di derivazione acqua da pozzo esistente non denunciato e dichiarato non utilizzato, nel Comune di Viareggio (LU);

Considerato che a seguito degli accertamenti effettuati è possibile stabilire che le condizioni locali corrispondono a quanto riportato negli atti tecnici presentati a corredo della domanda di concessione;

Visto il decreto dirigenziale n. 9038 del 29/04/2024 di conclusione positiva della Conferenza di servizi ex art.14 c.1 legge n.241/1990, in forma semplificata modalità asincrona, riguardante l'istanza presentata dal Richiedente, prot. n. 568692 del 15/12/2023, intesa ad ottenere la concessione di derivazione acqua da pozzo esistente non denunciato e dichiarato non utilizzato, nel Comune di Viareggio (LU), pratica Sidit n. 275/2024;

Dato atto che in data 21/05/2024 con PagoPa sono stati versati il deposito cauzionale di Euro 271,42, il contributo idrografico di Euro 40,00, il rateo canone anno 2024 (mesi maggio/dicembre) di Euro 180,94;

Considerata altresì la conclusione dell'iter istruttorio, con esito favorevole, per il rilascio della concessione, come risulta dalla relazione dell'Ufficio Genio Civile Toscana Nord sede di Lucca, Ufficio Procedure Tecnico Autorizzative in Materia di Acque, conservata agli atti della prat. Sidit n. 275/2024;

Dato atto che a seguito dell'esperita istruttoria e del decreto dirigenziale n. 9038 del 29/04/2024 di conclusione positiva della Conferenza di servizi ex art.14 c.1 legge n.241/1990, è possibile concedere al Richiedente, il prelievo di acqua pubblica sotterranea mediante un pozzo nel Comune di Viareggio (LU), FG 10 Mappale 375, ad uso civile (lavaggio attrezzature dello stabilimento balneare, irrigazione aree a verde e abbattimento polveri), stabilendo la durata della concessione in 15 (quindici) anni a decorrere dalla data di approvazione del presente decreto, per 365 gg/a; i quantitativi del prelievo sono i seguenti: la portata di acqua massima è fissata in misura non superiore a 0,5 l/s, la portata media su cui calcolare il canone è 0,0856 l/s pari a circa 2.700,0 mc/a (prat. Sidit n. 275/2024);

Dato atto che:

- così come previsto dal D. Lgs 18/2023, è vietato l'uso dell'acqua sotterranea estratta mediante pozzo, per qualsiasi impiego sanitario (ad es. docce, lavamani, lavapiedi). L'Azienda USL è la sola Autorità competente a ricevere la domanda di giudizio di potabilità e a rilasciare il relativo parere. Qualora il Concessionario ottenga il giudizio di idoneità d'uso per il consumo umano, dovrà presentare domanda di variante non sostanziale alla concessione al fine di essere autorizzato anche per detto uso;
- è vietato l'utilizzo di detersivi, saponi o altri prodotti affini;

Preso atto che è stato sottoscritto in data 21/05/2024 il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acqua pubblica;

Visto l'allegato disciplinare di concessione sottoscritto in data 21/05/2024, redatto in conformità alla delibera di Giunta Regionale n. 194 del 16/03/2016, parte integrante e sostanziale del presente atto (All. A, non pubblicato), contenente i diritti e gli obblighi delle Parti, nonché la disciplina delle modalità di esecuzione delle attività oggetto di concessione ed ogni altro termine, modo e condizione accessoria;

Dato atto che è dovuto il canone anno 2025 di Euro 271,42 salvo conguaglio, da versare entro la scadenza annuale del 31/12/2025;

Dato atto che il responsabile del procedimento dichiara l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di concedere, a seguito dell'esperita istruttoria e del decreto dirigenziale n. 9039 del 29/04/2024 di conclusione positiva della Conferenza di servizi ex art.14 c.1 legge n.241/1990, al Richiedente, i cui dati identificativi sono indicati nell'allegato A, non pubblicato, parte integrante e sostanziale del presente decreto, il prelievo di acqua pubblica sotterranea mediante un pozzo nel Comune di Viareggio (LU), FG 10 Mappale 375, ad uso civile (lavaggio attrezzature dello stabilimento balneare, irrigazione aree a verde e abbattimento polveri), stabilendo la durata della concessione in 15 (quindici) anni a decorrere dalla data di approvazione del presente decreto, per 365 gg/a; i quantitativi del prelievo sono i seguenti: la portata di acqua massima è fissata in misura non superiore a 0,5 l/s, la portata media su cui calcolare il canone è 0,0856 l/s pari a circa 2.700,0 mc/a (prat. Sidit n. 275/2024);
2. di approvare il disciplinare, redatto in conformità allo schema di cui alla Delibera G.R. n.194 del 16/03/2016, sottoscritto in data 21/05/2024, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione di derivazione acqua pubblica, allegato al presente decreto e costituente parte integrante e sostanziale (All. A, non pubblicato);
3. di dare atto che:
 - così come previsto dal D. Lgs 18/2023, è vietato l'uso dell'acqua sotterranea estratta mediante pozzo, per qualsiasi impiego sanitario (ad es. docce, lavamani, lavapiedi). L'Azienda USL è la sola Autorità competente a ricevere la domanda di giudizio di potabilità e a rilasciare il relativo parere. Qualora il Concessionario ottenga il giudizio di idoneità d'uso per il consumo umano, dovrà presentare domanda di variante non sostanziale alla concessione al fine di essere autorizzato anche per detto uso;
 - è vietato l'utilizzo di detersivi, saponi o altri prodotti affini;
4. di dare atto che sono stati effettuati i versamenti di cui al 5° capoverso della narrativa;
5. di dare atto che è dovuto il canone anno 2025 di Euro 271,42 salvo conguaglio, da versare entro la scadenza annuale del 31/12/2025;
6. di dare atto che per ogni effetto di legge, il richiedente elegge il proprio domicilio presso il Comune di Viareggio (LU);
7. di dare atto che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;
8. di trasmettere il presente atto al Richiedente;
9. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A *disciplinare*
0239ec4c50edc2cb2324d81e6bb007b895bc91bf42fae7d88fddb39655cea167



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10159 del 14-05-2024

Decreto soggetto a verifica adempimenti trasparenza e pubblicazione ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 12055 - Data adozione: 03/06/2024

Oggetto: R.D. n. 1775/33 - rinnovo della concessione di derivazione acqua pubblica sotterranea mediante un pozzo nel Comune di Lucca (LU) fraz. Balbano, ad uso civile (abbattimento polveri ed antincendio), (prat. Sidit n. 190367/2020 C.L. 2584).

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 04/06/2024

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2024AD013557

IL DIRIGENTE

Visti:

- il R.D. 11/12/1933 n. 1775 “Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici”;
- la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il D.L.vo 31.03.1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- il D.P.R. 18.2.1999 n°238;
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25.01.2005 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;
- il D.Lgs. del 03/04/2006 n° 152, artt. 95 e 96;
- la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56”;
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 21/04/2015 n. 51/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni”, così come modificato dal DPGRT n. 46/R del 11/08/2017;
- la L.R. 28/12/2015, n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- la delibera della Giunta regionale 23 febbraio 2016 n. 122 “Delibera per il subentro nei procedimenti ai sensi dell’art.11 bis comma 2 della L.R.22/2015 in materia di difesa del suolo”;
- la D.G.R. n. 194 del 16/03/2016 “Concessioni di acque pubbliche e di aree del demanio fluviale. Approvazione degli schemi tipo di disciplinare, come da DGR 29 dicembre 2015 n. 1341, ed ulteriori disposizioni per l’istruttoria ed il rilascio”;
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 16 agosto 2016, n. 61/R (pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 37 parte I del 19/08/2016), così come modificato dal DPGRT n. 46/R del 11/08/2017, “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l’utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l’uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R. 51/R/2015”;
- la L.R.11/11/2016 n.77 “disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico” art. 3;
- il DPGRT n. 46/R del 11/08/2017 pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 34 Parte I del 11/08/2017 “modifiche al DPGRT n. 61/R/2016 e al DPGRT n. 51/R/2015”;
- le deliberazioni di Giunta Regionale di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque n. 1068 del 01/10/2018, n. 1035 del 05/08/2019, n. 938 del 13/09/2021, n. 1219 del 02/11/2022 e n. 1208 del 23/10/2023;
- la delibera della Giunta Regionale del 21.01.2019 n. 58, pubblicata nel BURT il 30.01.2019, recante “Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l’individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di Gestione delle Acque delle Autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana”;

Vista l’istanza (corredata dalla ricevuta delle spese di istruttoria di Euro 100,00 versate in data 19/05/2023 sul conto IBAN IT89O0760102800001031575820 e dalla dichiarazione di assolvimento di imposta di bollo – marca da Euro 16,00 n. 01211292054593 del 23/05/2023), acquisita al protocollo in data 24/05/2023 con il n. 241156, presentata da Varia Versilia Ambiente s.r.l. - C.F.: 01754120465, con sede legale a Pietrasanta (LU) via Pontenuovo n. 13, con la quale è stato chiesto

il rinnovo della concessione di derivazione acqua pubblica sotterranea mediante un pozzo, ad uso civile nel Comune di Lucca (LU) fraz. Balbano, FG 141 Particella 165, prat. n. 2584;

Visti gli atti di concessione della pratica Sidit n. 190367/2020 C.L. n. 2584:

- decreto R.T. n. 5348 del 11/09/1998 per il prelievo di acqua dal sottosuolo nella fraz. Balbano del Comune di Lucca (LU) ad uso antincendio e lavaggio piazzale, con scadenza al 23/08/2023, subordinatamente all'osservanza delle clausole contenute nel disciplinare rep. n. 3227 del 12/12/1995;
- determinazione dirigenziale della Provincia di Lucca Servizio Difesa del Suolo n. 135 del 12/09/2003, di voltura a Cave Balbano srl, della concessione per uso industriale, di cui al precedente decreto dirigenziale della R.T. n. 5348 del 11/09/1998 (prat. n. 2584);
- determinazione dirigenziale della Provincia di Lucca Servizio Difesa del Suolo n. 470 del 14/10/2008, di rettifica della determinazione n. 135 del 12/09/2003, relativamente all'utilizzo dell'acqua: antincendio e lavaggio piazzale anziché industriale;
- decreto dirigenziale n. 483 del 17/01/2020 di voltura a Varia Versilia Ambiente s.r.l., C.F.: 01754120465, con sede a Pietrasanta (LU) fraz. Traversagna via Pontenuovo n. 13, della concessione di derivazione acqua pubblica mediante un pozzo ad uso civile, nel Comune di Lucca (LU), di cui al decreto R.T. n. 5348 del 11/09/1998, alle determinazioni dirigenziali della Provincia di Lucca Servizio Difesa del Suolo n. 135 del 12/09/2003 e n. 470 del 14/10/2008 (prat. n. 2584), confermando la scadenza al 23/08/2023;

Vista la relazione d'istruttoria del Genio Civile Toscana Nord sede di Lucca, Ufficio Procedure Tecnico Autorizzative in Materia di Acque, conservata agli atti della pratica Sidit n. 190367/2020 C.L. 2584;

Considerato che a seguito degli accertamenti effettuati è possibile stabilire che le condizioni locali corrispondono a quanto riportato negli atti tecnici presentati a corredo della domanda di rinnovo concessione utilizzo acqua pubblica;

Preso atto che il legale rappresentate di Varia Versilia Ambiente s.r.l., ha sottoscritto in data 24/05/2024 il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acqua pubblica;

Visto l'allegato disciplinare di concessione sottoscritto in data 24/05/2024, redatto in conformità alla delibera di Giunta Regionale n. 194 del 16/03/2016, parte integrante e sostanziale del presente atto (All. A, non pubblicato), contenente i diritti e gli obblighi delle Parti, nonché la disciplina delle modalità di esecuzione delle attività oggetto di concessione ed ogni altro termine, modo e condizione accessoria;

Ritenuto di concedere a: Varia Versilia Ambiente s.r.l. - C.F.: 01754120465, con sede legale a Pietrasanta (LU) via Pontenuovo n. 13, il rinnovo della concessione di derivazione acqua pubblica sotterranea mediante un pozzo nel Comune di Lucca (LU) fraz. Balbano loc. Batano via Casanova - FG 141 Particella 165, ad uso civile (abbattimento polveri ed antincendio), di cui al decreto R.T. n. 5348 del 11/09/1998, alle determinazioni dirigenziali della Provincia di Lucca Servizio Difesa del Suolo n. 135 del 12/09/2003 e n. 470 del 14/10/2008, al decreto dirigenziale n. 483 del 17/01/2020, per ulteriori anni 15 (quindici), a far data dal 24/08/2023 (giorno immediatamente successivo alla data di scadenza della concessione originaria), per 365 gg/a; i quantitativi del prelievo sono i seguenti: la portata di acqua massima è fissata in misura non superiore a 1,33 l/s, nel giorno solare non potrà essere prelevato un volume eccedente 30,0 mc, nell'anno civile non potrà essere prelevato un volume eccedente 4.000,0 mc, la portata media su cui calcolare il canone è 0,1268 l/s (prat. Sidit n. 190367/2020 C.L. 2584);

Considerato che il Concessionario in data 25/05/2024 (conto IBAN IT41X0760102800001031581018) ha effettuato il versamento del deposito cauzionale di Euro 281,08;

Ritenuto di concedere il nulla osta allo svincolo del precedente deposito cauzionale: quietanza n. 150 del 22/05/1995, di Lire 90.000 versato alla Cassa Depositi e Prestiti;

Ritenuto che il Concessionario debba versare entro il 31/12/2024, il canone per l'anno 2024 di Euro 281,08 salvo conguaglio;

Dato atto che il responsabile del procedimento dichiara l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990;

Tutto ciò premesso e considerato;

DECRETA

1. di concedere a: Varia Versilia Ambiente s.r.l. - C.F.: 01754120465, con sede legale a Pietrasanta (LU) via Pontenuovo n. 13, il rinnovo della concessione di derivazione acqua pubblica sotterranea mediante un pozzo nel Comune di Lucca (LU) fraz. Balbano loc. Batano via Casanova - FG 141 Particella 165, ad uso civile (abbattimento polveri ed antincendio), di cui al decreto R.T. n. 5348 del 11/09/1998, alle determinazioni dirigenziali della Provincia di Lucca Servizio Difesa del Suolo n. 135 del 12/09/2003 e n. 470 del 14/10/2008, al decreto dirigenziale n. 483 del 17/01/2020, per ulteriori anni 15 (quindici), a far data dal 24/08/2023 (giorno immediatamente successivo alla data di scadenza della concessione originaria), per 365 gg/a; i quantitativi del prelievo sono i seguenti: la portata di acqua massima è fissata in misura non superiore a 1,33 l/s, nel giorno solare non potrà essere prelevato un volume eccedente 30,0 mc, nell'anno civile non potrà essere prelevato un volume eccedente 4.000,0 mc, la portata media su cui calcolare il canone è 0,1268 l/s (prat. Sidit n. 190367/2020 C.L. 2584);
2. di approvare il disciplinare, redatto in conformità allo schema approvato con Delibera G.R. n.194 del 16/03/2016, sottoscritto dal legale rappresentante di Varia Versilia Ambiente s.r.l. in data 24/05/2024, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione di derivazione acqua pubblica, allegato al presente decreto e costituente parte integrante e sostanziale (All. A, non pubblicato);
3. di dare atto che il Concessionario deve versare entro il 31/12/2024, il canone per l'anno 2024 di Euro 281,08 salvo conguaglio;
4. di dare atto che il Concessionario in data 25/05/2024 (conto IBAN IT41X0760102800001031581018) ha effettuato il versamento del deposito cauzionale di Euro 281,08;
5. di concedere il nulla osta allo svincolo del precedente deposito cauzionale: quietanza n. 150 del 22/05/1995, di Lire 90.000 versato alla Cassa Depositi e Prestiti;
6. di dare atto che per ogni effetto di legge, il richiedente elegge il proprio domicilio presso il Comune di Lucca (LU);
7. di dare atto che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si

possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;

8. di trasmettere il presente atto al Richiedente;
9. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di Legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A *disciplinare*
84695044e8ae3cba23f400ca1afa68a9deba29a269bf571df93747a21aba8694



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10159 del 14-05-2024

Decreto soggetto a verifica adempimenti trasparenza e pubblicazione ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 12071 - Data adozione: 03/06/2024

Oggetto: R.D. n. 1775/33 - concessione prelievo acqua pubblica sotterranea mediante un pozzo nel Comune di Pietrasanta (LU), ad uso civile (lavaggio attrezzature dello stabilimento balneare, irrigazione aree a verde e abbattimento polveri), prat. Sidit n. 464/2024.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 04/06/2024

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2024AD013038

IL DIRIGENTE

Visti:

- il R.D. 11/12/1933 n. 1775 “Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici”;
- la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il D.L.vo 31.03.1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- il D.P.R. 18.2.1999 n°238;
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25.01.2005 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;
- il D.Lgs. del 03/04/2006 n° 152, artt. 95 e 96;
- la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56”;
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 21/04/2015 n. 51/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni”, così come modificato dal DPGRT n. 46/R del 11/08/2017;
- la L.R. 28/12/2015, n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- la delibera della Giunta regionale 23 febbraio 2016 n. 122 “Delibera per il subentro nei procedimenti ai sensi dell’art.11 bis comma 2 della L.R.22/2015 in materia di difesa del suolo”;
- la D.G.R. n. 194 del 16/03/2016 “Concessioni di acque pubbliche e di aree del demanio fluviale. Approvazione degli schemi tipo di disciplinare, come da DGR 29 dicembre 2015 n. 1341, ed ulteriori disposizioni per l’istruttoria ed il rilascio”;
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 16 agosto 2016, n. 61/R (pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 37 parte I del 19/08/2016), così come modificato dal DPGRT n. 46/R del 11/08/2017, “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l’utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l’uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R. 51/R/2015”;
- la L.R.11/11/2016 n.77 “disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico” art. 3;
- il DPGRT n. 46/R del 11/08/2017 pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 34 Parte I del 11/08/2017 “modifiche al DPGRT n. 61/R/2016 e al DPGRT n. 51/R/2015”;
- le deliberazioni di Giunta Regionale di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque n. 1068 del 01/10/2018, n. 1035 del 05/08/2019, n. 938 del 13/09/2021, n. 1219 del 02/11/2022 e n. 1208 del 23/10/2023;
- la delibera della Giunta Regionale del 21.01.2019 n. 58, pubblicata nel BURT il 30.01.2019, recante “Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l’individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di Gestione delle Acque delle Autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana”;

Vista l’istanza del Richiedente, i cui dati identificativi sono indicati nell’allegato A, non pubblicato, parte integrante e sostanziale del presente decreto, presentata attraverso il portale della Regione Toscana SIDIT, prot. n. 564228 del 13/12/2023 (marca da bollo da Euro 16,00 – identificativo 01200388631411, assolta il 07/12/2023 con dichiarazione sostitutiva per marca da bollo per invio telematico e versamento degli oneri istruttori di Euro 100,00 effettuato con bonifico in data

10/12/2023), per ottenere la concessione di derivazione acqua da pozzo esistente non denunciato e dichiarato non utilizzato, nel Comune di Pietrasanta (LU);

Considerato che a seguito degli accertamenti effettuati è possibile stabilire che le condizioni locali corrispondono a quanto riportato negli atti tecnici presentati a corredo della domanda di concessione;

Visto il decreto dirigenziale n. 7896 del 15/04/2024 di conclusione positiva della Conferenza di servizi ex art.14 c.1 legge n.241/1990, in forma semplificata modalità asincrona, riguardante l'istanza presentata dal Richiedente, prot. n. 564228 del 13/12/2023, intesa ad ottenere la concessione di derivazione acqua da pozzo esistente, nel Comune di Pietrasanta (LU), pratica Sidit n. 464/2024;

Dato atto che in data 21/05/2024 con bonifico sono stati versati il deposito cauzionale di Euro 266,12, il contributo idrografico di Euro 40,00, il rateo canone anno 2024 (mesi maggio/dicembre) di Euro 177,41;

Considerata altresì la conclusione dell'iter istruttorio, con esito favorevole, per il rilascio della concessione, come risulta dalla relazione dell'Ufficio Genio Civile Toscana Nord sede di Lucca, Ufficio Procedure Tecnico Autorizzative in Materia di Acque, conservata agli atti della prat. Sidit n. 464/2024;

Dato atto che a seguito dell'esperita istruttoria e del decreto dirigenziale n. 7896 del 15/04/2024 di conclusione positiva della Conferenza di servizi ex art.14 c.1 legge n.241/1990, è possibile concedere al Richiedente, il prelievo di acqua pubblica sotterranea mediante un pozzo nel Comune di Pietrasanta (LU), FG 38 Mappale 895, ad uso civile (lavaggio attrezzature dello stabilimento balneare, irrigazione aree a verde e abbattimento polveri), stabilendo la durata della concessione in 15 (quindici) anni a decorrere dalla data di approvazione del presente decreto, per 365 gg/a; i quantitativi del prelievo sono i seguenti: la portata di acqua massima è fissata in misura non superiore a 0,5 l/s, la portata media su cui calcolare il canone è 0,063 l/s pari a circa 2.000,0 mc/a (prat. Sidit n. 464/2024);

Dato atto che:

- così come previsto dal D. Lgs 18/2023, è vietato l'uso dell'acqua sotterranea estratta mediante pozzo, per qualsiasi impiego sanitario (ad es. docce, lavamani, lavapiedi). L'Azienda USL è la sola Autorità competente a ricevere la domanda di giudizio di potabilità e a rilasciare il relativo parere. Qualora il Concessionario ottenga il giudizio di idoneità d'uso per il consumo umano, dovrà presentare domanda di variante non sostanziale alla concessione al fine di essere autorizzato anche per detto uso;
- è vietato l'utilizzo di detersivi, saponi o altri prodotti affini;

Preso atto che è stato sottoscritto in data 22/05/2024 il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acqua pubblica;

Visto l'allegato disciplinare di concessione sottoscritto in data 22/05/2024, redatto in conformità alla delibera di Giunta Regionale n. 194 del 16/03/2016, parte integrante e sostanziale del presente atto (All. A, non pubblicato), contenente i diritti e gli obblighi delle Parti, nonché la disciplina delle modalità di esecuzione delle attività oggetto di concessione ed ogni altro termine, modo e condizione accessoria;

Dato atto che è dovuto il canone anno 2025 di Euro 266,12 salvo conguaglio, da versare entro la scadenza annuale del 31/12/2025;

Dato atto che il responsabile del procedimento dichiara l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di concedere, a seguito dell'esperita istruttoria e del decreto dirigenziale n. 7896 del 15/04/2024 di conclusione positiva della Conferenza di servizi ex art.14 c.1 legge n.241/1990, al Richiedente, i cui dati identificativi sono indicati nell'allegato A, non pubblicato, parte integrante e sostanziale del presente decreto, il prelievo di acqua pubblica sotterranea mediante un pozzo nel Comune di Pietrasanta (LU), FG 38 Mappale 895, ad uso civile (lavaggio attrezzature dello stabilimento balneare, irrigazione aree a verde e abbattimento polveri), stabilendo la durata della concessione in 15 (quindici) anni a decorrere dalla data di approvazione del presente decreto, per 365 gg/a; i quantitativi del prelievo sono i seguenti: la portata di acqua massima è fissata in misura non superiore a 0,5 l/s, la portata media su cui calcolare il canone è 0,063 l/s pari a circa 2.000,0 mc/a (prat. Sidit n. 464/2024);
2. di approvare il disciplinare, redatto in conformità allo schema di cui alla Delibera G.R. n.194 del 16/03/2016, sottoscritto in data 22/05/2024, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione di derivazione acqua pubblica, allegato al presente decreto e costituente parte integrante e sostanziale (All. A, non pubblicato);
3. di dare atto che:
 - così come previsto dal D. Lgs 18/2023, è vietato l'uso dell'acqua sotterranea estratta mediante pozzo, per qualsiasi impiego sanitario (ad es. docce, lavamani, lavapiedi). L'Azienda USL è la sola Autorità competente a ricevere la domanda di giudizio di potabilità e a rilasciare il relativo parere. Qualora il Concessionario ottenga il giudizio di idoneità d'uso per il consumo umano, dovrà presentare domanda di variante non sostanziale alla concessione al fine di essere autorizzato anche per detto uso;
 - è vietato l'utilizzo di detersivi, saponi o altri prodotti affini;
4. di dare atto che sono stati effettuati i versamenti di cui al 5° capoverso della narrativa;
5. di dare atto che è dovuto il canone anno 2025 di Euro 266,12 salvo conguaglio, da versare entro la scadenza annuale del 31/12/2025;
6. di dare atto che per ogni effetto di legge, il richiedente elegge il proprio domicilio presso il Comune di Pietrasanta (LU);
7. di dare atto che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;
8. di trasmettere il presente atto al Richiedente;
9. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A disciplinare

0973a85ad117de7e33535513a4af3c459c5fc7ccae868d80ed6fee974de5f031



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO INFERIORE

Responsabile di settore Francesco PISTONE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10159 del 14-05-2024

Decreto soggetto a verifica adempimenti trasparenza e pubblicazione ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 12072 - Data adozione: 03/06/2024

Oggetto: L.R. 80/2015 - R.D. 523/1904. Pratica Sidit n. 1880/2024. Concessione e contestuale autorizzazione idraulica per attraversamento in subalveo del corso d'acqua senza nome IDRETLR79(BV7830) e del "torrente Vaghera" (BV7716) per la costruzione ed esercizio di un elettrodotto sotterraneo MT a 15kV e relativi impianti per potenziamento di rete, nel Comune di Montopoli Val d'Arno (PI). AUT_0044-2024/PNRR_Pt.1. Richiedente: E-distribuzione S.p.A.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 04/06/2024

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2024AD013575

IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 2, 93, 95, 96, 97 e 98 del R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs n. 112 del 31/03/1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la L.R. 56/2000 “Norme per la conservazione e la tutela degli habitat naturali e seminaturali della flora e della fauna selvatiche - Modifiche alla L.R. 23 gennaio 1998 n.7 - Modifiche alla L.R. 11 aprile 1995, n.49”;

VISTA la L.R. 22/2015 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n.56” che dispone in ordine al trasferimento alla Regione Toscana della gestione del demanio idrico e dell’introito dei relativi proventi;

VISTO l’art.3 della L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni) Modifiche alla L.R. 80/2015 e alla L.R. 65/2014, nel suo testo vigente;

VISTA la L.R. 80/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”, ed in particolare l’art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R.91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994”;

VISTI il reticolo idrografico e il reticolo di gestione di cui alla L.R. 79/2012, nel loro ultimo aggiornamento vigente;

VISTO il D.P.G.R. n. 42/R del 25/07/2018 “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque e servizio di piena”, in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n.80” (Norma in materia di difesa del suolo, tutela della risorsa idrica e tutela della costa e degli abitanti costieri);

VISTA la D.G.R.T. n.1315 del 28/10/2019 “Direttive regionali per la manutenzione dei corsi d’acqua e per la protezione e conservazione dell’ecosistema toscano - art. 24 bis L.R. 80/2015 - art.22, comma 2, lettera b) L.R. 79/2012. Sostituzione della D.G.R. 293/2015”;

VISTO il D.P.G.R. 60/R del 12/08/2016 nel suo testo vigente avente ad oggetto “Regolamento in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni”, d’ora in poi denominato “Regolamento”;

VISTA la D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017 avente ad oggetto “Determinazione dei canoni per l’uso del Demanio Idrico – revoca della D.G.R.T. n.1138 del 15/11/2016”con cui sono stati rideterminati sia i canoni da applicare alla varie tipologie di concessioni per l’utilizzo delle aree demaniali, sia i nuovi importi per quanto concerne gli oneri istruttori oltre alle modalità di pagamento e riscossione;

VISTA la D.G.R.T. n. 1414 del 17/12/2018 con la quale, fatte salve le diverse disposizioni richiamate, sono stati confermati i canoni determinati con la D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017;

VISTA la D.G.R.T. n. 1219 del 2 novembre 2022 "Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi del demanio idrico al tasso di inflazione programmata per l’annualità 2022, ai sensi dell’articolo 6, comma 2 della L.R. 28 dicembre2015, n. 80"

VISTA la D.G.R.T. n. 1555 del 27/12/2022 “Aggiornamento dei canoni per l'uso del demanio idrico ai sensi della L.R. n. 80/2015 e del D.P.G.R. n. 60/R/2016” e il relativo allegato A che stabilisce i canoni di concessione da applicare alle aree del demanio idrico a partire dall'annualità 2023, in sostituzione dell'allegato A della D.G.R.T. n. 888/2017, confermando per quanto non diversamente disposto il contenuto delle delibere n.1414 del 17/12/2018 e n. 229 del 24 febbraio 2020;

VISTA la D.G.R.T. n. 4 del 07 gennaio 2020 nella quale è stabilito che il pagamento dell'imposta regionale sulle concessioni per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio sia richiesto entro il 31 dicembre dell'anno in cui deve essere versato il canone di concessione, anziché unitamente al canone di concessione;

VISTA la Legge regionale 27 novembre 2020, n. 93 “Interventi normativi collegati alla terza variazione al bilancio di previsione finanziario 2020-2022. Modifiche alla l.r. 73/2005 e alla l.r. 19/2019”;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 1 della suddetta della suddetta legge regionale 27 novembre 2020, n. 93, è previsto che, a decorrere dal 2021, all'imposta sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato si applica l'aliquota di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), della L.R. 2/1971;

VISTA la Legge 241/1990 e ss.mm.ii. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO il Decreto dirigenziale n. 463 del 12/02/2016 con il quale sono stati approvati gli schemi di decreto per l'esercizio delle funzioni in materia di difesa del suolo e della tutela della costa;

VISTA l'istanza di concessione presentata dalla E-distribuzione S.p.A., c.f. e P.iva 05779711000, con sede legale in Via Ombrone n.2, Roma (RM), compilata tramite l'applicativo Sidit front-end con prot. n. 0216369 del 10/04/2024 (pratica SIDIT n. 1880/2024);

RILEVATO che gli elaborati che descrivono l'esecuzione dei lavori in argomento, ed ai quali si riferisce il seguente atto, sono i seguenti:

- relazione tecnico-descrittiva (interferenza A1 (BV7830) e interferenza B1(BV7716));
- dichiarazione ai sensi della L.R. 41/2018 (interferenza A1 (BV7830) e interferenza B1(BV7716));
- planimetria generale (scala 1:10.000-1:2.000) (interferenza A1 (BV7830) e interferenza B1(BV7716));
- planimetria catastale (scala 1:2.000) (interferenza A1 (BV7830) e interferenza B1(BV7716));
- sezioni (scala 1:100) (interferenza A1 (BV7830) e interferenza B1(BV7716));
- documentazione fotografica (interferenza A1 (BV7830) e interferenza B1(BV7716));

DATO ATTO che il progetto prevede l'attraversamento in subalveo del corso d'acqua senza nome IDRETLR79(BV7830) e del “torrente Vaghera” (BV7716) per la costruzione ed esercizio di un elettrodotto sotterraneo MT a 15kV e relativi impianti per potenziamento di rete, nel Comune di Montopoli Val d'Arno (PI). AUT_ 0044-2024/PNRR_Pt.1;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il titolare di incarico di elevata qualificazione “Gestione attività e procedure tecnico autorizzative per la difesa del suolo Valdarno Inferiore”;

DATO ATTO che è abilitato ad emanare il provvedimento finale il Dirigente del Genio Civile Valdarno Inferiore competente per territorio;

PRESO ATTO che l'autorizzazione richiesta comporta occupazione di aree del Demanio idrico dello Stato per le quali è necessaria, così come previsto dall'articolo 6 del Regolamento sulle Concessioni Demaniali n.60/R/2016, il rilascio di un unico decreto di concessione;

DATO ATTO che per la concessione dell'area si può procedere ad assegnazione diretta in quanto le opere sopra descritte rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 del Regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che, in virtù di quanto previsto dall'articolo 24 comma 6 del Regolamento sulle concessioni demaniali n. 60/R e ss.mm.ii, la concessione è rilasciata senza il corredo di un disciplinare di concessione, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra Regione Toscana, in qualità di Amministrazione concedente (di seguito denominata "Concedente") ed il Concessionario;

RILEVATO che gli elaborati progettuali, nella loro stesura finale, che descrivono l'esecuzione dei lavori ed ai quali si riferisce il seguente atto, sono quelli sopra ricordati;

CONSIDERATO che:

- il progetto delle opere in argomento, verificata la compatibilità idraulica di cui all'art. 3 del L.R. 41/2018, presenta i requisiti per essere autorizzato con prescrizioni;

- la realizzazione dei lavori è disciplinata dal Capo VII del R.D. 523/1904 e dalla normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nell'esecuzione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate;

PRESCRIZIONI TECNICHE:

- l'allestimento del cantiere e lo stoccaggio dei materiali dovranno essere predisposti ad una distanza maggiore di 10 m dal ciglio di sponda dei corsi d'acqua interessati;

- per gli attraversamenti in subalveo dei corsi d'acqua dovrà essere garantita la condizione della profondità minima di almeno 1,5 metri dell'estradosso della condotta rispetto alla sezione del corso d'acqua interessato;

- è vietato il transito per mezzi pesanti su sponde e relative pertinenze;

- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;

- i lavori dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche e di deflusso favorevoli, verificando costantemente le previsioni sul sito web: <https://www.cfr.toscana.it/> o <https://www.lamma.rete-toscana.it/> ed in caso di previsioni meteorologiche avverse il soggetto autorizzato dovrà costantemente vigilare e presidiare il cantiere adottando tempestive misure e procedure di intervento;

- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua e dovranno essere comunque rimosse prima del sopraggiungere delle piene;

- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque, né essere mai ridotta l'efficienza idraulica dei tratti dei corsi d'acqua interessati dagli interventi;

- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative; le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati da questo Ufficio;

- eventuali materiali provenienti dalle lavorazioni caduti nel corso d'acqua dovranno essere immediatamente rimossi;

- in fase di esecuzione dei lavori si dovrà fare la massima attenzione a tutti i manufatti già esistenti nell'area d'intervento. Il ripristino di eventuali danni sarà effettuato a completa cura e spesa del richiedente;

- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale di questo Ufficio e del Consorzio di Bonifica o altri da tali Enti individuati, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;

- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree interessate dal passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;
- in caso di danneggiamenti, dovuti ad eventi di piena, filtrazioni dall'alveo ovvero cedimenti delle opere idrauliche esistenti, oppure da interventi idraulici urgenti eseguiti dall'Ente competente, il richiedente non avrà niente a pretendere, restando a suo completo carico ogni lavoro di ripristino da eseguirsi;

PRESCRIZIONI GENERALI:

- la concessione e l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore Genio Civile Valdarno Inferiore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione;
- l'autorizzazione di cui al presente è rilasciata per il periodo necessario all'esecuzione dei lavori, non può avere una durata superiore a tre anni e può essere rinnovata una sola volta, per un ulteriore periodo di anni tre, con domanda da presentarsi almeno trenta giorni prima della sua scadenza;
- i lavori dovranno iniziare entro 12 mesi dalla data di rilascio del presente Decreto pena la perdita di efficacia del presente atto senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente ufficio;
- l'autorizzazione di cui al presente atto ha validità 24 mesi dalla data di inizio lavori, a pena di decadenza del presente atto senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente ufficio;
- il rinnovo dell'autorizzazione scaduta per il superamento dei termini sopra detti, avverrà secondo le modalità di cui all'art.10 del regolamento 42/R/2018;
- il Concessionario dovrà comunicare a questo Settore e al Consorzio di Bonifica Basso Valdarno la data di inizio lavori con un anticipo di almeno 15 giorni e la data di fine lavori entro 60 giorni dal termine delle attività, trasmettendo copia della dichiarazione di rispondenza delle opere stesse a quanto oggetto di autorizzazione e dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni contenute nel presente Decreto;
- il Concessionario esegue, con oneri a proprio carico ed alle condizioni e prescrizioni riportate nel presente atto, la manutenzione dei manufatti oggetto di concessione, al fine di assicurarne nel tempo uno stato di conservazione compatibile con l'esercizio dell'attività cui essi sono destinati, in modo che non debbano costituire criticità per lo stato della sponda e l'officiosità idraulica;
- in merito agli interventi manutentivi ordinari e straordinari finalizzati al corretto esercizio del bene concesso, con il presente decreto s'intendono autorizzati per tutta la durata della concessione tutti gli interventi manutentivi, ordinari e straordinari, che si rendano necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto comunque delle normative vigenti al momento;
- il Concessionario dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione la data d'inizio dei predetti lavori manutentivi e dovrà altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa;

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà pubblica e privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dalle attività in argomento;
- è obbligato, ai sensi dell'art.2 del R.D. n.523/1904, ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamen-

to di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;

- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente Autorità idraulica;

- è tenuto all'osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n.523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

- è edotto che, in caso di accertata incompatibilità idraulica dei manufatti oggetto della presente concessione gli stessi potranno essere oggetto di rimozione o adeguamento. In tal caso, il Concessionario si obbliga a rimuovere oppure adeguare i manufatti in concessione, a propria cura e spese, entro i termini stabiliti dall'Amministrazione concedente, con l'avvertenza che la mancata ottemperanza costituisce causa di decadenza della concessione;

ONERI ED OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO:

- il Concessionario, ai fini dell'uso previsto, dell'esecuzione delle opere, dell'esercizio delle attività, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;

Il Concessionario si obbliga a propria cura e spese:

- ad assumere la custodia delle aree demaniali in concessione, oltre che delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;

- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;

- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque, oltre che, in ogni momento, l'accesso e il transito, per le opportune operazioni di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;

- a sollevare fin d'ora la Concedente e il Consorzio di Bonifica da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;

- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;

- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico, oltre che al risarcimento degli eventuali danni;

- ad assumersi gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene, ivi compresi gli oneri della manutenzione delle strutture realizzate;

- a non cedere nè sub concedere, neppure parzialmente, il bene oggetto di concessione. Nei casi in cui è previsto il subentro ai sensi del regolamento regionale in materia, dovrà essere presentata apposita istanza, nei tempi e con le modalità stabiliti dal regolamento stesso; resta fermo che gli obblighi del Concessionario perdureranno fino a che il nuovo soggetto non avrà ottenuto la concessione;

- provvedere alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni e delle aree interessate nonché delle opere e degli impianti ivi presenti;

DURATA DELLA CONCESSIONE:

- la concessione avrà la durata di anni 19 (diciannove) decorrenti dalla data del presente Decreto di concessione e sarà rinnovabile, nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità dal medesimo stabilite, a seguito di espressa istanza da presentarsi alla Concedente almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di concessione;

REVOCA- DECADENZA- CESSAZIONE DELLA CONCESSIONE:

- il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;

- la revoca della concessione è notificata al Concessionario con espresso atto con il quale gli è contestualmente assegnato un congruo termine per l'esecuzione dei lavori di rimozione dell'occupazione e per la rimessa in pristino dell'area e degli spazi occupati;

- il provvedimento di revoca interviene anche quando una domanda di concessione risulti incompatibile con una concessione, precedentemente rilasciata, per un'utilizzazione di minore rilevanza sotto il profilo del pubblico interesse;

- la concessione decade, fermo restando le sanzioni penali previste dalla normativa statale, nei seguenti casi di:

a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari o nel presente atto di concessione;

b) mancato pagamento di due annualità del canone;

c) non uso protratto per due anni delle aree e delle relative pertinenze;

d) mancata realizzazione dei manufatti, ove previsti, nei tempi e con le modalità prescritti dalla concessione;

e) violazione del divieto di cessione o sub concessione a terzi, compresi gli enti pubblici;

- la decadenza è dichiarata con apposito Decreto e, in presenza dell'accertamento di una delle fattispecie di cui sopra, è immediata; prima di dichiararla comunque l'Amministrazione Concedente assegnerà al Concessionario un termine, non inferiore a 30 giorni, entro il quale egli potrà presentare le proprie deduzioni;

- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso sia per gli interventi/opere eseguite, sia per le spese sostenute sia per il canone già pagato per l'anno di riferimento;

- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è obbligato al ripristino dell'area;

- alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, revoca, rinuncia, decadenza, la concessione si risolve automaticamente col conseguente obbligo del Concessionario di ripristino dell'area e degli spazi occupati entro i termini assegnati;

- qualora il Concessionario non ottemperi a quanto sopra, si procederà d'ufficio all'esecuzione in danno del Concessionario, salvo che, su istanza di questi, l'Amministrazione concedente ritenga di non procedere; in questo caso il Concessionario non avrà diritto a compensi od

indennizzi di sorta, e verrà fatta comunque salva la facoltà della Concedente di far acquisire le opere al Demanio, senza oneri ulteriori per l'Amministrazione;

CANONE - IMPOSTA REGIONALE:

- il primo canone annuo è versato dal Concessionario anticipatamente alla data del Decreto di Concessione;
- l'importo annuale del canone per le opere in argomento, in base a quanto previsto dalla D.G.R.T. n. 1555 del 27/12/2022 Allegato A, punto 11, corrisponde ad euro 537,60 (cinquecentotretasette/60), considerata la riduzione nella misura del 20%, ex articolo 29, 5° comma del Regolamento;
- l'importo annuale è corrisposto a titolo di acconto e quanto effettivamente dovuto come canone 2024 sarà eventualmente compensato o corrisposto nei tempi indicati con apposita Delibera da parte della Giunta Regionale;
- il canone è aggiornato annualmente sulla base del tasso d'inflazione programmato e che quindi il suo importo potrà essere oggetto di ulteriore rivalutazione nel tempo, ai sensi del Regolamento D.P.G.R. 60/R/2016 e s.m.i.;
- il canone dovrà essere corrisposto anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso, in tutto o in parte, della concessione; il canone annuo potrà essere soggetto a revisione e rivalutato secondo legge;
- l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia, ovvero al termine dell'annualità in corso alla data di effettivo rilascio dell'area, qualora non coincidente con la rinuncia;
- il mancato pagamento del canone da parte del Concessionario entro il termine fissato comporta la sua automatica messa in mora (c.d. mora ex prevista dall'articolo 1219 c.c. commi 2 e 3) da parte dell'Amministrazione concedente;
- sulle somme comunque versate in ritardo sono dovuti gli interessi, calcolati al tasso legale, con decorrenza dal giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento;

SANZIONI:

- ai sensi dell'articolo 9, comma 1 della L.R. 80/2015, così come stata modificata da articolo 27 L.R. 70/2018, ove non diversamente sanzionate, le violazioni agli obblighi ed alle prescrizioni stabilite dal presente decreto di concessione comportano l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 300,00 a euro 3.000,00;
- fermo restando quanto previsto dagli articoli 27 e 35 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), le violazioni che alterano lo stato dei luoghi con pregiudizio del regime idraulico, fatte salve le sanzioni penali, sono punite con sanzione pecuniaria da euro 2.000,00 a euro 20.000,00;

CAUZIONE:

- a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, ai sensi dell'art. 31 del D.P.G.R. 60/R/2016, il Concessionario ha costituito deposito cauzionale a garanzia del regolare pagamento del canone dovuto mediante il versamento della somma pari ad euro 537,60 (cinquecentotretasette/60) corrispondente ad una annualità del canone calcolato in base alla D.G.R.T. n. 1555 del 27/12/2022 Allegato A, punto 11, considerata la riduzione nella misura del 20%, ex articolo 29, 5° comma del Regolamento;
- la somma corrisposta a titolo di deposito cauzionale verrà restituita al Concessionario, con apposito Decreto del Dirigente responsabile, al termine della concessione e dopo aver verificato l'esatto adempimento, da parte del Concessionario, degli obblighi ed oneri assunti con il presente atto;
- le somme corrisposte a titolo di deposito cauzionale sono infruttifere;

VISTO che con nota n. Prot. 0277043 del 17/05/2024 questo Settore ha richiesto al soggetto istante di effettuare i seguenti adempimenti propedeutici al rilascio della concessione:

- versamento dell'importo di € 313,60 (euro trecentotredici/60), a titolo di acconto della prima annualità del canone concessorio per l'anno 2024, pari a 7 mensilità considerata la riduzione nella misura del 20%, ex articolo 29, 5° comma del Regolamento;
- versamento dell'importo di € 537,60 (euro cinquecentotrentasette/60), a titolo di deposito cauzionale ai sensi dell'art. 22, 1 c. e art. 31 del Regolamento;
- versamento dell'importo di euro € 204,29 (euro duecentoquattro/29) mediante modello F24 indicando codice tributo 1550, a titolo di oneri di registrazione;
- versamento dell'importo di € 156,80 (euro centocinquasei/80) a titolo di imposta pari al 50% del canone per l'annualità 2024;

CONSIDERATO che le attestazioni dei versamenti effettuati sono conservate agli atti di questo Settore;

CONSIDERATO che il Concessionario s'impegna, così come previsto dall'articolo 28 del Regolamento, a corrispondere per tutta la durata della concessione sia il canone che l'Imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, istituita dalla L.R. n. 2/1971;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 1 della L.R. n. 93 del 27 novembre 2020, a decorrere dal 2021 sull'Imposta regionale sulle concessioni statali demaniali si applica l'aliquota di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), della L.R. n. 2/1971 e ss.mm.ii., commisurata al 50% del canone di concessione e, ai sensi dell'art 28, c.1 del Regolamento n. 60/R, come modificato dal D.P.G.R. 19 febbraio 2020 n. 9/R, il versamento non è più necessariamente contestuale al pagamento del primo canone concessorio, ma deve avvenire, ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 2/1971 e ss.mm.ii., entro il 31 dicembre dell'anno in cui deve essere versato il canone di concessione;

CONSIDERATO che eventuali successive modifiche e/o decisioni in merito agli adempimenti relativi a tale imposta saranno prontamente comunicate dall'Amministrazione Regionale, rimanendo comunque ferma la validità dell'impegno assunta dal Concessionario in merito a tale versamento per tutta la durata della concessione;

DATO ATTO che, in data 23/05/2024, il richiedente ha assolto in modo virtuale l'obbligo di pagamento dell'imposta di bollo di € 16,00 (sedici/00), per il rilascio del presente provvedimento; tale imposta è stata versata a favore dell'Agenzia dell'Entrate utilizzando il Mod. F 24, indicando come codice tributo 1552, come da documentazione presente agli atti;

DATO ATTO che il presente Decreto sarà registrato presso l'Agenzia delle Entrate, ai sensi dell'art. 5 della tariffa, parte I, allegata al DPR 26 aprile 1986 n. 131;

CONSIDERATO che, per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto, si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il Codice Civile, la normativa concernente il buon regime delle acque nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio ove i beni sono ubicati;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente atto, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F, oltre le sanzioni di cui all'articolo 9 della L.R. 80/2015,

DECRETA

1. il rilascio alla E-distribuzione S.p.A., c.f. e P.iva 05779711000, con sede legale in Via Ombrone n.2, Roma (RM), della concessione l'uso a titolo esclusivo e temporaneo dell'area appartenente al Demanio dello Stato Ramo Idrico per attraversamento in subalveo del corso d'acqua senza nome IDRETLR79(BV7830) e del "torrente Vaghera" (BV7716) per la costruzione ed esercizio di un

elettrodotto sotterraneo MT a 15kV e relativi impianti per potenziamento di rete, nel Comune di Montopoli Val d'Arno (PI). AUT_ 0044-2024/PNRR_Pt.1;

2. di autorizzare l'esecuzione delle opere ai soli fini idraulici ai sensi e per gli effetti dell'art.2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e degli artt. 93, 95, 97 e 98 del R.D. 523/1904, così come sopra descritte e rappresentate negli elaborati sopra elencati, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;

3. di stabilire che la concessione ha durata di anni 19 (diciannove), decorrenti dalla data del presente decreto di concessione, secondo le condizioni e le clausole espresse in precedenza;

4. di dare atto che gli effetti della concessione decorrono dalla data del presente decreto;

5. di disporre che la realizzazione delle opere in argomento sia sottoposta alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa;

6. di procedere alla registrazione fiscale del presente Decreto di concessione presso i competenti Uffici Finanziari;

7. il richiedente è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente concessione non possono iniziare i lavori;

8. di trasmettere per via telematica il presente provvedimento al competente Settore Regionale per gli adempimenti relativi alla riscossione del canone, anche coattiva, in ottemperanza a quanto disposto all'art. 27, c. 1 lett. c) del Regolamento n. 60/R, così come modificato con D.P.G.R. 8 agosto 2017 n. 45/R.

9. il presente atto sarà inviato al Richiedente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'Autorità Giudiziaria competente, nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10159 del 14-05-2024

Decreto soggetto a verifica adempimenti trasparenza e pubblicazione ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 12077 - Data adozione: 03/06/2024

Oggetto: R.D. n. 1775/33 - concessione prelievo acqua pubblica sotterranea mediante due pozzi nel Comune di Viareggio (LU), ad uso civile (lavaggio attrezzature dello stabilimento balneare, irrigazione aree a verde e abbattimento polveri), prat. Sidit n. 270/2024.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 04/06/2024

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2024AD013026

IL DIRIGENTE

Visti:

- il R.D. 11/12/1933 n. 1775 “Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici”;
- la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il D.L.vo 31.03.1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- il D.P.R. 18.2.1999 n°238;
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25.01.2005 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;
- il D.Lgs. del 03/04/2006 n° 152, artt. 95 e 96;
- la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56”;
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 21/04/2015 n. 51/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni”, così come modificato dal DPGRT n. 46/R del 11/08/2017;
- la L.R. 28/12/2015, n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- la delibera della Giunta regionale 23 febbraio 2016 n. 122 “Delibera per il subentro nei procedimenti ai sensi dell’art.11 bis comma 2 della L.R.22/2015 in materia di difesa del suolo”;
- la D.G.R. n. 194 del 16/03/2016 “Concessioni di acque pubbliche e di aree del demanio fluviale. Approvazione degli schemi tipo di disciplinare, come da DGR 29 dicembre 2015 n. 1341, ed ulteriori disposizioni per l’istruttoria ed il rilascio”;
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 16 agosto 2016, n. 61/R (pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 37 parte I del 19/08/2016), così come modificato dal DPGRT n. 46/R del 11/08/2017, “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l’utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l’uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R. 51/R/2015”;
- la L.R.11/11/2016 n.77 “disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico” art. 3;
- il DPGRT n. 46/R del 11/08/2017 pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 34 Parte I del 11/08/2017 “modifiche al DPGRT n. 61/R/2016 e al DPGRT n. 51/R/2015”;
- le deliberazioni di Giunta Regionale di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque n. 1068 del 01/10/2018, n. 1035 del 05/08/2019, n. 938 del 13/09/2021, n. 1219 del 02/11/2022 e n. 1208 del 23/10/2023;
- la delibera della Giunta Regionale del 21.01.2019 n. 58, pubblicata nel BURT il 30.01.2019, recante “Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l’individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di Gestione delle Acque delle Autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana”;

Vista l’istanza trasmessa dal Richiedente, i cui dati identificativi sono indicati nell’allegato A, non pubblicato, parte integrante e sostanziale del presente decreto, attraverso il portale della Regione Toscana SIDIT (marca da bollo da Euro 16,00 – identificativo 01220729042883, assolta il 21/12/2023 con dichiarazione ex artt. 46 e 47 DPR n. 445/2000 e versamento degli oneri istruttori di Euro 300,00 effettuato in data 21/12/2023 – c/c postale 1031575820), prot. n. 583799 del

23/12/2023, per ottenere la concessione di derivazione acqua da 2 pozzi esistenti non denunciati e dichiarati non utilizzati, nel Comune di Viareggio (LU); l'istanza è stata integrata con nota del 12/02/2024 prot. n. 100387;

Considerato che a seguito degli accertamenti effettuati è possibile stabilire che le condizioni locali corrispondono a quanto riportato negli atti tecnici presentati a corredo della domanda di concessione;

Visto il decreto dirigenziale n. 9029 del 29/04/2024 di conclusione positiva della Conferenza di servizi ex art.14 c.1 legge n.241/1990, in forma semplificata modalità asincrona, riguardante l'istanza presentata dal Richiedente, prot. n. 583799 del 23/12/2023, intesa ad ottenere la concessione di derivazione acqua da 2 pozzi esistenti, nel Comune di Viareggio (LU), pratica Sidit n. 270/2024;

Dato atto che in data 21/05/2024 con PagoPa sono stati versati il deposito cauzionale di Euro 264,85, il contributo idrografico di Euro 40,00, il rateo canone anno 2024 (mesi maggio/dicembre) di Euro 176,57;

Considerata altresì la conclusione dell'iter istruttorio, con esito favorevole, per il rilascio della concessione, come risulta dalla relazione dell'Ufficio Genio Civile Toscana Nord sede di Lucca, Ufficio Procedure Tecnico Autorizzative in Materia di Acque, conservata agli atti della prat. Sidit n. 270/2024;

Dato atto che a seguito dell'esperita istruttoria e del decreto dirigenziale n. 9029 del 29/04/2024 di conclusione positiva della Conferenza di servizi ex art.14 c.1 legge n.241/1990, è possibile concedere al Richiedente, il prelievo di acqua pubblica sotterranea mediante due pozzi nel Comune di Viareggio (LU), FG 1 Mappale 855, ad uso civile (lavaggio attrezzature dello stabilimento balneare, irrigazione aree a verde e abbattimento polveri), stabilendo la durata della concessione in 15 (quindici) anni a decorrere dalla data di approvazione del presente decreto, per 365 gg/a; i quantitativi del prelievo sono i seguenti: la portata di acqua massima è fissata in misura non superiore a 0,5 l/s, la portata media su cui calcolare il canone è 0,0476 l/s pari a circa 1.500,0 mc/a (prat. Sidit n. 270/2024);

Dato atto che:

- così come previsto dal D. Lgs 18/2023, è vietato l'uso dell'acqua sotterranea estratta mediante pozzo, per qualsiasi impiego sanitario (ad es. docce, lavamani, lavapiedi). L'Azienda USL è la sola Autorità competente a ricevere la domanda di giudizio di potabilità e a rilasciare il relativo parere. Qualora il Concessionario ottenga il giudizio di idoneità d'uso per il consumo umano, dovrà presentare domanda di variante non sostanziale alla concessione al fine di essere autorizzato anche per detto uso;
- è vietato l'utilizzo di detersivi, saponi o altri prodotti affini;

Preso atto che è stato sottoscritto in data 22/05/2024 il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acqua pubblica;

Visto l'allegato disciplinare di concessione sottoscritto in data 22/05/2024, redatto in conformità alla delibera di Giunta Regionale n. 194 del 16/03/2016, parte integrante e sostanziale del presente atto (All. A, non pubblicato), contenente i diritti e gli obblighi delle Parti, nonché la disciplina delle modalità di esecuzione delle attività oggetto di concessione ed ogni altro termine, modo e condizione accessoria;

Dato atto che è dovuto il canone anno 2025 di Euro 264,85 salvo conguaglio, da versare entro la scadenza annuale del 31/12/2025;

Dato atto che il responsabile del procedimento dichiara l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di concedere, a seguito dell'esperita istruttoria e del decreto dirigenziale n. 9039 del 29/04/2024 di conclusione positiva della Conferenza di servizi ex art.14 c.1 legge n.241/1990, al Richiedente, i cui dati identificativi sono indicati nell'allegato A, non pubblicato, parte integrante e sostanziale del presente decreto, il prelievo di acqua pubblica sotterranea mediante due pozzi nel Comune di Viareggio (LU), FG 1 Mappale 855, ad uso civile (lavaggio attrezzature dello stabilimento balneare, irrigazione aree a verde e abbattimento polveri), stabilendo la durata della concessione in 15 (quindici) anni a decorrere dalla data di approvazione del presente decreto, per 365 gg/a; i quantitativi del prelievo sono i seguenti: la portata di acqua massima è fissata in misura non superiore a 0,5 l/s, la portata media su cui calcolare il canone è 0,0476 l/s pari a circa 1.500,0 mc/a (prat. Sidit n. 270/2024);
2. di approvare il disciplinare, redatto in conformità allo schema di cui alla Delibera G.R. n.194 del 16/03/2016, sottoscritto in data 22/05/2024, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione di derivazione acqua pubblica, allegato al presente decreto e costituente parte integrante e sostanziale (All. A, non pubblicato);
3. di dare atto che:
 - così come previsto dal D. Lgs 18/2023, è vietato l'uso dell'acqua sotterranea estratta mediante pozzo, per qualsiasi impiego sanitario (ad es. docce, lavamani, lavapiedi). L'Azienda USL è la sola Autorità competente a ricevere la domanda di giudizio di potabilità e a rilasciare il relativo parere. Qualora il Concessionario ottenga il giudizio di idoneità d'uso per il consumo umano, dovrà presentare domanda di variante non sostanziale alla concessione al fine di essere autorizzato anche per detto uso;
 - è vietato l'utilizzo di detersivi, saponi o altri prodotti affini;
4. di dare atto che sono stati effettuati i versamenti di cui al 5° capoverso della narrativa;
5. di dare atto che è dovuto il canone anno 2025 di Euro 264,85 salvo conguaglio, da versare entro la scadenza annuale del 31/12/2025;
6. di dare atto che per ogni effetto di legge, il richiedente elegge il proprio domicilio presso il Comune di Viareggio (LU);
7. di dare atto che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;
8. di trasmettere il presente atto al Richiedente;
9. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A *disciplinare*

66ea1a3e8f47f3db216abdd39559db3d2325c1a53df54c981c8553ce4e2dc594

**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10159 del 14-05-2024

Decreto soggetto a verifica adempimenti trasparenza e pubblicazione ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 12078 - Data adozione: 03/06/2024

Oggetto: R.D. n. 1775/33 - concessione prelievo acqua pubblica sotterranea mediante un pozzo nel Comune di Pietrasanta (LU), ad uso civile (lavaggio attrezzature dello stabilimento balneare, irrigazione aree a verde e abbattimento polveri), prat. Sidit n. 470/2024.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 04/06/2024

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2024AD013046

IL DIRIGENTE

Visti:

- il R.D. 11/12/1933 n. 1775 “Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici”;
- la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il D.L.vo 31.03.1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- il D.P.R. 18.2.1999 n°238;
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25.01.2005 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;
- il D.Lgs. del 03/04/2006 n° 152, artt. 95 e 96;
- la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56”;
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 21/04/2015 n. 51/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni”, così come modificato dal DPGRT n. 46/R del 11/08/2017;
- la L.R. 28/12/2015, n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- la delibera della Giunta regionale 23 febbraio 2016 n. 122 “Delibera per il subentro nei procedimenti ai sensi dell’art.11 bis comma 2 della L.R.22/2015 in materia di difesa del suolo”;
- la D.G.R. n. 194 del 16/03/2016 “Concessioni di acque pubbliche e di aree del demanio fluviale. Approvazione degli schemi tipo di disciplinare, come da DGR 29 dicembre 2015 n. 1341, ed ulteriori disposizioni per l’istruttoria ed il rilascio”;
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 16 agosto 2016, n. 61/R (pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 37 parte I del 19/08/2016), così come modificato dal DPGRT n. 46/R del 11/08/2017, “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l’utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l’uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R. 51/R/2015”;
- la L.R.11/11/2016 n.77 “disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico” art. 3;
- il DPGRT n. 46/R del 11/08/2017 pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 34 Parte I del 11/08/2017 “modifiche al DPGRT n. 61/R/2016 e al DPGRT n. 51/R/2015”;
- le deliberazioni di Giunta Regionale di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque n. 1068 del 01/10/2018, n. 1035 del 05/08/2019, n. 938 del 13/09/2021, n. 1219 del 02/11/2022 e n. 1208 del 23/10/2023;
- la delibera della Giunta Regionale del 21.01.2019 n. 58, pubblicata nel BURT il 30.01.2019, recante “Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l’individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di Gestione delle Acque delle Autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana”;

Vista l’istanza trasmessa attraverso il portale della Regione Toscana SIDIT, prot. n. 60821 del 30/01/2024, dal Richiedente, i cui dati identificativi sono indicati nell’Allegato A, non pubblicato, parte integrante e sostanziale del presente decreto, (marca da bollo da Euro 16,00 – identificativo 01220669204805, assolta in data 15/01/2024 con dichiarazione ex artt. 46 e 47 DPR n. 445/2000 e

versamento degli oneri istruttori di Euro 300,00 effettuato in data 12/12/2023 - IBAN IT8900760102800001031575820), per ottenere la concessione di derivazione acqua sotterranea da un pozzo esistente non denunciato e dichiarato non utilizzato, nel Comune di Pietrasanta (LU);

Considerato che a seguito degli accertamenti effettuati è possibile stabilire che le condizioni locali corrispondono a quanto riportato negli atti tecnici presentati a corredo della domanda di concessione;

Visto il decreto dirigenziale n. 9030 del 29/04/2024 di conclusione positiva della Conferenza di servizi ex art.14 c.1 legge n.241/1990, in forma semplificata modalità asincrona, riguardante l'istanza presentata dal Richiedente, prot. n. 60821 del 30/01/2024, intesa ad ottenere la concessione di derivazione acqua da un pozzo esistente, nel Comune di Pietrasanta (LU), pratica Sidit n. 470/2024;

Dato atto che in data 22/05/2024 con bonifico sono stati versati il deposito cauzionale di Euro 268,46, il contributo idrografico di Euro 40,00, il rateo canone anno 2024 (mesi maggio/dicembre) di Euro 178,97;

Considerata altresì la conclusione dell'iter istruttorio, con esito favorevole, per il rilascio della concessione, come risulta dalla relazione dell'Ufficio Genio Civile Toscana Nord sede di Lucca, Ufficio Procedure Tecnico Autorizzative in Materia di Acque, conservata agli atti della prat. Sidit n. 470/2024;

Dato atto che a seguito dell'esperita istruttoria e del decreto dirigenziale n. 9030 del 29/04/2024 di conclusione positiva della Conferenza di servizi ex art.14 c.1 legge n.241/1990, è possibile concedere al Richiedente, il prelievo di acqua pubblica sotterranea mediante un pozzo nel Comune di Pietrasanta (LU), FG 43 Mappale 505, ad uso civile (lavaggio attrezzature dello stabilimento balneare, irrigazione aree a verde e abbattimento polveri), stabilendo la durata della concessione in 15 (quindici) anni a decorrere dalla data di approvazione del presente decreto, per 365 gg/a; i quantitativi del prelievo sono i seguenti: la portata di acqua massima è fissata in misura non superiore a 2,0 l/s, la portata media su cui calcolare il canone è 0,073 l/s pari a circa 2.300,0 mc/a (prat. Sidit n. 470/2024);

Dato atto che:

- così come previsto dal D. Lgs 18/2023, è vietato l'uso dell'acqua sotterranea estratta mediante pozzo, per qualsiasi impiego sanitario (ad es. docce, lavamani, lavapiedi). L'Azienda USL è la sola Autorità competente a ricevere la domanda di giudizio di potabilità e a rilasciare il relativo parere. Qualora il Concessionario ottenga il giudizio di idoneità d'uso per il consumo umano, dovrà presentare domanda di variante non sostanziale alla concessione al fine di essere autorizzato anche per detto uso;
- è vietato l'utilizzo di detersivi, saponi o altri prodotti affini;

Preso atto che è stato sottoscritto in data 23/05/2024 il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acqua pubblica;

Visto l'allegato disciplinare di concessione sottoscritto in data 23/05/2024, redatto in conformità alla delibera di Giunta Regionale n. 194 del 16/03/2016, parte integrante e sostanziale del presente atto (All. A, non pubblicato), contenente i diritti e gli obblighi delle Parti, nonché la disciplina delle modalità di esecuzione delle attività oggetto di concessione ed ogni altro termine, modo e condizione accessoria;

Dato atto che è dovuto il canone anno 2025 di Euro 268,46 salvo conguaglio, da versare entro la scadenza annuale del 31/12/2025;

Dato atto che il responsabile del procedimento dichiara l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di concedere, a seguito dell'esperita istruttoria e del decreto dirigenziale n. 9030 del 29/04/2024 di conclusione positiva della Conferenza di servizi ex art.14 c.1 legge n.241/1990, al Richiedente, i cui dati identificativi sono indicati nell'allegato A, non pubblicato, parte integrante e sostanziale del presente decreto, il prelievo di acqua pubblica sotterranea mediante un pozzo nel Comune di Pietrasanta (LU), FG 43 Mappale 505, ad uso civile (lavaggio attrezzature dello stabilimento balneare, irrigazione aree a verde e abbattimento polveri), stabilendo la durata della concessione in 15 (quindici) anni a decorrere dalla data di approvazione del presente decreto, per 365 gg/a; i quantitativi del prelievo sono i seguenti: la portata di acqua massima è fissata in misura non superiore a 2,0 l/s, la portata media su cui calcolare il canone è 0,073 l/s pari a circa 2.300,0 mc/a (prat. Sidit n. 470/2024);
2. di approvare il disciplinare, redatto in conformità allo schema di cui alla Delibera G.R. n.194 del 16/03/2016, sottoscritto in data 23/05/2024, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione di derivazione acqua pubblica, allegato al presente decreto e costituente parte integrante e sostanziale (All. A, non pubblicato);
3. di dare atto che:
 - così come previsto dal D. Lgs 18/2023, è vietato l'uso dell'acqua sotterranea estratta mediante pozzo, per qualsiasi impiego sanitario (ad es. docce, lavamani, lavapiedi). L'Azienda USL è la sola Autorità competente a ricevere la domanda di giudizio di potabilità e a rilasciare il relativo parere. Qualora il Concessionario ottenga il giudizio di idoneità d'uso per il consumo umano, dovrà presentare domanda di variante non sostanziale alla concessione al fine di essere autorizzato anche per detto uso;
 - è vietato l'utilizzo di detersivi, saponi o altri prodotti affini;
4. di dare atto che sono stati effettuati i versamenti di cui al 5° capoverso della narrativa;
5. di dare atto che è dovuto il canone anno 2025 di Euro 268,46 salvo conguaglio, da versare entro la scadenza annuale del 31/12/2025;
6. di dare atto che per ogni effetto di legge, il richiedente elegge il proprio domicilio presso il Comune di Pietrasanta (LU);
7. di dare atto che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;
8. di trasmettere il presente atto al Richiedente;
9. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A disciplinare

608ce6e2e4287d050a9946aca3cae8ea3f0d6069d4b5cf13bd1ede35b384286d



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10159 del 14-05-2024

Decreto soggetto a verifica adempimenti trasparenza e pubblicazione ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 12079 - Data adozione: 03/06/2024

Oggetto: R.D. n° 1775/1933 - conclusione positiva della Conferenza di servizi art. 14 bis legge n° 241/1990, in forma semplificata modalità asincrona, relativa all'istanza intesa ad ottenere la riattivazione di concessione preferenziale di derivazione acqua pubblica sotterranea nel Comune di Camaiore (LU), ad uso civile, pratica CL VER 443 Sidit n° 189020/2020.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato 1 nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 04/06/2024

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2024AD013155

IL DIRIGENTE

Visti:

- il R.D. 11/12/1933, n° 1775;
- la Legge n° 241/1990;
- il D.L.vo 31/03/1998, n° 112;
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n° 6 del 25/01/2005 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;
- la L.R. n° 40/2009;
- la L.R. n° 24 del 5 giugno 2012, “Norme per la gestione delle crisi idriche e idropotabili, modifiche alla l.r. 69/2011 ed alla L.R. 91/1998”;
- la L.R. 3 marzo 2015 n° 22 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n° 56”;
- i regolamenti emanati dalla Regione Toscana di cui al D.P.G.R. 21/04/2015 n° 50/R/2015 e al D.P.G.R. 21/04/2015 n° 51/R/2015;
- la L.R. 28/12/2015, n° 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- il D.P.G.R. 16 agosto 2016, n° 61/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 11 commi 1 e 2 della legge regionale 28 dicembre 2015, n° 80 (norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l’utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l’uso di acqua. Modifiche al d.p.g.r. 51/R/2015”;

Vista l’istanza del Richiedente, i cui dati identificativi sono indicati nell'allegato 1 non pubblicato, parte integrante e sostanziale del presente decreto, trasmessa attraverso la piattaforma R.T. Sidit, prot. n° 198463 del 29/03/2024, intesa ad ottenere la riattivazione di concessione preferenziale per l’utilizzo di acqua pubblica, ad uso civile (irrigazione aree a verde, lavaggio attrezzature dei locali e delle strutture, per gli scarichi dei wc), per un volume complessivo pari a 2.900,0 mc/anno, relativa ad un pozzo nel Comune di Camaiole (LU), FG 41 Mappale 856, pratica CL VER 443 Sidit n° 189020/2020.

Vista la nota di indizione prot. n° 0212099 del 09/04/2024, con la quale è stata indetta la conferenza di servizi decisoria, ai sensi dell’art. 14 bis legge n° 241/1990, integrata dal D.L. 76/2020 e modificato dal D.L. 13/2023 e ss.mm.ii., in forma semplificata ed in modalità asincrona, ove è indicato:

- a) l’avviso di istruttoria di nuova concessione per l’utilizzo di acqua pubblica di cui in oggetto che è stato pubblicato all’albo pretorio del Comune di Camaiole (LU) per 15 giorni consecutivi a decorrere dalla data del 05/04/2024 e sul sito istituzionale della Regione Toscana;
- b) dato atto che trattasi di riattivazione di procedimento di concessione preferenziale e pertanto ai sensi art. 96 comma 7 del D.Lgs. 152/2006, colui che ha presentato istanza di concessione preferenziale ha un vero e proprio diritto soggettivo ad ottenere il rilascio di detta "concessione", con effetti (anche verso terzi) “ex tunc” perché si tratta di concessione non attributiva, ma meramente dichiarativa;
- c) che la L.R. n° 22/2015 individua l’Ente R.T. quale amministrazione titolare della competenza sul procedimento in oggetto;
- d) che la conclusione positiva del procedimento è subordinata all’acquisizione dei più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi dalle Amministrazioni in indirizzo ai sensi dell’art. 47 comma 7 del DPGRT n° 61/R del 16/08/2017 ed in particolare:
 - Autorità di Bacino Distrettuale Appennino Settentrionale ai fini dell’acquisizione del parere, previsto dall’art. 7, comma 2 del RD 1775/1933;
 - Comune di Camaiole (LU) in merito alla conformità della derivazione in relazione agli eventuali condizionamenti presenti negli strumenti urbanistici comunali, con particolare riguardo al fenomeno

dell'intrusione salina;

e) che il giorno 24/05/2024 è il termine perentorio entro il quale le amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza.

Visti i contributi:

- parere di Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale, prot. n° 0220948 del 12/04/2024: parere favorevole al rilascio della concessione per il prelievo complessivamente richiesto di max. 2.900,0 mc/anno, con la condizione che il prelievo potrà essere interessato da revisione delle concessioni ai sensi dell'art.15, comma 5, degli indirizzi di Piano.

- contributo istruttorio di ARPAT prot. n° 0176944 del 18/03/2024 con raccomandazioni:

- nell'uso dell'acqua non siano utilizzati detersivi, saponi o altri prodotti;
- per quanto riguarda l'irrigazione delle aree a verde si raccomanda l'utilizzo di sistemi ad alta efficienza;

- Comune di Camaione (LU), prot. n° 0290321 del 24/05/2024:

risulta presentata denuncia all'Ufficio Regionale in data 19.08.1994 prot. n° 20498, che non rileva profili di non conformità urbanistica. Riguardo l'attivazione di nuovi emungimenti si rimanda agli uffici competenti, non rinvenendosi nella normativa urbanistica comunale aspetti di verifica di conformità.

Considerato che i lavori della Conferenza devono concludersi non oltre quarantacinque giorni in quanto sono coinvolte amministrazioni preposte alla tutela ambientale e della salute dei cittadini, dalla data della prima riunione sopra indicata.

Vista la Relazione d'istruttoria della conferenza di servizi redatta dai tecnici del GCTN il 24/05/2024.

Dato atto che il responsabile del procedimento è il sottoscritto dirigente e che non sussiste, nei propri confronti, conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990.

Tutto ciò premesso e considerato:

DECRETA

1. di concludere positivamente la Conferenza di servizi art.14 bis legge n° 241/1990, in forma semplificata modalità asincrona, come sopra indetta e svolta, che sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni e servizi pubblici interessati, relativa all'istanza presentata dal Richiedente, i cui dati identificativi sono indicati nell'allegato 1 non pubblicato, parte integrante e sostanziale del presente decreto, trasmessa attraverso la piattaforma R.T. Sidit, prot. n° 198463 del 29/03/2024, intesa ad ottenere la riattivazione di concessione preferenziale di derivazione acqua pubblica sotterranea nel Comune di Camaione (LU), mediante un pozzo, ubicato su arenile demaniale, nel foglio 41 mappale 856, ad uso civile, per un volume complessivo pari a 2.900,0 mc/anno (prat. CL VER 443 Sidit n° 189020/2020), con le seguenti prescrizioni:
 - usi specifici concessi: irrigazione aree a verde, lavaggio attrezzature dei locali e delle strutture, per gli scarichi dei wc;
 - divieto dell'acqua per gli usi umani, così come definiti dal D. Lgs. 18/2023;
 - non siano utilizzati detersivi, saponi o altri prodotti nell'uso dell'acqua per il lavaggio delle attrezzature.

2. di stabilire che, ai sensi dell'art. 21-quater della legge n° 241/90, i termini di efficacia del presente atto decorreranno dalla data di riconoscimento della concessione di derivazione;
3. di disporre che, ai fini di cui sopra, copia del presente decreto sia trasmessa in forma telematica alle Amministrazioni ed ai soggetti che per legge devono intervenire nel procedimento ed ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, ai loro rispettivi indirizzi;
4. di dare atto che avverso il presente decreto, entro 10 giorni dalla sua comunicazione, le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica incolumità dei cittadini possono proporre opposizione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 14-quinquies, legge n° 241/1990; per le amministrazioni statali l'opposizione è proposta dal Ministro competente;
5. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di Legge;
6. di dare atto che gli atti inerenti il procedimento sono depositati presso il Genio Civile Toscana Nord – sede di Lucca, accessibili da parte di chiunque vi abbia interesse secondo le modalità ed i limiti previsti dalle vigenti norme in materia di accesso ai documenti amministrativi.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

1

DATI IDENTIFICATIVI

af0a26676bf7c0702c57e89698ee644e6382399f929390d7cae00105fc9777fc



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10159 del 14-05-2024

Decreto soggetto a verifica adempimenti trasparenza e pubblicazione ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 12089 - Data adozione: 03/06/2024

Oggetto: R.D. n. 1775/33 - concessione utilizzazione acqua pubblica derivata dal torrente Sillico, nel Comune di Pieve Fosciana (LU) loc. Sillico, ad uso agricolo, prat. Sidit n. 9952/2023.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 04/06/2024

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2024AD013094

IL DIRIGENTE

Visti:

- il R.D. 11/12/1933 n. 1775 “Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici”;
- la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il D.L.vo 31.03.1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- il D.P.R. 18.2.1999 n°238;
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25.01.2005 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;
- il D.Lgs. del 03/04/2006 n° 152, artt. 95 e 96;
- la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56”;
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 21/04/2015 n. 51/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni”, così come modificato dal DPGRT n. 46/R del 11/08/2017;
- la L.R. 28/12/2015, n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- la delibera della Giunta regionale 23 febbraio 2016 n. 122 “Delibera per il subentro nei procedimenti ai sensi dell’art.11 bis comma 2 della L.R.22/2015 in materia di difesa del suolo”;
- la D.G.R. n. 194 del 16/03/2016 “Concessioni di acque pubbliche e di aree del demanio fluviale. Approvazione degli schemi tipo di disciplinare, come da DGR 29 dicembre 2015 n. 1341, ed ulteriori disposizioni per l’istruttoria ed il rilascio”;
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 16 agosto 2016, n. 61/R (pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 37 parte I del 19/08/2016), così come modificato dal DPGRT n. 46/R del 11/08/2017, “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l’utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l’uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R. 51/R/2015”;
- la L.R.11/11/2016 n.77 “disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico” art. 3;
- il DPGRT n. 46/R del 11/08/2017 pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 34 Parte I del 11/08/2017 “modifiche al DPGRT n. 61/R/2016 e al DPGRT n. 51/R/2015”;
- le deliberazioni di Giunta Regionale di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque n. 1068 del 01/10/2018, n. 1035 del 05/08/2019, n. 938 del 13/09/2021, n. 1219 del 02/11/2022 e n. 1208 del 23/10/2023;
- la delibera della Giunta Regionale del 21.01.2019 n. 58, pubblicata nel BURT il 30.01.2019, recante “Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l’individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di Gestione delle Acque delle Autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana”;

Vista l’istanza di: Comune di Pieve Fosciana, C.F.: 00423460468, con sede a Pieve Fosciana (LU) via San Giovanni n. 48, trasmessa in data 15/09/2023 prot. n. 0424022, corredata dalla ricevuta del versamento delle spese di istruttoria di Euro 200,00 del 07/09/2023, intesa ad ottenere la concessione di derivazione acqua dal Torrente Sillico nel Comune di Pieve Fosciana (LU) loc. Sillico ad uso agricolo, mediante il couso dell’opera di presa, della vasca di carico e di una porzione

della condotta forzata attualmente di proprietà del Concessionario di cui alla pratica C.L. n. 4869 (secondo quanto stabilito da una convenzione sottoscritta il 02/05/2005, registrata presso l'Agenzia delle Entrate di Castelnuovo di Garfagnana (LU) il 18/05/2005 al n. 429 serie III);

Visto il decreto dirigenziale n. 4112 del 27/02/2024, di conclusione positiva della Conferenza di servizi decisoria ai sensi dell'art. 14 c.2, legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., in forma semplificata ed in modalità asincrona e Conferenza di servizi istruttoria ai sensi dell'ex art. 14 c.1, legge n. 241/1990, riguardante l'istanza presentata da: Comune di Pieve Fosciana, C.F.: 00423460468, con sede a Pieve Fosciana (LU) via San Giovanni n. 48, in data 15/09/2023 prot. n. 0424022, intesa ad ottenere la concessione di derivazione acqua pubblica dal torrente Sillico, nel Comune di Pieve Fosciana (LU) loc. Sillico, ad uso agricolo, prat. Sidit n. 9952/2023, mediante il couso dell'opera di presa, della vasca di carico e di una porzione della condotta forzata attualmente di proprietà del Concessionario di cui alla pratica C.L. n. 4869;

Considerato che a seguito degli accertamenti effettuati è possibile stabilire che le condizioni locali corrispondono a quanto riportato negli atti tecnici presentati a corredo della domanda di concessione;

Dato atto che:

- con mandato n. 569 del 07/05/2024 è stato versato il deposito cauzionale di Euro 217,27;
- con mandato n. 570 del 07/05/2024 è stato versato il canone 2024 di Euro 217,27;
- con mandato n. 571 del 07/05/2024 è stato versato il contributo idrografico di Euro 40,00;

Considerata altresì la conclusione dell'iter istruttorio, con esito favorevole, per il rilascio della concessione, come risulta dalla relazione dell'Ufficio Genio Civile Toscana Nord sede di Lucca, Ufficio Procedure Tecnico Autorizzative in Materia di Acque, conservata agli atti della prat. Sidit n. 9952/2023;

Dato atto che a seguito dell'esperita istruttoria è possibile concedere a: Comune di Pieve Fosciana, C.F.: 00423460468, con sede a Pieve Fosciana (LU) via San Giovanni n. 48, l'utilizzazione di acqua pubblica derivata dal torrente Sillico, nel Comune di Pieve Fosciana (LU) loc. Sillico, ad uso agricolo, nel periodo 15 maggio/15 settembre di ogni anno per la durata di anni 30 (trenta), a far data dall'anno 2024, per un quantitativo di medi l/s 11,3 pari a 356.357,0 mc/a, prat. Sidit n. 9952/2023, mediante il couso dell'opera di presa, della vasca di carico e di una porzione della condotta forzata attualmente di proprietà del Concessionario di cui alla pratica C.L. n. 4869;

Preso atto che il legale rappresentate di: Comune di Pieve Fosciana, C.F.: 00423460468, ha sottoscritto in data 13/05/2024 il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acqua pubblica;

Visto l'allegato disciplinare di concessione sottoscritto in data 13/05/2024, redatto in conformità alla delibera di Giunta Regionale n. 194 del 16/03/2016, parte integrante e sostanziale del presente atto (All. A, non pubblicato), contenente i diritti e gli obblighi delle Parti, nonché la disciplina delle modalità di esecuzione delle attività oggetto di concessione ed ogni altro termine, modo e condizione accessoria;

Dato atto che è dovuto il canone anno 2025, da versare entro la scadenza annuale del 31/12/2025, il cui importo esatto sarà successivamente comunicato dal Servizio Politiche Fiscali e Riscossione;

Dato atto che il responsabile del procedimento dichiara l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990;

Tutto ciò premesso e considerato;

DECRETA

1. di concedere a: Comune di Pieve Fosciana, C.F.: 00423460468, con sede a Pieve Fosciana (LU) via San Giovanni n. 48, l'utilizzazione di acqua pubblica derivata dal torrente Sillico, nel Comune di Pieve Fosciana (LU) loc. Sillico, ad uso agricolo, nel periodo 15 maggio/15 settembre di ogni anno per la durata di anni 30 (trenta), a far data dall'anno 2024, per un quantitativo di medi l/s 11,3 pari a 356.357,0 mc/a, prat. Sidit n. 9952/2023, mediante il corso dell'opera di presa, della vasca di carico e di una porzione della condotta forzata attualmente di proprietà del Concessionario di cui alla pratica C.L. n. 4869;
2. di approvare il disciplinare, redatto in conformità allo schema di cui alla Delibera G.R. n.194 del 16/03/2016, sottoscritto dal legale rappresentante di: Comune di Pieve Fosciana in data 13/05/2024, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione di derivazione acqua pubblica, allegato al presente decreto e costituente parte integrante e sostanziale (All. A, non pubblicato);
3. di dare atto che sono stati effettuati i versamenti di cui al 5° capoverso della narrativa;
4. di dare atto che è dovuto il canone anno 2025, da versare entro la scadenza annuale del 31/12/2025, il cui importo esatto sarà successivamente comunicato dal Servizio Politiche Fiscali e Riscossione;
5. di dare atto che per ogni effetto di legge, il richiedente elegge il proprio domicilio presso il Comune di Pieve Fosciana (LU);
6. di dare atto che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;
7. di trasmettere il presente atto al Richiedente;
8. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A disciplinare

35aea6136e55bee90e65298818841fe678563c66b2f00032c89560aa1c583bfd



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10159 del 14-05-2024

Decreto soggetto a verifica adempimenti trasparenza e pubblicazione ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 12093 - Data adozione: 03/06/2024

Oggetto: R.D. n° 1775/1933 - conclusione positiva della Conferenza di servizi art.14 bis legge n° 241/1990, in forma semplificata modalità asincrona, relativa all'istanza intesa ad ottenere la riattivazione di concessione preferenziale per l'utilizzo di acqua pubblica sotterranea, tramite un pozzo nel Comune di Viareggio (LU), ad uso civile, pratica CL 4400 Sidit n° 184779/2020.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 04/06/2024

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2024AD013481

IL DIRIGENTE

Visti:

- il R.D. 11/12/1933, n° 1775;
- la Legge n° 241/1990;
- il D.L.vo 31/03/1998, n° 112;
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n° 6 del 25/01/2005 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;
- la L.R. n° 40/2009;
- la L.R. n° 24 del 5 giugno 2012, “Norme per la gestione delle crisi idriche e idropotabili, modifiche alla l.r. 69/2011 ed alla L.R. 91/1998”;
- la L.R. 3 marzo 2015 n° 22 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n° 56”;
- i regolamenti emanati dalla Regione Toscana di cui al D.P.G.R. 21/04/2015 n° 50/R/2015 e al D.P.G.R. 21/04/2015 n° 51/R/2015;
- la L.R. 28/12/2015, n° 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- il D.P.G.R. 16 agosto 2016, n° 61/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 11 commi 1 e 2 della legge regionale 28 dicembre 2015, n° 80 (norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l’utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l’uso di acqua. Modifiche al d.p.g.r. 51/R/2015”;

Vista l’istanza presentata da Eden S.r.l. Codice Fiscale: 01028820460 con sede legale in Viareggio (LU) Via Barellai, trav. a mare 4, trasmessa attraverso la piattaforma R.T. Sidit, prot. n° 94255 del 08/02/2024, intesa ad ottenere la riattivazione di concessione preferenziale per l’utilizzo di acqua pubblica sotterranea, ad uso civile (irrigazione aree a verde, lavaggio attrezzature, lastricati, spazi coperti, abbattimento polveri, alimentazione delle cassette di scricco dei wc), tramite un pozzo nel Comune di Viareggio (LU), su arenile demaniale in concessione, contraddistinto al Catasto dei terreni al foglio n° 12 mappale n° 1189 del Comune di Viareggio (LU), per un volume complessivo pari a 2.800,0 mc/anno, pratica CL 4400 Sidit n° 184779/2020.

Vista la nota di indizione, prot. n° 0255290 del 16/04/2024, con la quale è stata indetta la conferenza dei servizi decisoria, ai sensi dell’art. 14 bis Legge n° 241/1990, integrata dal D.L. 76/2020, modificato dal D.L. 13/2023 e ss.mm.ii., in forma semplificata ed in modalità asincrona, ove è indicato:

- a) l’avviso di istruttoria di concessione preferenziale per l’utilizzo di acqua pubblica di cui in oggetto che è stato pubblicato all’albo pretorio del Comune di Viareggio (LU) per 15 giorni consecutivi a decorrere dalla data del 12/04/2024 e sul sito istituzionale della Regione Toscana;
- b) che trattasi di riattivazione di procedimento di concessione preferenziale e, pertanto, ai sensi art. 96 comma 7 del D.Lgs. 152/2006, colui che ha presentato istanza di concessione preferenziale ha un vero e proprio diritto soggettivo ad ottenere il rilascio di detta "concessione", con effetti (anche verso terzi) “ex tunc” perché si tratta di concessione non attributiva, ma meramente dichiarativa;
- c) che la L.R. n. 22/2015 individua l’Ente R.T. quale amministrazione titolare della competenza sul procedimento in oggetto;
- d) che la conclusione positiva del procedimento è subordinata all’acquisizione dei più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi dalle Amministrazioni in indirizzo ai sensi dell’art. 47 comma 7 del DPGRT n° 61/R del 16/08/2017 ed in particolare:
 - Autorità di Bacino Distrettuale Appennino Settentrionale ai fini dell’acquisizione del parere, previsto dall’art. 7, comma 2 del RD 1775/1933;
 - Comune di Viareggio (LU) in merito alla conformità della derivazione in relazione agli eventuali condizionamenti presenti negli strumenti urbanistici comunali, con particolare riguardo al fenomeno

dell'intrusione salina;

e) che il giorno 31/05/2024 è il termine perentorio entro il quale le amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza.

Visti i contributi:

- parere di Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale, prot. n° 0246551 del 30/04/2024: assenso alle seguenti condizioni:

- che il prelievo non ecceda i 3.000,0 mc/anno;
- che la portata massima istantanea non sia superiore a 0,5 l/sec;
- che venga installato il misuratore dei volumi emunti;

- contributo istruttorio di ARPAT prot. n° 0176944 del 18/03/2024, con le seguenti raccomandazioni:

- nell'uso dell'acqua non siano utilizzati detergenti, saponi o altri prodotti;
- per quanto riguarda l'irrigazione delle aree a verde si raccomanda l'utilizzo di sistemi ad alta efficienza;

- parere Comune di Viareggio (LU), prot. n° 0264336 del 10/05/2024:

- il pozzo può essere dichiarato conforme agli strumenti urbanistici comunali, solamente nel caso in cui lo stesso rispetti i parametri indicati nella norma, ossia realizzato in area con conducibilità inferiore a 1000 microsimes e, solamente nel caso di pozzo ad uso domestico, siano rispettate le forme di regolazione dei prelievi per tali usi, definiti dalla Regione Toscana ai sensi dell'articolo 96, comma 11, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n° 152 s.m.i., in linea con gli indirizzi dettati dalla Direttiva n° 7 del Piano di bacino stralcio per il bilancio idrico del Lago di Massaciuccoli.

Considerato che il pozzo pur essendo ubicato in area a conducibilità superiore a 1.000 microsimes, trattandosi di una istanza di concessione preferenziale, può essere ritenuto conforme agli strumenti urbanistici vigenti del Comune di Viareggio (LU).

Considerato che i lavori della Conferenza devono concludersi non oltre quarantacinque giorni in quanto sono coinvolte amministrazioni preposte alla tutela ambientale e della salute dei cittadini, dalla data della prima riunione sopra indicata.

Vista la Relazione d'istruttoria della conferenza di servizi redatta dai tecnici del GCTN il 31/05/2024.

Dato atto che il responsabile del procedimento è il sottoscritto dirigente e che non sussiste, nei propri confronti, conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990.

Tutto ciò premesso e considerato:

DECRETA

1. di concludere positivamente la Conferenza di servizi art.14 bis legge n° 241/1990, in forma semplificata modalità asincrona, come sopra indetta e svolta, che sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni e servizi pubblici interessati, relativa all'istanza presentata da Eden S.r.l. Codice Fiscale: 01028820460 con sede legale in Viareggio (LU) Via Barellai, trav. a mare 4,

trasmessa attraverso la piattaforma R.T. Sidit, prot. n° 94255 del 08/02/2024, intesa ad ottenere la riattivazione di concessione preferenziale per l'utilizzo di acqua pubblica sotterranea, ad uso civile (irrigazione aree a verde, lavaggio attrezzature, lastricati, spazi coperti, abbattimento polveri, alimentazione delle cassette di scricco dei wc), tramite un pozzo nel Comune di Viareggio (LU), su arenile demaniale in concessione, contraddistinto al Catasto dei terreni al foglio n° 12 mappale n° 1189 del Comune di Viareggio (LU), per un volume complessivo pari a 2.800,0 mc/anno, pratica CL 4400 Sidit n° 184779/2020, con le seguenti prescrizioni:

- usi specifici concessi: irrigazione aree a verde, lavaggio attrezzature, lastricati, pavimentazione e spazi coperti, abbattimento polveri, scarichi wc;
 - divieto dell'acqua per gli usi umani, così come definiti dal D. Lgs. 18/2023;
 - la portata massima non sia superiore a 0,5 l/sec;
 - manutenzione del misuratore dei volumi;
 - nell'uso non siano utilizzati detersivi, saponi o altri prodotti.
2. di stabilire che, ai sensi dell'art. 21-quater della legge n° 241/90, i termini di efficacia del presente atto decorreranno dalla data di riconoscimento della concessione di derivazione;
 3. di disporre che, ai fini di cui sopra, copia del presente decreto sia trasmessa in forma telematica alle Amministrazioni ed ai soggetti che per legge devono intervenire nel procedimento ed ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, ai loro rispettivi indirizzi;
 4. di dare atto che avverso il presente decreto, entro 10 giorni dalla sua comunicazione, le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica incolumità dei cittadini possono proporre opposizione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 14-quinquies, legge n° 241/1990; per le amministrazioni statali l'opposizione è proposta dal Ministro competente;
 5. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di Legge;
 6. di dare atto che gli atti inerenti il procedimento sono depositati presso il Genio Civile Toscana Nord – sede di Lucca, accessibili da parte di chiunque vi abbia interesse secondo le modalità ed i limiti previsti dalle vigenti norme in materia di accesso ai documenti amministrativi.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10159 del 14-05-2024

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 12095 - Data adozione: 31/05/2024

Oggetto: R.D. 1775/33 - Regolamento Regione Toscana n. 61/R del 16/08/2016 e s.m.i. - Procedimento-Pratica SiDIT n. 5399/2022-415403/2020; Codice locale n. 2020. Variante sostanziale alla concessione di derivazione di acque pubbliche nel Comune di Sesto Fiorentino, Località QUINTO BASSO.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 04/06/2024

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2024AD013453

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 "Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici";

VISTA la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii.;

VISTO il D.Lgs 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali", in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana 25 gennaio 2005 n. 6 "Approvazione del piano di tutela delle acque";

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";

VISTA la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 "Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56";

VISTA la L.R. 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri";

VISTI i regolamenti della Regione Toscana:

- 21 aprile 2015, n. 51/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni";

- 16 agosto 2016, n. 61/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R. 51/R/2015";

VISTA la delibera della Giunta regionale 21/01/2019 n. 58, pubblicata nel Burt il 30/01/2019, recante "Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l'individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di gestione delle Acque delle autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana";

VISTA la delibera della Giunta Regionale del 1 ottobre 2018 n. 1068 "Delibera di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque per l'annualità 2018" e successive delibere di aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione programmata (TIP);

VISTA la concessione di derivazione di acque pubbliche Codice Locale n. 2020, rilasciata dall'Amministrazione Provinciale di Firenze con Atto in data 13.07.2009 (Reg. in data 09/09/2009 al n° 9877, Serie 3) a favore della ELI LILLY ITALIA S.P.A., con sede legale in VIA A. GRAMSCI, Sesto Fiorentino, C.F. 00426150488;

CONSIDERATO che con domanda in data 11/11/2022 al numero protocollo 430263 il richiedente ELI LILLY ITALIA S.P.A., con sede legale in VIA A. GRAMSCI, Sesto Fiorentino, C.F. 00426150488, ha fatto richiesta di Variante sostanziale alla concessione di derivazione di acqua pubblica nel Comune di Sesto Fiorentino, Località QUINTO BASSO, Codice Locale n. 2020, nel terreno individuato al N.C.T nel foglio n. 37, particella n. 273 ad uso PRODUZIONE BENI SERVIZI;

VISTI gli esiti dell'istruttoria svolta dall'Ufficio e le caratteristiche della derivazione che possono essere così sintetizzate:

- la quantità di acqua da derivare, sulla quale è calcolato il canone di concessione, è fissata in misura della portata media di 2,06 l/s, per un fabbisogno di 65.000 metri cubi annui, destinati ad uso PRODUZIONE BENI SERVIZI;

CONSIDERATO CHE la società richiedente ha versato in data 23/05/2024 la somma di € 3.008,85 (*euro tremilaotto virgola ottantacinque centesimi*) tramite bonifico su C/C bancario IBAN IT41 X 07601 02800 001031581018 intestato a Regione Toscana, a titolo di integrazione della cauzione versata in occasione del rilascio della concessione originaria, a garanzia del pagamento del canone di concessione di derivazione d'acqua pubblica ai sensi dell'art. 60 della D.P.G.R. 61/R/2016 e della D.G.R.T. n. 1068/2018 e degli obblighi assunti con il disciplinare di concessione, somma che sarà restituita alla scadenza della concessione senza rinnovo, la somma di € 306,21 (*euro trecentosei virgola ventuno centesimi*), a titolo di Imposta di Registro;

DATO ATTO CHE il richiedente ha sottoscritto il Disciplinare conservato agli atti e allegato al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all'oggetto;

DATO ATTO CHE il Disciplinare in questione è conforme allo schema tipo approvato con Delibera G.R.T. n. 194 del 16/03/2016;

RITENUTA l'istanza presentata meritevole di approvazione;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento amministrativo, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., è il titolare di incarico di Elevata Qualificazione in "Procedure tecnico autorizzative in materia di acque - Valdarno Superiore";

DATO ATTO CHE l'imposta di bollo relativa al presente atto è stata regolarmente assolta;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rilasciare, entro i limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti di terzi, al richiedente ELI LILLY ITALIA S.P.A., con sede legale in VIA A. GRAMSCI, Sesto Fiorentino, C.F. 00426150488, la variante alla concessione di acque sotterranee POZZO ubicato al foglio n. 37, particella n. 273 in Comune di Sesto Fiorentino, Località QUINTO BASSO, Codice Locale n. 2020, per uso PRODUZIONE BENI SERVIZI, per una portata media di 2,06 l/s di acqua sulla base della quale sarà calcolato il canone di concessione;
2. di stabilire la durata della concessione in anni 15 con decorrenza dalla data del presente atto;
3. di approvare il Disciplinare conservato agli atti dell'ufficio scrivente e allegato al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all'oggetto;
4. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito nel Disciplinare di Concessione richiamato e approvato al precedente punto 3;
5. di dichiarare che ai sensi della D.G.R. n. 1068/2018 e successive delibere di aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione programmata (TIP), il canone annuo è stabilito nella misura di € 4.082,85 (*euro quattromilaottantadue virgola ottantacinque centesimi*);
6. di dichiarare che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;

7. di trasmettere il presente provvedimento al Concessionario e al Comune di Sesto Fiorentino; Sesto Fiorentino;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

DISCIPLINARE

0058b4bd50e046b8d38dd83b46e0cb9838cc72a0772bbf7b284865f6389a04f0



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10159 del 14-05-2024

Decreto soggetto a verifica adempimenti trasparenza e pubblicazione ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 12098 - Data adozione: 03/06/2024

Oggetto: R.D. 523/1904, L.R. 80/2015. Pratica idraulica n. 1438, pratica SIDIT n.393/2019. Variante alla concessione idraulica rilasciata con decreto dirigenziale n°11420 del 09/07/2019.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 04/06/2024

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2024AD013002

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994”;

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

RICHIAMATO il DPGR 60/R/2016 “Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri” recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R dell'8/8/2017;

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014”;

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R/2018 “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)”;

RICHIAMATA la D.G.R.T 1555/2022 “Aggiornamento dei canoni per l'uso del demanio idrico ai sensi della l.r. n. 80/2015 e del d.p.g.r. n. 60/R/2016”;

RICHIAMATA la D.C.R.T. 25/2024 “Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 11 luglio 2023, n. 55” ;

VISTA l' istanza di variante della concessione inviata dal Comune di Minucciano, di seguito denominato “concessionario”, p.Iva 00316330463, con sede legale in piazza Chiavacci n.1 a Minucciano (LU), acquisita al protocollo regionale con n. 259490 il 08/05/2024;

VISTO il decreto dirigenziale 11420 del 09.07.2019 con il quale è stata rilasciata al Comune di Minucciano la concessione di un'area di mq 7.300, appartenente al demanio dello Stato-Ramo Idrico, di pertinenza del corso d'acqua denominato Torrente Tassonaro (Reticolo TN 13354), nella frazione di San Lorenzo nel Comune di Minucciano (LU), ad uso sociale e pubblico, senza installazione di manufatti per la durata di anni 19, decorrenti dal 09 luglio 2019 fino all' 08 luglio 2038 verso il pagamento del canone demaniale annuo di € 200,00 (euro duecento/00) salvo rivalutazione annuale e successivi aggiornamenti;

CONSIDERATO che il progetto denominato Lotto C: “Sistemazione dell'area in sponda sinistra del torrente Tassonaro in corrispondenza dello sbarco della nuova passerella pedonale – Area di ingresso del Parco Fluviale”, è stato approvato con Deliberazione della Giunta Municipale n° 11 del 2 febbraio 2019, prevede comprende diverse lavorazioni come specificate di seguito;

PRESO ATTO che l' istanza è stata inoltrata dal Comune di Minucciano per il rilascio dell'autorizzazione idraulica necessaria per potere realizzare, all'interno della suddetta area, le seguenti opere:

1) mantenimento e riqualificazione della rampa che permette l'accesso all'area dalla strada provinciale che sarà affiancata, lato campagna, da una gradonata per il transito pedonale; la rampa

carrabile sarà sorretta, lato corso d'acqua mediante una struttura in gabbioni metallici mentre a monte mediante muretti di sostegno in cls;

2) nella zona compresa tra la rampa ed il ciglio di sponda, saranno realizzate solo opere di pavimentazione con materiale drenante ecologico ed opere di captazione delle acque meteoriche che saranno indirizzate alla vasca volano;

3) nella zona posta lato campagna rispetto alla rampa, che ricade solo in parte in area demaniale, è prevista la realizzazione di una piazzetta, posta sempre alla quota del piano campagna, pavimentata con manto impermeabile, delimitata rispetto alle aree adiacenti, lasciate a verde, con muretti in cls rivestiti in pietra; la piazzetta è collegata mediante una scalinata alla viabilità di accesso al centro storico;

4) all'interno della piazzetta è prevista la realizzazione di un piccolo pergolato con struttura in acciaio corten; lo spazio sarà illuminato con punti luce a terra ed alcuni lampioni. Per le acque raccolte dalle nuove superfici modificate di progetto, in parte impermeabili (asfalti e pavimentazioni), in parte semipermeabili (pavimentazioni drenanti) ed in parte permeabili (aree a verde), e' prevista, dopo l'eventuale transito in pozzetti dissabbiatori e desoleatori, l'accumulo temporaneo in vasca volano ed il successivo rilascio, a bocca tarata, verso il Torrente Tassonaro;

CONSIDERATO che il tecnico progettista ha attestato le condizioni di compatibilità idraulica dell'uso richiesto dell'area del demanio idrico, di cui all'art. 3 comma 5 della L.R. 41/18;

VISTA l'istruttoria presente agli atti del Settore;

DATO ATTO che, a seguito di controllo formale sull'istanza pervenuta, è stato assegnato alla pratica lo stesso numero di quella originaria (pratica idraulica n. 1438, pratica SIDIT n.393/2019);

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è stato nominato con Ordine di Servizio n. 23 del 25/11/2022;

ACCERTATO che la realizzazione delle opere in oggetto non è in contrasto con la disciplina del Capo VII del R.D. 523/1904 e con la normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nella realizzazione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI TECNICHE

- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'efficienza idraulica dei corsi d'acqua interessati dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua ed in ogni caso dovranno essere rimosse a lavori ultimati e comunque prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative. Le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati;
- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale del Genio Civile od altro da tale Ente individuato, addetto alla vigilanza e alla manutenzione, e al servizio di pronto intervento del corso d'acqua;

- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli;
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree interessate dal passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
- non dovranno essere utilizzati mezzi pesanti in particolare su argini imbibiti;
- i lavori dovranno essere realizzati così come rappresentati negli elaborati grafici presentati;

PRESCRIZIONI GENERALI

- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione;
- la concessione demaniale per l'uso dell'area è soggetta anche agli obblighi, alle condizioni e prescrizioni già contenute nel decreto dirigenziale n. 11420 del 09 luglio 2019 e nel disciplinare di concessione sottoscritto in data 04 luglio 2019;
- i lavori dovranno iniziare entro 12 mesi e terminare entro 36 mesi, dalla data di rilascio del presente atto, pena la perdita di validità dello stesso; nel caso in cui le opere non fossero ancora iniziate entro tale scadenza, l'autorizzazione dovrà essere considerata automaticamente decaduta, senza ulteriore comunicazione da parte dello scrivente ufficio;
- l'autorizzazione ha validità di anni 36 mesi, dalla data di rilascio del presente atto, a pena di decadenza del medesimo senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente ufficio;
- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;
- il richiedente dovrà comunicare allo scrivente Settore la data di inizio lavori con un anticipo di almeno giorni 15, comunicare la fine dei lavori entro giorni 15 dalla loro conclusione e trasmettere copia della dichiarazione di rispondenza delle opere stesse a quanto oggetto di autorizzazione e dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni contenute nel presente atto;
- Per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione, si applicano le vigenti disposizioni di legge e di regolamento, statali e regionali ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

DATO ATTO, altresì, che il Concessionario deve provvedere:

- a inserire l'area demaniale nel Piano di Protezione Civile del Comune;
- a far osservare il divieto di accedere all'area demaniale in occasione delle piene dei corsi d'acqua interessati e degli allerta meteo che interessino la zona emessi con codice giallo/arancione/rosso per rischio idrogeologico-idraulico reticolo minore, rischio idraulico reticolo principale e rischio temporali forti, diramati dalla Protezione Civile regionale, in quanto autorità locale di Protezione Civile, ai sensi del d. lgs. 1/2018 "Codice di Protezione Civile";
- ad installare l'apposita segnaletica monitoria di avviso e di pericolo agli accessi dell'area demaniale, per il divieto di accesso, stazionamento e transito in caso di allerta meteo con i numeri utili per contattare le Autorità preposte;
- ad informare la popolazione e aggiornare il piano di protezione civile;
- alla manutenzione della vegetazione presente nell'area demaniale, in modo che non rappresenti ostacolo e pericolo a persone o cose ai fini del suo utilizzo;

Per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la

normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

RITENUTO che resta fermo e confermato tutto quant'altro previsto nel disciplinare sottoscritto il 04 luglio 2019, approvato con decreto n. 11420 del 09 luglio 2019;

DATO ATTO che il presente provvedimento è rilasciato in esenzione di bollo, ex art. 16 Tab. Allegato B, D.P.R. n. 642/1972;

DATO ATTO che il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria competente;

tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

- di ammettere la variante alla concessione, rilasciata con proprio decreto n°11420 il 09 luglio 2019 al Comune di Comune di Minucciano, p.Iva 00316330463, con sede legale in piazza Chiavacci n.1 a Minucciano (LU), di un'area di mq 7.300, appartenente al demanio dello Stato-Ramo Idrico, di pertinenza del corso d'acqua denominato Torrente Tassonaro (codice TN 13354), nella frazione di San Lorenzo nel Comune di Minucciano (LU), per la realizzazione del progetto di manutenzione e riqualificazione della suddetta area demaniale nell'ambito di un intervento più ampio all'interno del Parco Fluviale Pieve San Lorenzo, in riva sinistra del Torrente Tassonaro;

- di autorizzare l'esecuzione delle opere in variante, ai soli fini idraulici, ai sensi e per gli effetti dell'art. 93 del R.D. 523/1904 e dell'art. 3 comma 2 della L.R. 41/2018, descritte in narrativa;

- di stabilire che la realizzazione delle opere sia sottoposta alle prescrizioni tecniche e generali citate in narrativa, nel decreto n°11420 del 09 luglio 2019 e nel disciplinare sottoscritto il 04 luglio 2019;

- di dare atto che la decorrenza della concessione rimane quella individuata nel decreto dirigenziale n°11420 del 09 luglio 2019 ;

-di dare atto che la concessione è rilasciata in relazione alle proprie competenze di gestione delle aree di Demanio Idrico ai sensi della L.R. n. 80/2015 e del D.P.G.R. n. 60/R/2016 e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi; il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;

-di dare atto che il richiedente è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente autorizzazione non possono iniziare i lavori;

- di notificare il presente atto, tramite pec, al Comune di Minucciano

- di dare atto che, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente, nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10159 del 14-05-2024

Decreto soggetto a verifica adempimenti trasparenza e pubblicazione ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 12099 - Data adozione: 03/06/2024

Oggetto: R.D. 523/1904, L.R. 80/2015, L.R. 41/2018. pratica idraulica n° 4465, pratica SIDIT n°1119/2024. Concessione di porzioni di area, appartenente al Demanio Idrico dello Stato, per realizzare percorsi pedonali in sommità del rilevato dell'argine del fiume Magra e spazi ludici al piano dell'abitato di Bagni di Podenzana, nel comune di Podenzana (MS).

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 04/06/2024

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2024AD013044

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L.R. 2/1971 "Istituzione dei tributi propri della Regione" emanata ai sensi dell'art. 2 della legge 16/05/1970 n. 281 con cui è istituita l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione, e s.m. e i.;

VISTA la L. 37/1994 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs 112/1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali", in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la L.R. 88/1998 “Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell’ambiente, tutela dell’ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal D.Lgs 112/1998;

VISTO il D.Lgs. 152/2006 “Norme in materia ambientale”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di Consorzi di Bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R.91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994” e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l’art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 22/2015 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n.56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni). Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014;

RICHIAMATA la D.G.R.T. 1341/2015 “Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di difesa del suolo ai sensi dell'art. 9 comma 4) della L.R. 22/2015”;

RICHIAMATO il Decreto della Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile 463/2016 “Approvazione degli schemi di decreto per l'esercizio delle funzioni in materia di difesa del suolo e tutela della costa, di competenza della Direzione Difesa del suolo e Protezione Civile”;

RICHIAMATO il Regolamento emanato con D.P.G.R. 60/R/2016 “Regolamento in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri” recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, e successiva modifica con regolamento emanato con D.P.G.R. 08/08/2017 n. 45/R;

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010 n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni) modifiche alla L.R. 80/2015 e alla L.R. 65/2014”;

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R/2018 “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della L.R. 28 dicembre 2015, n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri”;

RICHIAMATA la D.C.R.T. 25/2024 “Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 11 luglio 2023, n. 55” ;

VISTA l’ istanza di concessione presentata dal Comune di Podenzana, di seguito denominato “concessionario”, c.f/p.iva 00188370456, con sede legale in via Provinciale n.134 a Podenzana (MS), acquisita al protocollo della Regione Toscana il 19/03/2024 con n.179731, perfezionata con pec del 21/05/2024 prot n. 2832561, alla quale è stata allegata la seguente documentazione, a firma del tecnico iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Massa Carrara al n. 43 sez.B:

tav_01_architettonico
tav_02_architettonico
tav_03_architettonico
tav_04_architettonico
tav_05_architettonico
tav_06_architettonico
tav_07_architettonico
tav_s1_esecutivo passerella
tav_s2_esecutivo passerella
tav_s3_esecutivo passerella
rel_18_relazioni specialistiche
rel_19_relazione idraulica;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento è stato nominato con ordine di servizio n. 23 del 25/11/2022 e che alla pratica idraulica è stato dato il n°4465, pratica SIDIT n°1119/2024;

PRESO ATTO che l’istanza è stata inoltrata per il rilascio della concessione di porzioni di un’area, appartenente al Demanio idrico dello Stato, per realizzare percorsi pedonali in sommità del rilevato dell’argine del fiume Magra e spazi ludici al piano dell’abitato di Bagni di Podenzana, nel comune di Podenzana (MS);

PRESO ATTO che verranno realizzate le seguenti opere:

una passerella per collegare la sommità dell’argine con un’area adibita a parcheggio pubblico, per garantire un accesso sicuro e agevole; nel primo tratto, la passerella sarà realizzata a sbalzo sul lato a monte dell’argine (senza interferire con il fiume), con pendenza inferiore allo 8% così da unire la zona di ingresso con la zona intermedia/finale posta a quota superiore, nel secondo tratto invece sarà posta in testa al muro con sbalzo di egual misura sia lato fiume che lato monte. Per il sostegno è prevista la realizzazione di un puntone sottostante con quota inferiore 0,70 m dalla sommità del muro, quota comunque inferiore al franco idraulico. La parte finale sarà raccordata con la quota della testa dell’argine tramite rilevato;

un percorso pedonale in cemento architettonico lungo la sponda del fiume, promuovendo la fruibilità e la sicurezza del sito per i pedoni; tale percorso sarà realizzato in sommità all’argine, sopraelevando lo stesso delle quote necessarie a realizzare l’opera e senza interferire con gli elementi sottostanti e andrà a migliorare i luoghi sia dal punto di vista estetico che funzionale in quanto non si renderà più necessaria la pulizia periodica dagli arbusti e della vegetazione infestante che con il passare del tempo potrebbe generare sicuramente danni all’argine;

una nuova illuminazione. Per il percorso pedonale i corpi illuminanti saranno del tipo “lampioncino da terra”, in modo da garantire una buona visibilità senza interferire con il deflusso delle acque e saranno fissati tramite realizzazione di “plinto” di fondazione posto nello strato di stabilizzato in sommità all’argine. Nella passerella metallica i corpi illuminanti saranno realizzati tramite strisce a led poste sotto la testa del parapetto laterale;

impianti di Irrigazione e Corrugati Sotterranei che saranno posizionati in scavi a sezione obbligata nello strato di stabilizzato in sommità all'argine ed in parte si utilizzeranno elementi già presenti e realizzati nella costruzione dell'argine;

ACCERTATA la compatibilità idraulica delle opere, ai sensi dell' art. 3 della L.R. 41/2018;

VISTA l'istruttoria presente agli atti del Settore;

DATO ATTO che la concessione può essere rilasciata con assegnazione diretta in quanto rientra tra quelle previste dall'art. 13 del D.P.G.R. 60/R/2016;

VISTO in particolare l'art. 24, comma 6, del D.P.G.R. 60/R/2016, ai sensi del quale la concessione è rilasciata senza il disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra amministrazione concedente e concessionario;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in 19 anni, a partire dalla data del presente atto, la durata della concessione che potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal D.P.G.R. 60/R/2016 e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine della concessione;

DATO ATTO che la richiesta presenta i requisiti per il rilascio della concessione, rispettando le seguenti prescrizioni:

PRESCRIZIONI TECNICHE

- i lavori dovranno iniziare entro 1 anno e terminare entro 3 anni, dalla data del presente decreto, a pena di decadenza, senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente ufficio;
- la presente autorizzazione ha validità 3 anni, dalla data del presente decreto, a pena di decadenza, senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente ufficio;
- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'efficienza idraulica del tratto di corso d'acqua interessato dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua ed in ogni caso dovranno essere rimosse a lavori ultimati e comunque prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative;
- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua ed in ogni caso dovranno essere rimosse a lavori ultimati e comunque prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative;

- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale del Genio Civile Toscana Nord od altro da tali Ente individuato, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
- i lavori dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli; è fatto divieto di svolgere lavorazioni in occasione delle piene del Fiume Magra ed in occasione di allerta meteo con codice giallo/arancione/rosso per criticità idrauliche, idrogeologiche, piogge intense e temporali diramato dalla Protezione Civile Regionale per la zona L Lunigiana (zona di allerta di riferimento per il Comune di Podenzana come da delibera di giunta regionale n395 del 07/04/2015);
- i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell'ittiofauna contenute all'art 14 della legge regionale 3 gennaio 2005, n°7 e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla fauna ittica;
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree che hanno visto il passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
- dovranno essere utilizzati preferibilmente mezzi d'opera leggeri;
- i lavori dovranno essere realizzati così come rappresentati negli elaborati grafici presentati;

PRESCRIZIONI TECNICHE PARTICOLARI

- l'accesso al percorso pedonale (passerella e argine) nonché all'area parco giochi è vietato in occasione delle piene del Fiume Magra ed in occasione di allerta meteo con codice giallo/arancione/rosso per criticità idrauliche, idrogeologiche, piogge intense e temporali diramato dalla Protezione Civile Regionale per la zona L Lunigiana (zona di allerta di riferimento per il Comune di Podenzana come da delibera di giunta regionale n. 395 del 07/04/2015). L'accesso inoltre è vietato durante le operazioni di manutenzione dell'argine da parte del Consorzio 1 o di altro soggetto appositamente individuato da Regione Toscana;
- l'accesso al percorso pedonale (passerella e argine) nonché all'area parco giochi dovrà inoltre essere vincolato alle prescrizioni in materia di rischio idraulico contenute nel Piano di Protezione Civile Comunale;
- il divieto di accesso di cui ai due punti precedenti dovrà essere chiaramente riportato nella cartellonistica installata in loco nella quale dovranno essere anche indicati:
 - il pericolo di caduta
 - il pericolo di piene improvvise
 - il pericolo di transito di mezzi d'opera;

PRESCRIZIONI GENERALI

il concessionario è tenuto a:

- assumere la custodia delle porzioni di area demaniale in concessione, oltretutto delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati, a propria cura e spese;
- consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dal Settore competente, al fine di verificare lo stato di manutenzione delle porzioni di aree ed individuare in capo al concessionario interventi eventualmente necessari per garantire il buon regime delle acque;
- sollevare la Regione Toscana da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia delle porzioni di area, assumendosi gli oneri del risarcimento;

- rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque di cui al R.D. 523/1904, al R.D. 1775/1933, tenendo indenne la regione da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- non mutare la destinazione delle porzioni di area in concessione;
- assumere gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene;
- non cedere né sub concedere, neppure parzialmente, le porzioni di area in concessione;
- assumere gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria delle porzioni di area demaniale interessata;

DATO ATTO che con il presente decreto s'intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi manutentivi ordinari che si rendessero necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto comunque delle normative vigenti al momento e il concessionario dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione la data d'inizio dei predetti lavori manutentivi e dovrà altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa;

DATO ATTO che le opere addizionali e di miglioramento autorizzate saranno acquisite al Demanio senza che il concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi; qualora il concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione è tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, fatte salve le sanzioni penali ai sensi della normativa vigente;

DATO ATTO che alla scadenza della concessione, per decorrenza del termine, rinuncia, revoca o decadenza, il concessionario è obbligato a ripristinare, a proprie spese, le porzioni di aree e i luoghi occupati nel termine assegnato nel provvedimento di concessione; qualora il concessionario non provveda agli obblighi, il Settore competente provvede all'esecuzione d'ufficio ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 (Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato) con diritto di rivalsa sul concessionario inadempiente;

DATO ATTO che l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica anche nei casi di:

- a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari;
- b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale delle porzioni di area;
- c) opere difformi da quanto asseverato;

Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;

STABILITO che i Comuni sono esonerati dal pagamento del canone per l'utilizzo delle porzioni di area, ai sensi dell'art. 33 del D.P.G.R. 60/R/2016;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria competente;

tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

- di rilasciare al Comune di Podenzana, c.f/p.iva 00188370456, con sede legale in via Provinciale n.134 a Podenzana (MS), la concessione di porzioni di un'area, appartenente al Demanio idrico dello Stato, per realizzare percorsi pedonali in sommità del rilevato dell'argine del fiume Magra e spazi ludici al piano dell'abitato di Bagni di Podenzana, nel comune di Podenzana (MS);
- di stabilire che la concessione, rilasciata con il presente atto, avrà la durata di anni 19, a decorrere dalla data del presente decreto;
- di rilasciare l'autorizzazione idraulica, ai sensi dell'art.3 comma 2 della L.R. 41/2018, per realizzare i lavori in narrativa menzionati e meglio descritti nella documentazione, agli atti d'ufficio, allagata all'istanza (pratica idraulica n° 4465, pratica SIDIT n°1119/2024);
- di stabilire che lavori dovranno iniziare entro 1 anno e terminare entro 3 anni, dalla data del presente decreto, a pena di decadenza, senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente Settore, salvo richiesta di rinnovo da presentarsi almeno 30 giorni prima della scadenza;
- di stabilire che la presente autorizzazione ha validità 3 anni, dalla data del presente decreto, a pena di decadenza, senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente Settore, salvo richiesta di rinnovo da presentarsi almeno 30 giorni prima della scadenza;
- di stabilire che il concessionario debba rispettare gli obblighi, le condizioni e le prescrizioni individuate in narrativa e alle quali sono vincolate sia la concessione che l'autorizzazione;
- di dare atto che il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904 e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi; il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
- di trasmettere il presente provvedimento, tramite pec, al Comune di Podenzana e al tecnico incaricato dallo stesso;
- di dare atto che, contro il presente provvedimento, è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente, nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10159 del 14-05-2024

Decreto soggetto a verifica adempimenti trasparenza e pubblicazione ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 12100 - Data adozione: 03/06/2024

Oggetto: R.D. n. 1775/33 - conclusione positiva della Conferenza di Servizi decisoria - approvazione del documento "Piano Operativo di Svaso - Bacino di Borgo a Mozzano".

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato 1 nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 04/06/2024

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2024AD013390

IL DIRIGENTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1 novembre 1959 n. 1363 “Approvazione del regolamento per la compilazione dei progetti, la costruzione e l’esercizio delle dighe di ritenuta”;

Visto l’articolo 89, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59” e l’articolo 61 del decreto legislativo 152 del 3 aprile 2006 “Norme in materia ambientale” che attribuiscono alle regioni le competenze amministrative, la progettazione, la realizzazione ed esercizio degli sbarramenti che non superano i 15 metri di altezza e che determinano un invaso non superiore a 1.000.000 di metri cubi;

Visto l’articolo 114, del D. Lgs. 152/2006 “Norme in materia ambientale” il quale prevede che le operazioni di svaso, sghiaimento e sfangamento delle dighe siano effettuate sulla base di un progetto di gestione predisposto dal gestore nel rispetto dei criteri fissati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle attività produttive e con quello delle politiche agricole e forestali, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Considerato che ai sensi del comma 5 della sopra citata disposizione, il progetto di gestione è approvato dalle regioni, con eventuali prescrizioni, entro sei mesi dalla sua presentazione, previo parere dell’amministrazione competente alla vigilanza sulla sicurezza dell’invaso e dello sbarramento;

Vista legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri” ed in particolare l’articolo 2, comma 1 lettera m);

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 14 del 17 gennaio 2019 “Approvazione del Disciplinare Tecnico Amministrativo per la predisposizione, approvazione ed attuazione del progetto di gestione degli invasi;

Visto il decreto interministeriale del 12 ottobre 2022, n. 205 Regolamento recante criteri per la redazione del progetto di gestione degli invasi di cui all’articolo 114, commi 2, 3 e 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.7 del 10-01-2023;

Considerato che con nota prot. AOGRT/0202984 del 03/04/2024 Enel Green Power Italia srl, C.F.: 15416251005, ha inviato, in conformità al Progetto di Gestione approvato con Decreto Dirigenziale n.597 del 19/01/2021 il nuovo Piano Operativo di svaso relativo alla sbarramento di Borgo a Mozzano, per l’approvazione dello stesso e l’effettuazione delle operazioni di svaso nel periodo maggio – ottobre 2024;

Vista l’istanza di approvazione costituita dai seguenti elaborati:

- Progetto di Gestione - Piano operativo di svaso Bacino di Borgo a Mozzano
- Allegato A – Attività di Svaso tra il 2021 e il 2023 -Rapporto attività di monitoraggio ecologico Avanzamento lavori al dicembre 2023;

Preso atto che l’approvazione del Piano Operativo, ai sensi dell’art. 114 del D. Lgs 152/2006, risulta strumento necessario volto a definire le operazioni di svaso, sfangamento e spurgo che saranno oggetto dello svaso che Enel Green Power Italia srl intende effettuare nell’estate 2024;

Rilevato che:

- con nota prot. n° AOOGR/0208350 del 05/04/2024, la scrivente Amministrazione ha comunicato l'avvio del procedimento amministrativo per l'approvazione del Piano Operativo di Svaso dello sbarramento e l'indizione, ai sensi art. 14, c.2, legge n. 241/1990 e ss. mm. ii., di una Conferenza di Servizi Decisoria, in forma semplificata e modalità asincrona, come modificata dal D.L. 76/2020, per l'acquisizione dei pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi dalle Amministrazioni, trasmettendo tutta la documentazione tecnica allegata al Piano Operativo di Svaso da approvare;
- con nota prot. n° AOOGR/0221945 del 15/04/2024 la scrivente Amministrazione ha ritenuto opportuno integrare la precedente nota con cui indiceva la Conferenza dei Servizi Decisoria, coinvolgendo anche l'autorità di vigilanza statale Ufficio Dighe, in quanto dall'esame degli elaborati è emerso che nel cronoprogramma delle fasi dei lavori è presente anche lo svuotamento dell'invaso di Vinchiana, necessario in quanto lo stesso è alimentato dallo sbarramento di Borgo a Mozzano. Lo svaso del Bacino di Vinchiana, sarà eseguito secondo le modalità definite dal Piano Operativo di Svaso di Vinchiana approvato con Decreto Dirigenziale n. 6921 del 28.04.2021;
- nell'ambito dei lavori della suddetta conferenza, nei tempi previsti, non è pervenuta alcuna richiesta d'integrazione da parte delle Amministrazioni coinvolte nel procedimento;

Rilevato che entro il termine perentorio del 27/05/2024 sono stati acquisiti i pareri e i contributi istruttori dei seguenti Enti (riportati in allegato al presente decreto – All. 1 parte integrante, non pubblicato):

- 1) ARPAT (nota prot. n° AOOGR/0233966 del 22/04/2024),
- 2) Comune di Lucca Settore Lavori Pubblici e Traffico U.O. 5.3 Strade – Progettazione, che comunicava la propria non competenza in materia (nota prot. n° AOOGR/0244635 del 29/04/2024),
- 3) Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Ufficio Tecnico Dighe Firenze, per gli aspetti relativi allo svaso dell'invaso di Vinchiana (nota prot. n° AOOGR/0246756 del 30/04/2024),
- 4) Settore Attività Faunistico Venatoria, Pesca In Mare E Rapporti Con I Gruppi Di Azione Locale Della Pesca (FLAGS). Pesca Nelle Acque Interne della Regione Toscana (nota prot. n° AOOGR/0283140 del 21/05/2024),
- 5) Autorità di Bacino Distrettuale Appennino Settentrionale (nota prot. n° AOOGR/0295006 del 28/05/2024);

Considerato che sono stati acquisiti atti di assenso con condizioni e prescrizioni, che possono essere accolte senza necessità di apportare modifiche sostanziali all'impostazione progettuale oggetto della conferenza;

Dato atto che il responsabile del procedimento è il sottoscritto dirigente e che non sussiste, nei propri confronti, conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. la conclusione positiva della Conferenza di Servizi decisoria, con le prescrizioni sotto riportate;
2. di approvare il documento "Piano Operativo di Svaso – Bacino di Borgo a Mozzano" presentato da Enel Green Power Italia srl, C.F.: 15416251005, con nota prot. AOOGR/0202984 del 03/04/2024 e costituito dai seguenti elaborati:

- Progetto di Gestione - Piano operativo di svaso Bacino di Borgo a Mozzano,
- Allegato A – Attività di Svaso tra il 2021 e il 2023 - Rapporto attività di monitoraggio ecologico Avanzamento lavori al dicembre 2023,

3. di dichiarare che Enel Green Power Italia srl dovrà osservare le seguenti prescrizioni:

- Ai sensi dell'art. 7 comma 3 del DM 205/2022, la popolazione e tutti i soggetti, interessati dell'effettuazione dello svaso, dovranno essere informati della data di inizio lavori, delle operazioni previste dal Progetto e delle eventuali cautele da adottare, tramite avvisi pubblicati negli albi pretori dei comuni di Borgo a Mozzano e Lucca e della provincia di Lucca e nei relativi siti internet istituzionali, nonché pubblicati dal gestore, per estratto, su almeno un quotidiano a diffusione locale”;
- il cronoprogramma delle operazioni ed il loro avanzamento dovranno essere comunicati anche all'“Osservatorio permanente sugli utilizzi idrici del Distretto idrografico dell'Appennino settentrionale” per le possibili ripercussioni che si potrebbero avere sulla gestione complessiva del sistema idraulico in condizioni di scarsità idrica;
- dovrà essere presentata apposita istanza per l'autorizzazione idraulica della realizzazione di eventuali interventi in alveo, da trasmettere all'ufficio competente del Genio Civile Toscana Nord con congruo anticipo;
- dovrà essere installato un sistema di monitoraggio, con campionamento con frequenza non superiore a 15 minuti e trasmissione dei dati almeno una volta al giorno, sia dei solidi sospesi che dell'ossigeno disciolto nelle acque lungo il Fiume Serchio. Tale monitoraggio dovrà essere eseguito contemporaneamente sia in corrispondenza del Ponte Pari, immediatamente a valle della traversa in questione, che a sud di Anchiano, in corrispondenza della Schott Italtetro SpA. In entrambi i punti di campionamento dovranno essere rispettati i seguenti valori definiti sulla base dei limiti suggeriti dal Quaderno delle Ricerche Regione Lombardia n.90 luglio 2008, ugualmente ripresi dalla direttiva tecnica del 2016:
 - solidi sospesi:
 - limite massimo consentito 10 g/litro;
 - il valore medio giornaliero per tutto il periodo ed in particolare durante la fase di svaso del bacino non dovrà superare i 5 g/litro;
 - ossigeno disciolto:
 - per l'intera durata dell'operazione > 40% della saturazione (circa 4 mg/l);
 - sono ammissibili, solo per periodi inferiori all'ora, 30% saturazione (circa 3 mg/l), considerato che le specie ittiche prevalentemente presenti nel tratto sono ciprinidi,
 - qualvolta durante le operazioni di svuotamento saranno raggiunti i citati limiti, dovranno essere immediatamente rimodulate le operazioni in modo da rispettare tali limiti.

Il monitoraggio dovrà perdurare per tutta la durata delle attività fino alla chiusura delle paratoie per le operazioni di ripristino dello sbarramento;

4. di allegare i pareri e i contributi istruttori di: Arpat, Comune di Lucca Settore Lavori Pubblici e Traffico U.O. 5.3 Strade - Progettazione, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Ufficio Tecnico Dighe Firenze, Autorità di Bacino Distrettuale Appennino Settentrionale, Settore Attività Faunistico Venatoria, Pesca In Mare E Rapporti Con I Gruppi Di Azione Locale Della Pesca (FLAGS). Pesca Nelle Acque Interne della Regione Toscana (Allegato 1, non pubblicato, parte integrante e sostanziale del presente decreto);

5. di autorizzare contestualmente lo svaso del Bacino di Vinchiana, in comune di Lucca, necessario in quanto lo stesso è alimentato dallo sbarramento di Borgo a Mozzano, secondo le modalità definite dal Piano Operativo di Svaso di Vinchiana approvato con Decreto Dirigenziale n. 6921 del

28.04.2021, richiamando integralmente tutte le prescrizioni ivi contenute. Resta inteso che dovranno essere pubblicati gli avvisi di cui al primo paragrafo del precedente punto 3;

6. di trasmettere il presente provvedimento alla Società richiedente ed agli Enti coinvolti nella Conferenza di Servizi;

7. di dare atto che l'Amministrazione competente potrà richiedere l'aggiornamento del Piano Operativo di Svaso, sentiti gli enti partecipanti alla conferenza di servizi, qualora si rendessero necessarie ulteriori prescrizioni volte a tutelare la qualità dell'acqua invasata nel bacino, del corpo idrico recettore, dell'ecosistema acquatico e in ogni altro caso in cui disposizioni di legge o di regolamento ne impongano la revisione;

8. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di Legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

1

pareri

402bce8ffe522e38e79dc30f83ed94aa2f01a7e6e470edecafd0baafe9fb7519

**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10159 del 14-05-2024

Decreto soggetto a verifica adempimenti trasparenza e pubblicazione ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 12101 - Data adozione: 03/06/2024

Oggetto: R.D. n° 1775/1933 - conclusione positiva della Conferenza di servizi art.14 bis legge n° 241/1990, in forma semplificata modalità asincrona, relativa all'istanza intesa ad ottenere la riattivazione di concessione preferenziale per l'utilizzo di acqua pubblica sotterranea, tramite un pozzo ubicato nel Comune di Viareggio (LU), uso civile, pratica CL VER 4718 Sidit n° 180827/2020.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato 1 nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 04/06/2024

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2024AD013514

IL DIRIGENTE

Visti:

- il R.D. 11/12/1933, n° 1775;
- la Legge n° 241/1990;
- il D.L.vo 31/03/1998, n° 112;
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n° 6 del 25/01/2005 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;
- la L.R. n° 40/2009;
- la L.R. n° 24 del 5 giugno 2012, “Norme per la gestione delle crisi idriche e idropotabili, modifiche alla l.r. 69/2011 ed alla L.R. 91/1998”;
- la L.R. 3 marzo 2015 n° 22 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n° 56”;
- i regolamenti emanati dalla Regione Toscana di cui al D.P.G.R. 21/04/2015 n° 50/R/2015 e al D.P.G.R. 21/04/2015 n° 51/R/2015;
- la L.R. 28/12/2015, n° 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- il D.P.G.R. 16 agosto 2016, n° 61/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 11 commi 1 e 2 della legge regionale 28 dicembre 2015, n° 80 (norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l’utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l’uso di acqua. Modifiche al d.p.g.r. 51/R/2015”;

Vista l’istanza presentata dal Richiedente, i cui dati identificativi sono indicati nell’allegato 1 non pubblicato, parte integrante e sostanziale del presente decreto, trasmessa attraverso la piattaforma R.T. Sidit, prot. n° 131893 del 23/02/2024, intesa ad ottenere la riattivazione di concessione preferenziale per l’utilizzo di acqua pubblica sotterranea, ad uso civile (irrigazione aree a verde, lavaggio zone lastricate, lavaggio arredi balneari), tramite un pozzo nel Comune di Viareggio (LU), su arenile demaniale in concessione, contraddistinto al Catasto dei terreni al foglio n° 8 mappale n° 87 del Comune di Viareggio (LU), per un volume complessivo pari a 4.000,0 mc/anno, pratica CL VER 4718 Sidit n° 180827/2020.

Vista la nota di indizione, prot. n° 0225481 del 16/04/2024, con la quale è stata indetta la conferenza dei servizi decisoria, ai sensi dell’art. 14 bis Legge n° 241/1990, integrata dal D.L. 76/2020, modificato dal D.L. 13/2023 e ss.mm.ii., in forma semplificata ed in modalità asincrona, ove è indicato:

- a) l’avviso di istruttoria di concessione preferenziale per l’utilizzo di acqua pubblica di cui in oggetto che è stato pubblicato all’albo pretorio del Comune di Viareggio (LU) per 15 giorni consecutivi a decorrere dalla data del 16/04/2024 e sul sito istituzionale della Regione Toscana;
- b) che trattasi di riattivazione di procedimento di concessione preferenziale e, pertanto, ai sensi art. 96 comma 7 del D.Lgs. 152/2006, colui che ha presentato istanza di concessione preferenziale ha un vero e proprio diritto soggettivo ad ottenere il rilascio di detta "concessione", con effetti (anche verso terzi) “ex tunc” perché si tratta di concessione non attributiva, ma meramente dichiarativa;
- c) che la L.R. n. 22/2015 individua l’Ente R.T. quale amministrazione titolare della competenza sul procedimento in oggetto;
- d) che la conclusione positiva del procedimento è subordinata all’acquisizione dei più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi dalle Amministrazioni in indirizzo ai sensi dell’art. 47 comma 7 del DPGRT n° 61/R del 16/08/2017 ed in particolare:
 - Autorità di Bacino Distrettuale Appennino Settentrionale ai fini dell’acquisizione del parere, previsto dall’art. 7, comma 2 del RD 1775/1933;
 - Comune di Viareggio (LU) in merito alla conformità della derivazione in relazione agli eventuali condizionamenti presenti negli strumenti urbanistici comunali, con particolare riguardo al fenomeno

dell'intrusione salina;

e) che il giorno 31/05/2024 è il termine perentorio entro il quale le amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza.

Visti i contributi:

- parere di Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale, prot. n° 0246551 del 30/04/2024: assenso alle seguenti condizioni:

- che il prelievo non ecceda i 3.000,0 mc/anno;
- che la portata massima istantanea non sia superiore a 0,5 l/sec;
- che venga installato il misuratore dei volumi emunti;

- contributo istruttorio di ARPAT prot. n° 0176944 del 18/03/2024, con le seguenti raccomandazioni:

- nell'uso dell'acqua non siano utilizzati detersivi, saponi o altri prodotti;
- per quanto riguarda l'irrigazione delle aree a verde si raccomanda l'utilizzo di sistemi ad alta efficienza;

- parere Comune di Viareggio (LU), prot. n° 0263097 del 09/05/2024:

- il pozzo può essere dichiarato conforme agli strumenti urbanistici comunali, solamente nel caso in cui lo stesso rispetti i parametri indicati nella norma, ossia realizzato in area con conducibilità inferiore a 1000 microsimes e, solamente nel caso di pozzo ad uso domestico, siano rispettate le forme di regolazione dei prelievi per tali usi, definiti dalla Regione Toscana ai sensi dell'articolo 96, comma 11, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n° 152 s.m.i., in linea con gli indirizzi dettati dalla Direttiva n° 7 del Piano di bacino stralcio per il bilancio idrico del Lago di Massaciuccoli.

Considerato che il pozzo è ubicato in area a conducibilità inferiore a 1.000 microsimes e quindi può essere ritenuto conforme agli strumenti urbanistici vigenti del Comune di Viareggio (LU).

Considerato che i lavori della Conferenza devono concludersi non oltre quarantacinque giorni in quanto sono coinvolte amministrazioni preposte alla tutela ambientale e della salute dei cittadini, dalla data della prima riunione sopra indicata.

Vista la Relazione d'istruttoria della conferenza di servizi redatta dai tecnici del GCTN il 31/05/2024.

Dato atto che il responsabile del procedimento è il sottoscritto dirigente e che non sussiste, nei propri confronti, conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990.

Tutto ciò premesso e considerato:

DECRETA

1. di concludere positivamente la Conferenza di servizi art.14 bis legge n° 241/1990, in forma semplificata modalità asincrona, come sopra indetta e svolta, che sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni e servizi pubblici interessati, relativa all'istanza presentata dal Richiedente, i cui dati identificativi sono indicati nell'allegato 1 non pubblicato, parte integrante e sostanziale del presente decreto, trasmessa attraverso la piattaforma R.T. Sidit, prot. n° 131893 del 23/02/2024, intesa ad ottenere la riattivazione di concessione preferenziale per

l'utilizzo di acqua pubblica sotterranea, ad uso civile (irrigazione aree a verde, lavaggio zone lastricate, lavaggio arredi balneari), tramite un pozzo nel Comune di Viareggio (LU), su arenile demaniale in concessione, contraddistinto al Catasto dei terreni al foglio n° 8 mappale n° 87 del Comune di Viareggio (LU), per un volume complessivo pari a 4.000,0 mc/anno, pratica CL VER 4718 Sidit n° 180827/2020 con le seguenti prescrizioni:

- usi specifici concessi: irrigazione aree a verde, lavaggio zone lastricate, lavaggio arredi balneari;
 - divieto dell'acqua per gli usi umani, così come definiti dal D. Lgs. 18/2023;
 - la portata massima non sia superiore a 0,5 l/sec;
 - manutenzione del misuratore dei volumi;
 - nell'uso non siano utilizzati detersivi, saponi o altri prodotti.
2. di stabilire che, ai sensi dell'art. 21-quater della legge n° 241/90, i termini di efficacia del presente atto decorreranno dalla data di riconoscimento della concessione di derivazione;
 3. di disporre che, ai fini di cui sopra, copia del presente decreto sia trasmessa in forma telematica alle Amministrazioni ed ai soggetti che per legge devono intervenire nel procedimento ed ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, ai loro rispettivi indirizzi;
 4. di dare atto che avverso il presente decreto, entro 10 giorni dalla sua comunicazione, le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica incolumità dei cittadini possono proporre opposizione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 14-quinquies, legge n° 241/1990; per le amministrazioni statali l'opposizione è proposta dal Ministro competente;
 5. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di Legge;
 6. di dare atto che gli atti inerenti il procedimento sono depositati presso il Genio Civile Toscana Nord – sede di Lucca, accessibili da parte di chiunque vi abbia interesse secondo le modalità ed i limiti previsti dalle vigenti norme in materia di accesso ai documenti amministrativi.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

1

DATI IDENTIFICATIVI

531725bb6d274132586a8a84bf0682aa676348b189c2d23744ce10b0ce2ef3d5



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10159 del 14-05-2024

Decreto soggetto a verifica adempimenti trasparenza e pubblicazione ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 12108 - Data adozione: 03/06/2024

Oggetto: R.D. n° 1775/1933 - conclusione positiva della Conferenza di servizi art.14 bis legge n° 241/1990, in forma semplificata modalità asincrona, relativa all'istanza intesa ad ottenere la concessione per l'utilizzo di acqua pubblica sotterranea, tramite un pozzo nel Comune di Viareggio (LU), uso civile, pratica Sidit n° 1508/2024.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 04/06/2024

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2024AD013569

IL DIRIGENTE

Visti:

- il R.D. 11/12/1933, n° 1775;
- la Legge n° 241/1990;
- il D.L.vo 31/03/1998, n° 112;
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n° 6 del 25/01/2005 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;
- la L.R. n° 40/2009;
- la L.R. n° 24 del 5 giugno 2012, “Norme per la gestione delle crisi idriche e idropotabili, modifiche alla l.r. 69/2011 ed alla L.R. 91/1998”;
- la L.R. 3 marzo 2015 n° 22 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n° 56”;
- i regolamenti emanati dalla Regione Toscana di cui al D.P.G.R. 21/04/2015 n° 50/R/2015 e al D.P.G.R. 21/04/2015 n° 51/R/2015;
- la L.R. 28/12/2015, n° 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- il D.P.G.R. 16 agosto 2016, n° 61/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 11 commi 1 e 2 della legge regionale 28 dicembre 2015, n° 80 (norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l’utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l’uso di acqua. Modifiche al d.p.g.r. 51/R/2015”;

Vista l’istanza presentata da Bagno La Pia S.r.l. Codice Fiscale: 00137050464 con sede legale a Viareggio (LU) in Via Barellai, 13, trasmessa attraverso la piattaforma R.T. Sidit, prot. n° 180115 del 20/03/2024, intesa ad ottenere la concessione per l’utilizzo di acqua pubblica sotterranea, ad uso civile (irrigazione aree a verde, lavaggio attrezzature e lastricati, abbattimento polveri), tramite un pozzo nel Comune di Viareggio (LU), su arenile demaniale in concessione, contraddistinto al Catasto dei terreni al foglio n° 12 mappale n° 1189 del Comune di Viareggio (LU), per un volume complessivo pari a 2.700,0 mc/anno, pratica Sidit n° 1508/2024.

Vista la nota di indizione, prot. n° 0225515 del 16/04/2024, con la quale è stata indetta la conferenza dei servizi decisoria, ai sensi dell’art. 14 bis Legge n° 241/1990, integrata dal D.L. 76/2020, modificato dal D.L. 13/2023 e ss.mm.ii., in forma semplificata ed in modalità asincrona, ove è indicato:

- a) l’avviso di istruttoria di concessione per l’utilizzo di acqua pubblica di cui in oggetto che è stato pubblicato all’albo pretorio del Comune di Viareggio (LU) per 15 giorni consecutivi a decorrere dalla data del 12/04/2024 e sul sito istituzionale della Regione Toscana;
- b) che la L.R. n. 22/2015 individua l’Ente R.T. quale amministrazione titolare della competenza sul procedimento in oggetto;
- c) che la conclusione positiva del procedimento è subordinata all’acquisizione dei più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi dalle Amministrazioni in indirizzo ai sensi dell’art. 47 comma 7 del DPGRT n° 61/R del 16/08/2017 ed in particolare:
 - Autorità di Bacino Distrettuale Appennino Settentrionale ai fini dell’acquisizione del parere, previsto dall’art. 7, comma 2 del RD 1775/1933;
 - Comune di Viareggio (LU) in merito alla conformità della derivazione in relazione agli eventuali condizionamenti presenti negli strumenti urbanistici comunali, con particolare riguardo al fenomeno dell’intrusione salina;
- d) che il giorno 31/05/2024 è il termine perentorio entro il quale le amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza.

Visti i contributi:

- parere di Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale, prot. n° 0246551 del 30/04/2024: assenso alle seguenti condizioni:

- che il prelievo non ecceda i 3.000,0 mc/anno;
- che la portata massima istantanea non sia superiore a 0,5 l/sec;
- che venga installato il misuratore dei volumi emunti;

- contributo istruttorio di ARPAT prot. n° 0176944 del 18/03/2024, con le seguenti raccomandazioni:

- nell'uso dell'acqua non siano utilizzati detersivi, saponi o altri prodotti;
- per quanto riguarda l'irrigazione delle aree a verde si raccomanda l'utilizzo di sistemi ad alta efficienza;

- parere Comune di Viareggio (LU), prot. n° 0264337 del 10/05/2024:

- il pozzo può essere dichiarato conforme agli strumenti urbanistici comunali, solamente nel caso in cui lo stesso rispetti i parametri indicati nella norma, ossia realizzato in area con conducibilità inferiore a 1000 microsimens e, solamente nel caso di pozzo ad uso domestico, siano rispettate le forme di regolazione dei prelievi per tali usi, definiti dalla Regione Toscana ai sensi dell'articolo 96, comma 11, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n° 152 s.m.i., in linea con gli indirizzi dettati dalla Direttiva n° 7 del Piano di bacino stralcio per il bilancio idrico del Lago di Massaciuccoli.

- preso atto che il giorno 17 maggio 2024 si sono svolte, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 76/2020, alcune riunioni in modalità sincrona di cui all'art. 14 ter della L. 241/1990, a cui ha partecipato anche il Comune di Viareggio, riguardanti alcuni stabilimenti balneari ricadenti in area con conducibilità superiore a 1000 microsimens, al fine di acquisire, in modo esplicito, le determinazioni dello stesso Comune, in termini di assenso o dissenso per quanto riguarda la compatibilità del prelievo con gli strumenti urbanistici vigenti. Il comune di Viareggio (LU) ha fornito il proprio assenso per gli usi specifici (irrigazione aree a verde, lavaggio attrezzature, lastricati, pavimentazione, spazi coperti e abbattimento polveri) per quanto riguarda la compatibilità del prelievo con gli strumenti urbanistici vigenti, precisando, che l'istanza di derivazione risulta compatibile con il Piano attuativo degli arenili in quanto tali usi specifici dell'acqua comportano la reimmissione della stessa nel suolo e nel sottosuolo, con l'annullamento degli effetti sulle cause del fenomeno dell'ingressione del cuneo salino nell'acquifero superficiale.

Considerato che i lavori della Conferenza devono concludersi non oltre quarantacinque giorni in quanto sono coinvolte amministrazioni preposte alla tutela ambientale e della salute dei cittadini, dalla data della prima riunione sopra indicata.

Vista la Relazione d'istruttoria della conferenza di servizi redatta dai tecnici del GCTN il 31/05/2024.

Dato atto che il responsabile del procedimento è il sottoscritto dirigente e che non sussiste, nei propri confronti, conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990.

Tutto ciò premesso e considerato:

DECRETA

1. di concludere positivamente la Conferenza di servizi art.14 bis legge n° 241/1990, in forma semplificata modalità asincrona, come sopra indetta e svolta, che sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei

gestori di beni e servizi pubblici interessati, relativa all'istanza presentata presentata da Bagno La Pia S.r.l. Codice Fiscale: 00137050464 con sede legale a Viareggio (LU) in Via Barellai, 13, trasmessa attraverso la piattaforma R.T. Sidit, prot. n° 180115 del 20/03/2024, intesa ad ottenere la concessione per l'utilizzo di acqua pubblica sotterranea, ad uso civile (irrigazione aree a verde, lavaggio attrezzature e lastricati, abbattimento polveri), tramite un pozzo nel Comune di Viareggio (LU), su arenile demaniale in concessione, contraddistinto al Catasto dei terreni al foglio n° 12 mappale n° 1189 del Comune di Viareggio (LU), per un volume complessivo pari a 2.700,0 mc/anno, pratica Sidit n° 1508/2024 con le seguenti prescrizioni:

- usi specifici concessi: irrigazione aree a verde, lavaggio attrezzature e lastricati, abbattimento polveri;
 - divieto dell'acqua per gli usi umani, così come definiti dal D. Lgs. 18/2023;
 - la portata massima non sia superiore a 0,5 l/sec;
 - manutenzione del misuratore dei volumi;
 - nell'uso non siano utilizzati detersivi, saponi o altri prodotti.
2. di stabilire che, ai sensi dell'art. 21-quater della legge n° 241/90, i termini di efficacia del presente atto decorreranno dalla data di riconoscimento della concessione di derivazione;
 3. di disporre che, ai fini di cui sopra, copia del presente decreto sia trasmessa in forma telematica alle Amministrazioni ed ai soggetti che per legge devono intervenire nel procedimento ed ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, ai loro rispettivi indirizzi;
 4. di dare atto che avverso il presente decreto, entro 10 giorni dalla sua comunicazione, le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica incolumità dei cittadini possono proporre opposizione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 14-quinquies, legge n° 241/1990; per le amministrazioni statali l'opposizione è proposta dal Ministro competente;
 5. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di Legge;
 6. di dare atto che gli atti inerenti il procedimento sono depositati presso il Genio Civile Toscana Nord – sede di Lucca, accessibili da parte di chiunque vi abbia interesse secondo le modalità ed i limiti previsti dalle vigenti norme in materia di accesso ai documenti amministrativi.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: Ordine di Servizio artt. 4bis, 7 e 9 L.R. 1/2009 n. 196 del 28-05-2024

Decreto soggetto a verifica adempimenti trasparenza e pubblicazione ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 12111 - Data adozione: 03/06/2024

Oggetto: R.D. 1775/33 - Regolamento Regione Toscana n. 61/r del 16/08/2016 e s.m.i. Voltura della titolarità della concessione di derivazione di acque pubbliche tramite un pozzo in Comune di Montepulciano (SI), Località Pantano, rilasciata con disposizione dirigenziale n. 595 del 23/04/2012 della Provincia di Siena. Procedimento/Pratica SiDIT n. 3266/2024-869/2016 (Codice locale n. 21262_SI)

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 04/06/2024

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2024AD013607

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il R.D. 11/12/1933, n. 1775 “Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici”;
- il D.Lgs. 12/07/1993 n. 275, riordino in materia di concessione di acque pubbliche;
- il D.Lgs. del 03/04/2006 n.152, artt. 95 e 96;
- la L.R.T. 22/2015 Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56;
- la L.R. n. 80 del 28/12/2015, “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- i regolamenti emanati dalla Regione Toscana di cui al D.P.G.R. 16/08/2016 n. 61/R/2016 e al D.P.G.R. 21/04/2015 n. 51/R/2015 come modificati dalla D.G.R. n. 830 del 31/07/2017;
- la delibera della Giunta Regionale del 1 ottobre 2018 n. 1068 "Delibera di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque per l'annualità 2018" e successive delibere di aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione programmata (TIP);

VISTA l'istanza acquisita al protocollo della Regione Toscana in data 10/05/2024 al numero 0266072, con cui la società Tenuta Aliotti Società Agricola Wine & Art Resort S.R.L., con sede legale in Arezzo (AR), C.F. 02459090516, chiede la voltura a proprio favore della concessione di derivazione acque sotterranee da un pozzo individuato al catasto terreni del Comune di Montepulciano (SI), Località Pantano, nel terreno censito al N.C.T nel foglio n. 22, particella n. 9, ad uso agricolo, rilasciata dalla Provincia di Siena con Disposizione Dirigenziale n. 595 del 23/04/2012, alle stesse condizioni stabilite nel disciplinare sottoscritto in data 23/05/2012, Rep. n. 194, per un volume di prelievo pari a 500 mc/anno;

CONSIDERATO CHE il richiedente ha corrisposto il deposito cauzionale di € 84,59, i canoni pregressi e le spese di istruttoria come da attestazioni agli atti dell'Ufficio;

DATO ATTO CHE l'imposta di bollo relativa al presente atto è stata regolarmente assolta;

DATO ATTO CHE che a seguito dell'esperita istruttoria non sono state ravvisate condizioni ostative all'accoglimento della istanza di variazione di titolarità dell'intestatario della concessione di derivazione di acque pubbliche richiesta;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento amministrativo, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., è il titolare di incarico di Elevata Qualificazione in "Procedure tecnico autorizzative in materia di acque - Valdarno Superiore";

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di riconoscere a tutti gli effetti di legge, la variazione di titolarità dell'intestatario della concessione alla derivazione di acque pubbliche tramite un pozzo individuato al catasto terreni del Comune di Montepulciano (SI), Località Pantano, nel terreno censito al N.C.T nel foglio n. 22, particella n. 9, ad uso agricolo, alla Tenuta Aliotti Società Agricola Wine & Art Resort S.R.L., con sede legale in Arezzo (AR), C.F. 02459090516, per un volume di prelievo pari a 500 mc/anno;
2. di dare atto che il nuovo titolare della concessione subentra in ogni obbligo e responsabilità stabiliti dalla Disposizione Dirigenziale n. 595 del 23/04/2012, rilasciata dalla Provincia di Siena, compreso il pagamento dei canoni di concessione;
3. di confermare la scadenza della concessione al 22/05/2027, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione, sottoscritto e registrato in data 23/05/2012 Rep. n. 194;

4. di trasmettere copia del presente decreto al richiedente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10159 del 14-05-2024

Decreto soggetto a verifica adempimenti trasparenza e pubblicazione ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 12112 - Data adozione: 04/06/2024

Oggetto: R.D. n. 1775/33 - concessione prelievo acqua pubblica sotterranea mediante un pozzo nel Comune di Viareggio (LU), ad uso civile (prat. Sidit n. 352/2024).

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 04/06/2024

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2024AD013628

IL DIRIGENTE

Visti:

- il R.D. 11/12/1933 n. 1775 “Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici”;
- la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il D.L.vo 31.03.1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- il D.P.R. 18.2.1999 n°238;
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25.01.2005 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;
- il D.Lgs. del 03/04/2006 n° 152, artt. 95 e 96;
- la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56”;
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 21/04/2015 n. 51/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni”, così come modificato dal DPGRT n. 46/R del 11/08/2017;
- la L.R. 28/12/2015, n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- la delibera della Giunta regionale 23 febbraio 2016 n. 122 “Delibera per il subentro nei procedimenti ai sensi dell’art.11 bis comma 2 della L.R.22/2015 in materia di difesa del suolo”;
- la D.G.R. n. 194 del 16/03/2016 “Concessioni di acque pubbliche e di aree del demanio fluviale. Approvazione degli schemi tipo di disciplinare, come da DGR 29 dicembre 2015 n. 1341, ed ulteriori disposizioni per l’istruttoria ed il rilascio”;
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 16 agosto 2016, n. 61/R (pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 37 parte I del 19/08/2016), così come modificato dal DPGRT n. 46/R del 11/08/2017, “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l’utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l’uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R. 51/R/2015”;
- la L.R.11/11/2016 n.77 “disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico” art. 3;
- il DPGRT n. 46/R del 11/08/2017 pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 34 Parte I del 11/08/2017 “modifiche al DPGRT n. 61/R/2016 e al DPGRT n. 51/R/2015”;
- le deliberazioni di Giunta Regionale di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque n. 1068 del 01/10/2018, n. 1035 del 05/08/2019, n. 938 del 13/09/2021, n. 1219 del 02/11/2022 e n. 1208 del 23/10/2023;
- la delibera della Giunta Regionale del 21.01.2019 n. 58, pubblicata nel BURT il 30.01.2019, recante “Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l’individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di Gestione delle Acque delle Autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana”;

Vista l’istanza del Richiedente, i cui dati identificativi sono indicati nell’allegato A, non pubblicato, parte integrante e sostanziale del presente decreto, trasmessa attraverso il portale della Regione Toscana SIDIT (in data 11/12/2023 è stata assolta la marca da bollo da Euro 16,00 ed in data 13/12/2023 è stato effettuato il versamento delle spese di istruttoria di Euro 100,00 mediante

bonifico conto IBAN IT41X0760102800001031581018), prot. n. 4546 del 04/01/2024, per ottenere la concessione di derivazione acqua sotterranea, nel Comune di Viareggio (LU), FG 8 Mappale 739;

Considerato che a seguito degli accertamenti effettuati è possibile stabilire che le condizioni locali corrispondono a quanto riportato negli atti tecnici presentati a corredo della domanda di concessione;

Visto il decreto dirigenziale n. 9103 del 29/04/2024 di conclusione positiva della Conferenza di servizi ex art.14 c.1 legge n.241/1990, in forma semplificata modalità asincrona, riguardante l'istanza presentata dal Richiedente, prot. n. 4546 del 04/01/2024, intesa ad ottenere la concessione di derivazione acqua sotterranea mediante un pozzo, nel Comune di Viareggio (LU), FG 8 Mappale 739, ad uso civile, pratica Sidit n. 352/2024;

Dato atto che attraverso il portale della R.T. Sidit, in data 30/05/2024 sono stati versati:

- il deposito cauzionale di Euro 273,65,
- il contributo idrografico di Euro 40,00,
- il rateo canone anno 2024 (mesi maggio/dicembre) di Euro 182,43;

Considerata altresì la conclusione dell'iter istruttorio, con esito favorevole, per il rilascio della concessione, come risulta dalla relazione dell'Ufficio Genio Civile Toscana Nord sede di Lucca, Ufficio Procedure Tecnico Autorizzative in Materia di Acque, conservata agli atti della prat. Sidit n. 352/2024;

Dato atto che a seguito dell'esperita istruttoria e del decreto dirigenziale n. 9103 del 29/04/2024 di conclusione positiva della Conferenza di servizi ex art.14 c.1 legge n.241/1990, è possibile concedere al Richiedente, il prelievo di acqua pubblica sotterranea mediante un pozzo nel Comune di Viareggio (LU), FG 8 Mappale 739, ad uso civile (irrigazione aree a verde, lavaggio attrezzature balneari, abbattimento polveri e rabbocco piscina), stabilendo la durata della concessione in 15 (quindici) anni a decorrere dalla data di approvazione del presente decreto, per 365 gg/a; i quantitativi del prelievo sono i seguenti: la portata di acqua massima è fissata in misura non superiore a 0,5 l/s, la portata media su cui calcolare il canone è 0,0951 l/s pari a circa 3.000,0 mc/a (prat. Sidit n. 352/2024);

Dato atto che:

- così come previsto dal D. Lgs 18/2023, è vietato l'uso dell'acqua sotterranea estratta mediante pozzo, per qualsiasi impiego sanitario (ad es. docce, lavamani, lavapiedi). L'Azienda USL è la sola Autorità competente a ricevere la domanda di giudizio di potabilità e a rilasciare il relativo parere. Qualora il Concessionario ottenga il giudizio di idoneità d'uso per il consumo umano, dovrà presentare domanda di variante non sostanziale alla concessione al fine di essere autorizzato anche per detto uso;
- è vietato l'utilizzo di detersivi, saponi o altri prodotti affini;

Preso atto che è stato sottoscritto in data 31/05/2024 il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acqua pubblica;

Visto l'allegato disciplinare di concessione sottoscritto in data 31/05/2024, redatto in conformità alla delibera di Giunta Regionale n. 194 del 16/03/2016 (All. A), contenente i diritti e gli obblighi delle Parti, nonché la disciplina delle modalità di esecuzione delle attività oggetto di concessione ed ogni altro termine, modo e condizione accessoria;

Dato atto che è dovuto il canone anno 2025 di Euro 273.65 salvo conguaglio, da versare entro la scadenza annuale del 31/12/2025;

Dato atto che il responsabile del procedimento dichiara l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di concedere, a seguito dell'esperita istruttoria e del decreto dirigenziale n. 9103 del 29/04/2024 di conclusione positiva della Conferenza di servizi ex art.14 c.1 legge n.241/1990, al Richiedente, i cui dati identificativi sono indicati nell'Allegato A, non pubblicato, parte integrante e sostanziale del presente decreto, il prelievo di acqua pubblica sotterranea mediante un pozzo nel Comune di Viareggio (LU), FG 8 Mappale 739, ad uso civile (irrigazione aree a verde, lavaggio attrezzature balneari, abbattimento polveri e rabbocco piscina), stabilendo la durata della concessione in 15 (quindici) anni a decorrere dalla data di approvazione del presente decreto, per 365 gg/a; i quantitativi del prelievo sono i seguenti: la portata di acqua massima è fissata in misura non superiore a 0,5 l/s, la portata media su cui calcolare il canone è 0,0951 l/s pari a circa 3.000,0 mc/a (prat. Sidit n. 352/2024);
2. di approvare il disciplinare, redatto in conformità allo schema di cui alla Delibera G.R. n.194 del 16/03/2016, sottoscritto in data 31/05/2024, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione di derivazione acqua pubblica (All. A);
3. di dare atto che:
 - così come previsto dal D. Lgs 18/2023, è vietato l'uso dell'acqua sotterranea estratta mediante pozzo, per qualsiasi impiego sanitario (ad es. docce, lavamani, lavapiedi). L'Azienda USL è la sola Autorità competente a ricevere la domanda di giudizio di potabilità e a rilasciare il relativo parere. Qualora il Concessionario ottenga il giudizio di idoneità d'uso per il consumo umano, dovrà presentare domanda di variante non sostanziale alla concessione al fine di essere autorizzato anche per detto uso;
 - è vietato l'utilizzo di detersivi, saponi o altri prodotti affini;
4. di dare atto che sono stati effettuati i versamenti di cui al 5° capoverso della narrativa;
5. di dare atto che è dovuto il canone anno 2025 di Euro 273,65 salvo conguaglio, da versare entro la scadenza annuale del 31/12/2025;
6. di dare atto che per ogni effetto di legge, il richiedente elegge il proprio domicilio presso il Comune di Viareggio (LU);
7. di dare atto che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;
8. di trasmettere il presente atto al Richiedente;
9. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A disciplinare

c264ed2d6deabeb750453a1b3aff58cf2926702402373efafe1617d07a6c76d8



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10159 del 14-05-2024

Decreto soggetto a verifica adempimenti trasparenza e pubblicazione ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 12114 - Data adozione: 04/06/2024

Oggetto: R.D. n. 1775/33 - concessione prelievo di acqua pubblica sotterranea mediante un pozzo nel Comune di Viareggio (LU), ad uso civile (prat. Sidit n. 293/2024).

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 04/06/2024

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2024AD013564

IL DIRIGENTE

Visti:

- il R.D. 11/12/1933 n. 1775 “Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici”;
- la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il D.L.vo 31.03.1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- il D.P.R. 18.2.1999 n°238;
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25.01.2005 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;
- il D.Lgs. del 03/04/2006 n° 152, artt. 95 e 96;
- la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56”;
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 21/04/2015 n. 51/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni”, così come modificato dal DPGRT n. 46/R del 11/08/2017;
- la L.R. 28/12/2015, n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- la delibera della Giunta regionale 23 febbraio 2016 n. 122 “Delibera per il subentro nei procedimenti ai sensi dell’art.11 bis comma 2 della L.R.22/2015 in materia di difesa del suolo”;
- la D.G.R. n. 194 del 16/03/2016 “Concessioni di acque pubbliche e di aree del demanio fluviale. Approvazione degli schemi tipo di disciplinare, come da DGR 29 dicembre 2015 n. 1341, ed ulteriori disposizioni per l’istruttoria ed il rilascio”;
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 16 agosto 2016, n. 61/R (pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 37 parte I del 19/08/2016);
- la L.R.11/11/2016 n.77 “disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico” art. 3;
- il DPGRT n. 46/R del 11/08/2017 pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 34 Parte I del 11/08/2017 “modifiche al DPGRT n. 61/R/2016 e al DPGRT n. 51/R/2015”;
- le deliberazioni di Giunta Regionale di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque n. 1068 del 01/10/2018, n. 1035 del 05/08/2019, n. 938 del 13/09/2021, n. 1219 del 02/11/2022 e n. 1208 del 23/10/2023;
- la delibera della Giunta Regionale del 21.01.2019 n. 58, pubblicata nel BURT il 30.01.2019, recante “Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l’individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di Gestione delle Acque delle Autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana”;

Vista l’istanza di Bagno Primavera s.r.l., C.F.: 02374560460, con sede legale a Viareggio (LU) via Barellai n. 69, trasmessa attraverso la piattaforma R.T. Sidit, prot. 14180 del 10/01/2024, intesa ottenere la concessione per l’utilizzo di acqua pubblica, ad uso civile (lavaggio arredi balneari, irrigazione aree a verde, reintegro piscina e servizi igienici), per un volume complessivo pari a 2.990,0 mc/anno, relativa ad un pozzo nel Comune di Viareggio (LU), FG 10 Mappale 514, prat. Sidit n. 293/2024;

Considerato che a seguito degli accertamenti effettuati è possibile stabilire che le condizioni locali corrispondono a quanto riportato negli atti tecnici presentati a corredo della domanda di concessione;

Visto il decreto dirigenziale n. 7948 del 15/04/2024 di conclusione positiva della Conferenza di servizi ex art.14 c.1 legge n.241/1990, in forma semplificata modalità asincrona, riguardante l'istanza presentata da Bagno Primavera s.r.l., C.F.: 02374560460, con sede legale a Viareggio (LU) via Barellai n. 69, prot. 14180 del 10/01/2024, intesa ad ottenere la nuova concessione di derivazione acqua sotterranea nel Comune di Viareggio (LU) mediante un pozzo ubicato su arenile demaniale della particella n. 514 del foglio n. 10, prat. Sidit n. 293/2024;

Dato atto che, attraverso la procedura prevista nel portale Sidit, sono stati versati:

- la marca da bollo da Euro 16,00,
- le spese di istruttoria da Euro 100,00,
- la cauzione di Euro 273,58,
- il contributo idrografico di Euro 40,00,
- il rateo canone 2024 (mesi maggio/dicembre) di Euro 182,38;

Considerata altresì la conclusione dell'iter istruttorio, con esito favorevole, per il rilascio della concessione, come risulta dalla relazione dell'Ufficio Genio Civile Toscana Nord sede di Lucca, Ufficio Procedure Tecnico Autorizzative in Materia di Acque, conservata agli atti della prat. Sidit n. 293/2024;

Dato atto che a seguito dell'esperita istruttoria e del decreto dirigenziale n. 7948 del 15/04/2024 di conclusione positiva della Conferenza di servizi ex art.14 c.1 legge n.241/1990, in forma semplificata modalità asincrona, è possibile concedere a Bagno Primavera s.r.l., C.F.: 02374560460, con sede legale a Viareggio (LU) via Barellai n. 69, il prelievo di acqua pubblica sotterranea mediante un pozzo nel Comune di Viareggio (LU), FG 10 Mappale 514, ad uso civile (lavaggio arredi balneari, irrigazione aree verdi, reintegro piscina e scarichi servizi igienici), stabilendo la durata della concessione in 15 (quindici) anni a decorrere dalla data di approvazione del presente decreto, per 365 gg/a; i quantitativi del prelievo sono i seguenti: la portata di acqua massima è fissata in misura non superiore a 0,5 l/s, la portata media su cui calcolare il canone è 0,0948 l/s corrispondenti a circa 2.990,0 mc/a (prat. Sidit n. 293/2024);

Dato atto che, così come previsto dal D. Lgs 18/2023, è vietato l'uso dell'acqua sotterranea estratta mediante pozzo, per qualsiasi impiego sanitario (ad es. docce, lavamani, lavapiedi). L'Azienda USL è la sola Autorità competente a ricevere la domanda di giudizio di potabilità e a rilasciare il relativo parere. Qualora il Concessionario ottenga il giudizio di idoneità d'uso per il consumo umano, dovrà presentare domanda di variante non sostanziale alla concessione al fine di essere autorizzato anche per detto uso; è vietato l'uso di detersivi, saponi e altri prodotti affini;

Preso atto che il legale rappresentate di Bagno Primavera s.r.l., ha sottoscritto in data 23/05/2024 il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acqua pubblica;

Visto l'allegato disciplinare di concessione sottoscritto in data 23/05/2024, redatto in conformità alla delibera di Giunta Regionale n. 194 del 16/03/2016, parte integrante e sostanziale del presente atto (All. A non pubblicato), contenente i diritti e gli obblighi delle Parti, nonché la disciplina delle modalità di esecuzione delle attività oggetto di concessione ed ogni altro termine, modo e condizione accessoria;

Dato atto che è dovuto il canone anno 2025 di Euro 273,58 salvo conguaglio, da versare entro la scadenza annuale del 31/12/2025;

Dichiarata l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di concedere, a seguito dell'esperita istruttoria e del decreto dirigenziale n. 7948 del 15/04/2024 di conclusione positiva della Conferenza di servizi ex art.14 c.1 legge n.241/1990, in forma semplificata modalità asincrona, a Bagno Primavera s.r.l., C.F.: 02374560460, con sede legale a Viareggio (LU) via Barellai n. 69, il prelievo di acqua pubblica sotterranea mediante un pozzo nel Comune di Viareggio (LU), FG 10 Mappale 514, ad uso civile (lavaggio arredi balneari, irrigazione aree verdi, reintegro piscina e scarichi servizi igienici), stabilendo la durata della concessione in 15 (quindici) anni a decorrere dalla data di approvazione del presente decreto, per 365 gg/a; i quantitativi del prelievo sono i seguenti: la portata di acqua massima è fissata in misura non superiore a 0,5 l/s, la portata media su cui calcolare il canone è 0,0948 l/s corrispondenti a circa 2.990,0 mc/a (prat. Sidit n. 293/2024);
2. di approvare il disciplinare, redatto in conformità allo schema di cui alla Delibera G.R. n.194 del 16/03/2016, sottoscritto dal legale rappresentante di Bagno Primavera s.r.l., in data 23/05/2024, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione di derivazione acqua pubblica, allegato al presente decreto e costituente parte integrante e sostanziale (All. A, non pubblicato);
3. di dare atto che, così come previsto dal D. Lgs 18/2023, è vietato l'uso dell'acqua sotterranea estratta mediante pozzo, per qualsiasi impiego sanitario (ad es. docce, lavamani, lavapiedi). L'Azienda USL è la sola Autorità competente a ricevere la domanda di giudizio di potabilità e a rilasciare il relativo parere. Qualora il Concessionario ottenga il giudizio di idoneità d'uso per il consumo umano, dovrà presentare domanda di variante non sostanziale alla concessione al fine di essere autorizzato anche per detto uso; è vietato l'uso di detergenti, saponi e altri prodotti affini;
4. di dare atto che sono stati effettuati i versamenti di cui al 5° capoverso della narrativa;
5. di dare atto che è dovuto il canone anno 2025 di Euro 273,58 salvo conguaglio, da versare entro la scadenza annuale del 31/12/2025;
6. di dare atto che per ogni effetto di legge, il richiedente elegge il proprio domicilio presso il Comune di Viareggio (LU);
7. di dare atto che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;
8. di trasmettere il presente atto al Richiedente;
9. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

disciplinare

c789802760eda4eae63b4f0a572353e69230b7fae7c6b473139cc02b180c812f



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10159 del 14-05-2024

Decreto soggetto a verifica adempimenti trasparenza e pubblicazione ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 12128 - Data adozione: 03/06/2024

Oggetto: R.D. n. 1775/33 - concessione prelievo di acqua pubblica sotterranea mediante un pozzo nel Comune di Viareggio (LU), ad uso civile (prat. Sidit n. 957/2024).

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 04/06/2024

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2024AD013561

IL DIRIGENTE

Visti:

- il R.D. 11/12/1933 n. 1775 “Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici”;
- la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il D.L.vo 31.03.1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- il D.P.R. 18.2.1999 n°238;
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25.01.2005 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;
- il D.Lgs. del 03/04/2006 n° 152, artt. 95 e 96;
- la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56”;
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 21/04/2015 n. 51/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni”, così come modificato dal DPGRT n. 46/R del 11/08/2017;
- la L.R. 28/12/2015, n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- la delibera della Giunta regionale 23 febbraio 2016 n. 122 “Delibera per il subentro nei procedimenti ai sensi dell’art.11 bis comma 2 della L.R.22/2015 in materia di difesa del suolo”;
- la D.G.R. n. 194 del 16/03/2016 “Concessioni di acque pubbliche e di aree del demanio fluviale. Approvazione degli schemi tipo di disciplinare, come da DGR 29 dicembre 2015 n. 1341, ed ulteriori disposizioni per l’istruttoria ed il rilascio”;
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 16 agosto 2016, n. 61/R (pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 37 parte I del 19/08/2016), così come modificato dal DPGRT n. 46/R del 11/08/2017, “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l’utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l’uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R. 51/R/2015”;
- la L.R.11/11/2016 n.77 “disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico” art. 3;
- il DPGRT n. 46/R del 11/08/2017 pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 34 Parte I del 11/08/2017 “modifiche al DPGRT n. 61/R/2016 e al DPGRT n. 51/R/2015”;
- le deliberazioni di Giunta Regionale di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque n. 1068 del 01/10/2018, n. 1035 del 05/08/2019, n. 938 del 13/09/2021, n. 1219 del 02/11/2022 e n. 1208 del 23/10/2023;
- la delibera della Giunta Regionale del 21.01.2019 n. 58, pubblicata nel BURT il 30.01.2019, recante “Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l’individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di Gestione delle Acque delle Autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana”;

Vista l’istanza del Richiedente, i cui dati identificativi sono indicati nell’allegato A, non pubblicato, parte integrante e sostanziale del presente decreto, trasmessa attraverso la piattaforma R.T. Sedit (marca da bollo da Euro 16,00 assolta con mod. F24 del 07/02/2024 e versamento degli oneri istruttori di Euro 100,00 effettuato in data 07/02/2024 - IBAN IT89O0760102800001031575820), prot. 145123 del 01/03/2024, intesa ad ottenere la concessione per l’utilizzo di acqua pubblica, ad

uso civile, per un volume complessivo pari a 3.000,0 mc/anno, mediante un pozzo nel Comune di Viareggio (LU), foglio 1 mappale 120, prat. Sidit n. 957/2024;

Considerato che a seguito degli accertamenti effettuati è possibile stabilire che le condizioni locali corrispondono a quanto riportato negli atti tecnici presentati a corredo della domanda di concessione;

Visto il decreto dirigenziale n. 9561 del 06/05/2024 di conclusione positiva della Conferenza di servizi ex art.14 c.1 legge n.241/1990, in forma semplificata modalità asincrona, riguardante l'istanza prot. 145123 del 01/03/2024, intesa ad ottenere la concessione per l'utilizzo di acqua pubblica, ad uso civile, per un volume complessivo pari a 3.000,0 mc/anno, mediante un pozzo nel Comune di Viareggio (LU), foglio 1 mappale 120, prat. Sidit n. 957/2024;

Dato atto che in data 20/06/2024 con pagoPA, sono stati effettuati i versamenti relativi al canone anno 2024 (rateo mesi maggio/dicembre) di Euro 182,43, al deposito cauzionale di Euro 273,65 e al contributo idrografico di Euro 40,00;

Considerata altresì la conclusione dell'iter istruttorio, con esito favorevole, per il rilascio della concessione, come risulta dalla relazione dell'Ufficio Genio Civile Toscana Nord sede di Lucca, Ufficio Procedure Tecnico Autorizzative in Materia di Acque, conservata agli atti della prat. Sidit 957/2024;

Dato atto che a seguito dell'esperita istruttoria e del decreto dirigenziale n. 9561 del 06/05/2024 di conclusione positiva della Conferenza di servizi ex art.14 c.1 legge n.241/1990, in forma semplificata modalità asincrona, è possibile concedere al Richiedente, il prelievo di acqua pubblica sotterranea mediante un pozzo nel Comune di Viareggio (LU), Foglio 1 Mappale 120, ad uso civile (lavaggio attrezzature, irrigazione aree a verde e abbattimento polveri), stabilendo la durata della concessione in 15 (quindici) anni a decorrere dalla data di approvazione del presente decreto, per 365 gg/a; i quantitativi del prelievo sono i seguenti: la portata di acqua massima è fissata in misura non superiore a 0,5 l/s, la portata media su cui calcolare il canone è 0,0951 l/s corrispondenti a circa 3.000,0 mc/a (prat. Sidit n. 957/2024);

Dato atto che, così come previsto dal D. Lgs 18/2023, è vietato l'uso dell'acqua sotterranea estratta mediante pozzo, per qualsiasi impiego sanitario (ad es. docce, lavamani, lavapiedi). L'Azienda USL è la sola Autorità competente a ricevere la domanda di giudizio di potabilità e a rilasciare il relativo parere. Qualora il Concessionario ottenga il giudizio di idoneità d'uso per il consumo umano, dovrà presentare domanda di variante non sostanziale alla concessione al fine di essere autorizzato anche per detto uso; è vietato l'uso di detersivi, saponi e altri prodotti affini;

Preso atto che è stato sottoscritto in data 22/05/2024 il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acqua pubblica;

Visto l'allegato disciplinare di concessione sottoscritto in data 22/05/2024, redatto in conformità alla delibera di Giunta Regionale n. 194 del 16/03/2016, parte integrante e sostanziale del presente atto (All. A non pubblicato), contenente i diritti e gli obblighi delle Parti, nonché la disciplina delle modalità di esecuzione delle attività oggetto di concessione ed ogni altro termine, modo e condizione accessoria;

Dato atto che è dovuto il canone anno 2025 di Euro 273,65 salvo conguaglio, da versare entro la scadenza annuale del 31/12/2025;

Dichiarata l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di concedere al Richiedente, i cui dati identificativi sono indicati nell'allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto, a seguito dell'esperita istruttoria e del decreto dirigenziale n. 9561 del 06/05/2024 di conclusione positiva della Conferenza di servizi ex art.14 c.1 legge n.241/1990, in forma semplificata modalità asincrona, il prelievo di acqua pubblica sotterranea mediante un pozzo nel Comune di Viareggio (LU), Foglio 1 Mappale 120, ad uso civile (lavaggio attrezzature, irrigazione aree a verde e abbattimento polveri), stabilendo la durata della concessione in 15 (quindici) anni a decorrere dalla data di approvazione del presente decreto, per 365 gg/a; i quantitativi del prelievo sono i seguenti: la portata di acqua massima è fissata in misura non superiore a 0,5 l/s, la portata media su cui calcolare il canone è 0,0951 l/s corrispondenti a circa 3.000,0 mc/a (prat. Sidit n. 957/2024);
2. di approvare il disciplinare, redatto in conformità allo schema di cui alla Delibera G.R. n.194 del 16/03/2016, sottoscritto in data 22/05/2024, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione di derivazione acqua pubblica, allegato al presente decreto e costituente parte integrante e sostanziale (All. A non pubblicato);
3. di dare atto che, così come previsto dal D. Lgs 18/2023, è vietato l'uso dell'acqua sotterranea estratta mediante pozzo, per qualsiasi impiego sanitario (ad es. docce, lavamani, lavapiedi). L'Azienda USL è la sola Autorità competente a ricevere la domanda di giudizio di potabilità e a rilasciare il relativo parere. Qualora il Concessionario ottenga il giudizio di idoneità d'uso per il consumo umano, dovrà presentare domanda di variante non sostanziale alla concessione al fine di essere autorizzato anche per detto uso; è vietato l'uso di detersivi, saponi e altri prodotti affini;
4. di dare atto che in data 20/06/2024 con pagoPA, sono stati effettuati i versamenti relativi al canone anno 2024 (rateo mesi maggio/dicembre) di Euro 182,43, al deposito cauzionale di Euro 273,65 e al contributo idrografico di Euro 40,00;
5. di dare atto che è dovuto il canone anno 2025 di Euro 273,65 salvo conguaglio, da versare entro la scadenza annuale del 31/12/2025;
6. di dare atto che per ogni effetto di legge, il richiedente elegge il proprio domicilio presso il Comune di Viareggio (LU);
7. di dare atto che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;
8. di trasmettere il presente atto al Richiedente;
9. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A disciplinare

ba968a58cd0700af412ca0310268c2fc691eb910cab82d738c179f8c79541407



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10159 del 14-05-2024

Decreto soggetto a verifica adempimenti trasparenza e pubblicazione ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 12132 - Data adozione: 04/06/2024

Oggetto: R.D. 523/1904 - L. 37/1994 - D.P.G.R. 60/R/2016 - L.R. 41/2018 - Pratica idraulica n. 3684 - SIDIT 1570/2024 - Proc. 2551/2024.

Concessione ed Autorizzazione idraulica per l'intervento di realizzazione di elettrodotti in cavo sotterraneo e aereo MT a 15kV in attraversamento superiore di vari corsi d'acqua iscritti nel Reticolo Idrografico, nonché in fiancheggiamento in area di pertinenza idraulica, da realizzarsi tra le località Molino Rettori e La Serrina, nel Comune di San Marcello Piteglio (PT)

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 04/06/2024

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2024AD013611

IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 93,95, 97 e 98 del R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994”;

VISTA la L.R. 80/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”, ed in particolare l’art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014”;

RICHIAMATI:

- il DPGR 60/R del 12/08/2016 “Regolamento in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri” recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R dell’8/8/2017;
- il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri);”

VISTA la D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017 “determinazione dei canoni per l’uso del demanio idrico” e ss.mm.ii;

VISTA la D.G.R.T. n. 1219 del 02/11/2022 “Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi del demanio idrico al tasso di inflazione programmata per l’annualità 2022, ai sensi dell’articolo 6, comma 2 della L.R. 28 dicembre 2015 n. 80 ”;

VISTA la D.G.R.T. n. 1555 del 27/12/2022 “Aggiornamento dei canoni per l’uso del demanio idrico ai sensi della l.r. n. 80/2015 e del d.p.g.r. n. 60/R/2016 ”;

VISTA la D.C.R.T. n. 25 del 23/04/2024: “Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012 n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 55 del 11/07/2023”;

VISTA l’istanza di concessione idraulica acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 0010578 del 09/01/2023, presentata dalla Società E-DISTRIBUZIONE S.p.A., con sede legale in via Ombrone 2 a Roma (RM), codice fiscale 05779711000, alla quale sono stati allegati i seguenti elaborati, firmati dal tecnico iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pistoia al n. 1235: piano tecnico e dichiarazione di compatibilità;

RISCONTRATO che il richiedente ha versato € 100,00 (euro cento/00) di oneri istruttori sul c/c postale n. 1031575820 a favore Regione Toscana in data 21/12/2022 ed ha assolto all’imposta di bollo sia per l’istanza che per il presente atto in maniera virtuale (Aut. AdE n. 133874/99);

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento è stato nominato con ordine di servizio n. 23 del 25/11/2022;

PRESO ATTO che l’istanza è stata presentata per il rilascio della concessione di porzioni di aree appartenenti al Demanio Idrico dello Stato, che verranno occupate dalle seguenti interferenze:

-Interferenza n. 1 - Trincea in attraversamento superiore del corso d’acqua denominato FOSSO DELLE PIETRE (TN24210) Loc. Molino Rettori, nel Comune di San Marcello Piteglio (PT), con 3 cavi elettrici sotterranei MT. - Coord. WGS84 - Lat: 44,054 - Long: 10,796, nell’area identificata catastalmente nella partita speciale (strade) vicino fg. 56 part. 206;

- Interferenza n. 2 - Trincea in attraversamento superiore del corso d'acqua senza nome (TN24118) Loc. Villa Seconda, nel Comune di San Marcello Piteglio (PT), con 3 cavi elettrici sotterranei MT. - Coord. WGS84 - Lat: 44,056 - Long: 10,797 , nell'area identificata catastalmente nella partita speciale (strade) vicino fig. 55 part. 400;
- Interferenza n. 3 - Trincea in attraversamento superiore del corso d'acqua denominato FOSSO DELLE PIETRE (TN24210) Loc. Mol Loc. Villa Seconda, nel Comune di San Marcello Piteglio (PT), con 3 cavi elettrici sotterranei MT. - Coord. WGS84 Lat: 44,056 - Long: 10,798, nell'area identificata catastalmente nella partita speciale (strade) vicino fig. 56 part. 230-288;
- Interferenza n. 4 - Trincea in attraversamento superiore del corso d'acqua denominato RIO REDICANE (TN24299) Loc. La Fornace, nel Comune di San Marcello Piteglio (PT), con 3 cavi elettrici sotterranei MT. - Coord. WGS84 Lat: 44,054 - Long: 10,801 , nell'area identificata catastalmente nella partita speciale (strade) tra fig. 56 part. 90-407;
- Interferenza n. 5 -Trincea in attraversamento superiore del corso d'acqua senza nome (TN438645) Loc. La Fornace, nel Comune di San Marcello Piteglio (PT), con 3 cavi elettrici sotterranei MT. - Coord. WGS84 Lat: 44,053 - Long: 10,802, nell'area identificata catastalmente nella partita speciale (strade) tra fig. 56 part. 165-220;
- Interferenza n. 6 - Attraversamento superiore su manufatto esistente del corso d'acqua denominato FOSSO DIANORA (TN24293) Loc. P. Casa Nuova, nel Comune di San Marcello Piteglio (PT), con 3 cavi elettrici MT all'interno di tubazione staffata al paramento di valle del ponte. - Coord. WGS84 Lat: 44,052 - Long: 10,804, nell'area identificata catastalmente nella partita speciale (strade) tra fig. 56 part. 101 e fig. 59 part. 59;
- Interferenza n. 7 - Attraversamento superiore su manufatto esistente del corso d'acqua senza nome (TN24598) Loc. Limestone, nel Comune di San Marcello Piteglio (PT), con 3 cavi elettrici sotterranei MT. - Coord. WGS84 Lat: 44,049 - Long: 10,809, nell'area identificata catastalmente nella partita speciale (strade) vicino fig. 59 part. 35-310;
- Interferenza n. 8 - Attraversamento superiore aereo del corso d'acqua denominato RIO GONFIENTI (TN24583) Loc. Villa Margherita, nel Comune di San Marcello Piteglio (PT), con la campata aerea sottesa tra i nuovi sostegni in sostituzione degli esistenti SC6 e SC7, posti rispettivamente a 57 m e 5 m dal ciglio di sponda. - Coord. WGS84 Lat: 44,048 - Long: 10,814 , nell'area identificata catastalmente nella partita speciale (strade) vicino fig. 59 part. 261 e fig. 61 part. 318;
- Interferenza n. 9 - Attraversamento superiore aereo del corso d'acqua denominato FORRA SECCA (TN24582) Loc. Villa Margherita, nel Comune di San Marcello Piteglio (PT), con la campata aerea sottesa tra i nuovi sostegni in sostituzione degli esistenti SC7 e SC8, posti rispettivamente a 10 m e 5 m dal ciglio di sponda. - Coord. WGS84 Lat: 44,048 - Long: 10,815 , nell'area identificata catastalmente nella partita speciale (strade) vicino g. 61 part. 744;
- Interferenza n. 10 - Attraversamento superiore aereo del corso d'acqua denominato TORRENTE LIMESTRE (TN24631) Loc. Limestone, nel Comune di San Marcello Piteglio (PT), con la campata aerea sottesa tra i nuovi sostegni in sostituzione degli esistenti SL2 e SL3, posti rispettivamente a 8 m e 29 m dal ciglio di sponda. - Coord. WGS84 Lat: 44,047 - Long: 10,807 , nell'area identificata catastalmente nella partita speciale (acque) vicino fig. 58 part. 36 e fig. 59 part. 330;
- Interferenza n. 11 - Attraversamento superiore su manufatto esistente del corso d'acqua denominato TORRENTE LIMESTRE (TN24636) Loc. Limestone, nel Comune di San Marcello Piteglio (PT), con 3 cavi elettrici MT all'interno di tubazione staffata al paramento di valle del ponte. - Coord. WGS84 Lat: 44,047 - Long: 10,81, nell'area identificata catastalmente nella partita speciale (strade) vicino fig. 59 part. 38 e fig. 58 part. 115;
- Interferenza n. 12 -Attraversamento superiore su manufatto esistente del corso d'acqua denominato FORRA DI NEBBIANA (TN24921) Loc. Limestone, nel Comune di San Marcello Piteglio (PT), con 3 cavi elettrici MT all'interno di tubazione staffata al paramento di valle del ponte. - Coord. WGS84 Lat: 44,044 - Long: 10,812 , nell'area identificata catastalmente nella partita speciale (strade) vicino fig. 62 part. 516-51;
- Interferenza n. 13 - Attraversamento superiore su manufatto esistente del corso d'acqua senza nome (TN24934) Loc. Villaggio SMI, nel Comune di San Marcello Piteglio (PT), con 3 cavi elettrici MT all'interno di tubazione staffata al paramento di valle del ponte. - Coord. WGS84 Lat: 44,044 - Long: 10,819, nell'area identificata catastalmente nella partita speciale (strade) vicino fig. 62 part. 436-30;
- Interferenza n. 14 - Attraversamento superiore su manufatto esistente del corso d'acqua senza nome (TN24925) Loc. P. Pelliccia, nel Comune di San Marcello Piteglio (PT), con 3 cavi elettrici MT all'interno di tubazione staffata al paramento di valle del ponte. - Coord. WGS84 Lat: 44,044 - Long: 10,821, nell'area identificata catastalmente nella partita speciale (strade) vicino fig. 73 part. 439-152;
- Interferenza n. 15 - Trincea in attraversamento superiore del corso d'acqua denominato RIO DI TERNI (TN25008) Loc. La Casa, nel Comune di San Marcello Piteglio (PT), con 3 cavi elettrici sotterranei MT - Coord. WGS84 Lat: 44,043 - Long: 10,824, nell'area identificata catastalmente nella partita speciale (strade) vicino fig. 62 part. 98-169;
- Interferenza n. 16 -Trincea in attraversamento superiore del corso d'acqua senza nome (TN25162) Loc. P. Belvedere, nel Comune di San Marcello Piteglio (PT), con 3 cavi elettrici sotterranei MT - Coord. WGS84 Lat: 44,042 - Long: 10,828, nell'area identificata catastalmente nella partita speciale (strade) vicino fig. 62 part. 494;
- Interferenza n. 17 - Attraversamento superiore su manufatto esistente del corso d'acqua denominato Fosso Carpineta (6) (TN24996) Loc. P. Belvedere, nel Comune di San Marcello Piteglio (PT), con 3 cavi elettrici MT all'interno di tubazione staffata al paramento di valle del ponte. - Coord. WGS84 Lat: 44,042 - Long: 10,831, nell'area identificata catastalmente nella partita speciale (strade) vicino fig. 63 part. 52;
- Interferenza n. 18 - Attraversamento superiore su manufatto esistente del corso d'acqua senza nome (MV10971) Loc. Monte Oppio, nel Comune di San Marcello Piteglio (PT), con 3 cavi elettrici MT all'interno di tubazione staffata al

paramento di valle del ponte. - Coord. WGS84 Lat: 44,043 - Long: 10,84, nell'area identificata catastalmente nella partita speciale (strade) vicino fg. 63 part. 94-161;

-Interferenza n. 19 - Attraversamento superiore su manufatto esistente del corso d'acqua denominato Fosso del Poggio (15)(MV10941) Loc. Bandita, nel Comune di San Marcello Piteglio (PT), con 3 cavi elettrici MT all'interno di tubazione staffata al paramento di valle del ponte. - Coord. WGS84 Lat: 44,044 - Long: 10,843, nell'area identificata catastalmente nella partita speciale (strade) vicino fg. 63 part. 175;

-Interferenza n. 20 - Attraversamento superiore su manufatto esistente del corso d'acqua denominato Torrente Bardalone (MV11235) Loc. Bardalone, nel Comune di San Marcello Piteglio (PT), con 3 cavi elettrici MT all'interno di tubazione staffata al paramento di valle del ponte. - Coord. WGS84 Lat: 44,038 - Long: 10,851, nell'area identificata catastalmente nella partita speciale (strade) vicino fg. 67 part. 532-557;

-Interferenza n. 21 - Attraversamento superiore su manufatto esistente del corso d'acqua denominato Valle degli Occhiali (MV11421) Loc. Bardalone, nel Comune di San Marcello Piteglio (PT), con 3 cavi elettrici MT all'interno di tubazione staffata al paramento di valle del ponte. - Coord. WGS84 Lat: 44,037 - Long: 10,854, nell'area identificata catastalmente nella partita speciale (strade) vicino fg. 67 part. 199-112;

-Interferenza n. 22 - Attraversamento superiore su manufatto esistente del corso d'acqua denominato Valle degli Occhiali (MV11561) Loc. Occhiali, nel Comune di San Marcello Piteglio (PT), con 1 cavo elettrico MT all'interno di tubazione staffata al paramento di valle del ponte. - Coord. WGS84 Lat: 44,035 - Long: 10,853, nell'area identificata catastalmente nella partita speciale (acque) vicino fg. 82 part. 323 e fg. 83 part. 40;

-Interferenza n. 23 - Attraversamento superiore su manufatto esistente del corso d'acqua senza nome (MV11340) Loc. Bardalone, nel Comune di San Marcello Piteglio (PT), con 2 cavi elettrici MT all'interno di tubazione staffata al paramento di valle del ponte. - Coord. WGS84 Lat: 44,035 - Long: 10,853, nell'area identificata catastalmente nella partita speciale (strade) vicino fg. 67 part. 597-194;

-Interferenza n. 24 - Trincea in attraversamento superiore del corso d'acqua senza nome (MV11278) Loc. La Serrina, nel Comune di San Marcello Piteglio (PT), con 2 cavi elettrici sotterranei MT. - Coord. WGS84 - Lat: 44,038 - Long: 10,862, nell'area identificata catastalmente nella partita speciale (strade) vicino fg. 69 part. 136-214;

DATO ATTO che la richiesta è volta ad ottenere l'uso a titolo esclusivo e temporaneo delle aree appartenenti al Demanio dello Stato – Ramo idrico di pertinenza dei corsi d'acqua sopra indicati, per l'intervento di realizzazione di elettrodotti in cavo sotterraneo e aereo MT a 15kV, da realizzarsi tra le località Molino Rettori e La Serrina, nel Comune di San Marcello Piteglio (PT), con attraversamento di vari corsi d'acqua iscritti nel Reticolo Idrografico;

PRESO ATTO che l'intervento prevede la ricostruzione in cavo interrato ed in cavo aereo isolato degli elettrodotti esistenti a media tensione denominati "CAMPOTIZZORO", "LIMESTRE", "PRACCHIA", attualmente in conduttori nudi, non più idonei a resistere alle sollecitazioni imposte dagli eventi climatici, con attraversamento di vari corsi d'acqua iscritti nel Reticolo Idrografico di cui alla L.R. 79/2012, in loc. Molino Rettori e La Serrina, nel Comune di San Marcello Piteglio (PT), e il cui tracciato e le caratteristiche tecniche sono evidenziati nella documentazione tecnica allegata all'istanza pratica idraulica n. 3684 – SIDIT 1570/2024 – Proc. 2551/2024;

DATO ATTO che dagli accertamenti istruttori si rileva quanto segue:

- le tre linee esistenti oggetto di demolizione per le quali verrà realizzato il nuovo elettrodotto interrato a tre derivazioni in progetto, corrispondono a dei tratti delle linee autorizzate in sanatoria ai sensi della L.R. 51/99 con Decreto n. 4319 del 25/07/2003, ovvero la linea 25412 Pracchia, la linea 25403 Campotizzoro e la linea 25404 Limestone;
- agli atti del Settore risulta la tabella dello stato di consistenza delle linee a M.T. gestite da codesta Società, con indicazione delle occupazioni esistenti, che a partire dal 2005 ha costituito il riferimento della base di calcolo del canone da corrispondere, trasmessa alla Provincia di Pistoia in data 29/12/2005 con prot. ZPT/P2005005366;
- dal controllo della posizione contabile risultano aperte una posizione per cinque attraversamenti aerei per la linea 25403, due posizioni, di cui una per un attraversamento aereo e una per due attraversamenti interrati per la linea 25404 e una posizione per due attraversamenti interrati per la linea 25412;
- visto gli elaborati tecnici allegati, le interferenze riscontrate sulla linea 25403 sono 22 (ventidue), sulla linea 25404 sono 25 (venticinque), sulla linea 25412 sono 27 (ventisette), mentre le interferenze in progetto sono 24 (ventiquattro);

CONSIDERATO che il tecnico progettista ha attestato le condizioni di compatibilità idraulica dell'uso richiesto delle porzioni di aree del Demanio idrico, di cui all'art. 3 comma 5 della L.R. 41/18;

DATO ATTO che la concessione delle porzioni di aree demaniali può essere rilasciata con assegnazione diretta in quanto rientra tra quelle previste dall'art. 13 del Regolamento 60/R/2016 e successiva modifica;

VISTO in particolare l'art. 24 comma 6 del succitato Regolamento, ai sensi del quale la Concessione è rilasciata senza il disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra la Regione Toscana, in qualità di Amministrazione concedente e il Concessionario;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 19 (diciannove) la durata della concessione, che potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del termine di concessione;

CONSIDERATO che gli interventi previsti rientrano tra quelli autorizzabili ai sensi dell'art. 3 comma 2 della L.R. 41/2018;

DATO ATTO che, nella realizzazione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche, tecniche particolari e generali di seguito riportate e le disposizioni disciplinate dal Capo VII del RD. 523/1904 e dalla normativa nazionale e regionale di riferimento:

PRESCRIZIONI TECNICHE

- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'efficienza idraulica del tratto di corso d'acqua interessato dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua ed in ogni caso dovranno essere rimosse a lavori ultimati e comunque prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative;
- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale del Genio Civile Toscana Nord od altro da tali Ente individuato, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli;
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree che hanno visto il passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
- i lavori dovranno essere realizzati così come rappresentati negli elaborati grafici presenti;

PRESCRIZIONI TECNICHE PARTICOLARI:

- il rilascio della concessione per gli attraversamenti in progetto, per le interferenze dove verrà adottata la soluzione progettuale dei cavi elettrici all'interno di tubazione staffata al ponte, è condizionato al regime concessorio della copertura esistente, pertanto, qualora la stessa dovesse essere rimossa o adeguata, anche l'attraversamento potrà essere conseguentemente modificato a totale onere del richiedente la concessione;

PRESCRIZIONI GENERALI:

- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati dovrà essere sottoposta ad ulteriore esame del Settore Genio Civile per la nuova eventuale autorizzazione prima della esecuzione;
- i lavori dovranno iniziare entro 12 (dodici) mesi dalla data di rilascio del presente atto, pena la perdita di validità dello stesso; nel caso in cui le opere non fossero ancora iniziate entro tale scadenza, l'autorizzazione dovrà essere considerata automaticamente decaduta, senza ulteriore comunicazione da parte dello scrivente ufficio;
- l'autorizzazione di cui al presente atto ha validità di 36 (trentasei) mesi, dalla data del presente atto a pena di decadenza senza ulteriori comunicazione da parte dello scrivente Ufficio, salvo richiesta di rinnovo da presentarsi almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza;
- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;
- il richiedente dovrà comunicare allo scrivente Settore la data di inizio lavori con un anticipo di almeno 15 (quindici) giorni, la data di fine lavori entro 15 (quindici) giorni dalla loro ultimazione e trasmettere copia della dichiarazione di rispondenza delle opere stesse a quanto oggetto di autorizzazione e dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni contenute nel presente atto;
- il richiedente, ai fini dell'esecuzione delle opere, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;
- con il presente Decreto si intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi manutentivi ordinari che si rendessero necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto comunque delle normative vigenti al momento;

- il concessionario dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione, la data d'inizio dei predetti lavori manutentivi e dovrà altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa;

STABILITO che ai sensi dell'art. 22 del DPGR 60/R del 12/08/2016, il Concessionario si obbliga:

- ad assumere la custodia delle porzioni di aree demaniali in concessione, oltreché delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime dei corsi d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione delle porzioni di aree e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al Demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere né sub concedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;
- a ripristinare, a proprie spese i luoghi alla scadenza della concessione per decorrenza del termine di durata sotto indicato e in caso di revoca o rinuncia, fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al Demanio, senza oneri per l'Amministrazione;

Il Concessionario inoltre:

- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni dei corsi d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che possa sopravvenire;
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed ai corsi d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

DATO ATTO che l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica in particolare nei casi di:

- a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari e nel presente decreto;
- b) violazione del divieto di cessione della Concessione e di sub-concessione anche parziale delle porzioni di aree;
- c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato;

Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;

RICORDATO che:

- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;
- qualora il Concessionario non ottemperi a quanto sopra, si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario, salvo che su istanza di questi l'Amministrazione concedente non ritenga di esonerarlo, nel qual caso il

Concessionario non avrà diritto a compensi od indennizzi di sorta, e fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al Demanio, senza oneri per l'amministrazione;
per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;
DATO ATTO che il canone che E-Distribuzione dovrà corrispondere alla Regione Toscana per l'occupazione delle porzioni di aree demaniali con le suddette interferenze è di € 5.919,48 (euro cinquemilanovecentodiciannove/48), importo così determinato dall'allegato A alla D.G.R.T. n. 1555 del 27/12/2022, che verrà aggiornato ogni dodici mesi mediante applicazione degli indici ISTAT relativi alla variazione del costo della vita;

RISCONTRATO che E-Distribuzione ha ottemperato al pagamento dei seguenti importi, le cui ricevute sono pervenute il 11/12/2023 (prot. 559182):

- € 5.919,48 (euro cinquemilanovecentodiciannove/48) quale canone per l'anno 2023;
- € 5.919,48 (euro cinquemilanovecentodiciannove/48) quale deposito cauzionale, richiesto a garanzia del regolare pagamento del canone e/o a titolo di rimborso delle spese sostenute da questa Amministrazione;
- € 2.959,74 (euro duemilanovecentocinquantanove/74) quale imposta regionale per l'anno 2023;
- € 24.106,86 (euro ventiquattromilacentosei/86) quale indennità di occupazione senza titolo;
- € 4.886,90 (euro quattromilaottocentottantasei/90) quale imposta regionale per gli anni 2021 e 2022;
- € 2.297,40 (euro duemiladuecentonovantasette/40)+ € 16,00 (euro sedici/00) di spese di registrazione poiché il presente atto è soggetto a registrazione fiscale, ai sensi di art. 5 D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131;

DATO ATTO che il presente atto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

DATO ATTO che il presente decreto è soggetto a registrazione fiscale, ai sensi di legge (art. 5 D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131);

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria competente;

DECRETA

1. DI RILASCIARE a E-DISTRIBUZIONE S.p.A., con sede legale in via Ombrone 2 a Roma (RM), codice fiscale 05779711000, la concessione di porzioni di aree appartenenti al Demanio idrico dello Stato, per l'intervento di realizzazione di elettrodotti in cavo sotterraneo e aereo MT a 15k, da realizzarsi tra le località Molino Rettori e La Serrina, nel Comune di San Marcello Piteglio (PT), con attraversamento di vari corsi d'acqua iscritti nel Reticolo Idrografico, descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati allegati alla pratica idraulica n. 3684 – SIDIT 1570/2024 – Proc. 2551/2024;
2. DI AUTORIZZARE l'esecuzione delle opere, ai soli fini idraulici, ai sensi e per gli effetti dell'art. 93 del R.D. 523/1904 e dell'art. 3 comma 2 della L.R. 41/2018, descritte negli elaborati presentati dal tecnico incaricato;
3. DI STABILIRE che i lavori, di cui alla presente autorizzazione, dovranno iniziare entro 12 (dodici) mesi dalla data del presente decreto e che l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori ha validità 36 (trentasei) mesi, sempre a partire dalla data del presente atto e che superati tali termini, ne decade automaticamente la validità, senza necessità di ulteriori comunicazioni da parte di questo Settore, fatta salva la possibilità di motivata richiesta di rinnovo da parte del richiedente;
4. DI DISPORRE che la realizzazione delle opere sia sottoposta alle prescrizioni individuate in narrativa;
5. DI STABILIRE che la concessione delle suddette porzioni di aree, avrà la durata di anni 19 (diciannove) anni, a decorrere dalla data del presente decreto, a fronte del pagamento del canone demaniale annuo pari ad € 5.919,48 (euro cinquemilanovecentodiciannove/48), che verrà maggiorato dall'incremento annuale ISTAT e/o salvo future e diverse modifiche o rivalutazioni;
6. DI DARE ATTO che la concessione di cui al presente atto, è rilasciata ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904 e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi; il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;

7. DI DARE ATTO che il richiedente è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente concessione/autorizzazione non possono iniziare i lavori;
8. DI TRASMETTERE il presente atto al richiedente tramite pec;
9. DI DARE, ALTRESI', ATTO che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10159 del 14-05-2024

Decreto soggetto a verifica adempimenti trasparenza e pubblicazione ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 12136 - Data adozione: 04/06/2024

Oggetto: R.D. n° 1775/1933 - conclusione positiva della Conferenza di servizi art. 14 bis legge n° 241/1990, in forma semplificata modalità asincrona, relativa all'istanza intesa ad ottenere la riattivazione di concessione preferenziale per l'utilizzo di acqua pubblica sotterranea, nel Comune di Viareggio (LU), ad uso civile, pratica CL D 13899 Sidit n° 194866/2020.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato 1 nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 04/06/2024

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2024AD013559

IL DIRIGENTE

Visti:

- il R.D. 11/12/1933, n° 1775;
- la Legge n° 241/1990;
- il D.L.vo 31/03/1998, n° 112;
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n° 6 del 25/01/2005 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;
- la L.R. n° 40/2009;
- la L.R. n° 24 del 5 giugno 2012, “Norme per la gestione delle crisi idriche e idropotabili, modifiche alla l.r. 69/2011 ed alla L.R. 91/1998”;
- la L.R. 3 marzo 2015 n° 22 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n° 56”;
- i regolamenti emanati dalla Regione Toscana di cui al D.P.G.R. 21/04/2015 n° 50/R/2015 e al D.P.G.R. 21/04/2015 n° 51/R/2015;
- la L.R. 28/12/2015, n° 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- il D.P.G.R. 16 agosto 2016, n° 61/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 11 commi 1 e 2 della legge regionale 28 dicembre 2015, n° 80 (norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l’utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l’uso di acqua. Modifiche al d.p.g.r. 51/R/2015”;

Vista l’istanza presentata dal Richiedente, i cui dati identificativi sono indicati nell’allegato 1 non pubblicato, parte integrante e sostanziale del presente decreto, trasmessa attraverso la piattaforma R.T. Sidit, prot. n° 128079 del 22/02/2024, intesa ad ottenere la riattivazione di concessione preferenziale per l’utilizzo di acqua pubblica sotterranea, ad uso civile (irrigazione aree a verde, risciacquo bagnanti), tramite un pozzo nel Comune di Viareggio (LU), su arenile demaniale in concessione, contraddistinto al Catasto dei terreni al foglio n° 10 mappale n° 501 del Comune di Viareggio (LU), per un volume complessivo pari a 2.500,0 mc/anno, pratica CL D 13899 Sidit n° 194866/2020.

Vista la nota di indizione, prot. n° 0225478 del 16/04/2024, con la quale è stata indetta la conferenza dei servizi decisoria, ai sensi dell’art. 14 bis Legge n° 241/1990, integrata dal D.L. 76/2020, modificato dal D.L. 13/2023 e ss.mm.ii., in forma semplificata ed in modalità asincrona, ove è indicato:

- a) l’avviso di istruttoria di concessione preferenziale per l’utilizzo di acqua pubblica di cui in oggetto che è stato pubblicato all’albo pretorio del Comune di Viareggio (LU) per 15 giorni consecutivi a decorrere dalla data del 12/04/2024 e sul sito istituzionale della Regione Toscana;
- b) che trattasi di riattivazione di procedimento di concessione preferenziale e, pertanto, ai sensi art. 96 comma 7 del D.Lgs. 152/2006, colui che ha presentato istanza di concessione preferenziale ha un vero e proprio diritto soggettivo ad ottenere il rilascio di detta "concessione", con effetti (anche verso terzi) “ex tunc” perché si tratta di concessione non attributiva, ma meramente dichiarativa;
- c) che la L.R. n. 22/2015 individua l’Ente R.T. quale amministrazione titolare della competenza sul procedimento in oggetto;
- d) che la conclusione positiva del procedimento è subordinata all’acquisizione dei più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi dalle Amministrazioni in indirizzo ai sensi dell’art. 47 comma 7 del DPGRT n° 61/R del 16/08/2017 ed in particolare:
 - Autorità di Bacino Distrettuale Appennino Settentrionale ai fini dell’acquisizione del parere, previsto dall’art. 7, comma 2 del RD 1775/1933;
 - Comune di Viareggio (LU) in merito alla conformità della derivazione in relazione agli eventuali condizionamenti presenti negli strumenti urbanistici comunali, con particolare riguardo al fenomeno

dell'intrusione salina;

- Azienda Unità Sanitaria locale e Dipartimento ARPAT territorialmente competente, ai fini dell'acquisizione di eventuali valutazioni tecniche e contributi istruttori, anche in ordine alla localizzazione dell'opera di presa, con particolare riferimento all'eventuale necessità del giudizio di idoneità all'uso potabile, reso dalla competente Autorità sanitaria ai sensi del D. Lgs. 18/2023, tenuto conto che l'acqua sarà utilizzata anche per risciacquo bagnanti;

e) che il giorno 31/05/2024 è il termine perentorio entro il quale le amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza.

Visti i contributi:

- parere di Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale, prot. n° 0246551 del 30/04/2024: assenso alle seguenti condizioni:

- che il prelievo non ecceda i 3.000,0 mc/anno;
- che la portata massima istantanea non sia superiore a 0,5 l/sec;
- che venga installato il misuratore dei volumi emunti;

- contributo istruttorio di ARPAT prot. n° 0176944 del 18/03/2024, con le seguenti raccomandazioni:

- nell'uso dell'acqua non siano utilizzati detersivi, saponi o altri prodotti;
- per quanto riguarda l'irrigazione delle aree a verde si raccomanda l'utilizzo di sistemi ad alta efficienza;

- parere Azienda USL Toscana Nord Ovest prot. n° 0235141 del 22/04/2024:

- l'eventuale percorso volto alla richiesta di potabilità è indipendente, successivo e subordinato al procedimento per il rilascio della concessione per l'utilizzo della risorsa idrica;

- parere Comune di Viareggio (LU), prot. n° 0263067 del 09/05/2024:

- il pozzo può essere dichiarato conforme agli strumenti urbanistici comunali, solamente nel caso in cui lo stesso rispetti i parametri indicati nella norma, ossia realizzato in area con conducibilità inferiore a 1000 microsimens e, solamente nel caso di pozzo ad uso domestico, siano rispettate le forme di regolazione dei prelievi per tali usi, definiti dalla Regione Toscana ai sensi dell'articolo 96, comma 11, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n° 152 s.m.i., in linea con gli indirizzi dettati dalla Direttiva n° 7 del Piano di bacino stralcio per il bilancio idrico del Lago di Massaciuccoli.

Considerato che il pozzo è ubicato in area a conducibilità inferiore a 1.000 microsimens e quindi può essere ritenuto conforme agli strumenti urbanistici vigenti del Comune di Viareggio (LU).

Considerato che i lavori della Conferenza devono concludersi non oltre quarantacinque giorni in quanto sono coinvolte amministrazioni preposte alla tutela ambientale e della salute dei cittadini, dalla data della prima riunione sopra indicata.

Vista la Relazione d'istruttoria della conferenza di servizi redatta dai tecnici del GCTN il 31/05/2024.

Dato atto che il responsabile del procedimento è il sottoscritto dirigente e che non sussiste, nei propri confronti, conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990.

Tutto ciò premesso e considerato:

DECRETA

1. di concludere positivamente la Conferenza di servizi art. 14 bis legge n° 241/1990, in forma semplificata modalità asincrona, come sopra indetta e svolta, che sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni e servizi pubblici interessati, relativa all'istanza presentata dal Richiedente, i cui dati identificativi sono indicati nell'allegato 1 non pubblicato, parte integrante e sostanziale del presente decreto, trasmessa attraverso la piattaforma R.T. Sidit, prot. n° 128079 del 22/02/2024, intesa ad ottenere la riattivazione di concessione preferenziale per l'utilizzo di acqua pubblica sotterranea, ad uso civile (irrigazione aree a verde, risciacquo bagnanti), tramite un pozzo nel Comune di Viareggio (LU), su arenile demaniale in concessione, contraddistinto al Catasto dei terreni al foglio n° 10 mappale n° 501 del Comune di Viareggio (LU), per un volume complessivo pari a 2.500,0 mc/anno, pratica CL D 13899 Sidit n° 194866/2020 con le seguenti prescrizioni:
 - usi specifici concessi: irrigazione aree a verde;
 - divieto dell'acqua per gli usi umani, così come definiti dal D. Lgs. 18/2023; l'Azienda ASL Toscana Nord Ovest è la sola autorità competente a ricevere l'eventuale domanda di giudizio di idoneità dell'acqua all'uso umano, una volta ottenuta la concessione per l'utilizzo dell'acqua pubblica;
 - la portata massima non sia superiore a 0,5 l/sec;
 - manutenzione del misuratore dei volumi;
 - nell'uso non siano utilizzati detersivi, saponi o altri prodotti.
2. di stabilire che, ai sensi dell'art. 21-quater della legge n° 241/90, i termini di efficacia del presente atto decorreranno dalla data di riconoscimento della concessione di derivazione;
3. di disporre che, ai fini di cui sopra, copia del presente decreto sia trasmessa in forma telematica alle Amministrazioni ed ai soggetti che per legge devono intervenire nel procedimento ed ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, ai loro rispettivi indirizzi;
4. di dare atto che avverso il presente decreto, entro 10 giorni dalla sua comunicazione, le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica incolumità dei cittadini possono proporre opposizione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 14-quinquies, legge n° 241/1990; per le amministrazioni statali l'opposizione è proposta dal Ministro competente;
5. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di Legge;
6. di dare atto che gli atti inerenti il procedimento sono depositati presso il Genio Civile Toscana Nord – sede di Lucca, accessibili da parte di chiunque vi abbia interesse secondo le modalità ed i limiti previsti dalle vigenti norme in materia di accesso ai documenti amministrativi.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

1

DATI IDENTIFICATIVI

caa7a2c3d69f7fff4c4b00745a6850eb1968365f7b14b98acf4f16fcc52e253d

**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10159 del 14-05-2024

Decreto soggetto a verifica adempimenti trasparenza e pubblicazione ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 12139 - Data adozione: 03/06/2024

Oggetto: R.D. n° 1775/1933 - conclusione positiva della Conferenza di servizi art. 14 bis legge n° 241/1990, in forma semplificata modalità asincrona, relativa all'istanza intesa ad ottenere la riattivazione di concessione preferenziale per l'utilizzo di acqua pubblica sotterranea, tramite un pozzo nel Comune di Viareggio (LU), uso civile, pratica CL VER 4742 Sidit n° 180756/2020.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato 1 nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 04/06/2024

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2024AD013502

IL DIRIGENTE

Visti:

- il R.D. 11/12/1933, n° 1775;
- la Legge n° 241/1990;
- il D.L.vo 31/03/1998, n° 112;
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n° 6 del 25/01/2005 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;
- la L.R. n° 40/2009;
- la L.R. n° 24 del 5 giugno 2012, “Norme per la gestione delle crisi idriche e idropotabili, modifiche alla l.r. 69/2011 ed alla L.R. 91/1998”;
- la L.R. 3 marzo 2015 n° 22 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n° 56”;
- i regolamenti emanati dalla Regione Toscana di cui al D.P.G.R. 21/04/2015 n° 50/R/2015 e al D.P.G.R. 21/04/2015 n° 51/R/2015;
- la L.R. 28/12/2015, n° 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- il D.P.G.R. 16 agosto 2016, n° 61/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 11 commi 1 e 2 della legge regionale 28 dicembre 2015, n° 80 (norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l’utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l’uso di acqua. Modifiche al d.p.g.r. 51/R/2015”;

Vista l’istanza presentata dal Richiedente, i cui dati identificativi sono indicati nell’allegato 1 non pubblicato, parte integrante e sostanziale del presente decreto, trasmessa attraverso la piattaforma R.T. Sidit, prot. n° 132936 del 26/02/2024, intesa ad ottenere la riattivazione di concessione preferenziale per l’utilizzo di acqua pubblica sotterranea, ad uso civile (irrigazione aree a verde, pulizia locali, attrezzature e mezzi per allestimento della spiaggia), tramite un pozzo nel Comune di Viareggio (LU), su arenile demaniale in concessione, contraddistinto al Catasto dei terreni al foglio n° 8 mappale n° 812 del Comune di Viareggio (LU), per un volume complessivo pari a 4.000,0 mc/anno, pratica CL VER 4742 Sidit n° 180756/2020.

Vista la nota di indizione, prot. n° 0225479 del 16/04/2024, con la quale è stata indetta la conferenza dei servizi decisoria, ai sensi dell’art. 14 bis Legge n° 241/1990, integrata dal D.L. 76/2020, modificato dal D.L. 13/2023 e ss.mm.ii., in forma semplificata ed in modalità asincrona, ove è indicato:

- a) l’avviso di istruttoria di concessione preferenziale per l’utilizzo di acqua pubblica di cui in oggetto che è stato pubblicato all’albo pretorio del Comune di Viareggio (LU) per 15 giorni consecutivi a decorrere dalla data del 16/04/2024 e sul sito istituzionale della Regione Toscana;
- b) che trattasi di riattivazione di procedimento di concessione preferenziale e, pertanto, ai sensi art. 96 comma 7 del D.Lgs. 152/2006, colui che ha presentato istanza di concessione preferenziale ha un vero e proprio diritto soggettivo ad ottenere il rilascio di detta "concessione", con effetti (anche verso terzi) “ex tunc” perché si tratta di concessione non attributiva, ma meramente dichiarativa;
- c) che la L.R. n. 22/2015 individua l’Ente R.T. quale amministrazione titolare della competenza sul procedimento in oggetto;
- d) che la conclusione positiva del procedimento è subordinata all’acquisizione dei più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi dalle Amministrazioni in indirizzo ai sensi dell’art. 47 comma 7 del DPGRT n° 61/R del 16/08/2017 ed in particolare:
 - Autorità di Bacino Distrettuale Appennino Settentrionale ai fini dell’acquisizione del parere, previsto dall’art. 7, comma 2 del RD 1775/1933;
 - Comune di Viareggio (LU) in merito alla conformità della derivazione in relazione agli eventuali condizionamenti presenti negli strumenti urbanistici comunali, con particolare riguardo al fenomeno

dell'intrusione salina;

e) che il giorno 31/05/2024 è il termine perentorio entro il quale le amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza.

Visti i contributi:

- parere di Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale, prot. n° 0246551 del 30/04/2024: assenso alle seguenti condizioni:

- che il prelievo non ecceda i 3.000,0 mc/anno;
- che la portata massima istantanea non sia superiore a 0,5 l/sec;
- che venga installato il misuratore dei volumi emunti;

- contributo istruttorio di ARPAT prot. n° 0176944 del 18/03/2024, con le seguenti raccomandazioni:

- nell'uso dell'acqua non siano utilizzati detersivi, saponi o altri prodotti;
- per quanto riguarda l'irrigazione delle aree a verde si raccomanda l'utilizzo di sistemi ad alta efficienza;

- parere Comune di Viareggio (LU), prot. n° 0265082 del 10/05/2024:

- il pozzo può essere dichiarato conforme agli strumenti urbanistici comunali, solamente nel caso in cui lo stesso rispetti i parametri indicati nella norma, ossia realizzato in area con conducibilità inferiore a 1000 microsimens e, solamente nel caso di pozzo ad uso domestico, siano rispettate le forme di regolazione dei prelievi per tali usi, definiti dalla Regione Toscana ai sensi dell'articolo 96, comma 11, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n° 152 s.m.i., in linea con gli indirizzi dettati dalla Direttiva n° 7 del Piano di bacino stralcio per il bilancio idrico del Lago di Massaciuccoli.

Considerato che il pozzo è ubicato in area a conducibilità inferiore a 1.000 microsimens e quindi può essere ritenuto conforme agli strumenti urbanistici vigenti del Comune di Viareggio (LU).

Considerato che i lavori della Conferenza devono concludersi non oltre quarantacinque giorni in quanto sono coinvolte amministrazioni preposte alla tutela ambientale e della salute dei cittadini, dalla data della prima riunione sopra indicata.

Vista la Relazione d'istruttoria della conferenza di servizi redatta dai tecnici del GCTN il 31/05/2024.

Dato atto che il responsabile del procedimento è il sottoscritto dirigente e che non sussiste, nei propri confronti, conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990.

Tutto ciò premesso e considerato:

DECRETA

1. di concludere positivamente la Conferenza di servizi art.14 bis legge n° 241/1990, in forma semplificata modalità asincrona, come sopra indetta e svolta, che sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni e servizi pubblici interessati, relativa all'istanza presentata dal Richiedente, i cui dati identificativi sono indicati nell'allegato 1 non pubblicato, parte integrante e sostanziale del presente decreto, trasmessa attraverso la piattaforma R.T. Sidit, prot. n° 132936 del 26/02/2024, intesa ad ottenere la riattivazione di concessione preferenziale per

l'utilizzo di acqua pubblica sotterranea, ad uso civile (irrigazione aree a verde, pulizia locali, attrezzature e mezzi per allestimento della spiaggia), tramite un pozzo nel Comune di Viareggio (LU), su arenile demaniale in concessione, contraddistinto al Catasto dei terreni al foglio n° 8 mappale n° 812 del Comune di Viareggio (LU), per un volume complessivo pari a 4.000,0 mc/anno, pratica CL VER 4742 Sidit n° 180756/2020, con le seguenti prescrizioni:

- usi specifici concessi: irrigazione aree a verde, pulizia locali, attrezzature e mezzi per allestimento della spiaggia;
 - divieto dell'acqua per gli usi umani, così come definiti dal D. Lgs. 18/2023;
 - la portata massima non sia superiore a 0,5 l/sec;
 - manutenzione del misuratore dei volumi;
 - nell'uso non siano utilizzati detersivi, saponi o altri prodotti.
2. di stabilire che, ai sensi dell'art. 21-quater della legge n° 241/90, i termini di efficacia del presente atto decorreranno dalla data di riconoscimento della concessione di derivazione;
 3. di disporre che, ai fini di cui sopra, copia del presente decreto sia trasmessa in forma telematica alle Amministrazioni ed ai soggetti che per legge devono intervenire nel procedimento ed ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, ai loro rispettivi indirizzi;
 4. di dare atto che avverso il presente decreto, entro 10 giorni dalla sua comunicazione, le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica incolumità dei cittadini possono proporre opposizione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 14-quinquies, legge n° 241/1990; per le amministrazioni statali l'opposizione è proposta dal Ministro competente;
 5. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di Legge;
 6. di dare atto che gli atti inerenti il procedimento sono depositati presso il Genio Civile Toscana Nord – sede di Lucca, accessibili da parte di chiunque vi abbia interesse secondo le modalità ed i limiti previsti dalle vigenti norme in materia di accesso ai documenti amministrativi.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

1

DATI IDENTIFICATIVI

9f204aa83cf999286ab9e7c44f189fcffbc0d4af729c9324c7beea3960cc33d0



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10159 del 14-05-2024

Decreto soggetto a verifica adempimenti trasparenza e pubblicazione ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 12141 - Data adozione: 04/06/2024

Oggetto: R.D. n. 523/1904 - L. n. 37/1994 - L.R. n. 41/2018 - Pratica idraulica n. 4549 - SIDIT 2055/2024 - Proc. 3413/24.
Concessione ed Autorizzazione idraulica per la realizzazione di rete in fibra ottica in varie località nel Comune di Pietrasanta (LU)

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 04/06/2024

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2024AD013637

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r.91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994”;

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTA la D.C.R.T. n. 101 del 21/12/2016 e ss. mm. ii. con cui, ai sensi della L.R. 79/12, è stato individuato il reticolo idrografico e il reticolo di gestione;

RICHIAMATO il DPGR 60/R del 12/08/2016 “Regolamento in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri” recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R dell’8/8/2017;

VISTA la DGRT n. 888 del 07/08/2017 “Determinazione dei canoni per l’uso del demanio idrico”;

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014”;

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)”;

VISTA la L.R. n. 93 del 27/11/2020 recante:”Interventi normativi collegati alla terza variazione al bilancio di previsione finanziario 2020 – 2022. Modifiche alla L.R 73/2005 e alla L.R. 19/2019”;

VISTA la D.C.R.T. n. 25 del 23/04/2024: "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012 n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 55 del 11/07/2023";

VISTA l’istanza di autorizzazione e di concessione presentata dalla società Open Fiber S.p.A., con sede legale a Milano in Viale Certosa n. 2 - C.F. 09320630966, acquisita agli atti di questo Settore con prot. 267592 del 13/05/2024 (pratica idraulica 4549 – SIDIT 2055/2024 – Proc. 3413/24), con la quale è stata trasmessa la documentazione progettuale costituita dai seguenti elaborati a firma del tecnico iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli al n. B23061:

- Documento principale con normativa di riferimento;
- Corografia generale e descrizione di ogni interferenza con il reticolo idrografico;

- Relazione Tecnica descrittiva con tabella interferenze;

DATO ATTO che il progetto prevede la realizzazione di rete in fibra ottica in varie località del Comune di Pietrasanta (LU);

CONSIDERATO che l'intervento sopra descritto interessa suoli censiti al NCT del Comune di Pietrasanta (LU) e comporta l'utilizzo di area del demanio idrico, afferente ai corsi d'acqua così come sono indicati nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

DATO ATTO che per la concessione delle aree si può procedere ad assegnazione diretta in quanto le opere in narrativa rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 del Regolamento 60/R/2016 e s.m.i;

VISTO in particolare l'art. 24 comma 6 del succitato Regolamento, ai sensi del quale la concessione è rilasciata senza il disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra la Regione Toscana, in qualità di Amministrazione concedente e Concessionario;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è stato nominato con O.d.S. n. 23 del 25/11/2022;

RILEVATO che gli elaborati progettuali nella loro stesura finale, quelli che descrivono l'esecuzione dei lavori ed ai quali si riferisce il seguente atto, sono quelli sopra riportati;

CONSIDERATO che:

- il progetto delle opere in oggetto presenta i requisiti per essere autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate, in quanto:
 1. non altera il buon regime delle acque;
 2. non interferisce con esigenze di regimazione idraulica, accessibilità e manutenzione del corso d'acqua ed è compatibile con la presenza di opere idrauliche;
 3. non interferisce con la stabilità del fondo e delle sponde del corso d'acqua;
 4. non vi è aggravio del rischio in altre aree derivante dalla realizzazione dell'intervento;
 5. non vi è aggravio del rischio per le persone;
- la realizzazione dei lavori in oggetto è disciplinata dal Capo VII del R.D 523/1904 e dalla normativa regionale di riferimento;
-

DATO ATTO che, nella realizzazione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche, prescrizioni tecniche particolari e generali, che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI TECNICHE:

- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito od ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'efficienza idraulica dei corsi d'acqua interessati dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua ed in ogni caso dovranno essere rimosse a lavori ultimati e comunque prima del sopraggiungere delle piene;

- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative. Le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati e visti (solo se è stato trasmesso il cartaceo);
- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi
- dovrà essere sempre garantito l'accesso al cantiere al personale del Settore Genio Civile o altro da tale Ente individuato, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli;
- i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell'ittiofauna contenute e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla fauna ittica;
- prescrizioni sul taglio di alberature; eventuali autorizzazioni dovranno essere richieste agli Enti competenti;
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree interessate dal passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
- divieto di transito per mezzi pesanti in particolare su argini inibiti;
- i lavori dovranno essere realizzati così come rappresentati negli elaborati grafici presenti;

PRESCRIZIONI TECNICHE PARTICOLARI:

- Al fine di permettere l'esecuzione delle operazioni di manutenzione e pronto intervento idraulico in condizioni di sicurezza secondo quanto previsto nell'allegato IX D.Lgs 81/2008 la distanza minima del cavo dalla sommità arginale o dal ciglio di sponda non dovrà essere minore di quanto previsto al punto 2.1.05 del DM 21/03/1988 e comunque maggiore di 7,00 (sette) m;

PRESCRIZIONI GENERALI:

- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati dovrà essere sottoposta ad ulteriore esame del Settore Genio Civile per la nuova eventuale autorizzazione prima della esecuzione;
- l'autorizzazione ha validità di anni 3 (tre) dalla data di rilascio del presente atto a pena di decadenza del medesimo senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente ufficio;
- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;
- il richiedente dovrà comunicare al Settore Genio Civile la data di inizio e fine lavori con un anticipo di almeno 15 (quindici) giorni e trasmettere copia della dichiarazione di rispondenza delle opere stesse a quanto oggetto di autorizzazione e dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni contenute nel presente atto;
- il Concessionario, ai fini dell'esecuzione delle opere, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti.
- Il Concessionario si obbliga a proprie cure e spese:
- ad assumere la custodia delle aree demaniali in concessione, oltretutto delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo

ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;

- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere la concessione né subconcedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- il Concessionario si obbliga sin d'ora di tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;
- il Concessionario è obbligato a consentire, in ogni momento l'accesso e/o il transito, per le opportune operazioni di vigilanza, al personale del Settore Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;
- il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;
- l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica in particolare nei casi di:
 - a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari e nel presente Decreto;
 - b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale dell'area;
 - c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;
- Al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute.
- Fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'immobile e al ripristino dei luoghi.

- Nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa.
- Alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, revoca, rinuncia, la concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare, a proprie spese, i luoghi, nel termine assegnato.
- Qualora il Concessionario non ottemperi a quanto sopra, si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario, salvo che su istanza di questi l'Amministrazione concedente non ritenga di esonerarlo, nel qual caso il Concessionario non avrà diritto a compensi od indennizzi di sorta, e fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'amministrazione.
- Per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati.

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art.2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto all'osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni diciannove la durata della concessione, che potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del termine di concessione;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F;

DATO ATTO che:

- il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;
- ai sensi del D.Lgs. 259 del 01.08.2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche) non è dovuto il canone per l'occupazione demaniale;

DECRETA

1. DI AUTORIZZARE la società Open Fiber S.p.A., con sede legale a Milano in Viale Certosa n.2 - C.F. 09320630966, all'esecuzione delle opere, ai soli fini idraulici ai sensi e per gli effetti dell' art.2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e dell' art. 93 del R.D. 523/1904, così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati relativi alla Pratica idraulica n. 4549 – SIDIT 2055/2024 – Proc. 3413/24;
2. DI STABILIRE che l'autorizzazione all'esecuzione delle opere ha validità di anni 3 (tre) dalla data di adozione del presente atto e che la realizzazione delle opere sia sottoposta alle prescrizioni individuate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte del Settore Genio Civile;
3. DI ACCORDARE alla società Open Fiber S.p.A. la concessione per l'occupazione demaniale delle aree indicate nelle premesse, che si intendono qui richiamate;
4. DI DARE ATTO che ai sensi del D.Lgs. 259 del 01.08.2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche) non è dovuto il canone per l'occupazione demaniale;
5. DI DARE ATTO che l'intervento sopra descritto interessa suoli censiti al NCT del Comune di Pietrasanta (LU) e comporta l'utilizzo di area del demanio idrico, afferente ai corsi d'acqua così come sono indicati nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;
6. DI STABILIRE che la concessione ha durata di anni 19 (diciannove), dalla data di adozione del presente atto, secondo le condizioni, le clausole e le prescrizioni previste in premessa;
7. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi;
8. DI DARE ATTO che il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
9. DI DARE ATTO che il Concessionario è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente autorizzazione non possono iniziare i lavori;
10. DI NOTIFICARE il presente atto all'indirizzo pec della Società Openfiber S.p.A.;
11. DI DARE ATTO che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

Elenco Interferenze

abe81b5c767a049cd6542de2980c8f5ef08cf82747ca34ad297b12b356c16d86

ALLEGATO A

Rif. Tavola	N. Lavorazione	Nome Corso d'acqua	Attraversamenti	Parallelismi		Coordinate Intervento (WGS 84)
				4m< Distanza <10m	Distanza <4m	
SC 01	1	CANALE SOBARDINO	Intervento n°2 Su Rete ED Aerea Esistente di ml 30,00	-	-	43.96946541, 10.23043397
SC 01.1	1.1	CANALE SOBARDINO	Intervento n°7 mediante scavo subalveo in NO-DIG di ml 30,00	-	-	43.96939574, 10.23021768
SC 02	2	RIO DELLA COLOMBETTA	Intervento n°2 Su Rete ED Aerea Esistente di ml 30,00	N.1 Pozzetto 45x45; Scavo in Trincea asfalto di ml 15,94	N.3 Pozzetti 45x45; Scavo in Trincea asfalto di ml 41,37.	43.96861607, 10.22118045
SC 02.1	2.1	RIO DELLA COLOMBETTA	Intervento n°11 Su Rete TIM interrata Esistente di ml 30,00	-	-	43.96847053, 10.22078731
SC 02.2	2.2	RIO DELLA COLOMBETTA	Intervento n°2 Su Rete ED Aerea Esistente di ml 14,23	-	-	43.96832675, 10.22048469
SC 03	3	CANALE SOBARDINO	Intervento n°2 Su Rete ED Aerea Esistente di ml 30,00	Scavo in trincea sterrato di ml 1,59; N.1 Pozzetto 76x40; N.3 Pozzetti 45x45; Posa Canaletta di ml 2,10; Scavo in trincea asfalto di 7,71 ml; Scavo in Microtrincea di 50,54 ml	Rete ED Aerea Esistente di ml 30,00; N.1 Pozzetto 45x45.	43.96704152, 10.22398219

SC 04	4	CANALE SOBARDINO	Intervento n°11 Su Rete TIM interrata Esistente di ml 30,00	-	-	43.96617846, 10.22160984
SC 04.1	4.1	RIO DELLA COLOMBETTA	Intervento n°2 Su Rete ED Aerea Esistente di ml 30,00	-	-	43.96609621, 10.22030520
SC 04.2	4.2	TN31654	Intervento n°2 Su Rete ED Aerea Esistente di ml 16,72; Intervento n°9 Scavo in trincea asfalto di ml 3,05	-	Scavo in NO-dig di ml 71,30; Scavo in Microtrinc ea di ml 60,74; N.2 Pozzetti 76x40; n.1 Pozzetto 45x45.	43.96591802, 10.21952820
SC 05	5	TN31654	Intervento n°2 Su Rete ED Aerea Esistente di ml 30,00	-	-	43.96430599, 10.21989601
SC 06	6	TN31654	Intervento n°7 mediante scavo subalveo in NO- DIG di ml 49,42	Scavo in NO-dig di ml 60,20; N.2 Pozzetti 76x40;	N.2 Pozzetti 76x40; Scavo in Trincea asfalto di ml 16,82	43.96299672, 10.22004260
SC 07	7	TN31597	Intervento n°2 Su Rete ED Aerea Esistente di ml 30,00	-	-	43.96355985, 10.22457848
SC 08	8	CANALE DEI FRATI	Intervento n°2 Su Rete ED Aerea Esistente di ml 30,00	-	-	43.96387123, 10.23009265
SC 09	9	RIO DEL GIARDINACCIO	Intervento n°2 Su Rete ED Aerea Esistente di ml 14,86	-	N.1 Pozzetto 45x45; Scavo in trincea asfalto di ml 3,12; Scavo in trincea sterrato di ml 1,25	43.96174112, 10.23251974
SC 10	10	TN31912	Intervento n°2 Su Rete ED Aerea Esistente di ml	-	-	43.95682081, 10.23929989

SC 11	11	SOLCO DI SAN GIOVANNI	Intervento n°2 Su Rete ED Aerea Esistente di ml 30,00	-	-	43.95143817, 10.24508066
SC 12	12	TORRENTE DEL BACCATOIO	Intervento n°2 Su Rete ED Aerea Esistente di ml 30,00	-	-	43.94997658, 10.24637536
SC 13	13	SOLCO DI SAN GIOVANNI - TORRENTE DEL BACCATOIO	Intervento n°2 Su Rete ED Aerea Esistente di ml 30,00	-	-	43.94837342, 10.24250637 - 43.94848399, 10.24243582
SC 13.1	13.1	SOLCO DI SAN GIOVANNI	Intervento n°2 Su Rete ED Aerea Esistente di ml 30,00	-	-	43.94887889, 10.24271568
SC 13.2	13.2	SOLCO DI SAN GIOVANNI	Intervento n°2 Su Rete ED Aerea Esistente di ml 30,00	-	-	43.94902910, 10.24304791
SC 13.3	13.3	SOLCO DI SAN GIOVANNI	Intervento n°2 Su Rete ED Aerea Esistente di ml 30,00	-	-	43.94943138, 10.24394186
SC 14	14	TORRENTE DEL BACCATOIO	Intervento n°11 Su Rete TIM interrata Esistente di ml 30,00	-	-	43.94716884, 10.24149243
SC 14.1	14.1	TORRENTE DEL BACCATOIO	Intervento n°3 Posa di canaletta staffata al ponte a valle di ml 22,74	-	-	43.70721845, 10.72078521
SC 15	15	TN31922	Intervento n°2 Su Rete ED Aerea Esistente di ml 30,00	-	N.1 Pozzetto 45x45; Scavo in trincea asfalto di ml 5,04	43.96149936, 10.21318012
SC 15.1	15.1	TN31922	Intervento n°2 Su Rete ED Aerea Esistente di ml 30,00	N.2 Pozzetti 76x40; Scavo in Microtrincea di ml 18,36	N.1 Pozzetto 45x45; Scavo in trincea asfalto di ml 5,03;	43.96129986, 10.21284594
SC 16	16	TN31922	Intervento n°2 Su Rete ED Aerea Esistente di ml 30,00	-	-	43.96102152, 10.21252116

SC 16.1	16.1	TN31922	Intervento n°2 Su Rete ED Aerea Esistente di ml 30,00	N.1 Pozzetto 76x40; Scavo in Microtrincea di ml 16,36.	Scavo in Trincea asfalto di ml 6,31; N.1 Pozzetto 76x40 Scavo in Trincea asfalto di ml 4,41; N.1 Pozzetto 76x40 Scavo in Microtrincee di ml 138,27; Scavo in trincea asfalto di ml 6,16; N.1 Pozzetto 45x45	43.96080226, 10.21223151
SC 16.2	16.2	TN31922	Intervento n°2 Su Rete ED Aerea Esistente di ml 30,00	Rete ED Aerea Esistente di ml 24,84		43.96041281, 10.21167567
SC 17	17	TN31922	Intervento n°2 Su Rete ED Aerea Esistente di ml 27,15; Intervento n°3 Posa di canaletta staffata al ponte a valle di ml 3,94	N.2 Pozzetti 76x40; Scavo in trincea sterrato di ml 137,35		43.95674702, 10.20293069
SC 18	18	TN31922	Intervento n°2 Su Rete ED Aerea Esistente di ml 30,00	-	-	43.95639342, 10.20358875
SC 19	19	TN32480	Intervento n°2 Su Rete ED Aerea Esistente di ml 30,00	Rete ED Aerea Esistente di ml 30,00;	-	43.95271323, 10.20988585
SC 19.1	19.1	TN32480	Intervento n°3 Posa di canaletta staffata al ponte a valle di ml 2,45	Rete ED Aerea Esistente di ml 30,00;	Scavo in Trincea asfalto di ml 12,48; N.1 Pozzetto 76x40	43.95243154, 10.20944863
SC 19.2	19.2	TN32480	Intervento n°2 Su Rete ED Aerea Esistente di ml 30,00	Rete ED Aerea Esistente di ml 29,80;	-	43.95206084, 10.20893299
SC 20	20	TN32480	Intervento n°2 Su Rete ED Aerea Esistente di ml 30,00	Rete ED Aerea Esistente di ml 90,96; Scavo in trincea sterrato di ml 7,47;	-	43.95164478, 10.20835080

SC20.1	20.1	TN32480	Intervento n°7 mediante scavo subalveo in NO- DIG di ml 147,00	N.1 Pozzetto 76x40	-	Scavo in Trincea asfalto di ml 4,68; N.1 Pozzetto 76x40	43.95049529, 10.20842832
SC 21	21	TN32480	Intervento n°2 Su Rete TIM Aerea Esistente di ml 30,00	N.2 Pozzetti 45x45; Scavo in Trincea Sterrato di ml 3,49; Scavo in Trincea asfalto di ml 5,74.	-	-	43.94858605, 10.20649276
SC 22	22	FOSSO TONFANO	Intervento n°4 Posa di canaletta staffata al ponte a monte di ml 10,66	-	-	-	43.94882415, 10.19712169
SC 23	23	FOSSO FIUMETTO	Intervento n°4 Posa di canaletta staffata al ponte a monte di ml 13,89	-	-	-	43.94721845, 10.18468135
SC 24	24	FOSSO FIUMETTO	Intervento n°11 Su Rete TIM interrata Esistente di ml 30,00	-	-	-	43.93776993, 10.19057591
SC 25	25	TN43547	Intervento n°2 Su Rete TIM Aerea Esistente di ml 30,00	-	-	-	43.94522257, 10.20113526
SC 26	26	TN32633	Intervento n°2 Su Rete ED Aerea Esistente di ml 30,00	N.3 Pozzetti 45x45; N.2 Pozzetti 76x40; Scavo in Microtrince a di ml 12,42; Scavo in Trincea asfalto di ml 17,80.	-	Rete ED Aerea Esistente di ml 125,40;	43.94150600, 10.20556113
SC 27	27	TN32633	Intervento n°11 Su Rete TIM interrata	-	-	-	43.94189621, 10.21049740

			Esistente di ml 30,00			
SC 28	28	TN32633	Intervento n°2 Su Rete ED Aerea Esistente di ml 30,00	-	-	43.94246597, 10.21123399
SC 28.1	28.1	TN32633	Intervento n°2 Su Rete ED Aerea Esistente di ml 30,00	-	-	43.94212396, 10.21187102
SC 28.2	28.2	TN32633	Intervento n°7 mediante scavo subalveo in NO- DIG di ml 41,43	-	-	43.94174880, 10.21263142
SC 29	29	GORA DEGLI OPIFICI	Intervento n°11 Su Rete TIM interrata Esistente di ml 30,00	-	Rete TIM interrata Esistente di ml 267,00	43.94239534, 10.23058797
SC 30	30	TN32697	Intervento n°11 Su Rete TIM interrata Esistente di ml 30,00	-	-	43.94320543, 10.23326863
SC 31	31	CANALE DI SANTA MARIA	Intervento n°2 Su Rete ED Aerea Esistente di ml 30,00	-	-	43.94203366, 10.23886358
SC 31.1	31.1	CANALE DI SANTA MARIA	Intervento n°2 Su Rete ED Aerea Esistente di ml 30,00	-	-	43.94155638, 10.23952623
SC 31.2	31.2	CANALE DI SANTA MARIA	Intervento n°2 Su Rete ED Aerea Esistente di ml 30,00	-	-	43.94151217, 10.23962830
SC 32	32	TORRENTE DEL BACCATOIO	Intervento n°2 Su Rete ED Aerea Esistente di ml 30,00	-	-	43.94198830, 10.24168384
SC 33	33	CANALE DI SANTA MARIA	Intervento n°2 Su Rete ED Aerea Esistente di ml 30,00	-	-	43.94087853, 10.24090059
SC 34	34	RIO DI CARRAIETA	Intervento n°2 Su Rete ED Aerea Esistente di ml 30,00	-	-	43.93907053, 10.24679993
SC 35	35	TORRENTE DEL BACCATOIO	Intervento n°2 Su Rete ED Aerea Esistente di ml 30,00	-	-	43.93839362, 10.24220996
SC 35.1	35.1	TN32906	Intervento n°2 Su	-	-	43.93873496,

			Rete ED Aerea Esistente di ml 30,00			10.24111314
SC 36	36	GORA DEGLI OPIFICI	Intervento n°2 Su Rete ED Aerea Esistente di ml 30,00	N.1 Pozzetto 90x70; Scavo in Microtrince a di ml 19,51; Scavo in Trincea asfalto di ml 1,79; Riutilizzo Rete TIM interrata di ml 339,67	Riutilizzo Rete TIM interrata di ml 268,61	43.93794528, 10.23345973
SC 37	37	FOSSO DELL'ARGINELLO	Intervento n°2 Su Rete ED Aerea Esistente di ml 30,00	-	-	43.93540853, 10.22536657
SC 38	38	FOSSO DELLA QUADRELLARA	Intervento n°11 Su Rete TIM interrata Esistente di ml 30,00	-	-	43.93719182, 10.21383448
SC 39	39	FOSSO DELLA MARELLA	Intervento n°11 Su Rete TIM interrata Esistente di ml 30,00	-	-	43.93533449, 10.21487466
SC 40	40	FOSSO DELL'ARGINELLO	Intervento n°2 Su Rete ED Aerea Esistente di ml 30,00	-	-	43.93214242, 10.22798029
SC 40.1	40.1	FOSSO DELLA PRATA (2)	Intervento n°2 Su Rete ED Aerea Esistente di ml 30,00	-	-	43.93157426, 10.22961072
SC 41	41	FOSSO DELLA CHIUSA (8)	Intervento n°11 Su Rete TIM interrata Esistente di ml 30,00	-	-	43.93067791, 10.23191329
SC 41.1	41.1	FOSSO DELLA CHIUSA (8)	Intervento n°7 mediante scavo subalveo in NO- DIG di ml 69,87	-	-	43.93051283, 10.23207376
SC 41.2	41.2	GORA DEGLI OPIFICI	Intervento n°11 Su Rete TIM interrata Esistente di ml 13,47	Scavo in Trincea asfalto di ml 5,28; N.1 Pozzetto	-	43.93033207, 10.23179408

SC 41.3	41.3	GORA DEGLI OPIFICI	Intervento n°2 Su Rete ED Aerea Esistente di ml 30,00	90x70. Rete ED Aerea Esistente di ml 62,38; Scavo in trincea asfalto di ml 2,08; N.1 Pozzetto 76x40	-	43.93000783, 10.23154374
SC 42	42	GORA DEGLI OPIFICI	Intervento n°2 Su Rete ED Aerea Esistente di ml 28,32	-	-	43.92813927, 10.23004327
SC 43	43	GORA DEGLI OPIFICI	Intervento n°2 Su Rete ED Aerea Esistente di ml 30,00	-	-	43.92688157, 10.22787422
SC 43.1	43.1	GORA DEGLI OPIFICI	Intervento n°2 Su Rete ED Aerea Esistente di ml 30,00	-	-	43.92628037, 10.22612448
SC 44	44	FOSSO DELLE PRATA (2)	Intervento n°4 Posa di canaletta staffata al ponte a monte di ml 8,75	-	N.2 Pozzetti 45x45; N.2 Pozzetti 76X40; Scavo in Trincea Sterrato di ml 14,66; Scavo in Trincea asfalto di ml 16,71. N.1 Pozzetto 45x45; N.1 Pozzetto 76X40; Scavo in Trincea asfalto di ml 9,14	43.92523221, 10.22190404
SC 44.1	44.1	TN 33425	Intervento n°3 Posa di canaletta staffata al ponte a valle di ml 7,34	-	N.1 Pozzetto 45x45; N.1 Pozzetto 76X40; Scavo in Trincea asfalto di ml 9,14	43.92507151, 10.22180975
SC 44.2	44.2	TN 33425	Intervento n°2 Su Rete ED Aerea Esistente di ml 30,00	N.2 Pozzetti 76x40; N.1 Pozzetto 45x45; Scavo in	Riutilizzo Rete TIM interrata di ml 81,84; N.2 Pozzetti	43.92469564, 10.22349638

				trincea asfalto di ml 16,82; Scavo in Microtrince a di ml 59,52; Scavo in Minitrincea di ml 30,42.	45x45.	
SC 44.3	44.3	GORA DEGLI OPIFICI	Intervento n°11 Su Rete TIM interrata Esistente di ml 7,60	-	-	43.92470366, 10.22361596
SC 44.4	44.4	FOSSO DI BONIFICA	Intervento n°11 Su Rete TIM interrata Esistente di ml 30,00	-	-	43.92464579, 10.22364538
SC 45	45	FOSSO DI BONIFICA	Intervento n°2 Su Rete ED Aerea Esistente di ml 30,00	-	-	43.92510841, 10.22537074
SC 46	46	TORRENTE DEL BACCATOIO	Intervento n°2 Su Rete ED Aerea Esistente di ml 30,00	-	-	43.92366766, 10.22620888
SC 47	47	FOSSO DELATORE	Intervento n°4 Posa di canaletta staffata al ponte a monte di ml 14,05	-	-	43.92081697, 10.22184342
SC 47.1	47.1	FOSSO DEL TESO	Intervento n°4 Posa di canaletta staffata al ponte a monte di ml 10,24	-	-	43.92039433, 10.22161681
SC 48	48	TORRENTE DEL BACCATOIO	Intervento n°2 Su Rete ED Aerea Esistente di ml 30,00	-	-	43.92088866, 10.21840818
SC 48.1	48.1	TORRENTE DEL BACCATOIO	Intervento n°2 Su Rete ED Aerea Esistente di ml 28,98	N.2 Pozzetti 76x40; Scavo in NO-DIG di ml 25,58; Scavo in Trincea sterrato di ml 11,33.	-	43.92078208, 10.21817066
SC 48.2	48.2	FOSSO DELATORE - FOSSO DEL TESO	Intervento n°4 Posa di canaletta staffata al ponte a monte di ml 20,82	-	-	43.92054703, 10.21813734; 43.92045717, 10.21818483

SC 49	49	FOSSO DELLA FOCE MORTA	Intervento n°4 Posa di canaletta staffata al ponte a monte di ml 4,50	-	-	43.91933240, 10.22061391
SC 49.1	49.1	FOSSO DELLA FOCE MORTA	Intervento n°7 mediante scavo subalveo in NO- DIG di ml 31,82	-	-	43.91862937, 10.21906807
SC 50	50	TN33988	Intervento n°9 Scavo in trincea asfalto di ml 4,00	-	-	43.91543889, 10.21899223



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: Ordine di Servizio artt. 4bis, 7 e 9 L.R. 1/2009 n. 196 del 28-05-2024

Decreto soggetto a verifica adempimenti trasparenza e pubblicazione ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 12199 - Data adozione: 04/06/2024

Oggetto: R.D. 11/12/33 n. 1775, sulle acque pubbliche - Concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea da n. 1 pozzo ubicato in Comune di Marciano della Chiana (AR), Località Cesa.
Approvazione del Disciplinare di concessione. Procedimento/Pratica SiDIT n. 1850/2024-2329/2020 (Codice locale n. ACS2010_00010).

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 05/06/2024

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2024AD013633

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 "Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici";

VISTA la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii.;

VISTO il D.Lgs 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali", in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana 25 gennaio 2005 n. 6 "Approvazione del piano di tutela delle acque";

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";

VISTA la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 "Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56";

VISTA la L.R. 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri";

VISTI i regolamenti della Regione Toscana:

- 21 aprile 2015, n. 51/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni";

- 16 agosto 2016, n. 61/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R. 51/R/2015";

VISTA la delibera della Giunta regionale 21/01/2019 n. 58, pubblicata nel Burt il 30/01/2019, recante "Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l'individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di gestione delle Acque delle autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana";

VISTA la delibera della Giunta Regionale del 1 ottobre 2018 n. 1068 "Delibera di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque per l'annualità 2018" e successive delibere di aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione programmata (TIP);

CONSIDERATO che con domanda in data 17/03/2024 al numero protocollo 0174662 la richiedente Aboca Spa - Società Agricola, con sede legale in Comune di Sansepolcro (AR), C.F. 01704430519, ha fatto domanda di concessione da acque sotterranee tramite un pozzo ubicato nel Comune di Marciano della Chiana (AR), Località Cesa, nel terreno individuato al N.C.T nel foglio n. 21, particella n. 81 ad uso agricolo;

VISTI gli esiti dell'istruttoria svolta dall'Ufficio e le caratteristiche della derivazione che possono essere così sintetizzate:

- la quantità di acqua da derivare, sulla quale è calcolato il canone di concessione, è fissata in misura della portata media di 1,11 l/s, per un fabbisogno di 35.000 metri cubi annui, destinati ad uso agricolo;

CONSIDERATO CHE la società richiedente ha versato in data 30/05/2024 la somma di € 139,58 (*euro centotrentanove virgola cinquantotto centesimi*) tramite piattaforma IRIS di pagoPA con Id Debito n. CAA0000135 intestato a Regione Toscana, a titolo di cauzione a garanzia del pagamento del canone di concessione di derivazione d'acqua pubblica ai sensi dell'art. 60 della D.P.G.R. 61/R/2016 e della D.G.R.T. n. 1068/2018 e degli obblighi assunti con il disciplinare di concessione,

somma che sarà restituita alla scadenza della concessione senza rinnovo;

DATO ATTO CHE il richiedente ha sottoscritto il Disciplinare conservato agli atti e allegato al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all'oggetto;

DATO ATTO CHE il Disciplinare in questione è conforme allo schema tipo approvato con Delibera G.R.T. n. 194 del 16/03/2016;

RITENUTA l'istanza presentata meritevole di approvazione;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento amministrativo, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., è il titolare di incarico di Elevata Qualificazione in "Procedure tecnico autorizzative in materia di acque - Valdarno Superiore";

DATO ATTO CHE l'imposta di bollo relativa al presente atto è stata regolarmente assolta;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rilasciare, entro i limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti di terzi, alla richiedente Aboca Spa - Società Agricola, con sede legale in Comune di Sansepolcro, C.F. 01704430519, la concessione di acque sotterranee tramite un pozzo ubicato al foglio n. 21, particella n. 81, in Comune di Marciano della Chiana (AR), Località Cesa, per uso agricolo, per una portata media di 1,11 l/s di acqua sulla base della quale sarà calcolato il canone di concessione;
2. di stabilire la durata della concessione in anni 15 con decorrenza dalla data del presente atto;
3. di approvare il Disciplinare conservato agli atti dell'ufficio scrivente e allegato al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all'oggetto;
4. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito nel Disciplinare di Concessione richiamato e approvato al precedente punto 3;
5. di dichiarare che ai sensi della D.G.R. n. 1068/2018 e successive delibere di aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione programmata (TIP), il canone annuo è stabilito nella misura di € 139,58 (*euro centotrentanove virgola cinquantotto centesimi*);
6. di dichiarare che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;
7. di trasmettere il presente provvedimento al Concessionario e al Comune di Marciano della Chiana.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

Disciplinare di concessione

a6cd0914c3fa770cb1eff357709fa9f66db789e5ee7defc1233061a6e8e33540



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO INFERIORE

Responsabile di settore Francesco PISTONE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10159 del 14-05-2024

Decreto soggetto a verifica adempimenti trasparenza e pubblicazione ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 12203 - Data adozione: 04/06/2024

Oggetto: L.R. 80/2015 e R.D. 523/1904. Pratica Sidit n. 10247/2023. Concessione per l'utilizzo del demanio idrico con contestuale autorizzazione idraulica per l'intervento di ripristino dell'attraversamento stradale sul Botro delle Gorghe in corrispondenza del confine comunale tra Castelnuovo Val di Cecina (Pi) e Monterotondo Marittimo (Gr). Richiedente: Enel Green Power Italia SRL

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 05/06/2024

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2024AD013670

IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 93, 95, 96, 97 e 98 del R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs n. 112 del 31/03/1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la L.R. 22/2015 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 07 aprile 2014 n. 56” che dispone in ordine al trasferimento alla Regione Toscana della gestione del Demanio idrico e dell’introito dei relativi proventi;

VISTA la L.R. 80/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”, ed in particolare l’art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994”;

VISTI il reticolo idrografico ed il reticolo di gestione di cui alla L.R. 79/2012, nel loro ultimo aggiornamento vigente;

VISTO il D.P.G.R. n. 42/R del 25/07/2018 “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque e servizio di piena”;

VISTO il Decreto dirigenziale n. 463 del 12/02/2016 con il quale sono stati approvati gli schemi di decreto per l’esercizio delle funzioni in materia di difesa del suolo e della tutela della costa;

VISTA la D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017 avente ad oggetto: “Determinazione dei canoni per l’uso del Demanio Idrico – revoca della D.G.R.T. n. 1138 del 15/11/2016”;

VISTA la D.G.R.T. n. 1414 del 17/12/2018 con la quale, fatte salve le diverse disposizioni richiamate, sono stati confermati i canoni determinati con la D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017;

VISTA la D.G.R.T. n. 1035 del 05/08/2019 con la quale viene stabilito l’aggiornamento del canone per l’utilizzo delle acque e per l’occupazione del Demanio idrico sulla base del tasso di inflazione;

VISTA la D.G.R.T. n. 229 del 24/02/2020 “Determinazione dei canoni in materia di concessioni del demanio idrico” in cui, al punto 7, si è stabilito di confermare per l’anno 2020 la determinazione dei canoni e i contenuti di cui alla D.G.R.T. n.1035 del 5 agosto 2019;

VISTA la D.G.R.T. n. 1555 del 27/12/2022 avente ad oggetto “Aggiornamento dei canoni per l’uso del demanio idrico ai sensi della L.R. n. 80/2015 e del D.P.G.R. n. 60/R/2016” che sostituisce l’allegato A della D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017 e che richiama, per quanto non diversamente disposto, il contenuto delle delibere n. 1414 del 17/12/2018 e n. 229 del 24/02/2020;

VISTA la Legge regionale 27 novembre 2020, n. 93 “Interventi normativi collegati alla terza variazione al bilancio di previsione finanziario 2020-2022. Modifiche alla L.R. 73/2005 e alla L.R. 19/2019”;

RICHIAMATO il Regolamento emanato con D.P.G.R. n. 60/R del 12/08/2016 “Regolamento in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del Demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni.” e ss.mm.ii. d’ora in poi denominato “Regolamento”;

VISTA la Legge 241/1990 e ss.mm.ii. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTA l’istanza di autorizzazione presentata da Enel Green Power Italia S.r.l. ,C.F.15416251005, con sede legale nel comune di Roma (RM), Viale Regina Margherita, n.125, acquisita agli atti di questo Settore con protocollo n. 496512 del 31/10/2023 (Pratica Sidit 10247/2023);

VISTI i seguenti elaborati progettuali definitivi allegati all'istanza:

- Relazione tecnica;
- Relazione idrologica idraulica;
- Corografia;
- Rilievo e documentazione fotografica;
- Stato Attuale;
- Stato Sovrapposto;
- Tavola d'insieme;
- Impalcato;
- Spalle;
- Planimetria Catastale;
- Cantierizzazione Fasi;
- Sistemazione Idraulica;

DATO ATTO che in occasione dell'evento meteorologico del 24/09/2022, il tombino pre-esistente per la gestione dell'interferenza tra il reticolo idrografico (Botro delle Gorghe) e la viabilità interpodereale utilizzata per l'accesso dalla strada comunale dei Lagoni Rossi alle centrali geotermoelettriche di Cornia 1 e Cornia 2, è stato fortemente danneggiato al punto da pregiudicare la transitabilità della viabilità medesima;

DATO ATTO che è necessario intervenire con una struttura al fine di consentire la viabilità predetta;

PRESO ATTO che:

- le lavorazioni consistono nella realizzazione di nuovo attraversamento costituito da un ponte stradale con spalle in calcestruzzo armato con pali di fondazione, impalcato con travi accostate in c.a.p. e soletta sommitale collaborante;
- Protezione spondale e di fondo alveo con massi ciclopici;
- Demolizione guado provvisorio e ripristino dei luoghi;

DATO ATTO altresì che le lavorazioni di realizzazione delle strutture del ponte suddetto determinano un'occupazione temporanea per la cantierizzazione di aree appartenenti al Demanio idrico, identificate nel foglio 83 p.lla 70 del Catasto del Comune di Castelnuovo Val di Cecina e nel foglio 1 p.lla 4 Monterotondo Marittimo;

DATO ATTO che Responsabile del Procedimento è il titolare di incarico di elevata qualificazione "Gestione attività e procedure tecnico autorizzative per la difesa del suolo – Valdarno Inferiore";

DATO ATTO che è abilitato ad emanare il provvedimento finale il Dirigente del Genio Civile Valdarno Inferiore competente per territorio;

DATO ATTO che per la concessione dell'area si può procedere ad assegnazione diretta in quanto le opere sopra descritte rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 del regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 e ss.mm.ii.;

VISTO anche l'art. 24 comma 6 dello stesso Regolamento, ai sensi del quale la concessione è rilasciata senza il corredo di un disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra la Regione Toscana, in qualità di Amministrazione concedente ed il Concessionario;

CONSIDERATO che:

- il progetto delle opere in argomento, verificata la compatibilità idraulica di cui all'art. 3 della L.R. 41/2018, presenta i requisiti per essere autorizzato;
- la realizzazione dei lavori di cui trattasi è disciplinata dal Capo VII del R.D. 523/1904 e dalla normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che nell'esecuzione dei lavori e nell'occupazione dell'area appartenente al Demanio idrico dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate;

PRESCRIZIONI TECNICHE:

- i lavori dovranno essere svolti nel periodo dal 1° Giugno a fine Settembre;
- le opere di protezione spondale e delle opere strutturali non devono ridurre la sezione di deflusso del corso d'acqua;
- in caso di condizioni meteo avverse e comunque con emissioni di stati di allerta giallo, arancione o rosso, i lavori dovranno essere immediatamente interrotti e l'alveo e le sue pertinenze dovranno essere liberati da persone, opere provvisorie, mezzi d'opera e materiali. Le previsioni meteorologiche potranno essere verificate al sito <http://www.lamma.rete.toscana.it/> oppure <http://www.cfr.toscana.it/> ;
- le recinzioni del campo base dovranno essere poste a distanza maggiore di 4 m dal piede dell'argine,
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua e le sue pertinenze dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche e di deflusso favorevoli, verificando costantemente le previsioni meteorologiche;
- apprestamenti di cantiere, così come mezzi e materiali funzionali all'esecuzione dei lavori, dovranno essere collocati al di fuori dell'alveo del corso d'acqua, e non dovranno costituire impedimento per la transitabilità e l'accessibilità delle sponde. A lavori ultimati l'area d'intervento dovrà risultare sgombera da ogni manufatto provvisorio disposto all'occorrenza, da eventuali materiali di risulta e completamente ripristinata;
- materiali e mezzi di cantiere, al termine di ogni giornata lavorativa, dovranno essere posizionati esternamente all'alveo e alle sue pertinenze;
- eventuali materiali provenienti dalle lavorazioni caduti in alveo e sulle sponde dovranno essere tempestivamente rimossi ed opportunamente smaltiti a cura e spese del richiedente;
- le opere provvisorie e le lavorazioni previste in progetto non dovranno comportare permanente modifica, né riduzione delle sezioni di deflusso, né locali variazioni della quota di sommità degli argini sponde;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti in modo tale da non compromettere le opere idrauliche esistenti, né comportare danneggiamenti o manomissioni delle sponde. Eventuali danni, causati durante l'esecuzione dei lavori, dovranno essere ripristinati a cura e spesa del richiedente previa autorizzazione rilasciata da questa Autorità idraulica;
- la presente autorizzazione riguarda esclusivamente l'esecuzione delle lavorazioni indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché non si verifichi alcuna interferenza con la dinamica fluviale, tale da determinare aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- in caso di danni dovuti ad eventi di piena, a cedimenti o infiltrazioni, il richiedente non avrà niente a pretendere, restando a suo completo carico qualsiasi intervento di ripristino;
- tutti i lavori dovranno essere realizzati a perfetta regola d'arte, secondo le normative vigenti, anche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità esecutive. Le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati;
- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;

- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale degli Enti competenti alla sorveglianza ed alla manutenzione del corso d'acqua;
- le opere provvisorie di cui si tratta, materiali e mezzi adoperati per l'esecuzione di lavori dovranno essere modificate, spostate o completamente rimosse, con ripristino dello stato dei luoghi, a totale cura e spese del richiedente, entro il termine perentorio fissato da parte dell'Autorità idraulica competente, in qualsiasi momento dovesse presentarsi la necessità di effettuare la manutenzione o l'esecuzione di interventi di qualsiasi natura sul corso d'acqua;

PRESCRIZIONI GENERALI:

- la presente autorizzazione riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione;
- il richiedente dovrà comunicare a questo Settore la data di inizio lavori con un anticipo di almeno 5 giorni, riportando nell'oggetto il numero della pratica, il richiedente ed il Comune dove si svolgono i lavori;
- il richiedente, ai sensi dell'art. 11 del D.P.G.R. 42/R/18, entro 60 (sessanta) giorni dovrà dare comunicazione del termine dei lavori attestando che le opere e gli interventi sono stati realizzati ed ultimati in conformità al progetto autorizzato e alle successive varianti autorizzate e nel rispetto delle condizioni espresse nel provvedimento autorizzativo;
- la presente autorizzazione ha validità di 18 mesi a decorrere dalla data del presente atto;
- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;
- il Concessionario, ai fini dell'uso previsto, dell'esecuzione delle opere, dell'esercizio delle attività, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;

Il Concessionario si obbliga a propria cura e spese:

- ad assumere la custodia delle aree demaniali in concessione, oltre che delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, a proprio insindacabile giudizio, per garantire il buon regime delle acque, oltre che, in ogni momento, l'accesso e il transito, per le opportune operazioni di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia, o gestione del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere aggiuntive e

di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico, oltre che al risarcimento degli eventuali danni;

- ad assumersi gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene, ivi compresi gli oneri tributari;
- a non cedere né sub concedere, neppure parzialmente, il bene oggetto di concessione. Nei casi in cui è previsto il subentro ai sensi del Regolamento regionale in materia, dovrà essere presentata apposita istanza, nei tempi e con le modalità stabiliti dal Regolamento stesso. Resta fermo che gli obblighi del Concessionario perdureranno fino a che il nuovo soggetto non avrà ottenuto il rilascio della concessione;
- la concessione occupazione del demanio idrico sottesa dal ponte avrà la durata di 9 anni, decorrenti dalla data del presente atto e sarà rinnovabile, nei soli casi previsti dall'art. 13 comma 1 lett. a), b), c) e g) del Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare, a pena di inammissibilità, almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di concessione. È escluso il rinnovo tacito della concessione;
- l'Amministrazione concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e, comunque, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile con il buon regime idraulico del corso d'acqua o per qualsiasi ragione di pubblico interesse, con specifico riferimento agli eventi che ne avrebbero determinato il diniego (art. 38 D.P.G.R. 60/R/2016 e ss.mm.ii.);
- l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dall'art. 38 del D.P.G.R. 60/R/2016 e ss.mm.ii. e dal presente decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica in particolare nei casi di:
 - violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari o nel presente atto di concessione;
 - esecuzione dei lavori in difformità dal progetto autorizzato;
 - violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione a terzi compresi gli Enti Pubblici;
 - mancata realizzazione dei manufatti, ove previsti, nei tempi e con le modalità prescritti dalla concessione;
- prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, l'Amministrazione concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;
- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;
- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio delle aree e al ripristino dei luoghi. Nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa;
- alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, revoca, rinuncia, la concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare, a proprie spese, i luoghi, nel termine assegnato;
- qualora il Concessionario non ottemperi a quanto sopra, si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario, salvo che, su istanza di questi, l'Amministrazione concedente non ritenga di esonerarlo, nel qual caso il Concessionario non avrà diritto a compensi od indennizzi di sorta, e fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al Demanio, senza oneri per l'Amministrazione;
- il Concessionario è edotto che, in caso di accertata incompatibilità idraulica dei manufatti oggetto

del presente provvedimento da parte dell'Autorità competente, gli stessi potranno essere oggetto di rimozione o adeguamento. In tal caso, il Concessionario si obbliga a rimuoverli oppure adeguarli, entro i termini stabiliti dall'Amministrazione concedente, con l'avvertenza che la mancata ottemperanza costituisce causa di decadenza della concessione;

- il Concessionario si obbliga sin d'ora a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di cui alla presente concessione ed a ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;

Il soggetto richiedente e Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, o cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per il mancato rispetto delle normative vigenti anche a tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in argomento;

- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n. 523/1904, ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;

- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente Autorità idraulica;

- è tenuto all'osservanza delle disposizioni del R.D. n.523/1904 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

ONERI ED OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO:

Il Concessionario, ai fini dell'uso previsto, dell'esecuzione delle opere, dell'esercizio delle attività, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;

Il Concessionario si obbliga a propria cura e spese:

- ad assumere la custodia delle aree demaniali in concessione, oltre che delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;

- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;

- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque, oltre che, in ogni momento, l'accesso e il transito, per le opportune operazioni di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;

- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;

- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;

- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico, oltre che al risarcimento degli eventuali danni;

- ad assumersi gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene, ivi compresi gli oneri della manutenzione delle strutture realizzate;

- a non cedere né sub concedere, neppure parzialmente, il bene oggetto di concessione. Nei casi in cui è previsto il subentro ai sensi del regolamento regionale in materia, dovrà essere presentata apposita istanza, nei tempi e con le modalità stabiliti dal regolamento stesso; resta fermo che gli obblighi del Concessionario perdureranno fino a che il nuovo soggetto non avrà ottenuto la concessione;

DURATA DELLA CONCESSIONE:

- la concessione ha la durata di anni 9 (nove) decorrenti dalla data del presente decreto di concessione e sarà rinnovabile, nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità dal medesimo stabilite, a seguito di espressa istanza da presentarsi alla Concedente almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di concessione;

REVOCA- DECADENZA- CESSAZIONE DELLA CONCESSIONE:

- il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;

- la revoca della concessione è notificata al Concessionario con espresso atto con il quale gli è contestualmente assegnato un congruo termine per l'esecuzione dei lavori di rimozione dell'occupazione e per la rimessa in pristino dell'area e degli spazi occupati;

- il provvedimento di revoca interviene anche quando una domanda di concessione risulti incompatibile con una concessione, precedentemente rilasciata, per un'utilizzazione di minore rilevanza sotto il profilo del pubblico interesse;

- la concessione decade, fermo restando le sanzioni penali previste dalla normativa statale, nei seguenti casi di:

a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari o nel presente atto di concessione;

b) mancato pagamento di due annualità del canone;

c) non uso protratto per due anni delle aree e delle relative pertinenze;

d) mancata realizzazione dei manufatti, ove previsti, nei tempi e con le modalità prescritti dalla concessione;

e) violazione del divieto di cessione o sub concessione a terzi, compresi gli enti pubblici;

f) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato;

- la decadenza è dichiarata con apposito Decreto e, in presenza dell'accertamento di una delle fattispecie di cui sopra, è immediata; prima di dichiararla comunque l'Amministrazione Concedente

assegnerà al Concessionario un termine, non inferiore a 30 giorni, entro il quale egli potrà presentare le proprie deduzioni;

- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso sia per gli interventi/opere eseguite, sia per le spese sostenute sia per il canone già pagato per l'anno di riferimento;
- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è obbligato al ripristino dell'area;
- alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, revoca, rinuncia, decadenza, la concessione si risolve automaticamente col conseguente obbligo del Concessionario di ripristino dell'area e degli spazi occupati entro i termini assegnati;
- qualora il Concessionario non ottemperi a quanto sopra, si procederà d'ufficio all'esecuzione in danno del Concessionario, salvo che, su istanza di questi, l'Amministrazione concedente ritenga di non procedere; in questo caso il Concessionario non avrà diritto a compensi od indennizzi di sorta, e verrà fatta comunque salva la facoltà della Concedente di far acquisire le opere al Demanio, senza oneri ulteriori per l'Amministrazione;

CANONE - IMPOSTA REGIONALE:

- il primo canone annuo è versato dal Concessionario anticipatamente alla data del Decreto di Concessione;
- l'importo annuale del canone per l'occupazione dell'area demaniale, calcolato per 12 mesi, in base a quanto previsto dalla D.G.R.T. n. 1555 del 27/12/2022 ALL. A (punto 4.2), ammonta ad euro 336,00 (trecentotrentasei/00);
- il suddetto importo annuale è corrisposto a titolo di acconto e quanto effettivamente dovuto come canone 2023 sarà eventualmente compensato o corrisposto nei tempi indicati con apposita Delibera da parte della Giunta Regionale;
- il canone è aggiornato annualmente sulla base del tasso d'inflazione programmato e che quindi il suo importo potrà essere oggetto di ulteriore rivalutazione nel tempo, ai sensi del Regolamento D.P.G.R. 60/R/2016 e ss.mm.ii.;
- il canone dovrà essere corrisposto anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso, in tutto o in parte, della concessione; il canone annuo potrà essere soggetto a revisione e rivalutato secondo legge;
- l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine della annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia, ovvero al termine della annualità in corso alla data di effettivo rilascio dell'area, qualora non coincidente con la rinuncia;
- il mancato pagamento del canone da parte del Concessionario entro il termine fissato comporta la sua automatica messa in mora (c.d. mora ex prevista dall'articolo 1219 c.c. commi 2 e 3) da parte dell'Amministrazione concedente;
- sulle somme comunque versate in ritardo sono dovuti gli interessi, calcolati al tasso legale, con decorrenza dal giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 1 della L.R.T. n. 93 del 27 novembre 2020, a decorrere dal 2021, sull'imposta regionale sulle concessioni statali demaniali si applica l'aliquota di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), della L.R.T. n. 2/1971 e ss.mm.ii., commisurata al 50% del canone di concessione ed, ai sensi dell'art 28, c.1 del Regolamento n. 60/R, come modificato dal D.P.G.R. 19 febbraio 2020 n. 9/R, il versamento non è più necessariamente contestuale al pagamento del primo canone concessorio, ma deve avvenire, ai sensi dell'art 2 della L.R.T. n. 2/1971 e ss.mm.ii., entro il 31 dicembre dell'anno in cui deve essere versato il canone di concessione;

CONSIDERATO che eventuali successive modifiche e/o decisioni in merito agli adempimenti relativi a tale imposta saranno prontamente comunicate dall'Amministrazione Regionale, rimanendo comunque ferma la validità dell'impegno assunta dal Concessionario in merito a tale versamento per tutta la durata della concessione;

SANZIONI:

- ai sensi dell'articolo 9, comma 1 della L.R. 80/2015, così come stata modificata dall' articolo 27 L.R. 70/2018, ove non diversamente sanzionate, le violazioni agli obblighi ed alle prescrizioni stabilite dal presente decreto di concessione comportano l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 300,00 a euro 3.000,00;

- fermo restando quanto previsto dagli articoli 27 e 35 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), le violazioni che alterano lo stato dei luoghi con pregiudizio del regime idraulico, fatte salve le sanzioni penali, sono punite con sanzione pecuniaria da euro 2.000,00 a euro 20.000,00;

CAUZIONE:

- a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, ai sensi dell'art. 31 del d.p.g.r. 60/R/2016, il Concessionario costituisce deposito cauzionale a garanzia del regolare pagamento del canone dovuto per l'attraversamento del Botro delle Gorghe mediante il versamento della somma pari a euro 336,00 (euro trecentotrentasei/00) corrispondente ad una annualità del canone calcolato in base alla D.G.R.T. n. 1555 del 27/12/2022;

- la somma corrisposta a titolo di deposito cauzionale verrà restituita al Concessionario, con apposito Decreto del Dirigente Responsabile, al termine della concessione e dopo aver verificato l'esatto adempimento, da parte del Concessionario, degli obblighi ed oneri assunti con il presente atto;

- le somme corrisposte a titolo di deposito cauzionale sono infruttifere;

VISTO che con nota prot. n. 0262402 del 09/05/2024 questo Settore ha richiesto al soggetto istante di effettuare i seguenti adempimenti propedeutici al rilascio della concessione:

- versamento dell'importo di euro 196,00 (centonovantasei/00), a titolo di anticipo della prima annualità del canone concessorio per l'anno 2024, pari a 12 mensilità (D.G.R.T. n. 1555 del 27/12/2022 ALL. A punto 4.2);

- versamento dell'importo di euro 215,95 (euro duecentoquindici/95) quale canone dovuto per l'occupazione per 5 mesi (5) dell' area appartenente al demanio idrico durante i lavori per uso cantieristico (D.G.R.T. n. 1555 del 27/12/2022 ALL. A punto 13);

- versamento dell'importo di 336,00 (trecentotrentasei/00), a titolo di deposito cauzionale ai sensi dell'art. 22, 1 c. e art. 31 del Regolamento;

- versamento dell'importo di euro 98,00 (euro novantotto/00) a titolo di imposta regionale sulle Concessioni Statali anno 2024 da versare entro il 31/12/2024;

- versamento dell'importo di euro 107,98 (euro centosette/98) a titolo di imposta regionale sulle Concessioni Statali anno 2024 da versare entro il 31/12/2024;

CONSIDERATO che il Concessionario si impegna, così come previsto dall'articolo 28 del Regolamento, a corrispondere per tutta la durata della concessione sia il canone che l'Imposta Regionale sulle Concessioni Statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, istituita dalla L.R.T. n. 2/1971;

CONSIDERATO che le attestazioni dei versamenti effettuati (prima annualità del canone, cauzione, imposta) sono conservate agli atti di questo Settore;

DATO ATTO che il richiedente è esente dall'obbligo di pagamento del bollo virtuale di € 16,00 per il rilascio del presente provvedimento mediante modello F23;

DATO ATTO che il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

CONSIDERATO che per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il Codice Civile, la normativa concernente il buon regime delle acque nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio ove i beni sono ubicati;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F, oltre le sanzioni di cui all'articolo 9 della L.R. 80/2015,

DECRETA

1. di rilascio a favore di Enel Green Power Italia S.r.l. ,C.F.15416251005, con sede legale nel comune di Roma (RM), Viale Regina Margherita, n.125 della concessione per l'uso a titolo esclusivo e temporaneo dell'area appartenente al Demanio Idrico per l'intervento di ripristino dell'attraversamento stradale sul Botro delle Gorghe in corrispondenza del confine comunale tra Castelnuovo Val di Cecina (Pi) e Monterotondo Marittimo (Gr), così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati;
 2. di autorizzare le opere provvisoriale e le lavorazioni nelle pertinenze del fiume Arno ai soli fini idraulici, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e degli artt. 2 e 93 del R.D. 523/1904 così come descritto e rappresentato negli elaborati;
 3. di stabilire che la concessione per l'utilizzo del demanio idrico relativo al ponte dell'Impero S.S. Aurelia per pubblica utilità ha una durata di 9 anni e che gli effetti decorrono dalla data del presente decreto, secondo le condizioni e le clausole espresse sopra espresse;
 4. di stabilire che la concessione dell'area appartenente al demanio idrico per uso cantieristico ha durata di 4 mesi (dal 1° Giugno a fine Settembre) secondo le condizioni e le clausole espresse sopra espresse;
 5. di dare atto che gli effetti della concessione decorrono dalla data di adozione del presente decreto;
 6. di disporre che la realizzazione delle opere in argomento sia sottoposta alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa;
 7. di dare atto che l'autorizzazione con concessione di cui al presente atto è rilasciata ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto sono fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
 8. di dare atto che il richiedente è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente concessione non possono iniziare i lavori;
 9. di trasmettere per via telematica il presente provvedimento al competente Settore Regionale per gli adempimenti relativi alla riscossione del canone, anche coattiva, in ottemperanza a quanto disposto all'art. 27, c. 1 lett. c) del Regolamento n. 60/R, così come modificato con D.P.G.R. 8 agosto 2017 n. 45/R;
 10. di notificare il presente atto tramite PEC al richiedente, al Comune di Monterotondo Marittimo (PI) e Castelnuovo di val di Cecina (PI) ed al Consorzio.
- Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'Autorità Giudiziaria competente, nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA SUD

Responsabile di settore Renzo RICCIARDI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10159 del 14-05-2024

Decreto soggetto a verifica adempimenti trasparenza e pubblicazione ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 12215 - Data adozione: 04/06/2024

Oggetto: Oggetto: Pratica SIDIT n. 1683/2018 Proc. 4930/2022 - T.U. 11/12/1933 n. 1775 - Concessione con variante sostanziale per cambio uso della derivazione di acqua da un pozzo ad uso domestico in Loc. Il Passo degli Ulivi nel Comune di Civitella Paganico (GR), per uso agricolo.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 05/06/2024

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2024AD013634

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il R.D. 11/12/1933, n. 1775;
- il D.L.vo 31/03/1998, n. 112;
- la legge n. 241 del 1990 “Nuove norme del procedimento amministrativo”, come modificata dalla legge n. 69 del 2009 e s.m.i.;
- il D. Lgs. del 03/04/2006 n. 152, “Norme in materia ambientale”, artt. 95 e 96;
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25/01/2005 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;
- i regolamenti emanati dalla Regione Toscana di cui al D.P.G.R. 21/04/2015 n. 51/R/2015 e al D.P.G.R. 16/08/2016 n. 61/R/2016 e il successivo D.P.G.R. n. 46/R/2017 che approva modifiche ai Regolamenti 60/R/2016, 61/R/2016 e 51/R/2015;
- la L.R. n. 80 del 28/12/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- la D.G.R. n. 1341 del 29/12/2015 “Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di difesa del suolo ai sensi dell’art. 9 comma 4 della L.R. 22/2015”;
- la D.G.R. 23/02/2016 n. 122 per il subentro nei procedimenti ai sensi dell’art. 11bis comma 2 della L.R. 22/2015 in materia di difesa del suolo;
- la Delibera n. 1035 del 05/08/2019 “ Disposizioni in materia di concessioni per l’utilizzo delle acque”;
- Delibera n. 1219 del 02/11/2022 “Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi del demanio idrico al tasso di inflazione programmata per l’annualità 2022, ai sensi dell’articolo 6, comma 2 della L.R. 28 dicembre 2015 n. 80”.
- la Delibera n. 1208 del 23/10/2023 “Aggiornamento per l’annualità 2023 dei canoni di concessione per l’uso di acqua e degli indennizzi tenendo conto di quanto previsto dal Documento di Economia e Finanza (NADEF) in merito al "tasso di inflazione programmata (TIP)" del 4,3%”
- la L.R. 28/12/2023, n. 48 “Legge di stabilità per l’anno 2024”;

VISTA l’istanza presentata al protocollo della Regione Toscana in data 01/09/2022 con prot. 335028 dal richiedente (come identificato nell’allegato disciplinare, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto), con la quale viene chiesta la concessione con variante sostanziale per cambio uso da un pozzo uso domestico ad uso agricolo in Loc. Il Passo degli Ulivi nel Comune di Civitella Paganico - Pratica SIDIT n. 1683/2018 - Proc. 4930/2022;

VISTO il disciplinare, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione di derivazione di acqua pubblica, firmato digitalmente, allegato al presente atto sotto la lettera A, facente parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO CHE:

- l’emungimento interessa un pozzo in Loc. Il Passo degli Ulivi individuato catastalmente nel Comune di Civitella Paganico (GR), al Foglio 103 particella 80;
- il volume annuale è di 8385 (ottomilatrecentottantacinque) metri cubi;
- la portata di acqua massima richiesta è di 0,76 litri al secondo e la portata media di concessione è pari a 0,27 litri al secondo;
- a seguito degli accertamenti effettuati è possibile stabilire che le condizioni locali corrispondono a quanto riportato negli atti tecnici presentati a corredo della domanda di concessione;

ACCERTATA la regolarità tecnica attestante la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto che con la sottoscrizione dello stesso viene attestata;

DATO ATTO:

- che l'imposta di bollo è stata assolta ai sensi del DPR 642/72;
- che a seguito dell'esperita istruttoria non sono emersi ulteriori elementi volti a determinare un provvedimento di diniego al rilascio dell'atto di concessione demaniale idrica;
- dell'assenza di conflitto di interessi da parte del Dirigente sottoscrittore, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dalla L. 6 novembre 2012, n. 190;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento amministrativo, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., è il sottoscritto Dirigente;

Tutto ciò premesso e considerato:

DECRETA

1. di rilasciare al richiedente (come identificato nell'allegato disciplinare, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto), entro i limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti di terzi, la Concessione demaniale idrica con variante sostanziale per cambio uso da domestico ad agricolo, per la derivazione di acque pubbliche sotterranee mediante un pozzo nel Comune di Civitella Paganico (GR) Loc. Il Passo degli Ulivi, su terreno contraddistinto al N.C.T. al Foglio 103 particella 80, Pratica SIDIT n. 1683/2018 - Proc. 4930/2022;
2. di concedere il prelievo per una portata massima di 0,76 (zero virgola settantasei) litri al secondo e una portata media annua di 0,27 (zero virgola ventisette) litri al secondo per un volume massimo di 8385 (ottomilatrecentottantacinque) metri cubi/anno per un periodo di utilizzo dell'acqua compreso dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno;
3. di stabilire la durata della concessione in anni 15 (quindici) successivi e continui decorrenti dalla data del presente atto;
4. di dare atto che la concessione è subordinata alla corresponsione di canone annuale;
5. di dare atto che l'esercizio della derivazione di acque pubbliche sarà conforme al contenuto degli elaborati progettuali presentati a corredo dell'istanza e avverrà secondo le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato al presente atto sotto la lettera A, facente parte integrante e sostanziale; redatto in conformità allo schema approvato con Delibera G.R. n. 194 del 16/03/2016 e sottoscritto dal richiedente;
6. di dare atto che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;
7. di trasmettere il presente atto al richiedente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

DISCIPLINARE

7c15b645ea18d0ab63e0218ca41bc8aea1fddf3a5889ed5418c673e9473854d0



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: Ordine di Servizio artt. 4bis, 7 e 9 L.R. 1/2009 n. 196 del 28-05-2024

Decreto soggetto a verifica adempimenti trasparenza e pubblicazione ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 12263 - Data adozione: 05/06/2024

Oggetto: r.d. 1775/33 - Regolamento Regione Toscana n. 61/r del 16/08/2016 e s.m.i. - Procedimento-Pratica SiDIT n. 2332/2024-422943/2020; Codice locale n. 3901. Rinnovo di derivazione di acque pubbliche nel Comune di Lastra a Signa, Località MALMANTILE.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 05/06/2024

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2024AD013721

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 "Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici";

VISTA la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii.;

VISTO il D.Lgs 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali", in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana 25 gennaio 2005 n. 6 "Approvazione del piano di tutela delle acque";

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";

VISTA la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 "Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56";

VISTA la L.R. 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri";

VISTI i regolamenti della Regione Toscana:

- 21 aprile 2015, n. 51/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni";

- 16 agosto 2016, n. 61/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R. 51/R/2015";

VISTA la delibera della Giunta regionale 21/01/2019 n. 58, pubblicata nel Burt il 30/01/2019, recante "Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l'individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di gestione delle Acque delle autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana";

VISTA la delibera della Giunta Regionale del 1 ottobre 2018 n. 1068 "Delibera di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque per l'annualità 2018" e successive delibere di aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione programmata (TIP);

VISTA la concessione di derivazione di acque pubbliche tramite pozzo ubicato nel Comune di Lastra a Signa, Località MALMANTILE, nel terreno individuato al N.C.T nel foglio n. 24, particella n. 221, ad uso AGRICOLO, rilasciata dalla Amministrazione Provinciale di Firenze con Determinazione Dirigenziale n. 3930 del 22/10/20214;

CONSIDERATO che con domanda in data 22/03/2024 al numero protocollo 0186504 il richiedente, come meglio identificato nell'allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), ha fatto richiesta di Rinnovo di derivazione di acqua pubblica nel Comune di Lastra a Signa, Località MALMANTILE, nel terreno individuato al N.C.T nel foglio n. 24, particella n. 221 ad uso AGRICOLO;

VISTI gli esiti dell'istruttoria svolta dall'Ufficio e le caratteristiche della derivazione che possono essere così sintetizzate:

- la quantità di acqua da derivare, sulla quale è calcolato il canone di concessione, è fissata in misura della

portata media di 0,023 l/s, per un fabbisogno di 730 metri cubi annui, destinati ad uso AGRICOLO;

CONSIDERATO CHE la società richiedente ha già versato in occasione del rilascio della concessione originaria somme sufficienti a titolo di cauzione, a garanzia del pagamento del canone concessorio di concessione di derivazione d'acqua pubblica ai sensi dell'art. 60 della D.P.G.R. 61/R/2016 e della D.G.R.T. n. 1068/2018 e degli obblighi assunti con il disciplinare di concessione, somma che sarà restituita alla scadenza della concessione senza rinnovo;

DATO ATTO CHE il richiedente ha sottoscritto il Disciplinare conservato agli atti e allegato al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all'oggetto;

DATO ATTO CHE il Disciplinare in questione è conforme allo schema tipo approvato con Delibera G.R.T. n. 194 del 16/03/2016;

RITENUTA l'istanza presentata meritevole di approvazione;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento amministrativo, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., è il titolare di incarico di Elevata Qualificazione in "Procedure tecnico autorizzative in materia di acque - Valdarno Superiore";

DATO ATTO CHE l'imposta di bollo relativa al presente atto è stata regolarmente assolta;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rilasciare, entro i limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti di terzi, al richiedente, come meglio identificato nell'allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), il rinnovo della concessione di acque sotterranee tramite POZZO ubicato al foglio n. 24, particella n. 221 in Comune di Lastra a Signa, Località MALMANTILE per uso AGRICOLO per una portata media di 0,023 l/s di acqua sulla base della quale sarà calcolato il canone di concessione;
2. di stabilire la durata della concessione in anni 20 con decorrenza dalla data di scadenza della concessione originaria rilasciata da Provincia di Firenze con Determinazione Dirigenziale n. 3930 del 22/10/20214 per 10 anni e pertanto con nuova scadenza fissata al 31/12/2044;
3. di approvare il Disciplinare conservato agli atti dell'ufficio scrivente e allegato al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale (allegato a), contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all'oggetto;
4. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito nel Disciplinare di Concessione richiamato e approvato al precedente punto 3;
5. di dichiarare che ai sensi della D.G.R. n. 1068/2018 e successive delibere di aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione programmata (TIP), il canone annuo è stabilito nella misura di € 84,94 (*euro ottantaquattro virgola novantaquattro centesimi*);
6. di dichiarare che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;
7. di trasmettere il presente provvedimento al Concessionario e al Comune di Lastra a Signa;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente

nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

DISCIPLINARE

5a6eaa651f0f1402e0dfa5adee453bab3c507e1d274e2e32ce3dcbb503911ce3



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: Ordine di Servizio artt. 4bis, 7 e 9 L.R. 1/2009 n. 196 del 28-05-2024

Decreto soggetto a verifica adempimenti trasparenza e pubblicazione ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 12273 - Data adozione: 05/06/2024

Oggetto: r.d. 1775/33 - Regolamento Regione Toscana n. 61/r del 16/08/2016 e s.m.i. - Procedimento-Pratica SiDIT n. 2657/2022-1594/2022. Concessione di derivazione di acque pubbliche nel Comune di Firenze, via Porta Rossa - angolo Chiasso Soldanieri n°80.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 05/06/2024

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2024AD013726

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 "Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici";

VISTA la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii.;

VISTO il D.Lgs 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali", in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana 25 gennaio 2005 n. 6 "Approvazione del piano di tutela delle acque";

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";

VISTA la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 "Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56";

VISTA la L.R. 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri";

VISTI i regolamenti della Regione Toscana:

- 21 aprile 2015, n. 51/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni";

- 16 agosto 2016, n. 61/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R. 51/R/2015";

VISTA la delibera della Giunta regionale 21/01/2019 n. 58, pubblicata nel Burt il 30/01/2019, recante "Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l'individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di gestione delle Acque delle autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana";

VISTA la delibera della Giunta Regionale del 1 ottobre 2018 n. 1068 "Delibera di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque per l'annualità 2018" e successive delibere di aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione programmata (TIP);

CONSIDERATO che con domanda in data 15/04/2022 al numero protocollo 158620 il richiedente CHR S.A.P.A. DI SERNI GIANNA & C., con sede legale in VIALE GRAMSCI n° 7, Firenze, C.F. 06305070481, ha fatto richiesta di concessione di derivazione di acqua pubblica nel Comune di Firenze, via Porta Rossa – angolo Chiasso Soldanieri n° 80, nel terreno individuato al N.C.T nel foglio n. 165, particella n. 208, ad uso CIVILE;

VISTI gli esiti dell'istruttoria svolta dall'Ufficio e le caratteristiche della derivazione che possono essere così sintetizzate:

- la quantità di acqua da derivare, sulla quale è calcolato il canone di concessione, è fissata in misura della portata media di 1,25 l/s, per un fabbisogno di 39.420 metri cubi annui, destinati ad uso CIVILE;

CONSIDERATO CHE la società richiedente ha versato in data 22/05/2024 la somma di € 544,46 (*euro cinquecentoquarantaquattro virgola quarantasei centesimi*) tramite bonifico su C/C bancario IBAN

IT41 X 07601 02800 001031581018 intestato a Regione Toscana, a titolo di cauzione a garanzia del pagamento del canone di concessione di derivazione d'acqua pubblica ai sensi dell'art. 60 della D.P.G.R. 61/R/2016 e della D.G.R.T. n. 1068/2018 e degli obblighi assunti con il disciplinare di concessione, somma che sarà restituita alla scadenza della concessione senza rinnovo, la somma di € 363,04 (*euro trecentosessantatré virgola quattro centesimi*), a titolo di rateo canone relativo all'annualità 2024, e la somma di € 40,00 (*euro quaranta virgola zero centesimi*), a titolo di contributi ex art. 7 del R.D. 1775/33;

DATO ATTO CHE il richiedente ha sottoscritto il Disciplinare conservato agli atti e allegato al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all'oggetto;

DATO ATTO CHE il Disciplinare in questione è conforme allo schema tipo approvato con Delibera G.R.T. n. 194 del 16/03/2016;

DATO ATTO CHE, per quanto disposto all'Art. 3.5 del suddetto Disciplinare, il richiedente è tenuto al rispetto delle ulteriori prescrizioni impartite:

- nel Decreto n. 2161 del 05/02/2024 rilasciato da Regione Toscana – Settore Autorizzazioni Uniche Ambientali, acquisito in atti al Prot. 0089419 in data 07/02/2024, allegato al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale (Allegato B);

- nel parere rilasciato da ARPAT – Dipartimento di Firenze – Settore Supporto Tecnico, acquisito in atti al Prot. 0085451 in data 17/02/2023, allegato al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale (Allegato C);

- nel Protocollo interventi per la conduzione dell'impianto, connesso al monitoraggio, allegato al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale (Allegato D);

RITENUTA l'istanza presentata meritevole di approvazione;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento amministrativo, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., è il titolare di incarico di Elevata Qualificazione in "Procedure tecnico autorizzative in materia di acque - Valdarno Superiore";

DATO ATTO CHE l'imposta di bollo relativa al presente atto è stata regolarmente assolta;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rilasciare, entro i limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti di terzi, al richiedente CHR S.A.P.A. DI SERNI GIANNA & C., con sede legale in VIALE GRAMSCI n° 7, Firenze, C.F. 06305070481, la concessione di acque sotterranee tramite un CAMPO POZZI POZZO costituito da n. 2 opere esistenti denunciate come piezometri (Pz1 – pozzo di prelievo e Pz2 – pozzo di reimmissione in falda), ubicato al foglio n. 165, particella n. 208 in Comune di Firenze, via Porta Rossa – angolo Chiasso Soldanieri n° 80, per uso CIVILE CIVILE, per una portata media di 1,25 l/s di acqua sulla base della quale sarà calcolato il canone di concessione;

2. di stabilire la durata della concessione in anni 20 (venti) con decorrenza dalla data del presente atto;

3. di approvare il Disciplinare conservato agli atti dell'ufficio scrivente e allegato al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all'oggetto;

4. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito:

- nel Disciplinare di Concessione richiamato e approvato al precedente punto 3;

- nel Decreto n. 2161 del 05/02/2024 rilasciato da Regione Toscana – Settore Autorizzazioni Uniche Ambientali, acquisito in atti al Prot. 0089419 in data 07/02/2024, allegato al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale (Allegato B);

- nel parere rilasciato da ARPAT – Dipartimento di Firenze – Settore Supporto Tecnico, acquisito in atti al Prot. 0085451 in data 17/02/2023, allegato al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale (Allegato C);

- nel Protocollo interventi per la conduzione dell'impianto, connesso al monitoraggio, allegato al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale (Allegato D);

5. di dichiarare che ai sensi della D.G.R. n. 1068/2018 e successive delibere di aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione programmata (TIP), il canone annuo è stabilito nella misura di € 544,46 (*euro cinquecentoquarantaquattro virgola quarantasei centesimi*);

6. di dichiarare che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;

7. di trasmettere il presente provvedimento al Concessionario e al Comune di Firenze;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 4

- A** **DISCIPLINARE**
ebb28c849625eb6ccf4d257ac07e8c21924e5e4ac90cb147229b581fbab2e69c
- B** **DECRETO AMBIENTE**
756c04f3f3f6716c9b4a4795b7da16448fadbf7bd2fbd2f36556d373d394719d
- C** **CONCESSIONE AUA**
426fbccbc91c79cdd0f24c5e2efbba08115d737b26420ecbdb42b489a83db100
- D** **FOGLIO CONDIZIONI CHR**
f38eec3384714c7d1fcf6c88ad9720e8343e27bd11ccb187bf32ec040e86aac0



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10159 del 14-05-2024

Decreto soggetto a verifica adempimenti trasparenza e pubblicazione ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 12324 - Data adozione: 05/06/2024

Oggetto: R.D. n. 1775/33 - concessione utilizzazione di acqua pubblica sotterranea prelevata mediante un pozzo, nel Comune di Viareggio (LU) ad uso civile (prat. Sidit n. 180794/2020 C.L. VER 4712 - 4826).

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 06/06/2024

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2024AD013685

IL DIRIGENTE

Visti:

- il R.D. 11/12/1933 n. 1775 “Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici”;
- la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il D.L.vo 31.03.1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- il D.P.R. 18.2.1999 n°238;
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25.01.2005 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;
- il D.Lgs. del 03/04/2006 n° 152, artt. 95 e 96;
- la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56”;
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 21/04/2015 n. 51/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni”, così come modificato dal DPGRT n. 46/R del 11/08/2017;
- la L.R. 28/12/2015, n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- la delibera della Giunta regionale 23 febbraio 2016 n. 122 “Delibera per il subentro nei procedimenti ai sensi dell’art.11 bis comma 2 della L.R.22/2015 in materia di difesa del suolo”;
- la D.G.R. n. 194 del 16/03/2016 “Concessioni di acque pubbliche e di aree del demanio fluviale. Approvazione degli schemi tipo di disciplinare, come da DGR 29 dicembre 2015 n. 1341, ed ulteriori disposizioni per l’istruttoria ed il rilascio”;
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 16 agosto 2016, n. 61/R (pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 37 parte I del 19/08/2016), così come modificato dal DPGRT n. 46/R del 11/08/2017, “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l’utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l’uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R. 51/R/2015”;
- la L.R.11/11/2016 n.77 “disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico” art. 3;
- il DPGRT n. 46/R del 11/08/2017 pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 34 Parte I del 11/08/2017 “modifiche al DPGRT n. 61/R/2016 e al DPGRT n. 51/R/2015”;
- le deliberazioni di Giunta Regionale di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque n. 1068 del 01/10/2018, n. 1035 del 05/08/2019, n. 938 del 13/09/2021, n. 1219 del 02/11/2022 e n. 1208 del 23/10/2023;
- la delibera della Giunta Regionale del 21.01.2019 n. 58, pubblicata nel BURT il 30.01.2019, recante “Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l’individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di Gestione delle Acque delle Autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana”;

Vista l’istanza del Richiedente, i cui dati identificativi sono indicati nell’allegato A non pubblicato, parte integrante e sostanziale del presente decreto, trasmessa attraverso la piattaforma R.T. Sidit (marca da bollo virtuale di Euro 16,00 pagata tramite portale Sidit il 29/11/2023 e spese di istruttoria di Euro 100,00 pagate tramite portale Sidit il 01/12/2023), prot. 553125 del 06/12/2023, intesa a riattivare il procedimento di concessione preferenziale per l’utilizzo di acqua pubblica (ad uso

civile) relativa ad un pozzo nel Comune di Viareggio (LU), di cui alla denuncia presentata ai sensi del D.Lgs. 275/1993, prat. n. VER 4712 - 4826;

Considerato che a seguito degli accertamenti effettuati è possibile stabilire che le condizioni locali corrispondono a quanto riportato negli atti tecnici presentati a corredo della domanda di concessione;

Visto il decreto dirigenziale n. 6006 del 20/03/2024 di conclusione concludere positivamente la Conferenza di servizi ex art.14 c.1 legge n.241/1990, in forma semplificata modalità asincrona, come sopra indetta e svolta, che sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni e servizi pubblici interessati, riguardante l'istanza presentata dal Richiedente, prot. 553125 del 06/12/2023, intesa ad ottenere la concessione preferenziale di derivazione acqua pubblica sotterranea nel Comune di Viareggio (LU), ad uso civile, pratica Sidit n. 180794/2020 C.L. VER 4712 - 4826;

Dato atto che in data 03/06/2024, con pagoPA, sono stati versati il deposito cauzionale di Euro 273,65 e il contributo idrografico di Euro 40,00;

Considerata altresì la conclusione dell'iter istruttorio, con esito favorevole, per il rilascio della concessione, come risulta dalla relazione dell'Ufficio Genio Civile Toscana Nord sede di Lucca, Ufficio Procedure Tecnico Autorizzative in Materia di Acque, conservata agli atti della prat. Sidit n. 180794/2020 C.L. VER 4712 - 4826;

Dato atto che a seguito dell'esperita istruttoria è possibile concedere al Richiedente, l'utilizzazione di acqua pubblica sotterranea prelevata mediante un pozzo, denunciato ai sensi del D.Lgs. 275/1993 con nota prot. 6696 del 30/05/1994, nel Comune di Viareggio (LU), FG 1 Mappale 739, ad uso civile (in particolare per lavaggio attrezzature balneari, irrigazione aree a verde e abbattimento polveri), (la relativa Conferenza di Servizi si è conclusa positivamente - decreto dirigenziale n. 6006 del 20/03/2024), stabilendo la durata della concessione in 15 (quindici) anni a decorrere dalla data di approvazione del presente decreto, per 365 gg/a; i quantitativi del prelievo sono i seguenti: la portata di acqua massima è fissata in misura non superiore a 0,5 l/s, nell'anno civile non potrà essere prelevato un volume eccedente 3.000,0 mc, la portata media su cui calcolare il canone è 0,095 l/s (prat. Sidit n. 180794/2020 C.L. VER 4712 - 4826);

Dato atto che, così come previsto dal D. Lgs 18/2023, è vietato l'uso dell'acqua sotterranea estratta mediante pozzo, per qualsiasi impiego sanitario (ad es. docce, lavamani, lavapiedi). L'Azienda USL è la sola Autorità competente a ricevere la domanda di giudizio di potabilità e a rilasciare il relativo parere. Qualora il Concessionario ottenga il giudizio di idoneità d'uso per il consumo umano, dovrà presentare domanda di variante non sostanziale alla concessione al fine di essere autorizzato anche per detto uso;

Preso atto che in data 03/06/2024 è stato sottoscritto il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acqua pubblica;

Visto l'allegato disciplinare di concessione sottoscritto in data 03/06/2024, redatto in conformità alla delibera di Giunta Regionale n. 194 del 16/03/2016 (All. A), contenente i diritti e gli obblighi delle Parti, nonché la disciplina delle modalità di esecuzione delle attività oggetto di concessione ed ogni altro termine, modo e condizione accessoria;

Dato atto che è dovuto il canone anno 2024 di Euro 273,65 salvo conguaglio, da versare entro la scadenza annuale del 31/12/2024;

Dato atto che il responsabile del procedimento dichiara l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di concedere al Richiedente, i cui dati identificativi sono indicati nell'allegato A, non pubblicato, parte integrante e sostanziale del presente atto, l'utilizzazione di acqua pubblica sotterranea prelevata mediante un pozzo, denunciato ai sensi del D.Lgs. 275/1993 con nota prot. 6696 del 30/05/1994, nel Comune di Viareggio (LU), FG 1 Mappale 739, ad uso civile (in particolare per lavaggio attrezzature balneari, irrigazione aree a verde e abbattimento polveri), (la relativa Conferenza di Servizi si è conclusa positivamente - decreto dirigenziale n. 6006 del 20/03/2024), stabilendo la durata della concessione in 15 (quindici) anni a decorrere dalla data di approvazione del presente decreto, per 365 gg/a; i quantitativi del prelievo sono i seguenti: la portata di acqua massima è fissata in misura non superiore a 0,5 l/s, nell'anno civile non potrà essere prelevato un volume eccedente 3.000,0 mc, la portata media su cui calcolare il canone è 0,095 l/s (prat. Sidit n. 180794/2020 C.L. VER 4712 - 4826);
2. di dare atto che, così come previsto dal D. Lgs 18/2023, è vietato l'uso dell'acqua sotterranea estratta mediante pozzo, per qualsiasi impiego sanitario (ad es. docce, lavamani, lavapiedi). L'Azienda USL è la sola Autorità competente a ricevere la domanda di giudizio di potabilità e a rilasciare il relativo parere. Qualora il Concessionario ottenga il giudizio di idoneità d'uso per il consumo umano, dovrà presentare domanda di variante non sostanziale alla concessione al fine di essere autorizzato anche per detto uso;
3. di approvare il disciplinare, redatto in conformità allo schema di cui alla Delibera G.R. n.194 del 16/03/2016, sottoscritto in data 03/06/2024, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione di derivazione acqua pubblica (All. A);
4. di dare atto che in data 03/06/2024, con pagoPA, sono stati versati il deposito cauzionale di Euro 273,65 e il contributo idrografico di Euro 40,00;
5. di dare atto che è dovuto il canone anno 2024 di Euro 273,65 salvo conguaglio, da versare entro la scadenza annuale del 31/12/2024;
6. di dare atto che per ogni effetto di legge, il richiedente elegge il proprio domicilio presso il Comune di Viareggio (LU);
7. di dare atto che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;
8. di trasmettere il presente atto al Richiedente;
9. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A disciplinare

49883f17c14410f7d75f4031b4d3d8c5c9075d7afed441fefb750757f3d63bc1



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10159 del 14-05-2024

Decreto soggetto a verifica adempimenti trasparenza e pubblicazione ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 12334 - Data adozione: 05/06/2024

Oggetto: R.D. n° 1775/1933 - conclusione positiva della Conferenza di servizi art. 14 bis legge n° 241/1990, in forma semplificata modalità asincrona, relativa all'istanza intesa ad ottenere la riattivazione della concessione preferenziale per l'utilizzo di acqua pubblica sotterranea, nel Comune di Viareggio (LU), uso civile, FG 1 Mappale 727, prat. CL VER 4716 Sidit n° 180845/2020.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato 1 nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 06/06/2024

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2024AD013922

IL DIRIGENTE

Visti:

- il R.D. 11/12/1933, n° 1775;
- la Legge n° 241/1990;
- il D.L.vo 31/03/1998, n° 112;
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n° 6 del 25/01/2005 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;
- la L.R. n° 40/2009;
- la L.R. n. 24 del 5 giugno 2012, “Norme per la gestione delle crisi idriche e idropotabili, modifiche alla l.r. 69/2011 ed alla L.R. 91/1998”;
- la L.R. 3 marzo 2015 n° 22 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n° 56”;
- i regolamenti emanati dalla Regione Toscana di cui al D.P.G.R. 21/04/2015 n° 50/R/2015 e al D.P.G.R. 21/04/2015 n° 51/R/2015;
- la L.R. 28/12/2015, n° 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- il D.P.G.R. 16 agosto 2016, n° 61/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 11 commi 1 e 2 della legge regionale 28 dicembre 2015, n° 80 (norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l’utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l’uso di acqua. Modifiche al d.p.g.r. 51/R/2015”;

Vista l’istanza del Richiedente, i cui dati identificativi sono indicati nell’allegato 1 non pubblicato, parte integrante e sostanziale del presente decreto, trasmessa attraverso la piattaforma R.T. Sidit, prot. n° 122604 del 20/02/2024, intesa ad ottenere la riattivazione di concessione preferenziale per l’utilizzo di acqua pubblica sotterranea, ad uso civile (irrigazione aree a verde, lavaggio attrezzature, locali e mezzi), per un volume complessivo pari a 4.000,0 mc/anno, relativa ad un pozzo nel Comune di Viareggio (LU), FG 1 Mappale 727, prat. CL VER 4716 Sidit n° 180845/2020.

Vista la nota di indizione prot. n° 0214601 del 10/04/2024, con la quale è stata indetta la conferenza dei servizi decisoria, ai sensi dell’art. 14 bis legge n° 241/1990, integrata dal D.L. 76/2020 e modificato dal D.L. 13/2023 e ss.mm.ii., in forma semplificata ed in modalità asincrona, ove è indicato:

- a) l’avviso di istruttoria di concessione preferenziale per l’utilizzo di acqua pubblica di cui in oggetto che è stato pubblicato all’albo pretorio del Comune di Viareggio (LU) per 15 giorni consecutivi a decorrere dalla data del 05/04/2024 e sul sito istituzionale della Regione Toscana;
- b) che trattasi di riattivazione di procedimento di concessione preferenziale e, pertanto, ai sensi art. 96 comma 7 del D.Lgs. 152/2006, colui che ha presentato istanza di concessione preferenziale ha un vero e proprio diritto soggettivo ad ottenere il rilascio di detta "concessione", con effetti (anche verso terzi) “ex tunc” perché si tratta di concessione non attributiva, ma meramente dichiarativa;
- c) che la L.R. n. 22/2015 individua l’Ente R.T. quale amministrazione titolare della competenza sul procedimento in oggetto;
- d) che la conclusione positiva del procedimento è subordinata all’acquisizione dei più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi dalle Amministrazioni in indirizzo ai sensi dell’art. 47 comma 7 del DPGRT n° 61/R del 16/08/2017 ed in particolare:
 - Autorità di Bacino Distrettuale Appennino Settentrionale ai fini dell’acquisizione del parere, previsto dall’art. 7, comma 2 del RD 1775/1933;
 - Comune di Viareggio (LU) in merito alla conformità della derivazione in relazione agli eventuali condizionamenti presenti negli strumenti urbanistici comunali, con particolare riguardo al fenomeno dell’intrusione salina;

e) che il giorno 27/05/2024 è il termine perentorio entro il quale le amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza.

Visti i contributi:

- Parere di Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale, prot. n° 0220950 del 12/04/2024, favorevole alle seguenti condizioni:

- che il prelievo non ecceda i 3000,0 mc/anno;
- che la portata massima istantanea non sia superiore a 0,5 l/sec;
- che venga installato il misuratore dei volumi emunti.

- Contributo istruttorio di ARPAT prot. n° 0176944 del 18/03/2024 con raccomandazioni:

- nell'uso dell'acqua non siano utilizzati detersivi, saponi o altri prodotti;
- per quanto riguarda l'irrigazione delle aree a verde si raccomanda l'utilizzo di sistemi ad alta efficienza.

- Parere Comune di Viareggio (LU) prot. n° 0251211 del 02/05/2024:

la realizzazione del pozzo può essere dichiarata conforme agli strumenti urbanistici comunali solamente nel caso in cui lo stesso rispetti i parametri indicati nella norma, ossia realizzato in area con conducibilità inferiore a 1000 microsimens e, solamente nel caso di pozzo ad uso domestico, siano rispettate le forme di regolazione dei prelievi per tali usi, definiti dalla Regione Toscana ai sensi dell'articolo 96, comma 11, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n° 152 s.m.i., in linea con gli indirizzi dettati dalla Direttiva n° 7 del Piano di bacino stralcio per il bilancio idrico del Lago di Massaciuccoli.

Considerato che i lavori della Conferenza devono concludersi non oltre quarantacinque giorni in quanto sono coinvolte amministrazioni preposte alla tutela ambientale e della salute dei cittadini, dalla data della prima riunione sopra indicata.

Vista la Relazione d'istruttoria della conferenza di servizi redatta dai tecnici del GCTN il 27/05/2024.

Dato atto che il responsabile del procedimento è il sottoscritto dirigente e che non sussiste, nei propri confronti, conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990.

Tutto ciò premesso e considerato:

DECRETA

1. di concludere positivamente la Conferenza di servizi art.14 bis legge n° 241/1990, in forma semplificata modalità asincrona, come sopra indetta e svolta, che sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni e servizi pubblici interessati, relativa all'istanza del Richiedente, i cui dati identificativi sono indicati nell'allegato 1 non pubblicato, parte integrante e sostanziale del presente decreto, trasmessa attraverso la piattaforma R.T. Sidit prot. n° 122604 del 20/02/2024, intesa ad ottenere la riattivazione della concessione preferenziale per l'utilizzo di acqua pubblica sotterranea, ad uso civile (irrigazione aree a verde, lavaggio attrezzature, locali e mezzi), per un volume complessivo pari a 4.000,0 mc/anno, relativa ad un pozzo nel Comune di Viareggio (LU), FG 1 Mappale 727, prat. CL VER 4716 Sidit n° 180845/2020, con le seguenti prescrizioni:

- usi specifici concessi: lavaggio attrezzature, irrigazione aree a verde e abbattimento polveri;
 - la portata massima non sia superiore a 0,5 l/sec;
 - obbligo della manutenzione del misuratore dei volumi;
 - nell'uso non siano utilizzati detergenti, saponi o altri prodotti;
 - divieto dell'acqua per gli usi umani, così come definiti dal D. Lgs. 18/2023.
2. di stabilire che, ai sensi dell'art. 21-quater della legge n° 241/90, i termini di efficacia del presente atto decorreranno dalla data di riconoscimento della concessione di derivazione;
 3. di disporre che, ai fini di cui sopra, copia del presente decreto sia trasmessa in forma telematica alle Amministrazioni ed ai soggetti che per legge devono intervenire nel procedimento ed ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, ai loro rispettivi indirizzi;
 4. di dare atto che avverso il presente decreto, entro 10 giorni dalla sua comunicazione, le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica incolumità dei cittadini possono proporre opposizione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 14-quinquies, legge n° 241/1990; per le amministrazioni statali l'opposizione è proposta dal Ministro competente;
 5. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di Legge;
 6. di dare atto che gli atti inerenti il procedimento sono depositati presso il Genio Civile Toscana Nord – sede di Lucca, accessibili da parte di chiunque vi abbia interesse secondo le modalità ed i limiti previsti dalle vigenti norme in materia di accesso ai documenti amministrativi.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

1

DATI IDENTIFICATIVI

7e4c3e0983d43a2357bc678816cb01724867d87f328a27d476c0f64917b4bc0b



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10159 del 14-05-2024

Decreto soggetto a verifica adempimenti trasparenza e pubblicazione ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 12353 - Data adozione: 05/06/2024

Oggetto: R.D. n. 1775/33 - concessione utilizzazione di acqua pubblica sotterranea prelevata mediante un pozzo nel Comune di San Giuliano Terme (PI), ad uso civile (antincendio), (prat. Sidit n. 337/2024).

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 06/06/2024

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2024AD013711

IL DIRIGENTE

Visti:

- il R.D. 11/12/1933 n. 1775 “Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici”;
- la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il D.L.vo 31.03.1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- il D.P.R. 18.2.1999 n°238;
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25.01.2005 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;
- il D.Lgs. del 03/04/2006 n° 152, artt. 95 e 96;
- la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56”;
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 21/04/2015 n. 51/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni”, così come modificato dal DPGRT n. 46/R del 11/08/2017;
- la L.R. 28/12/2015, n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- la delibera della Giunta regionale 23 febbraio 2016 n. 122 “Delibera per il subentro nei procedimenti ai sensi dell’art.11 bis comma 2 della L.R.22/2015 in materia di difesa del suolo”;
- la D.G.R. n. 194 del 16/03/2016 “Concessioni di acque pubbliche e di aree del demanio fluviale. Approvazione degli schemi tipo di disciplinare, come da DGR 29 dicembre 2015 n. 1341, ed ulteriori disposizioni per l’istruttoria ed il rilascio”;
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 16 agosto 2016, n. 61/R (pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 37 parte I del 19/08/2016), così come modificato dal DPGRT n. 46/R del 11/08/2017, “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l’utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l’uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R. 51/R/2015”;
- la L.R.11/11/2016 n.77 “disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico” art. 3;
- il DPGRT n. 46/R del 11/08/2017 pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 34 Parte I del 11/08/2017 “modifiche al DPGRT n. 61/R/2016 e al DPGRT n. 51/R/2015”;
- le deliberazioni di Giunta Regionale di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque n. 1068 del 01/10/2018, n. 1035 del 05/08/2019, n. 938 del 13/09/2021, n. 1219 del 02/11/2022 e n. 1208 del 23/10/2023;
- la delibera della Giunta Regionale del 21.01.2019 n. 58, pubblicata nel BURT il 30.01.2019, recante “Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l’individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di Gestione delle Acque delle Autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana”;

Vista l’istanza presentata da Unicoop Firenze S.C., C.F.: 00407780485, con sede legale a Firenze via Santa Reparata n. 43, attraverso il portale della R.T. SIDIT (marca da bollo da Euro 16,00 assolta: dichiarazione del 29/12/2023 n. id. 01221039644525; spese di istruttoria di Euro 100,00 versate con pagoPA il 23/01/2024), protocollata in data 23/01/2024 con il n. 37795, intesa ad

ottenere il rinnovo della concessione di derivazione acqua pubblica sotterranea nel Comune di San Giuliano Terme (PI), FG 35 Particella 514, prat. n. 2297 PI;

Considerato che a seguito degli accertamenti effettuati è possibile stabilire che le condizioni locali corrispondono a quanto riportato negli atti tecnici presentati a corredo della domanda di concessione;

Dato atto che in data 28/05/2024 è stato effettuato il versamento del deposito cauzionale di Euro 255,04 (conto IBAN IT41X0760102800001031581018);

Considerata altresì la conclusione dell'iter istruttorio, con esito favorevole, per il rilascio della concessione, come risulta dalla relazione dell'Ufficio Genio Civile Toscana Nord sede di Lucca, Ufficio Procedure Tecnico Autorizzative in Materia di Acque: è stato chiesto il rinnovo della concessione di cui alla pratica n. 2997 PI posteriormente alla data di scadenza della stessa e pertanto, seppur derivante dalla precedente, è stata istruita una nuova pratica, contraddistinguendola con Sidit n. 337/2024 (i canoni per la derivazione acque sotterranee - pratica 2997 PI, sono stati versati fino al 31/12/2023);

Dato atto che a seguito dell'esperita istruttoria è possibile concedere a Unicoop Firenze S.C., C.F.: 00407780485, con sede legale a Firenze via Santa Reparata n. 43, l'utilizzazione di acqua pubblica sotterranea prelevata mediante un pozzo nel Comune di San Giuliano Terme (PI), FG 35 Particella 514, ad uso civile (antincendio), stabilendo la durata della concessione in 15 (quindici) anni a decorrere dal 01/01/2024, per 365 gg/a; i quantitativi del prelievo sono i seguenti: la portata di acqua massima è fissata in misura non superiore a 0,15 l/s, nel giorno solare non potrà essere prelevato un volume eccedente 20,0 mc, nell'anno civile non potrà essere prelevato un volume eccedente 500,0 mc, la portata media su cui calcolare il canone è 0,0158 l/s (prat. Sidit n. 337/2024);

Preso atto che in data 30/05/2024 il legale rappresentante di Unicoop Firenze S.C., C.F.: 00407780485, ha sottoscritto il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acqua pubblica;

Visto l'allegato disciplinare di concessione sottoscritto in data 30/05/2024 dal legale rappresentante di Unicoop Firenze S.C., C.F.: 00407780485, redatto in conformità alla delibera di Giunta Regionale n. 194 del 16/03/2016, parte integrante e sostanziale del presente atto (All. A, non pubblicato), contenente i diritti e gli obblighi delle Parti, nonché la disciplina delle modalità di esecuzione delle attività oggetto di concessione ed ogni altro termine, modo e condizione accessoria;

Dato atto che è dovuto il canone anno 2024 di Euro 255,04 salvo conguaglio, da versare entro la scadenza annuale del 31/12/2024;

Dato atto che il responsabile del procedimento dichiara l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di concedere a Unicoop Firenze S.C., C.F.: 00407780485, con sede legale a Firenze via Santa Reparata n. 43, l'utilizzazione di acqua pubblica sotterranea prelevata mediante un pozzo nel Comune di San Giuliano Terme (PI), FG 35 Particella 514, ad uso civile (antincendio), stabilendo la durata della concessione in 15 (quindici) anni a decorrere dal 01/01/2024, per 365 gg/a; i quantitativi del prelievo sono i seguenti: la portata di acqua massima è fissata in misura non superiore a 0,15 l/s, nel giorno solare non potrà essere

prelevato un volume eccedente 20,0 mc, nell'anno civile non potrà essere prelevato un volume eccedente 500,0 mc, la portata media su cui calcolare il canone è 0,0158 l/s (prat. Sidiit n. 337/2024);

2. di approvare il disciplinare, redatto in conformità allo schema di cui alla Delibera G.R. n.194 del 16/03/2016, sottoscritto in data 30/05/2024 dal legale rappresentante di Unicoop Firenze S.C., C.F.: 00407780485, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione di derivazione acqua pubblica, allegato al presente decreto e costituente parte integrante e sostanziale (All. A, non pubblicato);
3. di dare atto che in data 28/05/2024 è stato effettuato il versamento del deposito cauzionale di Euro 255,04 (conto IBAN IT41X0760102800001031581018);
4. di dare atto che è dovuto il canone anno 2024 di Euro 255,04 salvo conguaglio, da versare entro la scadenza annuale del 31/12/2024;
5. di dare atto che per ogni effetto di legge, il richiedente elegge il proprio domicilio presso il Comune di San Giuliano Terme (PI);
6. di dare atto che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;
7. di trasmettere il presente atto al Richiedente;
8. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A disciplinare

f3542717fdb4d397dd88935e55e60da4ec7fede33369be4f74b9a5dfd128cfa



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10159 del 14-05-2024

Decreto soggetto a verifica adempimenti trasparenza e pubblicazione ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 12362 - Data adozione: 05/06/2024

Oggetto: R.D. n° 1775/1933 - conclusione positiva della Conferenza di servizi art. 14 bis legge n° 241/1990, in forma semplificata modalità asincrona, relativa all'istanza intesa ad ottenere la riattivazione di concessione preferenziale per l'utilizzo di acqua pubblica, nel Comune di Forte dei Marmi (LU), uso civile, prat. CL VER 1187 Sidit n°186571/2020.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato 1 nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 06/06/2024

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2024AD013889

IL DIRIGENTE

Visti:

- il R.D. 11/12/1933, n° 1775;
- la Legge n° 241/1990;
- il D.L.vo 31/03/1998, n° 112;
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n° 6 del 25/01/2005 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;
- la L.R. n° 40/2009;
- la L.R. n° 24 del 5 giugno 2012, “Norme per la gestione delle crisi idriche e idropotabili, modifiche alla l.r. 69/2011 ed alla L.R. 91/1998”;
- la L.R. 3 marzo 2015 n° 22 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n° 56”;
- i regolamenti emanati dalla Regione Toscana di cui al D.P.G.R. 21/04/2015 n° 50/R/2015 e al D.P.G.R. 21/04/2015 n° 51/R/2015;
- la L.R. 28/12/2015, n° 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- il D.P.G.R. 16 agosto 2016, n° 61/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 11 commi 1 e 2 della legge regionale 28 dicembre 2015, n° 80 (norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l’utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l’uso di acqua. Modifiche al d.p.g.r. 51/R/2015”;

Vista l’istanza del Richiedente, i cui dati identificativi sono indicati nell'allegato 1 non pubblicato, parte integrante e sostanziale del presente decreto, trasmessa attraverso la piattaforma R.T. Sidit, prot. n° 99494 del 11/02/2024, intesa ad ottenere la riattivazione di concessione preferenziale per l’utilizzo di acqua pubblica, ad uso civile (irrigazione aree a verde, lavaggio attrezzature stabilimento balneare e lavaggio pavimentazione), per un volume complessivo pari a 2.000,0 mc/anno, tramite n°2 pozzi nel Comune di Forte dei Marmi (LU), FG 13 Mappale 1457, prat. CL VER 1187 Sidit n° 186571/2020.

Vista la nota di indizione prot. n° 0228566 del 17/04/2024, con la quale è stata indetta la conferenza di servizi decisoria, ai sensi dell’art. 14 bis legge n° 241/1990, integrata dal D.L. 76/2020 e modificato dal D.L. 13/2023 e ss.mm.ii., in forma semplificata ed in modalità asincrona, ove è indicato:

- a) l’avviso di istruttoria di nuova concessione per l’utilizzo di acqua pubblica di cui in oggetto che è stato pubblicato all’albo pretorio del Comune di Forte dei Marmi (LU) per 15 giorni consecutivi a decorrere dalla data del 09/04/2024 e sul sito istituzionale della Regione Toscana;
- b) che la L.R. n. 22/2015 individua l’Ente R.T. quale amministrazione titolare della competenza sul procedimento in oggetto;
- c) che la conclusione positiva del procedimento è subordinata all’acquisizione dei più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi dalle Amministrazioni in indirizzo ai sensi dell’art. 47 comma 7 del DPGRT n° 61/R del 16/08/2017 ed in particolare:
 - Autorità di Bacino Distrettuale Appennino Settentrionale ai fini dell’acquisizione del parere, previsto dall’art. 7, comma 2 del RD 1775/1933;
 - Comune di Forte dei Marmi (LU) in merito alla conformità della derivazione in relazione agli eventuali condizionamenti presenti negli strumenti urbanistici comunali, con particolare riguardo al fenomeno dell’intrusione salina;
- d) che il giorno 01/06/2024 è il termine perentorio entro il quale le amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza.

Visti i contributi:

- parere di Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale, prot. n° 0246538 del 30/04/2024:

parere favorevole al rilascio della concessione per il quantitativo massimo richiesto; i prelievi di ciascuno dei n° 2 pozzi dovranno essere misurati e potranno essere interessati da revisione delle concessioni ai sensi dell'art. 15, comma 5, degli indirizzi di Piano;

- contributo istruttorio di ARPAT prot. n° 0176944 del 18/03/2024 con raccomandazioni:

- nell'uso dell'acqua non siano utilizzati detersivi, saponi o altri prodotti;
- per quanto riguarda l'irrigazione delle aree a verde si raccomanda l'utilizzo di sistemi ad alta efficienza;

- Parere Comune di Forte dei Marmi (LU) ricevuto via PEC il 31/05/2024 e protocollato in data 04/06/2024 prot. n° 0310631: parere favorevole.

Considerato che i lavori della Conferenza devono concludersi non oltre quarantacinque giorni in quanto sono coinvolte amministrazioni preposte alla tutela ambientale e della salute dei cittadini, dalla data della prima riunione sopra indicata.

Vista la Relazione d'istruttoria della conferenza di servizi redatta dai tecnici del GCTN il 31/05/2024.

Dato atto che il responsabile del procedimento è il sottoscritto dirigente e che non sussiste, nei propri confronti, conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990.

Tutto ciò premesso e considerato:

DECRETA

1. di concludere positivamente la Conferenza di servizi art.14 bis legge n° 241/1990, in forma semplificata modalità asincrona, come sopra indetta e svolta, che sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni e servizi pubblici interessati, relativa all'istanza del Richiedente, i cui dati identificativi sono indicati nell'allegato 1 non pubblicato, parte integrante e sostanziale del presente decreto, trasmessa attraverso la piattaforma R.T. Sidit, prot. n° 99494 del 11/02/2024, intesa ad ottenere la riattivazione di concessione preferenziale per l'utilizzo di acqua pubblica, ad uso civile (irrigazione aree a verde, lavaggio attrezzature stabilimento balneare e lavaggio pavimentazione), per un volume complessivo pari a 2.000,0 mc/anno, tramite n°2 pozzi nel Comune di Forte dei Marmi (LU), FG 13 Mappale 1457, prat. CL VER 1187 Sidit n°186571/2020 con le seguenti prescrizioni:
 - usi specifici concessi: irrigazione aree a verde, lavaggio attrezzature stabilimento balneare e lavaggio pavimentazione;
 - i prelievi da ognuno dei due pozzi dovranno essere misurati;
 - divieto dell'acqua per gli usi umani, così come definiti dal D. Lgs 18/2023;
 - nell'uso non siano utilizzati detersivi, saponi o altri prodotti per il lavaggio delle attrezzature.
2. di stabilire che, ai sensi dell'art. 21-quater della legge n° 241/90, i termini di efficacia del presente atto decorreranno dalla data di riconoscimento della concessione di derivazione;
3. di disporre che, ai fini di cui sopra, copia del presente decreto sia trasmessa in forma telematica alle Amministrazioni ed ai soggetti che per legge devono intervenire nel procedimento ed ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, ai loro rispettivi indirizzi;

4. di dare atto che avverso il presente decreto, entro 10 giorni dalla sua comunicazione, le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica incolumità dei cittadini possono proporre opposizione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 14-quinquies, legge n° 241/1990; per le amministrazioni statali l'opposizione è proposta dal Ministro competente;
5. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di Legge;
6. di dare atto che gli atti inerenti il procedimento sono depositati presso il Genio Civile Toscana Nord – sede di Lucca, accessibili da parte di chiunque vi abbia interesse secondo le modalità ed i limiti previsti dalle vigenti norme in materia di accesso ai documenti amministrativi.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

1

DATI IDENTIFICATIVI

d7c0fda263bb0ab36567e88ddf35674bbb330e3469f380abce83eb1fc1e5a92f

**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10159 del 14-05-2024

Decreto soggetto a verifica adempimenti trasparenza e pubblicazione ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 12364 - Data adozione: 05/06/2024

Oggetto: R.D. n° 1775/1933 - conclusione positiva della Conferenza di servizi art. 14 bis legge n° 241/1990, in forma semplificata modalità asincrona, relativa all'istanza intesa ad ottenere la riattivazione di concessione preferenziale per l'utilizzo di acqua pubblica, nel Comune di Forte dei Marmi (LU), uso civile, FG 14 Mappale 1134, prat. CL D12671 VER 1156 Sidit n° 192877/2020.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato 1 nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 06/06/2024

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2024AD013903

IL DIRIGENTE

Visti:

- il R.D. 11/12/1933, n° 1775;
- la Legge n° 241/1990;
- il D.L.vo 31/03/1998, n° 112;
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n° 6 del 25/01/2005 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;
- la L.R. n° 40/2009;
- la L.R. n° 24 del 5 giugno 2012, “Norme per la gestione delle crisi idriche e idropotabili, modifiche alla l.r. 69/2011 ed alla L.R. 91/1998”;
- la L.R. 3 marzo 2015 n° 22 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n° 56”;
- i regolamenti emanati dalla Regione Toscana di cui al D.P.G.R. 21/04/2015 n° 50/R/2015 e al D.P.G.R. 21/04/2015 n° 51/R/2015;
- la L.R. 28/12/2015, n° 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- il D.P.G.R. 16 agosto 2016, n° 61/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 11 commi 1 e 2 della legge regionale 28 dicembre 2015, n° 80 (norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l’utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l’uso di acqua. Modifiche al d.p.g.r. 51/R/2015”;

Vista l’istanza del Richiedente, i cui dati identificativi sono indicati nell'allegato 1 non pubblicato, parte integrante e sostanziale del presente decreto, trasmessa attraverso la piattaforma R.T. Sidit, prot. n° 119535 del 19/02/2024, intesa ad ottenere la riattivazione di concessione preferenziale per l’utilizzo di acqua pubblica, ad uso civile (irrigazione aree a verde, lavaggio attrezzature stabilimento balneare e lavaggio pavimentazioni), per un volume complessivo pari a 2.000,0 mc/anno, tramite un pozzo nel Comune di Forte dei Marmi (LU), FG 14 Mappale 1134, prat. CL D12671 VER 1156 Sidit n°192877/2020.

Vista la nota di indizione prot. n° 0228568 del 17/04/2024, con la quale è stata indetta la conferenza di servizi decisoria, ai sensi dell’art. 14 bis legge n° 241/1990, integrata dal D.L. 76/2020 e modificato dal D.L. 13/2023 e ss.mm.ii., in forma semplificata ed in modalità asincrona, ove è indicato:

- a) l’avviso di istruttoria di riattivazione di concessione preferenziale per l’utilizzo di acqua pubblica di cui in oggetto che è stato pubblicato all’albo pretorio del Comune di Forte dei Marmi (LU) per 15 giorni consecutivi a decorrere dalla data del 09/04/2024 e sul sito istituzionale della Regione Toscana;
- b) Dato atto che trattasi di riattivazione di procedimento di concessione preferenziale e pertanto ai sensi art. 96 comma 7 del D.Lgs. 152/2006, colui che ha presentato istanza di concessione preferenziale ha un vero e proprio diritto soggettivo ad ottenere il rilascio di detta "concessione", con effetti (anche verso terzi) “ex tunc” perché si tratta di concessione non attributiva, ma meramente dichiarativa;
- c) che la L.R. n. 22/2015 individua l’Ente R.T. quale amministrazione titolare della competenza sul procedimento in oggetto;
- d) che la conclusione positiva del procedimento è subordinata all’acquisizione dei più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi dalle Amministrazioni in indirizzo ai sensi dell’art. 47 comma 7 del DPGRT n° 61/R del 16/08/2017 ed in particolare:
 - Autorità di Bacino Distrettuale Appennino Settentrionale ai fini dell’acquisizione del parere, previsto dall’art. 7, comma 2 del RD 1775/1933;
 - Comune di Forte dei Marmi (LU) in merito alla conformità della derivazione in relazione agli

eventuali condizionamenti presenti negli strumenti urbanistici comunali, con particolare riguardo al fenomeno dell'intrusione salina;

e) che il giorno 01/06/2024 è il termine perentorio entro il quale le amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza.

Visti i contributi:

- Parere di Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale, prot. n° 0240661 del 24/04/2024:

parere favorevole al rilascio della concessione per il quantitativo massimo richiesto; il prelievo potrà essere interessato da revisione delle concessioni ai sensi dell'art. 15, comma 5, degli indirizzi di Piano.

- Contributo istruttorio di ARPAT prot. n° 0176944 del 18/03/2024 con raccomandazioni:

- nell'uso dell'acqua non siano utilizzati detersivi, saponi o altri prodotti;
- per quanto riguarda l'irrigazione delle aree a verde si raccomanda l'utilizzo di sistemi ad alta efficienza.

- Parere Comune di Forte dei Marmi (LU) ricevuto via PEC in data 31/05/2024 e protocollato in data 04/06/2024 prot. n° 0312141: parere favorevole:

Considerato che i lavori della Conferenza devono concludersi non oltre quarantacinque giorni in quanto sono coinvolte amministrazioni preposte alla tutela ambientale e della salute dei cittadini, dalla data della prima riunione sopra indicata.

Vista la Relazione d'istruttoria della conferenza di servizi redatta dai tecnici del GCTN il 31/05/2024.

Dato atto che il responsabile del procedimento è il sottoscritto dirigente e che non sussiste, nei propri confronti, conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990.

Tutto ciò premesso e considerato:

DECRETA

1. di concludere positivamente la Conferenza di servizi art. 14 bis legge n° 241/1990, in forma semplificata modalità asincrona, come sopra indetta e svolta, che sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni e servizi pubblici interessati, relativa all'istanza del Richiedente, i cui dati identificativi sono indicati nell'allegato 1 non pubblicato, parte integrante e sostanziale del presente decreto, trasmessa attraverso la piattaforma R.T. Sidit, prot. n° 119535 del 19/02/2024, intesa ad ottenere la riattivazione di concessione preferenziale per l'utilizzo di acqua pubblica, ad uso civile (irrigazione aree a verde, lavaggio attrezzature stabilimento balneare e lavaggio pavimentazioni), per un volume complessivo pari a 2.000,0 mc/anno, tramite un pozzo nel Comune di Forte dei Marmi (LU), FG 14 Mappale 1134, prat. CL D12671 VER 1156 Sidit n° 192877/2020, con le seguenti prescrizioni:
 - usi specifici concessi: irrigazione aree a verde, lavaggio attrezzature stabilimento balneare e lavaggio pavimentazioni;
 - divieto dell'acqua per gli usi umani, così come definiti dal D. Lgs 18/2023;
 - nell'uso non siano utilizzati detersivi, saponi o altri prodotti per il lavaggio delle attrezzature.
2. di stabilire che, ai sensi dell'art. 21-quater della legge n° 241/90, i termini di efficacia del presente atto decorreranno dalla data di riconoscimento della concessione di derivazione;

3. di disporre che, ai fini di cui sopra, copia del presente decreto sia trasmessa in forma telematica alle Amministrazioni ed ai soggetti che per legge devono intervenire nel procedimento ed ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, ai loro rispettivi indirizzi;
4. di dare atto che avverso il presente decreto, entro 10 giorni dalla sua comunicazione, le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica incolumità dei cittadini possono proporre opposizione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 14-quinquies, legge n° 241/1990; per le amministrazioni statali l'opposizione è proposta dal Ministro competente;
5. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di Legge;
6. di dare atto che gli atti inerenti il procedimento sono depositati presso il Genio Civile Toscana Nord – sede di Lucca, accessibili da parte di chiunque vi abbia interesse secondo le modalità ed i limiti previsti dalle vigenti norme in materia di accesso ai documenti amministrativi.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

1

DATI IDENTIFICATIVI

bfa2c6e12ae07fa0cf23bae131fd39548f00680d8e4588795e831b589e066d67



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: Ordine di Servizio artt. 4bis, 7 e 9 L.R. 1/2009 n. 196 del 28-05-2024

Decreto soggetto a verifica adempimenti trasparenza e pubblicazione ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 12372 - Data adozione: 05/06/2024

Oggetto: r.d. 1775/33 - Regolamento Regione Toscana n. 61/r del 16/08/2016 e s.m.i. - Procedimento-Pratica SiDIT n. 9534/2023-417040/2020; Codice locale n. 2404. Concessione di derivazione di acque pubbliche nel Comune di Greve in Chianti, Località PANZANO IN CHIANTI.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 06/06/2024

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2024AD013845

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 "Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici";

VISTA la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii.;

VISTO il D.Lgs 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali", in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana 25 gennaio 2005 n. 6 "Approvazione del piano di tutela delle acque";

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";

VISTA la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 "Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56";

VISTA la L.R. 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri";

VISTI i regolamenti della Regione Toscana:

- 21 aprile 2015, n. 51/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni";

- 16 agosto 2016, n. 61/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R. 51/R/2015";

VISTA la delibera della Giunta regionale 21/01/2019 n. 58, pubblicata nel Burt il 30/01/2019, recante "Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l'individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di gestione delle Acque delle autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana";

VISTA la delibera della Giunta Regionale del 1 ottobre 2018 n. 1068 "Delibera di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque per l'annualità 2018" e successive delibere di aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione programmata (TIP);

CONSIDERATO che con domanda in data 07/03/2023 al numero protocollo 147237 e successiva nota integrativa in data 11/01/2024 al numero protocollo 0016768, il richiedente, come meglio identificato nell'allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), ha fatto Domanda di concessione di derivazione di acqua pubblica per n.1 pozzo esistente ubicato nel Comune di Greve in Chianti, Località PANZANO IN CHIANTI, nel terreno individuato al N.C.T nel foglio n. 150, particella n. 19, ad uso AGRICOLO;

VISTI gli esiti dell'istruttoria svolta dall'Ufficio e le caratteristiche della derivazione che possono essere così sintetizzate:

- la quantità di acqua da derivare, sulla quale è calcolato il canone di concessione, è fissata in misura della portata media di 0,5 l/s, per un fabbisogno di 1.228 metri cubi annui, destinati ad uso AGRICOLO;

CONSIDERATO CHE la società richiedente ha versato, tramite bonifico su C/C bancario IBAN IT41 X

07601 02800 001031581018 intestato a Regione Toscana, in data 11/04/2024 e 23/01/2024 la somma di € 85,74 importo *cauzione (euro_ottantacinque_virgola_settantaquattro_centesimi)*, a titolo di cauzione a garanzia del pagamento del canone di concessione di derivazione d'acqua pubblica ai sensi dell'art. 60 della D.P.G.R. 61/R/2016 e della D.G.R.T. n. 1068/2018 e degli obblighi assunti con il disciplinare di concessione, somma che sarà restituita alla scadenza della concessione senza rinnovo, la somma di € 398,19 (*euro_trecentonovantotto_virgola_diciannove_centesimi*), a titolo di canoni arretrati per gli anni 2019-2023, la somma di € 85,74 (*euro_ottantacinque_virgola_settantaquattro_centesimi*), a titolo di canone per l'anno 2024, e la somma di € 40,00 (*quaranta_virgola_zero_centesimi*), a titolo di contributo ex art. 7 del R.D. 1775/33;

DATO ATTO CHE il richiedente ha sottoscritto digitalmente in data 11/04/2024 il Disciplinare conservato agli atti e allegato al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all'oggetto;

DATO ATTO CHE il Disciplinare in questione è conforme allo schema tipo approvato con Delibera G.R.T. n. 194 del 16/03/2016;

RITENUTA l'istanza presentata meritevole di approvazione;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento amministrativo, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., è il titolare di incarico di Elevata Qualificazione in "Procedure tecnico autorizzative in materia di acque - Valdarno Superiore";

DATO ATTO CHE l'imposta di bollo relativa al presente atto è stata regolarmente assolta;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rilasciare, entro i limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti di terzi, al richiedente, come meglio identificato nell'allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), la concessione di acque sotterranee tramite POZZO esistente ubicato al foglio n. 150, particella n. 19 in Comune di Greve in Chianti, Località PANZANO IN CHIANTI, per uso AGRICOLO, per una portata media di 0,5 l/s di acqua sulla base della quale sarà calcolato il canone di concessione;
2. di stabilire la durata della concessione in anni 20 (*venti*) con decorrenza dalla data del presente atto;
3. di approvare il Disciplinare conservato agli atti dell'ufficio scrivente e allegato al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale (allegato 1), contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all'oggetto;
4. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito nel Disciplinare di Concessione richiamato e approvato al precedente punto 3;
5. di dichiarare che ai sensi della D.G.R. n. 1068/2018 e successive delibere di aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione programmata (TIP), il canone annuo è stabilito nella misura di € 85,74 (*euro_ottantacinque_virgola_settantacinque_centesimi*);
6. di dichiarare che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;
7. di trasmettere il presente provvedimento al Concessionario e al Comune di Greve in Chianti;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente

nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

DISCIPLINARE

74f4b9ef67327768c07658cf799f1167401a7d6c3086bb638e5601a55ce86c13



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO INFERIORE

Responsabile di settore Francesco PISTONE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10159 del 14-05-2024

Decreto soggetto a verifica adempimenti trasparenza e pubblicazione ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 12379 - Data adozione: 05/06/2024

Oggetto: Pratica Sidit n. 1549/2022. Procedimento n. 2596/2022. GCVI-Acque. Concessione di derivazione di acque pubbliche superficiali nel territorio del Comune di Capannori (LU).

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 06/06/2024

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2024AD013900

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il R.D. 11/12/1933 n. 1775 “Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici”;
- il D.Lgs. 12/07/1993 n.275, riordino in materia di concessione di acque pubbliche;
- il D.P.R. n.238 del 18/02/1999;
- il D.L.vo n.112 del 31/03/1998;
- il D.Lgs. del 03/04/2006 n.152, artt. 95 e 96;
- la L.R. 19 marzo 2015, n. 30 “Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994, alla l.r. 65/1997, alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010”;
- la L.R. 22/2015 Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56;
- i regolamenti emanati dalla Regione Toscana di cui al D.P.G.R. 16/08/2016 n. 61/R/2016 e al D.P.G.R. 21/04/2015 n. 51/R/2015 come modificati dalla D.G.R. 830 del 31/07/2017;
- la L.R. n. 80 del 28/12/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- il Piano di Gestione del distretto idrografico dell’Appennino settentrionale approvato con DPCM 27/10/2016;
- il Decreto Direttoriale n. 29/STA del 13/02/2017 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- la Direttiva Derivazioni della Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale approvata in Conferenza Istituzionale permanente con Delibera n. 3 del 14/12/2017, pubblicata su G.U. n. 43 del 21/2/2018 ed in particolare l’Allegato A, primo aggiornamento del dicembre 2018;
- la D.G.R. n. 58 del 21/01/2019 “indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l’individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di Gestione delle Acque delle Autorità di Distretto idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana”;
- il secondo aggiornamento del Piano di Gestione delle Acque dell’Appennino Settentrionale e le relative misure di salvaguardia approvato con D.P.C.M. 07/06/2023 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 13/09/2023;
- l’istanza acquisita al protocollo n. 0151150 del 11/04/2022, come modificata con l’istanza protocollo n. 0403663 del 31/08/2023 in merito al nominativo del richiedente (i cui dati identificativi sono riportati nel disciplinare, denominato Allegato A, redatto in conformità allo schema approvato con D.G.R. n. 194 del 16/03/2016, allegato al presente atto e che ne costituisce parte integrante e sostanziale), con la quale è stata richiesta la concessione alla derivazione di acque pubbliche superficiali dal Rio di Massa Macinaia, ad uso privato di acque superficiali, per un quantitativo pari a 500 mc/anno mediante opera di presa mobile ubicata in alveo in corrispondenza del terreno nelle disponibilità del richiedente individuato al C.T. del Comune di Capannori alla particella n. 800 del foglio 112 con coordinate GAUSS BOAGA (epsg 3003) x: 1.624.952 - y: 4.851.306, pratica Sidit n. 1549/2022, procedimento n. 2596/2022;

- il Disciplinare, denominato Allegato A, conforme allo schema tipo di disciplinare approvato con D.G.R.T. n.194 del 16/03/2016, sottoscritto in data 21/05/2024 dal richiedente, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione di derivazione di acqua pubblica, allegato al presente decreto e che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO CHE :

- il richiedente in data 21/10/2022 ha corrisposto la somma di € 100,00 per le spese istruttorie con bonifico sul conto corrente postale della Regione Toscana IBAN: IT89O0760102800001031575820;
- il richiedente in data 21/10/2022 ha assolto l'imposta di bollo per la presentazione dell'istanza di concessione con bonifico sul conto corrente postale della Regione Toscana IBAN IT70J0760102800000011899580;
- il richiedente ha versato in data 13/05/2024 il canone per l'annualità 2024 per l'uso dell'acqua pari ad € 73,72 con bonifico sul conto corrente postale della Regione Toscana IBAN: IT41X0760102800001031581018;
- il richiedente ha versato in data 13/05/2024 la somma di € 33,72 per la costituzione della cauzione prevista ai sensi dell'art. 60 del DPGR 61/R/2016 e s.m.i. con bonifico sul conto corrente postale della Regione Toscana IBAN: IT41X0760102800001031581018;
- il richiedente ha corrisposto il bollo per l'emissione del presente atto, ai sensi del D.P.R. 642/72 ss.mm.ii. pari a € 16,00 mediante marca da bollo Identificativo: 01230538775012 del 22/05/2024;
- il richiedente ha assolto all'obbligo del pagamento dei bolli per convalidare il disciplinare allegato al presente decreto, per un importo pari ad € 38,00 con marche da bollo Identificativi: 01230538776195, 01230538776207, 01230538776218 del 20/05/2024;
- il prelievo previsto risulta ubicato all'esterno di SIC o di siti della Rete Natura 2000 e non sussistendo possibili incidenze negative sugli stessi siti, come da valutazioni contenute nella relazione istruttoria agli atti, l'istanza è esclusa dalle procedure di valutazione di incidenza (art. 88 comma 2 della L.R. 30/2015);
- a seguito dell'esperita istruttoria è possibile riconoscere al richiedente la concessione alla derivazione di acque pubbliche superficiali dal Rio di Massa Macinaia, ad uso privato di acque superficiali, per un quantitativo pari a 500 mc/anno, mediante opera di presa mobile ubicata in alveo in corrispondenza del terreno nelle disponibilità del richiedente individuato al C.T. del Comune di Capannori alla particella n. 800 del foglio 112 con coordinate GAUSS BOAGA (epsg 3003) x: 1.624.952 - y: 4.851.306, pratica Sidit n. 1549/2022, procedimento n. 2596/2022;
- ACCERTATA la regolarità tecnica attestante la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto che con la sottoscrizione del disciplinare del 21/05/2024 viene accettata;
- DATO ATTO CHE il Responsabile del Procedimento è il titolare di incarico di Elevata Qualificazione del Settore Genio Civile Valdarno Inferiore;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di riconoscere al richiedente (i cui dati identificativi sono riportati nel disciplinare, denominato Allegato A, redatto in conformità allo schema approvato con D.G.R. n. 194 del

16/03/2016, allegato al presente atto e che ne costituisce parte integrante e sostanziale), la concessione alla derivazione di acque pubbliche superficiali dal Rio di Massa Macinaia, ad uso privato di acque superficiali, per un quantitativo pari a 500 mc/anno, mediante opera di presa mobile ubicata in alveo in corrispondenza del terreno nelle disponibilità del richiedente individuato al C.T. del Comune di Capannori alla particella n. 800 del foglio 112 con coordinate GAUSS BOAGA (epsg 3003) x: 1.624.952 - y: 4.851.306, pratica Sidit n. 1549/2022, procedimento n. 2596/2022 alle condizioni e prescrizioni contenute nel Disciplinare, denominato Allegato A, di seguito richiamato;

2. di approvare il Disciplinare, denominato Allegato A, sottoscritto in data 21/05/2024 dal richiedente, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione di derivazione di acqua pubblica, allegato al presente decreto e che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
3. di fissare la durata della concessione in anni 15 (quindici) calcolati a decorrere dalla data del presente atto;
4. di dare atto che per ogni effetto di legge il richiedente elegge il proprio domicilio presso il Comune di Capannori (LU);
5. di dare atto che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza della derivazione, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;
6. di non procedere alla registrazione fiscale del presente provvedimento, considerato che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta per l'intera durata della concessione risulta inferiore alla misura fissa di euro 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del DPR 131/1986. Resta ferma comunque la possibilità da parte dei concessionari, in caso d'uso, ai sensi del suddetto articolo, di provvedere alla sua registrazione;
7. di trasmettere il presente atto al richiedente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

DISCIPLINARE

67d113d8a1105cd45b77ce5e7869ed080a8934b6a2d5f55fe433f05ff917dd10



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO INFERIORE

Responsabile di settore Francesco PISTONE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10159 del 14-05-2024

Decreto soggetto a verifica adempimenti trasparenza e pubblicazione ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 12381 - Data adozione: 05/06/2024

Oggetto: L.R. 80/2015 e R.D. 523/1904. Pratica Sidit n. 1321/2024. Concessione di porzione di area del demanio idrico del Torrente Ritasso (TC8800) occupata da attraversamento carrabile con guado e contestuale autorizzazione idraulica per interventi di manutenzione straordinaria dello stesso ubicato nel Comune di Monteverdi Marittimo (PI).
Richiedente: Enel Green Power Italia S.r.l.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 06/06/2024

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2024AD013918

IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 93,95,96, 97 e 98 del R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs n. 112 del 31/03/1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la L.R. 22/2015 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 07 aprile 2014 n. 56” che dispone in ordine al trasferimento alla Regione Toscana della gestione del Demanio idrico e dell’introito dei relativi proventi;

VISTA la L.R. 80/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”, ed in particolare l’art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994”;

VISTI il reticolo idrografico ed il reticolo di gestione di cui alla L.R. 79/2012, nel loro ultimo aggiornamento vigente;

VISTO il D.P.G.R. n. 42/R del 25/07/2018 “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque e servizio di piena”;

VISTO il Decreto dirigenziale n. 463 del 12/02/2016 con il quale sono stati approvati gli schemi di decreto per l’esercizio delle funzioni in materia di difesa del suolo e della tutela della costa;

VISTA la L.R.T. n. 57 del 13 ottobre 2017 “Disposizioni in materia di canoni per l’uso del demanio idrico e per l’utilizzazione delle acque. Modifiche alla L.R. 77/2016”;

VISTA la L.R. n. 77 dell’11/11/2016 “Disposizioni urgenti in materia di concessioni del Demanio idrico”;

VISTA la D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017 avente ad oggetto: “Determinazione dei canoni per l’uso del Demanio Idrico – revoca della D.G.R.T. n. 1138 del 15/11/2016”;

VISTA la D.G.R.T. n. 1414 del 17/12/2018 con la quale, fatte salve le diverse disposizioni richiamate, sono stati confermati i canoni determinati con la D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017;

VISTA la D.G.R.T. n. 1035 del 05/08/2019 con la quale viene stabilito l’aggiornamento del canone per l’utilizzo delle acque e per l’occupazione del Demanio idrico sulla base del tasso di inflazione;

VISTA la D.G.R.T. n. 229 del 24/02/2020 “Determinazione dei canoni in materia di concessioni del demanio idrico” in cui, al punto 7, si è stabilito di confermare per l’anno 2020 la determinazione dei canoni e i contenuti di cui alla D.G.R.T. n.1035 del 5 agosto 2019;

VISTA la D.G.R.T. n. 1555 del 27/12/2022 avente ad oggetto “Aggiornamento dei canoni per l’uso del demanio idrico ai sensi della L.R. n. 80/2015 e del D.P.G.R. n. 60/R/2016” che sostituisce allegato A della D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017 e che richiama, per quanto non diversamente disposto, il contenuto delle delibere n. 1414 del 17/12/2018 e n. 229 del 24/02/2020;

VISTA la Legge regionale 27 novembre 2020, n. 93 “Interventi normativi collegati alla terza variazione al bilancio di previsione finanziario 2020-2022. Modifiche alla l.r. 73/2005 e alla l.r. 19/2019”;

RICHIAMATO il Regolamento emanato con D.P.G.R. n. 60/R del 12/08/2016 “Regolamento in at-

tuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del Demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni." e s.m.i. d'ora in poi denominato "Regolamento";

VISTA la Legge 241/1990 e s.m.i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTA l'istanza di concessione presentata da Enel Green Power Italia S.r.l. ,C.F.15416251005, con sede legale nel comune di Roma (RM), Viale Regina Margherita, n.125 CAP 00198, acquisita agli atti del Genio Civile Valdarno Inferiore con Prot. 0332618 del 31/08/2022 e con Prot. 0136036 del 27/02/2024 (SIDIT n. 1321/2024) ;

RILEVATO che gli elaborati progettuali nella loro stesura finale che descrivono l'esecuzione dei lavori ed ai quali si riferisce il seguente atto, sono i seguenti:

- Relazione tecnica;
- Corografia;
- Mappa catastale;
- Rilievo e documentazione fotografica;
- Relazione idrologica;
- Relazione idrologica – Allegato;
- Relazione idraulica - Ante operam;
- Relazione idraulica - Ante operam – Allegato 1;
- Relazione idraulica - Ante operam – Allegato 2;
- Relazione idraulica - Ante operam – Allegato 3;
- Stato di fatto – Planimetria e sezione;
- Relazione idraulica - Post operam;
- Relazione idraulica - Post operam – Allegato 1;
- Relazione idraulica - Post operam – Allegato 2;
- Relazione idraulica - Post operam – Allegato 3;
- Stato di progetto: Planimetria, profilo e particolari;
- Stato di progetto: sezioni trasversali;
- Stato sovrapposto;
- Elenco degli elaborati;
- Relazione di gestione dell'emergenza del rischio idraulico ;
- Planimetria generale stato di progetto – Gestione dell'emergenza del rischio idraulico ;
- Elaborati grafici stato di progetto ;
- Nulla osta privati .

CONSIDERATO che l'istanza è riconducibile a interventi di manutenzione straordinaria di un attraversamento preesistente sul Torrente Ritasso realizzato da Enel Green Power in relazione alle necessità di raggiungere postazioni geotermiche;

DATO ATTO che :

- l'attraversamento esistente è composto da numero 4 tubazioni di diametro 800 mm e numero 6 tubazioni di diametro 500 entrambe in cls rivestito (Foglio 9, particelle n. 9 e n.122);
- l'attraversamento è situato su una strada bianca, accessibile dalla Strada provinciale dei 4 Comuni che risulta di proprietà privata, come accertato dall'amministrazione comunale di Monteverdi Marittimo con nota agli atti dell'Ufficio;
- nelle vicinanze dell'area di intervento sono ubicate n. 2 postazioni geotermiche dismesse da più di un decennio e per le quali sono in corso le operazioni di ripristino ambientale mediante interventi di rinaturalizzazione dei siti da parte del Richiedente e che dunque nei precedenti decenni, la predetta viabilità era utilizzata da Enel come accesso ai propri impianti, ossia alle postazioni;

DATO ATTO che gli interventi consistono nella demolizione e costruzione di nuovo manufatto poco più a valle di quello già esistente nel Comune di Monteverdi Marittimo (PI) e sono necessari al fine di aumentare la sicurezza per gli utilizzatori, in relazione al rischio idraulico dell'opera, così come documentato dagli studi idraulici predisposti dal Richiedente e come peraltro segnalato da parte dei soggetti privati interessati al transito;

CONSIDERATO che:

- l'attraversamento nello stato di progetto sarà composto da n. 3 scatolari in cls prefabbricato con luce interna di 2.2 metri di base e 1.5 metri di altezza ;la posizione planimetrica è traslata verso valle, lungo l'asse del torrente rispetto alla posizione del guado attuale;

- il progetto prevede altresì la sagomatura della sezione d'alveo con forma trapezoidale e inclinazione delle sponde pari a 2/3 per un tratto di 18 metri; la sezione sarà rivestita, sia sul fondo che sulle sponde, mediante la posa di massi naturali;

VERIFICATO che per il rilascio della concessione in oggetto sussistono i presupposti di cui all'art. 40 del Regolamento approvato con D.G.R.T. 60/R/2016 che, nel caso di utilizzo di aree demaniali senza titolo concessorio, prevede il pagamento di un indennizzo, per ciascun anno di occupazione senza titolo, pari all'importo del canone determinato ai sensi dell'articolo 35;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento è il titolare di incarico di Elevata Qualificazione "Gestione attività e procedure tecnico autorizzative per la difesa del suolo" dell'ufficio Genio Civile Valdarno Inferiore;

DATO ATTO che è abilitato ad emanare il provvedimento finale il Dirigente del Genio Civile Valdarno Inferiore, competente per territorio;

DATO ATTO che per la concessione dell'area si può procedere ad assegnazione diretta in quanto le opere sopra descritte rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 del Regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 e s.m.i.;

CONSIDERATO che, in virtù di quanto previsto dall'articolo 24 comma 6 del Regolamento sulle concessioni demaniali n. 60/R e ss.mm.ii, la concessione è rilasciata senza il corredo di un disciplinare di concessione, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra la Regione Toscana, in qualità di Amministrazione concedente (di seguito denominata "Concedente") ed il Concessionario;

RILEVATO che gli elaborati progettuali nella loro stesura finale che descrivono l'esecuzione dei lavori ed ai quali si riferisce il seguente atto, sono quelli sopra ricordati;

CONSIDERATO che:

- il progetto delle opere da realizzare presenta i requisiti per essere autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate;

- la realizzazione dei lavori è disciplinata dal Capo VII del R.D. 523/1904 e dalla normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nella realizzazione delle opere e nella gestione delle aree dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI TECNICHE:

- eventuali manufatti accessori potranno essere posizionati a non meno di 4 metri dal ciglio di sponda;

- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque, né essere mai ridotta l'efficienza idraulica dei tratti dei corsi d'acqua interessati dai lavori;

- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini

aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;

- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua ed in ogni caso dovranno essere rimosse a lavori ultimati e comunque prima del sopraggiungere delle piene;

- in fase di esecuzione dei lavori si dovrà fare la massima attenzione per salvaguardare tutti i manufatti già esistenti nell'area d'intervento. Il ripristino di eventuali danni sarà effettuato a completa cura e spesa del richiedente;

- dovrà essere garantito che qualsiasi materiale di risulta da taglio della vegetazione, recupero di eventuali materiali od altro, non cada in acqua. Qualora ciò avvenisse deve essere prontamente rimosso ed allontanato dalla pertinenze del corso d'acqua e smaltito a cura e spese del richiedente;

- i lavori che interessano l'alveo dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli mentre in condizioni di meteo avverse che interessano l'area oggetto di intervento (in particolare con codice allerta arancione o rosso del Centro Funzionale Regionale) dovranno essere interrotti per tutta la durata dell'avviso;

- indipendentemente dalle previsioni meteo e dagli avvisi di criticità, i lavori dovranno essere sempre sospesi qualora si verificano condizioni meteo sfavorevoli e/o incremento del livello idrico nel corso d'acqua;

- al termine di ogni giornata lavorativa eventuali materiali di risulta, detriti ed opere provvisorie, dovranno essere allontanati dal cantiere che interessa le pertinenze fluviali;

- in caso di danneggiamenti, dovuti ad eventi di piena, filtrazioni dall'alveo ovvero cedimenti delle opere idrauliche esistenti, oppure da interventi idraulici urgenti o di manutenzione eseguiti dall'Ente competente, il richiedente non avrà niente a pretendere, restando a suo completo carico ogni lavoro di ripristino da eseguirsi;

- al termine dei lavori, dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree interessate dal passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;

- ad ultimazione dei lavori, l'alveo, le sponde e le pertinenze idrauliche eventualmente interessate dall'esecuzione degli stessi dovranno essere accuratamente ripristinati a regola d'arte;

- tutti i lavori dovranno essere realizzati a perfetta regola d'arte secondo le normative vigenti anche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità esecutive. Le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati;

- qualora si renda necessario, da parte dei soggetti competenti in materia di difesa del suolo, effettuare interventi di varia natura riguardanti il corpo idrico in argomento, che possano in qualunque modo interessare le opere eseguite oggetto della presente concessione, il richiedente apporterà, a propria cura e spese, tutte le modifiche ritenute necessarie dall'Autorità idraulica, incluso il ripristino dello stato dei luoghi;

- le opere eseguite saranno mantenute in efficienza nel tempo a cura e spese del soggetto autorizzato;

- il Concessionario è tenuto ad intervenire anche successivamente al completamento delle opere qualora per effetto di assestamento, di dilavamento e/o erosione si manifestassero avvallamenti, cedimenti e fessurazioni nell'area interessata dall'intervento;

PRESCRIZIONI GENERALI:

- la concessione di cui al presente atto riguarda esclusivamente le opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati proget-

tuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione;

- la presente autorizzazione ha validità di tre anni dalla data del rilascio, pena la decadenza del presente atto senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente ufficio; la stessa può essere rinnovata una sola volta per un periodo massimo di tre anni su richiesta dell'interessato almeno 30 giorni prima della scadenza;

- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;

- il richiedente dovrà comunicare a questo Settore e al Consorzio di Bonifica Toscana Costa la data di inizio lavori e quella di fine lavori entro 60 (sessanta) giorni dal termine delle attività, attestando che le opere e gli interventi sono stati realizzati ed ultimati in conformità al progetto e nel rispetto delle condizioni espresse nel provvedimento autorizzativo, con riferimento anche ad eventuali varianti autorizzate e relativi atti;

- il Concessionario esegue, con oneri a proprio carico ed alle condizioni e prescrizioni riportate nel presente atto, la manutenzione ordinaria dei manufatti oggetto di concessione, al fine di assicurarne nel tempo uno stato di conservazione compatibile con l'esercizio dell'attività cui essi sono destinati, in modo che non debbano costituire criticità per lo stato della sponda e l'efficienza idraulica;

- con il presente Decreto s'intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi manutentivi, ordinari e straordinari, che si rendano necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto comunque delle normative vigenti al momento;

- il Concessionario dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione la data d'inizio dei predetti lavori manutentivi e dovrà altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa.

DATO ATTO che, il concessionario nella gestione dell'attraversamento dovrà osservare le ulteriori prescrizioni che vengono di seguito specificate:

- adottare ogni precauzione necessaria affinché l'interferenza del passaggio in alveo con la dinamica fluviale non determini danno o pericolo per la pubblica incolumità; in particolare, dovrà essere posta attenzione alla periodica verifica e ripulitura da vegetazione e da detriti in alveo che possono ostruire il regolare deflusso delle acque, anche nei tratti a monte dell'attraversamento;

- la sezione dell'attraversamento dovrà essere sempre mantenuta libera per non diminuire l'efficienza idraulica; dovranno essere effettuate periodiche ispezioni, in particolar modo dopo ogni evento meteorico rilevante, per verificare che non vi sia accumulo di materiale trasportato dal corso d'acqua o erosioni che possano compromettere la stabilità dell'opera;

- è obbligato ad installare a propria cura e spese, in prossimità dell'accesso al guado su entrambi i lati, sbarre con chiusura per l'interdizione al transito dei soggetti non aventi titolo e cartelli monitori, indicanti il divieto di transito in caso di condizioni meteorologiche e di deflusso sfavorevoli. Tali condizioni dovranno essere monitorate costantemente, anche mediante consultazione delle pagine web <http://www.cfr.toscana.it/> o <http://www.lamma.rete.toscana.it/>;

- qualora il Centro Funzionale Regionale emetta avviso per livello di criticità con codice giallo, arancione o rosso per la zona di allerta di riferimento, ovvero quando si verificano o siano prevedibili condizioni di deflusso critiche nel bacino idrografico del corso d'acqua oggetto dell'intervento, il concessionario si accerta costantemente della transitabilità sul guado;

- i cartelli dovranno raffigurare i pericoli a cui si è soggetti durante il transito;

- dovrà essere garantita la piena visibilità delle condizioni del corso d'acqua, anche nel periodo notturno, con installazione di appositi dispositivi di illuminazione;

- l'utilizzo del guado dovrà avvenire nei limiti individuati dall'atto di concessione /autorizzazione idraulica. Il concessionario si assume l'onere di escludere usi diversi e si impegna ad impedire

l'accesso ai soggetti non espressamente autorizzati mediante il posizionamento e la gestione di idonei sistemi di interdizione per tutta la durata dei lavori ;

- dovrà garantire il corretto funzionamento dei dispositivi di segnalazione e di interdizione al transito sul guado; a tal proposito il concessionario si assume ogni responsabilità relativa al rispetto delle condizioni di utilizzo che saranno stabilite nell'atto di concessione /autorizzazione idraulica;

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà pubblica e privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dalle attività in argomento;

- è obbligato, ai sensi dell'art.2 del R.D. n.523/1904, ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;

- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente concessione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;

- è tenuto all'osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

- dovrà farsi carico di ogni atto ed onere necessario per procedere all'eventuale occupazione e/o interferenza con i terreni e le proprietà private limitrofe;

ONERI ED OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO:

- il Concessionario, ai fini dell'uso previsto, dell'esecuzione delle opere, dell'esercizio delle attività, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti.

Il Concessionario si obbliga a propria cura e spese:

- ad assumere la custodia delle aree demaniali in concessione, oltre che delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;

- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;

- consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque; consentire, inoltre, l'accesso al personale del consorzio di bonifica di riferimento per espletare le attività manutentive di competenza;

- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;

- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;

- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico, oltre che al risarcimento degli eventuali danni;

- ad assumersi gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene, ivi compresi gli oneri della manutenzione delle strutture realizzate;

- a non cedere né sub concedere, neppure parzialmente, il bene oggetto di concessione. Nei casi in cui è previsto il subentro ai sensi del regolamento regionale in materia, dovrà essere presentata apposita istanza, nei tempi e con le modalità stabiliti dal regolamento stesso; resta fermo che gli obblighi del Concessionario perdureranno fino a che il nuovo soggetto non avrà ottenuto la concessione;

DURATA DELLA CONCESSIONE:

- la concessione avrà la durata di anni 19 (diciannove) decorrenti dalla data del presente Decreto di concessione e sarà rinnovabile, nei soli casi previsti dal Regolamento n.60/R 2016 e con le modalità dal medesimo stabilite, a seguito di espressa istanza da presentarsi alla Concedente almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di concessione;

REVOCA- DECADENZA- CESSAZIONE DELLA CONCESSIONE:

- il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;

- la revoca della concessione è notificata al Concessionario con espresso atto con il quale gli è contestualmente assegnato un congruo termine per l'esecuzione dei lavori di rimozione dell'occupazione e per la rimessa in pristino dell'area e degli spazi occupati;

- il provvedimento di revoca interviene anche quando una domanda di concessione risulti incompatibile con una concessione, precedentemente rilasciata, per un'utilizzazione di minore rilevanza sotto il profilo del pubblico interesse;

- la concessione decade, fermo restando le sanzioni penali previste dalla normativa statale, nei seguenti casi di:

a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari o nel presente atto di concessione;

b) mancato pagamento di due annualità del canone;

c) non uso protratto per due anni delle aree e delle relative pertinenze;

d) mancata realizzazione dei manufatti, ove previsti, nei tempi e con le modalità prescritti dalla concessione;

e) violazione del divieto di cessione o sub concessione a terzi, compresi gli enti pubblici;

f) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato;

- la decadenza è dichiarata con apposito Decreto e, in presenza dell'accertamento di una delle fattispecie di cui sopra, è immediata; prima di dichiararla comunque l'Amministrazione Concedente

assegnerà al concessionario un termine, non inferiore a 30 giorni, entro il quale egli potrà presentare le proprie deduzioni;

- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso sia per gli interventi/opere eseguite, sia per le spese sostenute sia per il canone già pagato per l'anno di riferimento;

- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è obbligato al ripristino dell'area;

- alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, revoca, rinuncia, decadenza, la concessione si risolve automaticamente col conseguente obbligo del Concessionario di ripristino, a proprie spese, dell'area e degli spazi occupati entro i termini assegnati;

- qualora il Concessionario non ottemperi a quanto sopra, si procederà d'ufficio all'esecuzione in danno del Concessionario, salvo che, su istanza di questi, l'Amministrazione concedente ritenga di non procedere; in questo caso il Concessionario non avrà diritto a compensi od indennizzi di sorta, e verrà fatta comunque salva la facoltà della Concedente di far acquisire le opere al Demanio, senza oneri ulteriori per l'Amministrazione;

CANONE - IMPOSTA REGIONALE:

- il primo canone annuo è versato dal Concessionario anticipatamente alla data del Decreto di Concessione;

- l'importo annuale del canone 2024 per le opere in argomento calcolato per 12 mesi, in base a quanto previsto dalla D.G.R.T. n. 1555 del 27/12/2022 Allegato A , corrisponde ad euro 336,0 (trecentotrentasei/00) ;

- il canone è aggiornato annualmente sulla base del tasso d'inflazione programmato e quindi il suo importo potrà essere oggetto di ulteriore rivalutazione nel tempo, ai sensi del regolamento D.P.G.R. 60/R/2016 e s.m.i.;

- il canone dovrà essere corrisposto anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso, in tutto o in parte, della concessione; il canone annuo potrà essere soggetto a revisione e rivalutato secondo legge;

- l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine della annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia, ovvero al termine della annualità in corso alla data di effettivo rilascio dell'area, qualora non coincidente con la rinuncia;

- il mancato pagamento del canone da parte del Concessionario entro il termine fissato comporta la sua automatica messa in mora (c.d. mora ex prevista dall'articolo 1219 c.c. commi 2 e 3) da parte dell'Amministrazione concedente;

- sulle somme comunque versate in ritardo sono dovuti gli interessi, calcolati al tasso legale, con decorrenza dal giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 1 della L.R.T. n. 93 del 27 novembre 2020, a decorrere dal 2021 sull'imposta regionale sulle concessioni statali demaniali si applica l'aliquota di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), della L.R.T. n. 2/1971 e ss.mm.ii., commisurata al 50% del canone di concessione e, ai sensi dell'art 28, c.1 del Regolamento n. 60/R, come modificato dal D.P.G.R. 19 febbraio 2020 n. 9/R, il versamento non è più necessariamente contestuale al pagamento del primo canone concessorio, ma deve avvenire, ai sensi dell'art 2 della L.R.T. n. 2/1971 e ss.mm.ii., entro il 31 dicembre dell'anno in cui deve essere versato il canone di concessione;

CONSIDERATO che eventuali successive modifiche e/o decisioni in merito agli adempimenti relativi a tale imposta saranno prontamente comunicate dall'Amministrazione Regionale, rimanendo comunque ferma la validità dell'impegno assunta dal Concessionario in merito a tale versamento per tutta la durata della concessione;

SANZIONI:

- ai sensi dell'articolo 9, comma 1 della L.R. 80/2015, così come stata modificata da articolo 27 L.R. 70/2018, ove non diversamente sanzionate, le violazioni agli obblighi ed alle prescrizioni stabilite dal presente decreto di concessione comportano l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 300,00 a euro 3.000,00;

- fermo restando quanto previsto dagli articoli 27 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), le violazioni che alterano lo stato dei luoghi con pregiudizio del regime idraulico, fatte salve le sanzioni penali, sono punite con sanzione pecuniaria da euro 2.000,00 a euro 20.000,00;

CAUZIONE:

- a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, ai sensi dell'art. 31 del D.P.G.R. 60/R/2016, il Concessionario ha costituito deposito cauzionale a garanzia del regolare pagamento del canone mediante il versamento della somma pari a euro 336,0 (trecentotrentasei/00) corrispondente ad una annualità del canone calcolato in base alla D.G.R.T. n. 1555 del 27/12/2022 (Allegato A punto 4.2);

- la somma corrisposta a titolo di deposito cauzionale verrà restituita al Concessionario, con apposito Decreto del Dirigente Responsabile, al termine della concessione e dopo aver verificato l'esatto adempimento, da parte del Concessionario, degli obblighi ed oneri assunti con il presente atto;

- le somme corrisposte a titolo di deposito cauzionale sono infruttifere;

VISTO che con nota n. Prot. 0238335 del 23/04/2024 questo Settore ha richiesto al soggetto istante di effettuare i seguenti adempimenti propedeutici al rilascio della concessione:

- versamento dell'importo di euro 336,0 (trecentotrentasei/00), a titolo di anticipo della prima annualità del canone concessorio per l'anno 2024, pari a 12 mensilità;

- versamento dell'importo di euro 336,0 (trecentotrentasei/00), a titolo di deposito cauzionale ai sensi dell'art. 22, 1 c. e art. 31 del Regolamento;

- versamento dell'importo di euro 1.557,30 (millecinquecentocinquantesette/30) a titolo di indennizzo per occupazione senza titolo per gli anni dal 2019 al 2023;

CONSIDERATO che il Concessionario s'impegna, così come previsto dall'articolo 28 del Regolamento, a corrispondere per tutta la durata della concessione sia il canone che l'Imposta Regionale sulle Concessioni Statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, istituita dalla L.R.T. n. 2/1971;

CONSIDERATO che le attestazioni dei versamenti effettuati (prima annualità del canone, deposito cauzionale, indennizzo) sono conservate agli atti di questo Settore;

DATO ATTO che il richiedente ha assolto all'obbligo di pagamento del bollo virtuale di euro 16,00 per il rilascio del presente provvedimento in data 09/05/2024 tramite modello F23;

CONSIDERATO che per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio ove i beni sono ubicati;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F, oltre le sanzioni di cui all'articolo 9 della L.R. 80/2015.

DECRETA

1. il rilascio a Enel Green Power Italia S.r.l., C.F.15416251005, con sede legale in Viale Regina Margherita, n.125 nel comune di Roma (RM), della Concessione di porzione di area del demanio idrico del Torrente Ritasso (TC8800) occupata da attraversamento carrabile con guado nel Comune di Monteverdi Marittimo (PI);

2. di autorizzare gli interventi di manutenzione straordinaria dell'attraversamento ai soli fini idraulici ai sensi e per gli effetti dell'art.2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e degli artt. 93, 95, 96, 97 e 98 del R.D. 523/1904, così come sopra descritti e rappresentati negli elaborati sopra elencati;

3. di stabilire che la concessione ha durata di anni 19 (diciannove), decorrenti dalla data del presente decreto di concessione, secondo le condizioni e le clausole espresse in precedenza;

4. di dare atto che gli effetti della concessione decorrono dalla data del presente decreto;

5. di disporre che la realizzazione delle opere in argomento sia sottoposta alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa;

6. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito in premessa;

7. che la concessione di cui al presente atto è rilasciata ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto pertanto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;

8. di trasmettere per via telematica il presente provvedimento al competente Settore Regionale per gli adempimenti relativi alla riscossione del canone, anche coattiva, in ottemperanza a quanto disposto all'art. 27, c. 1 lett. c) del Regolamento n. 60/R, così come modificato con D.P.G.R. 8 agosto 2017 n. 45/R;

9. il richiedente è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente concessione non possono iniziare i lavori;

10. il presente atto verrà inviato al richiedente, al Comune di Monteverdi Marittimo, ai fini degli opportuni provvedimenti di competenza in materia di Protezione civile, e al Consorzio di Bonifica 5 Toscana Costa.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'Autorità Giudiziaria competente, nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO INFERIORE

Responsabile di settore Francesco PISTONE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10159 del 14-05-2024

Decreto soggetto a verifica adempimenti trasparenza e pubblicazione ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 12392 - Data adozione: 05/06/2024

Oggetto: Pratica Sidit n. 3500/2022. Procedimento n. 5013/2022. GCVI-Acque. Concessione di derivazione di acque pubbliche sotterranee nel territorio del Comune di Campiglia Marittima (LI).

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. Sono esclusi dalla pubblicazione gli allegati A, B nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 06/06/2024

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2024AD013869

IL DIRIGENTE

Visto il R.D. 11/12/1933, n. 1775 “Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici”;

Visto il D.P.R. 18/02/1999 n. 238;

Visto il D.Lgs. 12/07/1993 n.275, ‘Riordino in materia di concessione di acque pubbliche’;

Visto il D. Lgs. Del 03/04/2006 n. 152, “Norme in materia ambientale”, artt. 95 e 96;

Vista la L.R. 22/2015 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56;

Vista la L.R. n. 80 del 28/12/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;

Visti i Regolamenti emanati dalla Regione Toscana di cui al D.P.G.R. 16/08/2016 n. 61/R/2016 e al D.P.G.R. 21/04/2015 n. 51/R/2015;

Visto il D.P.G.R.del 11/08/ 2017, n. 46/R Norme per il razionale utilizzo della risorsa idrica, per la semplificazione ed il coordinamento dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso delle acque pubbliche e per la determinazione dei canoni di concessione. Modifiche al d.p.g.r. 61/R/2016 e al d.p.g.r. 51/R/2015’;

Visto il Piano di Gestione del distretto idrografico dell’Appennino Settentrionale approvato con DPCM 27/10/2016;

Visto il Decreto Direttoriale n.29/STA del 13/02/2017 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

Vista la Direttiva Derivazioni della Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale approvata in Conferenza Istituzionale Permanente con Delibera n. 3 del 14/12/2017, pubblicata sulla G.U. n. 43 del 21/02/2018;

Visto il secondo aggiornamento del Piano di Gestione delle Acque dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale approvato con D.P.C.M. 07/06/2023 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 13/09/2023;

Vista la D.G.R. n. 58 del 21/01/2019 “Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l’individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di Gestione delle Acque delle Autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana”;

Vista la D.G.R. n. 194 del 16/03/2016 “Concessioni di acque pubbliche e di aree del demanio fluviale. Approvazione degli schemi tipo di disciplinare, come da DGR 29 Dicembre 2015 n.1341, ed ulteriori disposizioni per l’istruttoria ed il rilascio”;

Vista la L.R. 19 marzo 2015, n. 30 “Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla L. 24/1994, alla L.R. 65/1997, alla L.R. 24/2000 ed alla L.R. 10/2010;

Vista l'istanza acquisita al protocollo della Regione Toscana con n. 0319899 in data 16/08/2022 presentata dalla società richiedente (i cui dati identificativi sono riportati nell'Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento), con la quale veniva richiesta l'autorizzazione alla ricerca e successiva concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea ad uso civile, pratica Sidit n. 3500/2022;

Vista l'autorizzazione alla ricerca rilasciata con Decreto Dirigenziale n. 23024 del 22/11/2022 alla società richiedente;

Preso atto della conclusione con esito positivo della ricerca come attestato dalla relazione di fine lavori a firma del tecnico incaricato, acquisita al protocollo n. 0458309 del 06/10/2023;

Visto che l'emungimento interessa il pozzo realizzato, ubicato nel territorio del Comune di Campiglia Marittima (LI), in località Campo alla Croce, su terreni contraddistinti al N.C.T. di detto Comune al foglio n. 57, particella n. 967, coordinate Gauss-Boaga (EPSG 3003): X 1629212 - Y 4763366;

Considerato che il volume annuale richiesto è di 5.000 (cinquemila) metri cubi, la portata massima di acqua in concessione è fissata in misura non superiore a 3 (tre) l/s e che la portata media di concessione su cui calcolare il canone è pari a 0,158 (zero virgola centocinquantotto) l/s medi annui;

Considerato che l'acqua così prelevata viene richiesta esclusivamente ad uso civile, per l'abbattimento delle polveri generate dai processi produttivi e dalla movimentazione dei materiali nella ditta di produzione di inerti, calcestruzzi e conglomerati del richiedente;

Visto il parere favorevole della Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale ricevuto con protocollo n. 0375973 del 04/10/2022, per il quantitativo annuo massimo richiesto, a condizione che la durata della concessione non sia superiore ad anni 5 (cinque);

Valutata la compatibilità del prelievo previsto ai sensi della Direttiva Derivazioni della Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale approvata in Conferenza Istituzionale Permanente con Delibera n. 3 del 14/12/2017, pubblicata sulla G.U. n. 43 del 21/2/2018;

Considerato che il prelievo previsto risulta ubicato all'esterno di SIC o di siti della Rete Natura 2000 e non sussistendo possibili incidenze negative sugli stessi siti, come da valutazioni contenute nella relazione istruttoria, l'istanza è esclusa dalle procedure di valutazione di incidenza (art. 88 comma 2 della L.R. 30/2015);

Considerato che il richiedente ha corrisposto gli importi dei seguenti pagamenti:

- bollo per la presentazione dell'istanza in oggetto pari ad € 16,00 mediante bonifico sul c/c bancario intestato a Regione Toscana, IBAN: IT70J076010280000011899580 effettuato in data 19/07/2022;
- spese d'istruttoria pari ad € 100,00 mediante bonifico sul c/c bancario intestato a Regione Toscana, IBAN: IT 89O0760102800001031575820 effettuato in data 19/07/2022;
- canone per l'anno 2024 pari ad € 248,00 per mezzo di bonifico bancario su conto corrente intestato a Regione Toscana, IBAN: IT41X0760102800001031581018 in data 02/04/2024; per gli anni successivi il canone sarà richiesto con le modalità ed i tempi previsti dalla Regione Toscana;
- deposito cauzionale pari ad € 289,00 per mezzo di bonifico bancario su conto corrente intestato a Regione Toscana, IBAN: IT41X0760102800001031581018 in data 02/04/2024;
- bollo per l'emissione del presente atto, ai sensi del D.P.R 642/72 ss.mm.ii. pari ad € 16,00 con marca da bollo Identificativo: 01231223115196 del 28/03/2024;

- bollo per convalidare il disciplinare allegato al presente decreto, pari ad € 16,00 con marca da bollo Identificativo: 01231223115208 del 28/03/2024.

Preso atto della conclusione dell'iter istruttorio, con esito favorevole al rilascio della concessione;

Preso atto della comunicazione ricevuta con protocollo n. 0199409 del 02/04/2024 con la quale il richiedente comunica l'avvenuta trasformazione della società da S.n.c. a S.r.l. con Atto notarile Rep. n. 30.422 del 20/12/2023;

Visto il disciplinare n. 28/2024, denominato Allegato A, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione di derivazione di acqua pubblica, redatto in conformità allo schema approvato con D.G.R. n. 194 del 16/03/2016, firmato digitalmente in data 10/04/2024 dal richiedente, allegato al presente atto e che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Accertata la regolarità tecnica attestante la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto che con la sottoscrizione del disciplinare viene attestata;

Dato atto che il Responsabile del Procedimento è il "titolare di incarico di Elevata Qualificazione" per le procedure tecnico autorizzative in materia di acque del Settore Genio Civile Valdarno Inferiore;

Dichiarata l'assenza di conflitto di interessi da parte del Dirigente sottoscrittore, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dalla L. 6 novembre 2012, n. 190;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rilasciare alla società "Mannari S.r.l.", C.F.: 01100070497, con sede legale in via dei Calzolari n. 31, Venturina - Campiglia Marittima (LI), la Concessione Demaniale Idrica per la derivazione di acque pubbliche sotterranee ad uso civile, mediante un pozzo realizzato, ubicato nel territorio del Comune di Campiglia Marittima (LI), in località Campo alla Croce, su terreni contraddistinti al N.C.T. di detto Comune al foglio n. 57, particella n. 967, coordinate Gauss-Boaga (EPSG 3003): X 1629212 - Y 4763366, pratica Sidit n. 3500/2022;
2. di stabilire che l'esercizio della derivazione di acque pubbliche sarà conforme al contenuto degli elaborati progettuali presentati a corredo dell'istanza e avverrà secondo le prescrizioni contenute nel disciplinare, denominato Allegato A, redatto in conformità allo schema approvato con D.G.R. n. 194 del 16/03/2016, allegato al presente atto e che ne costituisce parte integrante e sostanziale, sottoscritto dal richiedente in data 10/04/2024; in particolare si avranno le seguenti condizioni:
 - il volume annuale concesso è di 5.000 (cinquemila) metri cubi;
 - la portata massima di acqua in concessione è fissata in misura non superiore a 3 (tre) litri al secondo;
 - la portata media di concessione su cui calcolare il canone è pari a 0,158 (zero virgola centocinquantotto) l/s medi annui;
 - il periodo di utilizzo dell'acqua è compreso dal 1 Gennaio al 31 Dicembre (estremi inclusi) di ogni anno e la durata della concessione è stabilita in anni 5 (cinque) dalla data del presente atto;
3. per ogni effetto di legge, il richiedente elegge il proprio domicilio presso la sede legale;
4. la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;

5. di trasmettere il presente atto al richiedente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 2

A **DISCIPLINARE**
cede567b45c3e85a376a706d36ada249fd1a3b14333a4d5012b0e9726bfd53c6

B **DATI ANAGRAFICI**
77236a7384644a976ba0937ba2a2aa561cca1c2e9d355b6aa0ad1aa5bf399028



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: Ordine di Servizio artt. 4bis, 7 e 9 L.R. 1/2009 n. 196 del 28-05-2024

Decreto soggetto a verifica adempimenti trasparenza e pubblicazione ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 12393 - Data adozione: 05/06/2024

Oggetto: R.D. 1775/33 - Regolamento Regione Toscana n. 61/r del 16/08/2016 e s.m.i. - Procedimento-Pratica SiDIT n. 3234/2023-2150/2023; Domanda di concessione di derivazione di acque pubbliche nel Comune di Monteriggioni, Località Castel Petraio.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 06/06/2024

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2024AD013846

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 "Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici";

VISTA la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii.;

VISTO il D.Lgs 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali", in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana 25 gennaio 2005 n. 6 "Approvazione del piano di tutela delle acque";

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";

VISTA la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 "Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56";

VISTA la L.R. 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri";

VISTI i regolamenti della Regione Toscana:

- 21 aprile 2015, n. 51/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni";

- 16 agosto 2016, n. 61/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R. 51/R/2015";

VISTA la delibera della Giunta regionale 21/01/2019 n. 58, pubblicata nel Burt il 30/01/2019, recante "Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l'individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di gestione delle Acque delle autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana";

VISTA la delibera della Giunta Regionale del 1 ottobre 2018 n. 1068 "Delibera di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque per l'annualità 2018" e successive delibere di aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione programmata (TIP);

CONSIDERATO che con domanda in data 04/05/2023 al numero protocollo 208625 il richiedente, come meglio identificato nell'allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), ha fatto Domanda di concessione di derivazione di acqua pubblica nel Comune di Monteriggioni, Località Castel Petraio, nel terreno individuato al N.C.T nel foglio n. 11, particella n. 53, ad uso AGRICOLO;

VISTI gli esiti dell'istruttoria svolta dall'Ufficio e le caratteristiche della derivazione che possono essere così sintetizzate:

- la quantità di acqua da derivare, sulla quale è calcolato il canone di concessione, è fissata in misura della portata media di 0,1585 l/s, per un fabbisogno di 5.000 metri cubi annui, destinati ad uso AGRICOLO;

CONSIDERATO CHE la società richiedente ha versato, tramite bonifico su C/C bancario IBAN IT41 X 07601 02800 001031581018 intestato a Regione Toscana, in data 21/02/2024 la somma di € 91,75 (*euro novantuno virgola settantacinque centesimi*), a titolo di cauzione a garanzia del pagamento del

canone di concessione di derivazione d'acqua pubblica ai sensi dell'art. 60 della D.P.G.R. 61/R/2016 e della D.G.R.T. n. 1068/2018 e degli obblighi assunti con il disciplinare di concessione, somma che sarà restituita alla scadenza della concessione senza rinnovo, la somma di € 84,10 (*euro_ottantaquattro_virgola_dieci_centesimi*), a titolo di rateo anticipato dell'anno 2024, e la somma di € 40,00 (*euro_quaranta_virgola_zero_centesimi*), a titolo di contributo ex art. 7 del R.D. 1775/33;

DATO ATTO CHE il richiedente ha sottoscritto in data 26/02/2024 digitalmente il Disciplinare conservato agli atti e allegato al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all'oggetto;

DATO ATTO CHE il Disciplinare in questione è conforme allo schema tipo approvato con Delibera G.R.T. n. 194 del 16/03/2016;

RITENUTA l'istanza presentata meritevole di approvazione;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento amministrativo, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., è il titolare di incarico di Elevata Qualificazione in "Procedure tecnico autorizzative in materia di acque - Valdarno Superiore";

DATO ATTO CHE l'imposta di bollo relativa al presente atto è stata regolarmente assolta;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rilasciare, entro i limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti di terzi, al richiedente, come meglio identificato nell'allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), la concessione di acque sotterranee tramite POZZO esistente ubicato al foglio n. 11, particella n. 53 in Comune di Monteriggioni, Località Castel Petraio, per uso AGRICOLO, per una portata media di 0,1585 l/s di acqua sulla base della quale sarà calcolato il canone di concessione;
2. di stabilire la durata della concessione in anni 20 (*venti*) con decorrenza dalla data del presente atto;
3. di approvare il Disciplinare conservato agli atti dell'ufficio scrivente e allegato al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all'oggetto;
4. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito nel Disciplinare di Concessione richiamato e approvato al precedente punto 3;
5. di dichiarare che ai sensi della D.G.R. n. 1068/2018 e successive delibere di aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione programmata (TIP), il canone annuo è stabilito nella misura di € 91,75 (*euro_novantuno_virgola_settantacinque_centesimi*);
6. di dichiarare che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'atingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;
7. di trasmettere il presente provvedimento al Concessionario e al Comune di Monteriggioni;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

DISCIPLINARE

80b687498ecbb7509ad7636cddce4c9bb72d04c27b1e322978fd73707f808764

**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10159 del 14-05-2024

Decreto soggetto a verifica adempimenti trasparenza e pubblicazione ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 12394 - Data adozione: 05/06/2024

Oggetto: R.D. n° 1775/1933 - conclusione positiva della Conferenza di servizi art. 14 ter della legge n° 241/1990, in forma simultanea e modalità sincrona, relativa all'istanza intesa ad ottenere la concessione per l'utilizzo di acqua pubblica, nel Comune di Viareggio (LU), uso civile, FG 12 Mappale 1189, prat. Sidit n° 970/2024.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato 1 nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 06/06/2024

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2024AD013916

IL DIRIGENTE

Visti:

- il R.D. 11/12/1933, n° 1775;
- la Legge n° 241/1990;
- il D.L.vo 31/03/1998, n° 112;
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n° 6 del 25/01/2005 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;
- la L.R. n° 40/2009;
- la L.R. n° 24 del 5 giugno 2012, “Norme per la gestione delle crisi idriche e idropotabili, modifiche alla l.r. 69/2011 ed alla L.R. 91/1998”;
- la L.R. 3 marzo 2015 n° 22 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n° 56”;
- i regolamenti emanati dalla Regione Toscana di cui al D.P.G.R. 21/04/2015 n° 50/R/2015 e al D.P.G.R. 21/04/2015 n° 51/R/2015;
- la L.R. 28/12/2015, n° 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- il D.P.G.R. 16 agosto 2016, n° 61/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 11 commi 1 e 2 della legge regionale 28 dicembre 2015, n° 80 (norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l’utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l’uso di acqua. Modifiche al d.p.g.r. 51/R/2015”;

Vista l’istanza del Richiedente, i cui dati identificativi sono indicati nell’allegato 1 non pubblicato, parte integrante e sostanziale del presente decreto, trasmessa attraverso la piattaforma R.T. Sidit, prot. n° 160340 del 08/03/2024, intesa ottenere la concessione per l’utilizzo di acqua pubblica, ad uso civile (irrigazione aree a verde, lavaggio attrezzature, lastricati, pavimentazione, spazi coperti e abbattimento polveri), per un volume complessivo pari a 2.900,0 mc/anno, relativa ad un pozzo nel Comune di Viareggio (LU), FG 12 Mappale 1189, prat. Sidit n° 970/2024.

Vista la nota di indizione prot. n° 0170013 del 14/03/2024, con la quale è stata indetta la conferenza dei servizi decisoria, ai sensi dell’art. 14 bis della Legge n° 241/1990, integrata dal D.L. 76/2020 e modificato dal D.L. 13/2023 e ss.mm.ii., in forma semplificata ed in modalità asincrona, ove è indicato:

- a) l’avviso di istruttoria di nuova concessione per l’utilizzo di acqua pubblica di cui in oggetto che è stato pubblicato all’albo pretorio del Comune di Viareggio (LU) per 15 giorni consecutivi a decorrere dalla data del 12/03/2024 e sul sito istituzionale della Regione Toscana;
- b) che la L.R. n° 22/2015 individua l’Ente R.T. quale amministrazione titolare della competenza sul procedimento in oggetto;
- c) che la conclusione positiva del procedimento è subordinata all’acquisizione dei più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi dalle Amministrazioni in indirizzo ai sensi dell’art. 47 comma 7 del DPGRT n° 61/R del 16/08/2017 ed in particolare:
 - Autorità di Bacino Distrettuale Appennino Settentrionale ai fini dell’acquisizione del parere, previsto dall’art. 7, comma 2 del RD 1775/1933;
 - Comune di Viareggio (LU) in merito alla conformità della derivazione in relazione agli eventuali condizionamenti presenti negli strumenti urbanistici comunali, con particolare riguardo al fenomeno dell’intrusione salina;
- d) che il giorno 29/04/2024 è il termine perentorio entro il quale le amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza.

Visti i contributi:

- parere di Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale, prot. n° 0180752 del 20/03/2024, favorevole alle seguenti condizioni:

- che il prelievo non ecceda i 3000,0 mc/anno;
- che la portata massima istantanea non sia superiore a 0,5 l/sec;
- che venga installato il misuratore dei volumi emunti;

- contributo istruttorio di ARPAT prot. n° 0176944 del 18/03/2024 con raccomandazioni:

- nell'uso dell'acqua non siano utilizzati detersivi, saponi o altri prodotti;
- per quanto riguarda l'irrigazione delle aree a verde si raccomanda l'utilizzo di sistemi ad alta efficienza;

- parere Comune di Viareggio (LU) prot. n° 0251205 del 02/05/2024:

la realizzazione del pozzo può essere dichiarata conforme agli strumenti urbanistici comunali solamente nel caso in cui lo stesso rispetti i parametri indicati nella norma, ossia realizzato in area con conducibilità inferiore a 1000 microsimens e, solamente nel caso di pozzo ad uso domestico, siano rispettate le forme di regolazione dei prelievi per tali usi, definiti dalla Regione Toscana ai sensi dell'articolo 96, comma 11, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n° 152 s.m.i., in linea con gli indirizzi dettati dalla Direttiva n° 7 del Piano di bacino stralcio per il bilancio idrico del Lago di Massaciuccoli;

- Preso atto del fallimento della conferenza di servizi in modalità asincrona, il giorno 17 maggio 2024 si è svolta, ai sensi dell'art.13 del D.L. 76/2020, la riunione con la modalità di cui all'art. 14 ter della L. 241/1990, indetta con prot. n° 0270428 del 14/05/2024 al fine di acquisire, in modo esplicito, le determinazioni del Comune di Viareggio (LU), in termini di assenso o dissenso;

- Visto il verbale della riunione di cui all'art.13 del D.L. 76/2020 del giorno 17 maggio 2024 delle ore 12:15, con il quale si attesta che il comune di Viareggio (LU) ha fornito il proprio assenso per gli usi specifici (irrigazione aree a verde, lavaggio attrezzature, lastricati, pavimentazione, spazi coperti e abbattimento polveri) per quanto riguarda la compatibilità del prelievo con gli strumenti urbanistici vigenti, precisando, che l'istanza di derivazione risulta compatibile con il Piano attuativo degli arenili in quanto gli usi specifici dell'acqua comportano la reimmissione della stessa nel suolo e nel sottosuolo, con l'annullamento degli effetti sulle cause del fenomeno dell'ingressione del cuneo salino nell'acquifero superficiale.

Considerato che i lavori della Conferenza devono concludersi non oltre quarantacinque giorni in quanto sono coinvolte amministrazioni preposte alla tutela ambientale e della salute dei cittadini, dalla data della prima riunione sopra indicata.

Vista la Relazione d'istruttoria della conferenza di servizi redatta dai tecnici del GCTN il 23/05/2024.

Dato atto che il responsabile del procedimento è il sottoscritto dirigente e che non sussiste, nei propri confronti, conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n° 241/1990.

Tutto ciò premesso e considerato:

DECRETA

1. di concludere positivamente la Conferenza di servizi art.14 ter della legge n° 241/1990, in forma simultanea e modalità sincrona, come sopra indetta e svolta, che sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni e servizi pubblici interessati, relativa all'istanza del Richiedente, i cui dati

identificativi sono indicati nell'allegato 1 non pubblicato, parte integrante e sostanziale del presente decreto, trasmessa attraverso la piattaforma R.T. Sidit prot. n° 160340 del 08/03/2024, intesa ad ottenere la concessione per l'utilizzo di acqua pubblica, ad uso civile (irrigazione aree a verde, lavaggio attrezzature, lastricati, pavimentazione, spazi coperti e abbattimento polveri), per un volume complessivo pari a 2.900,0 mc/anno, relativa ad un pozzo nel Comune di Viareggio (LU), FG 12 Mappale 1189, prat. Sidit n° 970/2024, con le seguenti prescrizioni:

- usi specifici concessi: irrigazione aree a verde, lavaggio attrezzature, lastricati, pavimentazione, spazi coperti, abbattimento polveri;
 - la portata massima non sia superiore a 0,5 l/sec;
 - obbligo della manutenzione del misuratore dei volumi;
 - nell'uso non siano utilizzati detersivi, saponi o altri prodotti;
 - divieto dell'acqua per gli usi umani, così come definiti dal D. Lgs 18/2023.
2. di stabilire che, ai sensi dell'art. 21-quater della legge n° 241/90, i termini di efficacia del presente atto decorreranno dalla data di riconoscimento della concessione di derivazione;
 3. di disporre che, ai fini di cui sopra, copia del presente decreto sia trasmessa in forma telematica alle Amministrazioni ed ai soggetti che per legge devono intervenire nel procedimento ed ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, ai loro rispettivi indirizzi;
 4. di dare atto che avverso il presente decreto, entro 10 giorni dalla sua comunicazione, le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica incolumità dei cittadini possono proporre opposizione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 14-quinquies, legge n° 241/1990; per le amministrazioni statali l'opposizione è proposta dal Ministro competente;
 5. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di Legge;
 6. di dare atto che gli atti inerenti il procedimento sono depositati presso il Genio Civile Toscana Nord – sede di Lucca, accessibili da parte di chiunque vi abbia interesse secondo le modalità ed i limiti previsti dalle vigenti norme in materia di accesso ai documenti amministrativi.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

1

DATI IDENTIFICATIVI

19b593a660492b9f641be0d247733802daa4b7cc3ba5cadf35affbdb064a54fe



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO INFERIORE

Responsabile di settore Francesco PISTONE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10159 del 14-05-2024

Decreto soggetto a verifica adempimenti trasparenza e pubblicazione ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 12399 - Data adozione: 05/06/2024

Oggetto: Pratica SIDIT 66476/2020, Procedimento 851/2024 - Pozzo ID. 11468. "GCVI - Acque".
Concessione di derivazione acque pubbliche sotterranee nel Comune di Cecina (LI).

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 06/06/2024

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2024AD013902

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il R.D. 11/12/1933, n. 1775 “Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici”;
- il D.Lgs. 12/07/1993 n. 275, riordino in materia di concessione di acque pubbliche;
- il D.P.R. n.238 del 18/02/1999;
- il D.L.vo n.112 del 31/03/1998;
- il D.Lgs. del 03/04/2006 n.152, artt. 95 e 96;
- la L.R.T. 22/2015 Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56;
- la L.R. n. 80 del 28/12/2015, “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- i regolamenti emanati dalla Regione Toscana di cui al D.P.G.R. 16/08/2016 n. 61/R/2016 e al D.P.G.R. 21/04/2015 n. 51/R/2015 come modificati dalla D.G.R. n. 830 del 31/07/2017;
- il Piano di Bacino del Fiume Arno, stralcio “Bilancio Idrico” approvato con DPCM 20/02/2015 pubblicato sulla G.U. n. 155 del 07/07/2015, in particolare art. 7 comma 3;
- la L.R. 19 marzo 2015, n. 30 “Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla L. 24/1994, alla L.R. 65/1997, alla L.R. 24/2000 ed alla L.R. 10/2010”;
- il Piano di Gestione del distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale approvato con DPCM 27/10/2016;
- il Decreto Direttoriale n. 29/STA del 13/02/2017 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- la Direttiva Derivazioni della Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale approvata in Conferenza Istituzionale permanente con Delibera n. 3 del 14/12/2017, pubblicata su G.U. n. 43 del 21/2/2018 – Allegato B, primo aggiornamento dicembre 2018;
- la D.G.R. n. 58 del 21/01/2019 “Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l’individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di Gestione delle Acque delle Autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana”;
- il secondo aggiornamento del Piano di Gestione delle Acque dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale approvato con D.P.C.M. 07/06/2023 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 13/09/2023;
- l’istanza acquisita al protocollo con n. 0404617 del 24/10/2022, presentata dal Richiedente (i cui dati identificativi sono riportati nel Disciplinare allegato A al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso) per il rilascio della concessione di derivazione di acque pubbliche sotterranee mediante n. 1 pozzo esistente, identificato con n. 11468, ubicato su terreno di proprietà del richiedente, individuato al N.C.T. del Comune di Cecina (LI) al foglio di mappa n. 11 part. n. 321, in località Collemezzano, allo scopo di estrarre acque da utilizzare ad uso civile (irrigazione oliveta di proprietà) per un quantitativo totale di 4.935 m³/anno, di cui alla Pratica SIDIT 66476/2020, Procedimento 851/2024;

PRESO ATTO:

- della conclusione con esito favorevole al rilascio della concessione dell’iter istruttorio, come risulta dalla relazione d’istruttoria agli atti dell’Ufficio;

- che il prelievo in oggetto risulta ammissibile ai sensi della Direttiva Derivazioni della Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale approvata in Conferenza Istituzionale permanente con Delibera n. 3 del 14/12/2017 – Allegato B, aggiornamento dicembre 2018, come da valutazioni contenute nella relazione istruttoria agli atti;
- che il prelievo risulta ubicato all'esterno di SIC o di siti della Rete Natura 2000 e non sussistendo possibili incidenze negative sugli stessi siti, come da valutazioni contenute nella relazione istruttoria, l'istanza è esclusa dalle procedure di valutazione di incidenza (art. 88 comma 2 della L.R. 30/2015);

CONSIDERATO CHE il concessionario:

- ha assolto all'obbligo del pagamento del bollo per l'istanza di concessione, pari ad € 16,00 con bonifico sul c/c della Regione Toscana IBAN: IT88Z0760102800001020546857 in data 24/10/2022;
- ha versato gli oneri di istruttoria pari ad € 200,00 con bonifico bancario sul c/c della Regione Toscana IBAN: IT89O0760102800001031575820 eseguito in data 24/10/2022;
- ha corrisposto il canone per l'anno 2024 per l'uso dell'acqua, calcolato a decorrere dal 15 Maggio 2024, secondo quanto previsto dal DPGR 46/R del 11/08/2017 e dalle successive delibere di Giunta Regionale di aggiornamento dei canoni annuali, comprensivo di contributo idrografico per un importo totale pari ad euro centonovantanove/23 (€ 199,23) con versamento effettuato con bonifico bancario sul c/c della Regione Toscana IBAN: IT41X0760102800001031581018, in data 15/05/2024; per gli anni successivi il canone verrà chiesto con le modalità previste dall'ente;
- ha corrisposto la cauzione, prevista ai sensi dell'art. 60 del D.P.G.R. n. 61/R/2016 del 16/08/2016 e s.m.i., pari ad euro duecentottantotto/05 (€ 288,05) con versamento effettuato con bonifico bancario, sul c/c della Regione Toscana IBAN: IT41X0760102800001031581018 in data 15/05/2024;
- ha assolto all'obbligo del pagamento del bollo pari ad € 16,00 per convalidare il disciplinare allegato al presente decreto, con marca da bollo Identificativo:01220070141199 del 13/05/2024;
- ha assolto all'obbligo del pagamento del bollo pari ad € 16,00 per il rilascio del presente provvedimento, con marca da bollo Identificativo:01220070141202 del 13/05/2024;

VISTO il Disciplinare, conforme allo schema tipo di disciplinare approvato con D.G.R.T. n.194 del 16/03/2016, sottoscritto in data 27/05/2024 dal Richiedente (i cui dati identificativi sono riportati nel Disciplinare allegato A al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso), contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione di derivazione di acqua pubblica, "Allegato A" al presente decreto che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

VALUTATO di fissare la durata della concessione in anni quindici (15) dalla data del presente decreto in base alle norme dettate dal Regolamento della Regione Toscana n.61/R/2016 e s.m.i.;

ACCERTATA la regolarità tecnica attestante la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto che con la sottoscrizione del disciplinare del 27/05/2024 viene accettata;

DATO ATTO CHE il Responsabile del Procedimento è titolare di incarico di Elevata Qualificazione per le "Procedure Tecnico Autorizzative in materia di acque" del Settore Genio Civile Valdarno Inferiore;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rilasciare al Richiedente (i cui dati identificativi sono riportati nel Disciplinare allegato A al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso), la concessione di derivazione

di acque pubbliche sotterranee da n. 1 pozzo esistente, identificato con n. 11468, ubicato su terreno di proprietà di un socio della ditta richiedente, individuato al N.C.T. del Comune di Cecina (LI) al foglio di mappa n. 11 part. n. 321, in località Collemezzano, allo scopo di estrarre acque, da utilizzare ad uso civile (irrigazione oliveta di proprietà) per un quantitativo totale di 4.935 m³/anno, di cui alla Pratica SIDIT 66476/2020, Procedimento 851/2024, alle condizioni e prescrizioni contenute nel Disciplinare di seguito richiamato;

2. di approvare il Disciplinare sottoscritto in data 27/05/2024 dal Richiedente (i cui dati identificativi sono riportati nel Disciplinare allegato A al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso), contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione di derivazione di acqua pubblica, "Allegato A" al presente decreto che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
3. di stabilire la durata della concessione in anni quindici (15) a decorrere dalla data del presente atto;
4. di dare atto che per ogni effetto di legge il Richiedente elegge il proprio domicilio presso la sede legale;
5. di dare atto che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;
6. di non procedere alla registrazione fiscale del presente provvedimento, considerato che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta per l'intera durata della concessione risulta inferiore alla misura fissa di euro 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del DPR 131/1986. Resta ferma comunque la possibilità da parte dei concessionari, in caso d'uso, ai sensi del suddetto articolo, di provvedere alla sua registrazione;
7. di trasmettere copia del presente decreto al Richiedente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

DISCIPLINARE

6ca7d9c5fb635836deb14dfa093a3241a7759f432e6dd828402e98477caf8a4f



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO INFERIORE

Responsabile di settore Francesco PISTONE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10159 del 14-05-2024

Decreto soggetto a verifica adempimenti trasparenza e pubblicazione ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 12407 - Data adozione: 05/06/2024

Oggetto: L.R. 80/2015 e D.P.G.R. n. 60/R/2016. Pratica SIDIT n. 1758/2024 Concessione per occupazione afferente al Demanio idrico mediante due scarichi di acqua piovana, già esistenti, sul corso d'acqua individuato nel reticolo idrografico, di cui alla L.R. 79/2012, con il toponimo " Fosso delle Tane", in località Mannaione, nel comune di Bibbona (LI). Richiedente: Colonnello S.r.l.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 06/06/2024

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2024AD013919

IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 93,95, 97 e 98 del R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L. n. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali, dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs n. 112 del 31/03/1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la L.R.T. n. 41/2018 del 24/07/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del Decreto legislativo 23 febbraio 2010 n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione ad alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014”;

VISTA la L.R.T. n. 22/2015 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56” che dispone in ordine al trasferimento alla Regione Toscana della gestione del demanio idrico e dell’introito dei relativi proventi;

VISTA la L.R.T. n. 80/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”, ed in particolare l’art. 2 lett. i) e n);

VISTA la L.R.T. n. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. n. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994”;

VISTO il reticolo idrografico ed il reticolo di gestione di cui alla L.R.79/2012, nel loro ultimo aggiornamento vigente;

VISTA la D.G.R.T n. 1315 del 28/10/2019 “Direttive regionali per la manutenzione dei corsi d’acqua e per la protezione e conservazione dell’ecosistema toscano. Art. 24 bis l.r. 80/2015-art.22 comma 2 lettera b) l.r. 79/2012. sostituzione d.g.r. 293/2015”;

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 463 del 12/02/2016 con il quale sono stati approvati gli schemi di decreto per l’esercizio delle funzioni in materia di difesa del suolo e della tutela della costa;

VISTO il D.P.G.R. n. 60/R del 12/08/2016 avente ad oggetto “Regolamento in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri) e ss. mm. ii. recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni”, d’ora in poi denominato “Regolamento”;

VISTA la L.R.T. n. 57 del 13 ottobre 2017 “Disposizioni in materia di canoni per l’uso del demanio idrico e per l’utilizzazione delle acque. Modifiche alla L.R.T. n. 77/2016”;

VISTA la D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017 “ Determinazione dei canoni per l’uso del demanio idrico” con cui è stato modificato il termine di cui alla D.G.R.T. n. 35 del 24/01/2017 per effettuare il pagamento dei canoni delle concessioni in corso di validità, sono state apportate alcune modifiche alla D.G.R.T. n. 1138 del 15/11/2016 e sono stati ridotti gli importi dei canoni di alcune tipologie di occupazione fissati con D.G.R.T. n. 1138 del 15/11/2016;

VISTA la D.G.R.T. n. 1414 del 17/12/2018 “Disposizioni in materia di concessioni per l’occupazione del demanio idrico - Modifiche alla d.g.r.t. 888/2017”;

VISTA la D.G.R.T. n. 1035 del 05/08/2019 con cui si è stabilito di confermare, per l’annualità 2019, la determinazione dei canoni così come previsti per l’annualità 2018, negli importi di cui all’allegato A della d.g.r.t. n. 888/2017 ed i contenuti di cui alla d.g.r.t. 1414/2018;

VISTA la D.G.R.T n. 229 del 24/02/2020 “Determinazione dei canoni in materia di concessioni del demanio idrico” in cui, al punto 7, si è stabilito di confermare per l’anno 2020 la determinazione dei canoni e i contenuti di cui alla D.G.R.T. n.1035 del 5 agosto 2019;

VISTA la L.R.T. n. 74 del 27 dicembre 2018 “Legge di stabilità per l’anno 2019”;

VISTA la L.R.T. n. 65/2019 “Interventi normativi relativi alla seconda variazione al bilancio di previsione 2019-2021”;

VISTA la D.G.R.T n. 1219 del 02/11/2022 “Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi del demanio al tasso di inflazione programmata per l’annualità 2022, ai sensi dell’art. 6, comma 2 della L.R. del 28 dicembre 2015 n. 80”

VISTA la D.G.R.T. n. 1555 del 27/12/2022 “Aggiornamento dei canoni per l'uso del demanio idrico ai sensi della l.r. n. 80/2015 e del d.p.g.r. n. 60/R/2016” ed il relativo allegato A che stabilisce i canoni di concessione da applicare alle aree del demanio idrico a partire dall’annualità 2023, in sostituzione dell'allegato A della D.G.R.T. n. 888/2017, confermando per quanto non diversamente disposto il contenuto delle delibere n. 1414 del 17/12/2018 e n. 229 del 24 febbraio 2020;

VISTO il D.P.G.R.T. n. 42/R del 25/07/2018 “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque e servizio di piena, in attuazione dell’articolo 5 della L.R. 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela della risorsa idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)”;

VISTA la Legge 241/1990 e ss.mm.ii. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTA l’istanza di concessione di area demaniale, ai sensi della L.R.T. n. 80/2015, presentata dalla Società COLONNELLO S.R.L., C.F./PIVA: 01983350495, con sede legale nel comune di LIVORNO (LI), Via Ricasoli, 63 Stradario 01402, per occupazione afferente al Demanio idrico mediante due scarichi di acqua piovana, già esistenti, sul corso d’acqua individuato nel reticolo idrografico, di cui alla L.R.T. n. 79/2012, con il toponimo “ Fosso delle Tane” nel comune di Bibbona (LI), in località Mannaione, pervenuta, con le integrazioni necessarie a renderla ammissibile, il 21/03/2024 prot. n.0182992;

PRESO ATTO che, su istanza presentata in data 27/06/2000, dall’allora proprietario dell’area al Consorzio di Bonifica “Val Di Cornia”, gli scarichi oggetto della presente istanza di concessione furono autorizzati con Nulla Osta n. 24/00 da parte del Consorzio di Bonifica in data 25/07/2000, protocollo n.838 all’interno di pratica di rilascio di autorizzazione a seguito di un Piano di lottizzazione con destinazione produttiva – terzo lotto - in località Mannaione nel comune di Bibbona (LI)) ed, ai sensi della L.R. 34/1994 del R.D. 523/1094, fu rilasciato parere tecnico positivo dall’Ufficio del Genio Civile di Livorno, prot. 6184 del 21/07/2000, che fu poi recepito nel Nulla Osta sopra citato;

CONSIDERATO che i lavori per l’esecuzione delle “opere di urbanizzazione primaria relative al Piano di Lottizzazione con destinazione produttiva, terzo lotto, in loc. “IL MANNAIONE”, nonché per l’esecuzione degli scarichi di acqua piovana nel “Fosso delle Tane”, iniziarono in data 02 ottobre 2000 e furono conclusi in data 22 settembre 2006;

PRESO ATTO che pertanto i due scarichi di acqua piovana, oggetto della presente istanza di concessione, risultano autorizzati ma privi di titolo concessorio;

PRESO ATTO che l’art. 40 del Regolamento disciplina le occupazioni senza titolo delle aree demaniali;

CONSIDERATO che l’art. 40 del Regolamento, al comma 1 prevede, tra l’altro, che l’utilizzatore è tenuto a versare un’indennità per ciascun anno di occupazione di fatto perpetrata, il cui importo è rapportato all’importo del canone determinato ai sensi dell’articolo 35 del medesimo Regolamento;

PRESO ATTO che, con nota n. 0262392 del 09/05/2024, è stato avviato il procedimento dando contestuale comunicazione al soggetto richiedente dell’attivazione degli adempimenti di cui all’art. 40 del Regolamento;

PRESO ATTO che la concessione oggetto del presente Decreto è rilasciata senza procedura di assegnazione in concorrenza perché rientrante nella fattispecie descritta all'art. 13, comma 1, punto c) del Regolamento;

CONSIDERATO che, in virtù di quanto previsto dall'articolo 24 comma 6 del Regolamento, questo Settore ha valutato di poter procedere al rilascio della presente concessione demaniale senza il disciplinare di concessione dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra la Regione Toscana, in qualità di Amministrazione concedente (di seguito denominata "Concedente") ed il Concessionario;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il titolare di incarico di elevata qualificazione "Gestione attività e procedure tecnico autorizzative per la difesa del suolo. Valdarno Inferiore";

DATO ATTO che è competente ad emanare il provvedimento finale di questo procedimento il Dirigente del Genio Civile Valdarno Inferiore;

DATO ATTO che la richiesta presenta i requisiti per il rilascio della concessione, rispettando le prescrizioni di seguito riportate e le disposizioni disciplinate dal Capo VII del R.D 523/1904 e dalla normativa nazionale e regionale di riferimento;

RILEVATO che, valutata la documentazione tecnica presentata, ai fini della presente concessione, rilevano i seguenti elaborati:

- Prot.548558_2023 _parere Regione Toscana prot. 6184 del 21/07/2000;
- Prot.548558_2023 _Nulla Osta n. 24/00 del Consorzio di Bonifica rilasciato in data 25/07/2000 protocollo n.838;
- Prot.548558_2023 _Certificato di conformità delle opere e di regolare esecuzione;
- Prot.548558_2023 _Relazione Tecnica;
- Prot.548558_2023 _ELABORATO GRAFICO _TAV 4;
- Prot.0182992_2024 _relazione descrittiva e documentazione fotografica;
- Prot.0206869_2024 _documentazione fotografica scarico di monte;
- Prot.0206869_2024 _documentazione fotografica scarico di valle;
- Prot.0206869_2024 _Tav Planimetria e Sezioni Scarichi Fognatura Bianca;

CONSIDERATO che è stata accertata, ai sensi dell'art. 3 del D.P.G.R.T. n. 42/R/2018, la compatibilità idraulica delle opere;

CONSIDERATO il parere interno favorevole rilasciato da questo Ufficio a seguito d'istruttoria tecnica;

DATO ATTO che la richiesta presenta i requisiti per il rilascio della concessione, rispettando le prescrizioni di seguito riportate;

PRESCRIZIONI TECNICHE:

1. dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente e del Consorzio di Bonifica 5 Toscana Costa addetto alla vigilanza e alla manutenzione dei corsi d'acqua;
2. la riparazione di eventuali danni arrecati a condotte, attrezzature ed ogni altro bene, prodotti nel corso delle attività connesse all'uso in concessione dell'area autorizzata con il presente atto, saranno a carico del soggetto richiedente in solido con il soggetto esecutore;
3. è vietato il transito dei mezzi pesanti su argini imbibiti;
4. in caso di danneggiamenti, dovuti ad eventi di piena, filtrazioni dall'alveo ovvero cedimenti delle opere idrauliche esistenti, oppure da interventi idraulici urgenti eseguiti dall'Ente competente, il richiedente non avrà niente a pretendere, restando a suo completo carico ogni lavoro di ripristino da eseguirsi;

PRESCRIZIONI GENERALI:

a) in merito agli interventi manutentivi ordinari e straordinari finalizzati al corretto esercizio del bene concesso:

- con il presente Decreto s'intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi manutentivi, ordinari e straordinari, che si rendano necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto comunque delle normative vigenti al momento;
- il Concessionario dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione la data d'inizio dei predetti lavori manutentivi e dovrà altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa;

b) in merito al Decreto finale di Concessione:

- il Concessionario dovrà rispettare in ogni sua parte quanto qui sotto elencato;

ONERI E OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO:

Il Concessionario, ai fini dell'uso previsto, dell'esecuzione delle opere e dell'esercizio delle attività, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso comunque denominati previsti dalle leggi vigenti;

Il Concessionario si obbliga a:

- assumere, a propria cura e spese, la custodia delle aree demaniali in concessione e delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- consentire, a proprie spese, l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;
- sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;
- rispettare le leggi, i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. n. 523/1904, nel R.D. n. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Regione da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al Demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi. Qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- non cedere né sub-concedere, neppure parzialmente, l'area e/o bene oggetto di concessione;
- provvedere, a proprie spese, alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni e delle aree interessate nonché delle opere e degli impianti ivi presenti;

DURATA-RINNOVO-SUBINGRESSO:

- la presente concessione ha una durata di anni 9 (nove) decorrenti dalla data del presente Decreto e sarà rinnovabile, nei soli casi previsti dal Regolamento con le modalità dal medesimo stabilite, a seguito di espressa istanza da presentarsi all'Amministrazione Concedente almeno 30 giorni prima della scadenza della concessione, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 14 del Regolamento;

- con il provvedimento di rinnovo della concessione sono ridefinite le condizioni e prescrizioni mediante il rilascio di un nuovo Decreto Dirigenziale;

- fino al rilascio della nuova concessione e solo qualora abbia presentato domanda di rinnovo nei termini, il richiedente può continuare ad utilizzare l'area con le medesime modalità e condizioni della concessione in scadenza, previo pagamento di un corrispettivo commisurato al canone, salvo conguaglio al rilascio della concessione;

- la richiesta di subentro è presentata congiuntamente dal concessionario e dall'interessato al subentro entro centottanta giorni dall'evento che ne è causa; resta fermo che gli obblighi del Concessionario perdureranno fino a che non verrà emesso il provvedimento finale di conclusione del relativo procedimento di subentro;

REVOCA:

- l'Amministrazione Concedente può, con provvedimento motivato, revocare, sospendere o modificare, anche parzialmente, in qualsiasi momento la concessione, qualora intervengano ragioni di disciplina idraulica del corso d'acqua interessato o per sopravvenute o mutate esigenze di pubblica utilità o di interesse pubblico, stabilendo l'eventuale indennizzo o i criteri per il suo riconoscimento; sono fatte salve le previsioni di legge per i miglioramenti ambientali costituiti;

- con la revoca parziale della concessione si concede al Concessionario la possibilità di continuare il rapporto, con un'adeguata riduzione del canone, proporzionale agli effetti del mancato godimento della porzione di demanio idrico revocato;

- la revoca della concessione è notificata al Concessionario con espresso atto con il quale gli è contestualmente assegnato un congruo termine per l'esecuzione dei lavori di rimozione dell'occupazione e per la rimessa in pristino dell'area e degli spazi occupati;

- il provvedimento di revoca interviene anche quando una domanda di concessione risulti incompatibile con una concessione, precedentemente rilasciata, per un'utilizzazione di minore rilevanza sotto il profilo del pubblico interesse;

DECADENZA:

- l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dall'articolo 38 del Regolamento e dal presente decreto costituisce causa di revoca o decadenza, che si verifica in particolare nei casi di:

a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari o nel presente decreto di concessione;

b) mancato pagamento, totale o parziale, di due annualità del canone;

c) non uso protratto per due anni delle aree e delle relative pertinenze;

d) violazione del divieto di cessione o sub-concessione a terzi compresi gli enti pubblici;

e) ragioni di disciplina idraulica del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o di pubblico interesse;

- prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la concedente assegnerà al concessionario un termine, non inferiore a 30 giorni, entro il quale egli potrà presentare le proprie deduzioni;

- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso sia per gli interventi/ opere eseguite, sia per le spese sostenute sia per il canone già pagato per l'anno di riferimento;

- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R.T. n. 80/2015, il Concessionario decaduto è obbligato al rilascio dell'immobile e al rilascio delle aree ed al ripristino dei luoghi;

CESSAZIONE:

- alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, revoca, rinuncia, decadenza, la concessione si risolve automaticamente col conseguente obbligo del concessionario di ripristino dell'area e degli spazi occupati entro i termini assegnati;
- qualora il Concessionario non ottemperi a quanto sopra, si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario, salvo che su istanza di questi l'Amministrazione concedente non ritenga di esonerarlo; nel qual caso il Concessionario non avrà diritto a compensi od indennizzi di sorta, fatta salva la facoltà della concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'Amministrazione;

SANZIONI:

- ai sensi dell'articolo 9, comma 1 della L.R.T. n. 80/2015, così come modificata dall'articolo 27, comma 1 della L.R. 70/2018, ove non diversamente sanzionate, le violazioni agli obblighi ed alle prescrizioni stabilite dal presente decreto di concessione comportano l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 300,00 a euro 3.000,00;
- ai sensi dell'articolo 9, comma 2 della L.R.T. n. 80/2015, così come modificata dall'articolo 27, comma 2 della L.R.T. n. 70/2018, fermo restando quanto previsto dagli articoli 27 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), le violazioni che alterano lo stato dei luoghi con pregiudizio del regime idraulico, fatte salve le sanzioni penali, sono punite con sanzione pecuniaria da euro 2.000,00 a euro 20.000,00;

ULTERIORI OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO:

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in argomento;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n. 523/1904, ad eseguire a proprie spese e non appena ricevute intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;
- dovrà provvedere a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente Autorità idraulica;
- è tenuto all'osservanza delle disposizioni del R.D. n. 523/1904 sulle opere idrauliche nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

VISTO che, con nota n. 0274142 del 15/05/2024, è stato richiesto al soggetto istante di effettuare i seguenti adempimenti propedeutici al rilascio della concessione:

- versamento importo di € 1.038,20 (euro milletrecentotto/20) a titolo di indennità pregresse 2019-2023, ai sensi dell'art. 40, c. 1 del Regolamento;

- versamento importo di € 74,66 (euro settantaquattro/66) a titolo di indennità extracontrattuale per i primi 4 mesi dell'anno in corso, 2024, per l'occupazione di area demaniale perpetrata mediante i due scarichi, fino al rilascio del titolo concessorio;

- versamento importo di € 149,33 (euro centoquarantanove/33) a titolo di acconto canone 2024 dovuto per gli scarichi oggetto del presente provvedimento;

- versamento importo di € 224,00 (euro duecentoventiquattro/00) a titolo di deposito cauzionale, ai sensi dell'art. 22, 1 c. e art. 31 del Regolamento;

CONSIDERATO che con D.G.R.T. n. 1555 del 27/12/2022 e il relativo allegato A sono stati aggiornati gli importi dei canoni concessori per l'occupazione del demanio idrico relativi all'annualità 2023 (con decorrenza dal 01/01/2023);

CONSIDERATO che, nelle more della determinazione del canone per l'anno 2024 con apposita D.G.R.T. e in assenza di diversa decisione da parte dell'Amministrazione Regionale, il suo importo, da considerarsi quale acconto, è stato parametrato a quello dovuto per l'anno 2023, in base a quanto previsto dalla D.G.R.T. n. 1555 del 27/12/2022;

CONSIDERATO che l'importo annuale del canone dovuto per gli scarichi è stato determinato in base a quanto previsto dalla D.G.R.T. n. 1555 del 27/12/2022 Allegato A punto 6 "Scarichi acque" 6.1 "Scarichi acqua piovana" ed ammonta ad euro € 224,00 (euro duecentoventiquattro/00) di cui il soggetto ha corrisposto l'importo di € 149,33 (euro centoquarantanove/33) equivalenti a quanto dovuto per le 8 mensilità spettanti per l'anno 2024 (ratei mensili pari a un dodicesimo per ciascun mese di validità del provvedimento di concessione, nello specifico, da maggio a dicembre dell'anno in corso, 2024);

CONSIDERATO che l'eventuale differenza tra quanto corrisposto a titolo di acconto e quanto effettivamente dovuto come canone 2024 sarà compensata o corrisposta nei tempi e nei modi indicati con apposita Deliberazione da parte della Giunta Regionale;

CONSIDERATO che per i primi 4 mesi dell'anno in corso, 2024, per l'occupazione perpetrata e non ancora coperta dal rilascio del presente provvedimento concessorio, veniva richiesto al concessionario di corrispondere una somma di denaro a titolo di indennità extra contrattuale;

CONSIDERATO che, per quanto concerne il deposito cauzionale, questo Settore, a seguito d'istruttoria, ha ritenuto di richiedere un importo, nel minimo esigibile, corrispondente ad una annualità del canone ai sensi della D.G.R.T. n. 1414 del 17/12/2018, punto 1;

CONSIDERATO che sono conservate agli atti le attestazioni dei versamenti effettuati (indennità ai sensi art. 40 del Regolamento, indennità extracontrattuale, acconto prima annualità canone 2024 e deposito cauzionale) negli importi così come indicati precedentemente;

CONSIDERATO che il Concessionario s'impegna, così come previsto dall'articolo 28 del Regolamento a corrispondere per tutta la durata della concessione sia il canone che l'Imposta Regionale sulle Concessioni Statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, istituita dalla L.R.T. n. 2/1971;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 27 novembre 2020, n. 93, è previsto che a decorrere dal 2021 all'imposta sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, di cui al punto sopra, si applica l'aliquota di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), della L.R.T. n. 2/1971, pari al 50% dell'importo del canone di concessione;

PRESO ATTO che il versamento di tale imposta non è più necessariamente contestuale al pagamento del primo canone concessorio, ma deve avvenire, ai sensi dell'art 2 della L.R.T. n. 2/1971 e ss.mm.ii., entro il 31 dicembre dell'anno in cui deve essere versato il canone di concessione;

PRESO ATTO che il soggetto concessionario è stato notiziato di questo specifico adempimento a suo carico e della relativa modalità di corresponsione con la nota n. 0274142 del 15/05/2024, richiamata nei punti precedenti;

PRESO ATTO che il soggetto richiedente ha provveduto a corrispondere, in data 17/05/2024, a titolo d' imposta sulle concessioni demaniali per l'anno 2024, l'importo di € 74,66 (euro settantaquattro/66);

CONSIDERATO che eventuali successive modifiche e/o decisioni in merito agli adempimenti relativi a tale imposta saranno prontamente comunicate dall'Amministrazione Regionale, come un'eventuale conguaglio, rimanendo comunque ferma la validità dell'impegno assunta dal Concessionario in merito a tale versamento per tutta la durata della concessione;

DATO ATTO che, in data 17/05/2024 il richiedente ha assolto in modo virtuale l'obbligo di pagamento dell'imposta di bollo di € 16,00 (euro sedici/00), per il rilascio del presente provvedimento a favore dell'Agenzia delle Entrate mediante F23 come documentazione presente agli atti;

CONSIDERATO che l'ammontare dell'imposta proporzionale, dovuta per l'intera durata della concessione, risulta inferiore alla misura fissa di euro 200,00, ai sensi dell'art. 2 , parte II della Tariffa del DPR 131/1986 e che pertanto il presente decreto non è soggetto ad obbligo di registrazione fiscale. Resta ferma comunque la possibilità da parte del Concessionario, in caso d'uso, ai sensi del suddetto articolo, di provvedere alla sua registrazione;

CONSIDERATO che, per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il Codice Civile, la normativa concernente il buon regime delle acque nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio ove i beni sono ubicati;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F,

DECRETA

1. il rilascio alla Società COLONNELLO S.R.L., C.F./P.IVA: 01983350495, con sede legale in Via Ricasoli, 63 Stradario 01402, nel comune di LIVORNO (LI), della concessione di area demaniale per occupazione afferente al Demanio idrico mediante due scarichi di acqua piovana, già esistenti, sul corso d'acqua individuato nel reticolo idrografico di cui alla L.R. n. 79/2012 con il toponimo "Fosso delle Tane", in località Mannaione nel comune di Bibbona (LI);

2. che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito in premessa;

3. che la presente concessione ha durata di anni 9 (nove) a decorrere dalla data del presente decreto;

4. che la concessione di cui al presente atto è rilasciata ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904 e pertanto vengono fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi e il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;

5. di trasmettere per via telematica il presente provvedimento al competente Settore Regionale per gli adempimenti relativi alla riscossione del canone, anche coattiva, in ottemperanza a quanto disposto all'art. 27, c. 1 lett. c) del Regolamento;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10159 del 14-05-2024

Decreto soggetto a verifica adempimenti trasparenza e pubblicazione ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 12421 - Data adozione: 05/06/2024

Oggetto: R.D. n° 1775/1933 - conclusione positiva della Conferenza di servizi art. 14 bis legge n° 241/1990, in forma semplificata modalità asincrona, relativa all'istanza intesa ad ottenere la riattivazione di concessione preferenziale per l'utilizzo di acqua pubblica, nel Comune di Forte dei Marmi (LU), uso civile, FG 14 Mappale 1141, prat. CL D12672 VER 1245 Sidit 192910/2020.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato 1 nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 06/06/2024

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2024AD013909

IL DIRIGENTE

Visti:

- il R.D. 11/12/1933, n° 1775;
- la Legge n° 241/1990;
- il D.L.vo 31/03/1998, n° 112;
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n° 6 del 25/01/2005 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;
- la L.R. n° 40/2009;
- la L.R. n° 24 del 5 giugno 2012, “Norme per la gestione delle crisi idriche e idropotabili, modifiche alla l.r. 69/2011 ed alla L.R. 91/1998”;
- la L.R. 3 marzo 2015 n° 22 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n° 56”;
- i regolamenti emanati dalla Regione Toscana di cui al D.P.G.R. 21/04/2015 n° 50/R/2015 e al D.P.G.R. 21/04/2015 n° 51/R/2015;
- la L.R. 28/12/2015, n° 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- il D.P.G.R. 16 agosto 2016, n° 61/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 11 commi 1 e 2 della legge regionale 28 dicembre 2015, n° 80 (norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l’utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l’uso di acqua. Modifiche al d.p.g.r. 51/R/2015”;

Vista l’istanza del Richiedente, i cui dati identificativi sono indicati nell'allegato 1 non pubblicato, parte integrante e sostanziale del presente decreto, trasmessa attraverso la piattaforma R.T. Sidit, prot. n° 131841 del 23/02/2024, intesa ad ottenere la riattivazione di concessione preferenziale per l’utilizzo di acqua pubblica, ad uso civile (irrigazione aree a verde, lavaggio attrezzature stabilimento balneare e lavaggio pavimentazioni), per un volume complessivo pari a 2.500,0 mc/anno, tramite un pozzo nel Comune di Forte dei Marmi (LU), FG 14 Mappale 1141, prat. CL D12672 VER 1245 Sidit 192910/2020.

Vista la nota di indizione prot. n° 0228567 del 17/04/2024, con la quale è stata indetta la conferenza di servizi decisoria, ai sensi dell’art. 14 bis legge n° 241/1990, integrata dal D.L. 76/2020 e modificato dal D.L. 13/2023 e ss.mm.ii., in forma semplificata ed in modalità asincrona, ove è indicato:

- a) l’avviso di istruttoria di riattivazione di concessione preferenziale per l’utilizzo di acqua pubblica di cui in oggetto che è stato pubblicato all’albo pretorio del Comune di Forte dei Marmi (LU) per 15 giorni consecutivi a decorrere dalla data del 09/04/2024 e sul sito istituzionale della Regione Toscana;
- b) dato atto che trattasi di riattivazione di procedimento di concessione preferenziale e pertanto ai sensi art. 96 comma 7 del D.Lgs. 152/2006, colui che ha presentato istanza di concessione preferenziale ha un vero e proprio diritto soggettivo ad ottenere il rilascio di detta "concessione", con effetti (anche verso terzi) “ex tunc” perché si tratta di concessione non attributiva, ma meramente dichiarativa;
- c) che la L.R. n. 22/2015 individua l’Ente R.T. quale amministrazione titolare della competenza sul procedimento in oggetto;
- d) che la conclusione positiva del procedimento è subordinata all’acquisizione dei più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi dalle Amministrazioni in indirizzo ai sensi dell’art. 47 comma 7 del DPGRT n° 61/R del 16/08/2017 ed in particolare:
 - Autorità di Bacino Distrettuale Appennino Settentrionale ai fini dell’acquisizione del parere, previsto dall’art. 7, comma 2 del RD 1775/1933;

- Comune di Forte dei Marmi (LU) in merito alla conformità della derivazione in relazione agli eventuali condizionamenti presenti negli strumenti urbanistici comunali, con particolare riguardo al fenomeno dell'intrusione salina;

e) che il giorno 01/06/2024 è il termine perentorio entro il quale le amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza

Visti i contributi:

- Parere di Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale, prot. n° 0246535 del 30/04/2024:

parere favorevole al rilascio della concessione per il quantitativo massimo richiesto; il prelievo potrà essere interessato da revisione delle concessioni ai sensi dell'art. 15, comma 5, degli indirizzi di Piano.

- Contributo istruttorio di ARPAT prot. n° 0176944 del 18/03/2024 con raccomandazioni:

- nell'uso dell'acqua non siano utilizzati detergenti, saponi o altri prodotti;
- per quanto riguarda l'irrigazione delle aree a verde si raccomanda l'utilizzo di sistemi ad alta efficienza.

- Parere Comune di Forte dei Marmi (LU) ricevuto via PEC in data 31/05/2024 e protocollato in data 04/06/2024 prot. n° 0312471: parere favorevole.

Considerato che i lavori della Conferenza devono concludersi non oltre quarantacinque giorni in quanto sono coinvolte amministrazioni preposte alla tutela ambientale e della salute dei cittadini, dalla data della prima riunione sopra indicata.

Vista la Relazione d'istruttoria della conferenza di servizi redatta dai tecnici del GCTN il 01/06/2024.

Dato atto che il responsabile del procedimento è il sottoscritto dirigente e che non sussiste, nei propri confronti, conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990.

Tutto ciò premesso e considerato:

DECRETA

1. di concludere positivamente la Conferenza di servizi art.14 bis legge n° 241/1990, in forma semplificata modalità asincrona, come sopra indetta e svolta, che sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni e servizi pubblici interessati, relativa all'istanza del Richiedente, i cui dati identificativi sono indicati nell'allegato 1 non pubblicato, parte integrante e sostanziale del presente decreto, trasmessa attraverso la piattaforma R.T. Sidit, prot. n° 131841 del 23/02/2024, intesa ad ottenere la riattivazione di concessione preferenziale per l'utilizzo di acqua pubblica, ad uso civile (irrigazione aree a verde, lavaggio attrezzature stabilimento balneare e lavaggio pavimentazioni), per un volume complessivo pari a 2.500,0 mc/anno, tramite un pozzo nel Comune di Forte dei Marmi (LU), FG 14 Mappale 1141, prat. CL D12672 VER 1245 Sidit 192910/2020, con le seguenti prescrizioni:
 - usi specifici concessi: irrigazione aree a verde, lavaggio attrezzature stabilimento balneare e lavaggio pavimentazioni;
 - divieto dell'acqua per gli usi umani, così come definiti dal D. Lgs 18/2023;
 - nell'uso non siano utilizzati detergenti, saponi o altri prodotti per il lavaggio delle attrezzature.

2. di stabilire che, ai sensi dell'art. 21-quater della legge n° 241/90, i termini di efficacia del presente atto decorreranno dalla data di riconoscimento della concessione di derivazione;
3. di disporre che, ai fini di cui sopra, copia del presente decreto sia trasmessa in forma telematica alle Amministrazioni ed ai soggetti che per legge devono intervenire nel procedimento ed ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, ai loro rispettivi indirizzi;
4. di dare atto che avverso il presente decreto, entro 10 giorni dalla sua comunicazione, le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica incolumità dei cittadini possono proporre opposizione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 14-quinquies, legge n° 241/1990; per le amministrazioni statali l'opposizione è proposta dal Ministro competente;
5. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di Legge;
6. di dare atto che gli atti inerenti il procedimento sono depositati presso il Genio Civile Toscana Nord – sede di Lucca, accessibili da parte di chiunque vi abbia interesse secondo le modalità ed i limiti previsti dalle vigenti norme in materia di accesso ai documenti amministrativi.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

1

DATI IDENTIFICATIVI

db91c355322ac9f2d8865a4257fb5a9f171bebef1ebdcc88d2a1a69a7e8e72b8

MODALITÀ TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI DESTINATI ALLA PUBBLICAZIONE

Con l'entrata in vigore dal 1 gennaio 2008 della L.R. n. 23 del 23 aprile 2007 "Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti)", cambiano le tariffe e le modalità per l'invio degli atti destinati alla pubblicazione sul B.U.R.T.

Tutti gli Enti inserzionisti devono inviare i loro atti per la pubblicazione sul B.U.R.T. in formato esclusivamente digitale. Le modalità tecniche per l'invio elettronico degli atti destinati alla pubblicazione sono state stabilite con Decreto Dirigenziale n. 5615 del 12 novembre 2007. **L'invio elettronico avviene mediante interoperabilità dei sistemi di protocollo informatici (DPR 445/2000 artt. 14 e 55) nell'ambito della infrastruttura di Cooperazione Applicativa Regionale Toscana. Le richieste di pubblicazione firmate digitalmente (D.Lgs. 82/2005) devono obbligatoriamente contenere nell'oggetto ESCLUSIVAMENTE la dicitura "PUBBLICAZIONE BURT", hanno come allegato digitale l'atto di cui è richiesta la pubblicazione. Per gli enti ancora non dotati del protocollo elettronico, per i soggetti privati e le imprese la trasmissione elettronica deve avvenire esclusivamente tramite posta certificata (PEC) all'indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it**

Il materiale da pubblicare deve pervenire all'Ufficio del B.U.R.T. entro il mercoledì per poter essere pubblicato il mercoledì della settimana successiva.

Il costo della pubblicazione è a carico della Regione.

La pubblicazione degli atti di enti locali, altri enti pubblici o soggetti privati obbligatoria per previsione di legge o di regolamento è effettuata senza oneri per l'ente o il soggetto interessato.

I testi da pubblicare, trasmessi unitamente alla istanza di pubblicazione, devono possedere i seguenti requisiti formali:

SPECIFICHE TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI AL B.U.R.T

I documenti che dovranno pervenire ai fini della pubblicazione sul B.U.R.T. devono seguire i seguenti parametri

FORMATO

A4

Verticale

Times new roman

Corpo **10**

Interlinea esatta **13 pt**

Margini **3 cm** per lato

Il CONTENUTO del documento deve essere poi così composto

NOME ENTE

TIPOLOGIA ATTO (DELIBERAZIONE-DECRETO-DETERMINAZIONE-ORDINANZA- AVVISO ...)

NUMERO ATTO e DATA (se presenti)

OGGETTO dell'atto

TESTO dell'atto

FIRMA dell'atto in fondo allo stesso

NON DEVONO essere inseriti numeri di pagina e nessun tipo di pièdipagina

Per il documento che contiene allegato/allegati, è preferibile che gli stessi siano inseriti nello stesso file del documento in ordine progressivo (allegato 1, allegato 2...). In alternativa potranno essere inseriti in singoli file nominati con riferimento all'atto (<nomefile_atto>_Allegato1.pdf, <nomefile_atto>_Allegato2.pdf, ", ecc.)

ALLEGATI: FORMATO PAGINA A4 girato in verticale - MARGINI 3cm PER LATO

IL FILE FINALE (testo+allegati) deve essere redatto in **formato PDF/A**